

ESAME GENERALE

DE' DEBITI ISTRUMENTARIJ

DELLA CITTÀ

DI CASTELLAMMARE DI STABIA

In cui si accennano le Leggi così comuni, come municipali intorno alla maniera di contrarli: si espongono, colla scorta della Storia del Regno, i Privilegi de' nostri Sovrani, e gli altri vantaggi a quella Città acquistati da' suoi illustri Cittadini in tempo che si contrassero: e si dimostra, che da' supremi Magistrati sono stati in ogni tempo riconosciuti come legalmente contratti

*Per servire d' Introduzione all' Esame particolare, e alla nuova
giuridica discussione de' medesimi*

DI

GAETANO MARTUCCI

PATRIZIO DELLA STESSA CITTÀ.



IN NAPOLI MDCCCLXXXVI.

NELLA STAMPERIA SIMONIANA

Con Licenza de' Superiori.





U. J. Doctor D. Aloysius Serio in hac Regia Studiorum Universitate Professor revideat autographum enunciati Operis , cui se subscribat ad finem revivendi ante publicationem , num exemplaria imprimenda concordent ad formam Regalium Ordinum ; & in scriptis referat potissimum , an quidquam sit in eo , quin Regiis juribus , bonisque moribus adversetur , & utilia Statui pertractentur . Datum Neapoli die 1 Mensis Maii anni 1786.

I. A. TARSENSIS C. M.

S. R. M.

HO letto con massima attenzione l' Opera del Signor D. Gaetano Marcucci Patrizio di Castellammare . I titoli che il dottissimo autore le ha dati annunziano due Scritture forensi ; e tale può denominarsene la seconda parte , la quale anche è trattata con molta , e soda dottrina ; ma la prima parte merita di esser avuta in considerazione assai più grande , poichè vi si trattan questioni , che appartengono alla patria giurisprudenza , le quali molto lume le porgono per la profonda letteratura dell' autor suddetto ; e oltre a ciò si rischiaran con somma evidenza varj punti , che interessan la nostra istoria , e tanta , e sì multiplice erudizione vi è sparsa , che merita di esser tenuta in pregio grandissimo da chiunque di patriotico zelo acceso ama i progressi della gloria nazionale . I Regj diritti non vengono nè pure in menoma parte offesi , e il pubblico decoro vi è per tutto religiosamente osservato ; e perciò son di parere che possa permettersene la stampa , se altrimenti non giudichi la M. V. , innanzi al cui regal trono umilmente mi prostro . Napoli il dì 9 Maggio 1786.

Umilissimo Vassallo
Luigi Serio

Die prima mensis Junii 1786. Neapoli.

Viso Rescripto S. R. M sub die 20 elapsi mensis Maii currentis anni , ac approbatione U. J. Doctoris D. Aloysii Serio , de commissione Rev. Regii Cappellani Majoris , ordine prasate Regalis Majestatis .

Regalis Camera S. Clara providet , decernit , atque mandat quod imprimatur , cum inserta forma prasentis supplicis libelli , ac approbationis dicti Revisoris . Verum non publicetur , nisi per ipsum Revisorem facta iterum revisione affirmetur , quod concordat servata forma Regalium ordinum ; ac etiam in publicatione servetur Regia Pragmatica ; hoc suum .

PATRITIUS. CARAVITA. AVENA. TARGIANI.

Vidit Fiscus R. C.

Illustris Marchio Citus Prasfes S. R. C. , & cæteri Illustres Aularum Prasfecti tempore subscriptionis impediti.

Athanasius .

2 2

Admodum Rev. Dominus D. Felix Cappelli S. Theologie Professor revisit, & in scriptis referat. Die 12 Maii 1786.

JOSEPH BUCCI VIC. GEN.

JOSEPH ROSSI CAN. DEP.

E M I N E N Z A

Sempre una fatica utile, e grata al pubblico assume colui, che imprende a scrivere delle cose della sua Patria. Di tal carattere appunto mi sembra la dotta, e laboriosa Opera, che ora produce il Signor D. Gaetano Martucci Patrizio della Città di Castellammare. Egli la divide in due parti, vale a dire, nell' *Esame generale, e particolare de' debiti istrumentarij* della mentovata Città. In amendue vien dimostrando il suo assunto egregiamente, con dotte, e savie riflessioni; ma specialmente nella prima parte, ove assai bene espone, ed illustra i decorosi Privilegi della suddetta sua Patria, conceduti a lei da tempo in tempo da' Sovrani del nostro Regno, con varie erudite ricerche, tra loro ben connesse, e non estranee dall' argomento, di cui tratta: e di più con una prudente, e civile censura de' nostrali Storici, così antichi, che moderni; sopra tutto allorchè egli viene a parlare, d' due celebri suoi Concittadini Paride d' Apozzo, e Michele Ricci; di maniera che può asseverarsi, che l' Autore non poco luminoso vantaggio arrechi all' Istoria Letteraria del Regno, ed ognuno glie ne debba saper grato. Del rimanente nulla avendovi riscontro, che offenda la Religione, o il costume, stimo poterli dare alla luce del pubblico, se così pajà eziandio all' Eminenza Vostra, a cui bacio divotamente la mano.

Di V. E.

Napoli 18 Maggio 1786,

Umiliss. e Devotiss. servitor vestr.
Felice Cappello

Attenta relatione Domini Revisoris imprimatur. Datum Neapoli die 24 mensis Maii 1786.

JOSEPH BUCCI VIC. GEN.

JOSEPH ROSSI CAN. DEP.

S O M M A R I O.

- 1-5. *Idea generale de' debiti istrumentarj delle Università; ed introduzione all' esame di quelli della Città di Castellammare.*
6. *Legge dell' Imperator Leone, intorno alle alienazioni de' beni delle Università.*
7. *Comento del Cujacio su questa Legge.*
8. *Offervanza della medesima presso di noi negli antichi tempi.*
9. *Viene a soprabbondanza adempita dagli Amministratori delle Università del Regno, con impetrare il Regio decreto su i debiti, che contrassero.*
10. *Prammatica del 1559 intorno agli abusi introdotti nell' amministrazione de' beni delle nostre Università, che non fa menzione de' debiti istrumentarj.*
11. *Prammatica del 1605 rispetto al denaro che le Università prendevano a cambio.*
12. 13. *Prammatica del 1606 sul denaro che prendevano alla voce.*
14. 15. *Nuovo regolamento dato dalla medesima Prammatica a riguardo de' debiti istrumentarj, ordinando, che per essi s' impetrasse il Regio assenso.*
16. 17. *Offervazioni sul motivo di questo regolamento.*
- 18-20. *I contratti anteriori non vanno compresi in una tale disposizione.*
21. *E nemmeno quelli di cessione del jus luendi.*
- 22-24. *Ciò non ostante gli Amministratori spesso impetrarono su di questi ultimi il Regio assenso, e il Collaterale l' impartì senza necessità.*
25. 26. *Esame sulla promessa delle annualità ne' contratti di questo genere.*
27. *Legge del Re Alfonso I d' Aragona dell' anno 1451, che l' annualità non eccedesse il 10 per 100.*
28. *Riduzione di quest' annualità fatta dalla Prammatica del 1606 all' 8 per 100, rispetto alle sole Università.*
29. *Altra riduzione al 7 per 100 fatta dalla Prammatica del 1617.*
30. 31. *Nuova riduzione al 5 per 100 ordinata provvisionalmente dalla Prammatica del 1650, che ha vigore fin oggi.*
32. 33. *I debiti di Castellammare sono di origine antica, e furono contratti contemporaneamente a' tanti Privilegj, e vantaggi grandissimi, che le acquistarono i suoi illustri Cittadini: Argomento dell' opera.*
- 34-36. *Privilegio de' 7 Agosto 1420 concesso dalla Regina Giovanna II per gli meriti, e per la fedeltà de' Cittadini in que' tempi torbidissimi.*
- 37-41. *Privilegio de' 5 Maggio 1444, con cui il Re Alfonso I d' Aragona accordò alla Città, in XII capitoli distinti, altrettante grazie, e franchigie; e specialmente l' esenzione da tutt' i pesi fiscali ordinarj, ed straordinarj; e questa mediante la compensazione di tre gabelle che dalla Città gli furono donate.*
42. *Privilegio de' 12 Ottobre 1445, col quale il Duca di Calabria Ferdinando d' Aragona, Luogotenente generale del Regno, mantenne alla Città il possesso dell' antecedente Privilegio del Re Alfonso suo padre.*
43. 44. *Privilegio de' 2 Marzo 1449, con cui il medesimo Re Alfonso I d' Aragona, per la fedeltà, e per gli meriti de' Cittadini, confermò, ed accrebbe le grazie concesse nel suo primo Privilegio.*
45. 46. *Privilegio de' 9 febbrajo 1459, col quale il Re Ferdinando I, dopo la sua coronazione, confermò in Barletta i suddetti Privilegj.*

- 47-53. Narrazione della guerra avvenuta nel Regno per l'invasione del Duca Giovanni d'Angiò, al quale fu stretta Castellammare di rendersi nel mese di Giugno del 1460.
- 54-55. Si accenna che questa resa non dovè avvenire per tradimento del Castellano Giovanni Galiardo, a suggestione di sua moglie Margarita Minutolo, ma per segreto ordine del Re Ferdinando, a fine di evitare l'assedio della Capitale, e se ne rilevano i primi indizj.
- 56-58. Ritorna la sola Città, senza la fortezza, all'obbedienza del suo Sovrano nella primavera del 1461: Inavvertenza del Summonte: Altri indizj della resa seguita con intelligenza del Re, per la general salvezza del Regno.
- 59-61. Nuovi indizj di questa verità: Spontaneo ritorno anche della fortezza alla divozione del Re a' 17 febbrajo 1462: Premj che ne ottiene il Castellano a favor suo, de' congiunti di sua moglie, e della Città di Castellammare, che dimostrano la sua fedeltà, e maggiormente fanno comprendere, che quella resa fu fatta con consenso del Re.
- 62-63. Il Pontano tacque questa verità, che gli fu nota, per non manifestare il segreto del suo Re; come anche fece in un'altra simile occasione.
- 64-69. Privilegio del Re Ferdinando I de' 10 Aprile 1462, con cui vengono confermate alla Città le grazie, che le aveva ottenute il Castellano; le viene perdonata la pretesa ribellione; le vengono confermati nuovamente i Privilegj del Re Alfonso; e le vengono concesse altre nuove grazie, in V capitoli distinti, ciocchè dimostra ad evidenza, che la ribellione fu soltanto apparente.
- 70-76. Coll'occasione di alcuni equivoci corsi su di ciò in un libro venuto a luce nel 1782, si espone in prima ciocchè l'Autore dice intorno all'edificazione dell'antica Stabia, e si esamina se la Città di Vico fosse appartenuta ne' tempi di mezzo alla giurisdizione di Sorrento, e si dimostra con documenti contemporanei, che appartenne a Castellammare, e che il suo Vescovato fu fondato nella giurisdizione Stabiana: e si accenna di aver egli anche adottata la peggiore interpretazione di un passo di Galeno.
- 77-81. Indi si espongono, e si confutano i suoi equivoci, intorno ad alcuni fatti della guerra tra Ferdinando I, e Giovanni d'Angiò; e si dimostra di non averli egli ricavati, nè dal Pontano, nè da un antico Istrumento, che cita, ma dall'opera ms. del P. Caracciolo, confondendo ciocchè questo Autore veramente dice.
- 82-85. Si manifesta che questi fatti furono dal P. Caracciolo ricavati dalla Descrizione della Città di Massa, e di questa se ne scopre il vero Autore, che fu il P. Persico Gesuita, il quale li raccolse dalla popolare tradizione de' vecchi, e si dimostrano falsi, e non autorizzati nè dalla Storia, nè dall'antico Istrumento accennato, il quale per altro è vero, ed autentico.
- 86-93. Da quest' Istrumento si prende motivo di vendicare alla cittadinanza di Castellammare il celebre Paride d'Aporzo, e gli altri suoi fratelli, e congiunti, per saggio degli illustri Cittadini, che ebbe in que' tempi, i quali tanti vantaggi le recarono: e si illustrano le memorie del medesimo Paride.
- 94-99. Dall'esperto Privilegio del 1462 si prende anche motivo di vendicare egualmente alla cittadinanza di Castellammare loro patria i Soggetti della famiglia de' Ricci de' tempi Aragonesi, intorno a' quali molto si è quistionato da diversi Autori, e si propone di esaminare partitamente quanto di essi si è detto.
- 100-103. Di Michele Ricci il vecchio; sue Magistrature, e onori ricevuti dal Re Alfonso I, e del suo figliuolo Pierluigi.

104. Di Antonio Ricci Arcivescovo di Reggio , e nuovamente di Pierluigi.
 105. Di Giuliano Ricci Presidente della Regia Camera.
 106. 107. Di Giacomo , e di Niccolò Ricci ; e si esamina un Privilegio , che quest' ultimo ottenne dal Duca Giovanni d' Angiò .
 108 - 119. Di Michele Ricci il giovane : s' illustrano distesamente le sue memorie , esaminando colla guida della Storia tutto ciò , che si trova di lui sparsamente detto da molti Autori .
 120. Nuovamente di Niccolò Ricci , e del suo figliuolo Girolamo , amendue Medici di Professione .
 121. Di altri Nobili Medici della famiglia Galeota , congiunta in parentela con quella de' Ricci .
 122. Si espone tutto ciò , che un dotto Magistrato del nostro Foro ha eruditamente dimostrato , intorno alla Nobile condizione de' Medici del nostro Regno .
 123 - 125. Si producono nuove dimostrazioni in conferma di quest' assunto .
 126 - 132. Dell' originaria dipendenza della famiglia de' Ricci .
 133 - 135. Privilegio degli 11 Marzo 1480 , con cui il Re Ferdinando I vendè alla Città di Castellammare la Bagliva , la Portolania , e la Mastrodattia della stessa Città .
 136. Lettera del medesimo Re Ferdinando I de' 23 Ottobre 1485 , colla quale mantenne la nostra Città nel possesso di tutt' i suoi Privilegj , ed esenzioni .
 137. Privilegio del Re Ferdinando il Cattolico de' 27 Maggio 1507 , col quale furono a Castellammare accordate VII nuove grazie diverse .
 238. Le due vedove Regine Giovanne , III , e IV , possederono fra le altre Città del Regno anche Castellammare .
 139. Privilegio de' 5 Aprile 1517 , con cui la Regina Giovanna IV concesse V nuove grazie alla Città nostra .
 140. Privilegio de' 22 Marzo 1536 , col quale l' Imperator Carlo V confermò i Privilegj , che i nostri Cittadini avevano ottenuti , e comprati da' Re antecessori , fuorchè la continuazione del Regio demanio .
 141 - 143. Si descrivono le triste circostanze del Regno dell' anno 1528 , per le quali fu Castellammare divelta dal Regio demanio , e ne fu fatto utile Signore il Conte Filippo Doria .
 144. Diploma dell' Imperator Carlo V del 1 Luglio 1549 , spedito da Brusselles , con cui nuovamente conferma alla Città i suoi Privilegj , e contratti .
 145. 146. Decreti della Regia Camera , solennemente proferiti , in contraddizione del Regio Fisco , e passati in giudicato , con i quali è stata tante volte la Città mantenuta nel possesso di tutt' i suoi Privilegj , ed esenzioni , in cui attualmente si ritrova .
 147 - 154. Si accennano gli altri vantaggi recati alla patria da' nostri benemeriti Cittadini ; e per saggio si narra la sola diligenza da essi usata nell' acquisto della gabella Reale ; di cui se ne descrive l' origine , e i varj passaggi , fino alla compra che la Città ne fece nel 1572 per duc. 8000 , de' quali ne restò debitrice allo stesso venditore Gio. Tommaso Blanco di Napoli , coll' annualità dell' 8 per 100 .
 155. Dall' Istrumento di questa compra appare , che la Città già aveva in quel tempo altri debiti anteriori , che avevano dovuto esser contratti da quegli stessi Cittadini , che tanti vantaggi le recavano , ciocchè dimostra l' antichità de' debiti stessi , e le benefiche mani , da cui vennero .

156. Abborrendo la Città nostra, i debiti con i forestieri, prese i duc. 8000 da' Cittadini alla ragione minore del $7\frac{1}{2}$ per 100, ed estinse il primo debito, per far rimanere il denaro nella patria, e per maggior utile del Comune.
- 157—159. Fu rivenduta la gabella Reale nel 1578 per duc. 15020, con cui fu estinto il debito di duc. 8000, e con i restanti duc. 7020, frutto dell'industria de' zelanti Cittadini, fu ricomprata la Mastrodattia, che ritrovavasi antecedentemente alienata, dal che si ha un'altra pruova dell' antichità de' debiti, e delle mani, da cui derivarono.
160. Si accenna, che fu nuovamente ricomprata la gabella Reale nel 1613 per lo stesso prezzo, e che oggidì rende alla Città annui duc. 3020, senza che ella altro ne abbia pagato a' suoi Creditori, se non che annui duc. 400; e ciò senza mettere a conto gli altri vantaggi, che ne ritrae.
161. Da questi fatti, e dagli altri, che per brevità si tralasciano, ad evidenza si rileva, che i Cittadini non doverono tradire la loro patria nel contrarre i debiti istrumentarij; che per cause sommamente utili, e con somma restrizione li avessero contratti; e si passa a dimostrare, che in ciò osservarono tutte le solennità dalle Leggi richieste.
162. In vigore della Prammatica del 1606 non solo furono attenti ad impetrare il Regio assenso da quel tempo in avanti, ma a soprabbondanza lo sperarono pure su tutt' i contratti anteriori.
163. 164. A ciò furono anche spinti da altri ordini particolari del Collaterale, da' quali si rileva, che questo supremo Tribunale riconobbe nel 1607 i debiti di Castellammare come muniti di Regio assenso.
165. Per tali furono pure riconosciuti dal Reggente Marchese di Corleto nel 1611; e da un Commessario a ciò destinato dal Vicerè Conte di Lemos nel 1614.
166. Si forma in Castellammare nel 1617 un nuovo pubblico registro de' debiti istrumentarij, chiamato il Cambione, che ha fatto sempre pienissima autorità, tanto per l'esistenza de' Regj assensi, quanto per la minorazione dell' annualità al 7 per 100, comandata dalla Prammatica del 1611.
167. Somma de' debiti ne' tempi antichi non molto diversa dalla presente, ciò che dimostra maggiormente, che furono contratti da coloro, che in que' medesimi tempi tanti vantaggi acquistarono alla patria.
168. L'esistenza del Regio assenso su tutt' i debiti fino al 1633 venne dalla Città stessa attestata con una pubblica Conclusione, e autorizzata dal Consigliere Caravita Delegato.
169. 170. L'ultima minorazione delle annualità al 5 per 100, ordinata dalla Prammatica del 1650, fu solennemente eseguita in Castellammare, coll' intervento del Reggente Zufia Delegato; e registrata nel Cambione.
- 171—173. Si forma nel 1703 un nuovo Stato della Città, che fu autorizzato dal Collaterale, e da esso sempre più si rileva, che la somma de' debiti d' allora non era molto diversa dalla presente. Dal Reggente Guerrero Delegato si ordina una particolar discussione di essi debiti, e perciò furono da' Creditori presentati i documenti de' loro acquisti, che vennero rigorosamente esaminati, e discussi, e con ogni solennità di giudizio per validi dichiarati.

Ἐκαστος ἡμῶν οὐχ αὐτῷ μόνον γέγονεν, ἀλλὰ πε γένεσως ἡμῶν τὸ μὲν
π ἡ πατρίς μερίζεται, τὸ δὲ π οἱ γονεῖς, τὸ δὲ οἱ λοιποὶ φίλοι.

*Nullus nostrum sibi soli natus est, sed orsus nostri partem sibi
Patria vindicat, partem Parentes, partem Amici.*

PLATO Epist. IX ad ARCHIT. TARENT.



I.



CIUNQUE nella Storia del nostro Regno sia a sufficienza versato, e specialmente di quel tempo infelice, in cui soggiacque alla dura condizione di Provincia, se mai voglia scorrer col pensiero sulla privata economia di molte Università delle sue numerosissime popolazioni, e ragionare sulla dipendenza, che dalle antiche vicende possa mai avere il moderno stato della medesima, conoscerà tosto facilmente, che i debiti, o censi passivi, che alcune di esse soffrono oggidì, non sono, come volgarmente da taluni si crede, le profonde cicatrici di quelle asprissime ferite, che vennero loro fatte una volta, o dalle gare ostinate de' proprj Cittadini, che vi vollero grandeggiare; o dalle frodi maliziose de' pubblici Governanti, che ne amministrarono le entrate; o dalle oppressioni violente de' Baroni, che ne ottennero da tempo in tempo la signoria, e il dominio. I tanti aggravj, che in quelle funeste circostanze vennero ad esse miseramente imposti e addossati, per quanto fossero stati gravi e crudeli, furono dalla saviezza de' Magistrati in diverse occasioni di litigj in parte frenati: dalla provvida cura di chi presedeva al governo, con tante Prammatiche, di cui è piena la patria Legislazione, in altra parte arrestati: e finalmente dall'amabile presenza de' proprj Re, e Sovrani, con paterna vigilanza, così fattamente estirpati, che ad eccezione dell' infausta memoria, nulla più ne rimane, e quelle fortunate Università, sotto l'ombra benefica del Trono, sono al presente onninamente libere da' tristi effetti delle prepotenze, delle oppressioni, e delle domestiche tirannie, che barbaramente un tempo le afflissero.

2. I debiti, o censi passivi, con pubblici Istrumenti contratti, che talune di esse soffrono attualmente, non hanno altra dipendenza e origine, se non che o da' proprj comodi, e vantaggi che si han voluto, o dovuto, con solenni deliberazioni, dalla suprema Potestà, a tenor

(IV)

delle Leggi, autorizzate , in varj tempi , e secondo le occorrenze, procurare: o pure dalle comuni calamità del Regno , o dalle private loro disavventure, in tempi di guerre , incendj , tremuoti , pestilenze, piraterie , penurie , e simili , alle quali dovè , ognuna per la sua parte, con non minore cognizione di causa , e maturità di giudizio, opportunamente riparare . In tutte queste or liete , ed or funeste , ma sempre necessarie occasioni, o perchè le ordinarie rendite di ciascuna non bastassero al bisogno , o perchè il bisogno fosse molto maggiore delle rendite , furono esse nella necessità di contrarre da tempo in tempo , e sempre a ragion veduta , que' debiti , o censi passivi , colla legale promessa di un' annualità, che moderatamente ancor pagano oggidì: contro i quali da' meno periti delle antiche patrie cose , inconsideratamente si declama , come se dall'unico fonte nascessero della malvagità di coloro , ch'ebbero parte nell'amministrazione de' pubblici affari ; dal quale ben altri mali derivarono , che debiti istrumentarj non furono.

3. Ad onta di questa chiara e manifestissima verità , di cui infinite pruove s' incontrano ad ogni passo , per poco che si rivolgano le memorie de' due , o tre secoli ultimamente trapassati , pur quelle ingiuste querele tanto si son volute in ogni tempo esagerare , che non rare volte son giunte ad occupare la veneranda autorità de' Magistrati . E poichè le controversie di questo genere , quando sieno in giudizio condotte , oltre delle non volgari cognizioni dell' Istoria patria , e della municipal Legislazione , che additano in generale la vera strada per esaminarle , abbisognano ancora di molte pubbliche , ed autentiche scritture di una remota antichità , per dimostrare in particolare , non solo l' origine , e la legittima maniera come sia stato contratto ciascun di que' debiti istrumentarj , che per lo più hanno un principio lontano , e fra dense caligini nascosto ; ma per dimostrare altresì il vario , e successivo loro passaggio in diverse mani , e le moltiplicate divisioni , e diramazioni , che han sofferte in potere de' molti possessori , che non sono fra minori tenebre involte ; le quali scritture nè sempre , nè tutte , nè senza un gravissimo dispendio suole riuscir di rinvenire , per le note sciagure del Regno , degli Archivj , e delle Scede de' pubblici Notaj : quindi è , che quelle giudiziarie controversie , quando pur si veggano una volta , a dispetto di tutti questi ostacoli , al lor termine ridotte , e che legittimamente siasi dichiarata la validità di que' debiti , nulla più si dovrebbe temere da' Creditori , che li posseggono ; i quali , per l'autorità degli storici monumenti , e delle pubbliche scritture , e per lo rispetto dovuto alla cosa giudicata , dovrebbero essere per sempre difesi da que' furiosi , e ostili clamori ,
per

per quanto si volessero con ostinata perfidia rinforzare e accrescere:

4. Ma per una fatal disavventura non così avviene nella Città di Castellammare di Stabia, che è una di quelle, che all' amenissimo Napolitano cratere fanno ornamento, e corona. In essa furono alcuni debiti istrumentarj negli antichi tempi, per pubblica utilità e vantaggio legalmente contratti; e sebbene ne' tempi posteriori, con ogni solennità di giudizio, se ne fosse co' necessarj documenti più volte esaminata, e decisa la validità e la sussistenza, pure a danno gravissimo de' miseri Creditori, dopo che que' documenti una volta esibiti, e gli atti su de' medesimi formati, si erano miseramente dispersi, si videro nel 1748 novellamente risorte le antiche declamazioni, e tant' oltre sospinte, che a nuovo esame furono que' debiti chiamati, e giacciono tuttora da un folto spineto di dubbj assiepati, con danno notabile ancora della Città debitrice.

5. Questa comune sventura non meno de' Creditori, che della Città di Castellammare non può non accendere un patrio zelo negli animi di que' Cittadini, i quali fanno di non esser nati soltanto a se stessi, ma che della nascita loro ne esige una parte la Patria, una parte i Parenti, una parte gli Amici, per accorrere; secondo il proprio potere, a riparare quel danno comune di tutti. E se noi ne' primi albori della nostra giovinezza, con riuscita superiore alla nostra medesima aspettazione, mostrammo il coraggio di difendere la Patria nostra, contro un rabbioso assalitore delle sue istoriche antiche memorie, non ci faremo rincrescere d'impiegare in quest' altra occasione i nostri debolissimi talenti, non solo a favor della Patria stessa, ma anche a favore de' suoi Creditori, i quali sono in parte nostri Parenti, ed Amici. Imprenderemo perciò un Esame generale di que' debiti; e per iscoprire con metodo la primitiva, ed originaria validità, e fermezza universalmente di tutti, ci introdurremo con accennare in prima le Leggi così comuni, come municipali, che la maniera ci prescrivono, come debbano contrarsi i debiti istrumentarj delle Università, e farem notare di essere state le medesime a soprabbondanza in ogni tempo, ed in tutto il Regno osservate. E poichè dallo spirito di queste Leggi avremo conosciuto, di aver esse unicamente badato a' comodi ed a' vantaggi, che nel contrarre i pubblici debiti alle Università ne venissero, proporremo allora l'argomento, che per illustrare l'origine de' debiti nostri imprenderemo ad esaminare; e colla sua dimostrazione speriamo di aprir la strada all' Esame particolare di ciascuno di que' debiti, e alla nuova legale discussione di essi, che da tanti anni giace oscuramente negletta: e portiamo sicura fiducia, che non solo agli inter-

ressi

(VI)

ressi della Patria, de'Parenti, e degli Amici debitamente provvederemo; ma che svelando la gloria fin ora eclissata, che i nostri Maggiori acquistarono nell'ingrandire, ed illustrare la Patria stessa, vogliamo aggiugnere nuovi stimoli agli animi de' nostri Concittadini, per continuare a seguir da vicino le loro gloriose vestigie: *Ne acceptam videlicet a Majoribus lucem in tenebras convertant: sed ut cogitent, qui sint, quo loco nati, quid reddere Majoribus suis debeant.*

6. Le savie Leggi Romane, che con vigilantissima cura providero, acciò contro gl'interessi, e i comodi delle Università nulla si potesse da' loro Amministratori macchinare, e acciò le vendite de' fondi di pubblica ragione, e i debiti, che a nome del Comune si contraessero, e altre simili alienazioni, senza alcuna frode, o traffico illecito, o collusione, o connivenza si facessero, e il prezzo, che se ne fosse ricavato, a pubblico vantaggio utile s'impiegasse, con molta severità ordinarono, che alla celebrazione di questi tali contratti non altrimenti si potesse giammai pervenire, se non che, a riguardo dell'inclita Città Metropoli dell'Impero, coll'autorità e permesso del Principe; e riguardo a tutte le altre Città delle sue vastissime Provincie, colla presenza, e coll'uniforme consenso di tutti, o della maggior parte tanto de'Curiali, che de'più onorati, e benestanti Cittadini di ciascuna Università, i quali sulle Sagrosante Scritture giurando, dovessero quella sentenza sul proposto contratto proferire, che più utile alla patria stimassero: e finalmente che una tal sentenza, o decreto emanato dal pubblico Consiglio si dovesse passare a notizia del Giudice provinciale. Fra le moltissime Leggi, dalle quali tutto ciò viene espressamente comandato, merita di essere qui da noi interamente riferita quella dell'Imperator Leone, che, con maggior distinzione e chiarezza di ogn'altra, ci addita le solennità, che i contratti delle alienazioni delle Università debbono avere, acciò validi sieno e legittimi. Eccola;

IMP. LEO A. ERYTHRIO P. P.

Si qua hereditatis, vel legati, seu fideicommissi, aut donationis titulo domus, aut annonae civiles, aut qualibet aedificia vel mancipia ad jus inclitae Urbis, vel alterius cujuslibet Civitatis pervenerint: super his licebit Civitatibus venditionis pro suo commodo inire contractum: ut summa pretii exinde collecta, ad renovanda sive restauranda publica moenia dispensata proficiat. Indefessa vero cura prospicientes, ne quis adversus Civitatum commoda quicquam moliri possit incommodi, sed sine ulla fraude, seu nundinatione, vel colludio, seu conniventia hujusmodi venditiones procedant: hoc (etiam)

(VII)

in posterum observandum esse censemur , ut si quidem ad hanc inclytam Urbem , domum , vel civiles annonas , aut alia qualibet aedificia , vel mancipia pertinentia contigerit venundari , non aliter nisi Imperiali auctoritate vendantur : in Provinciis vero , praesentibus omnibus , seu plurima parte , tam curialium , quam honoratorum , & possessorum Civitatis , ad quam res praedictae pertinent , propositis Sacrosanctis Scripturis , sigillatim unumquemque eorum , qui convenerint , jubemus sententiam , quam putet utilem Patriae suae designare : ut ita demum decreti recitatione in Provinciali judicio interveniente , emptor competentem possit habere cautelam . Hos autem venditionum contractus , siue jam completi fuerint , siue postea inveniendi fuerint , stabiles esse censemur . L. 3 C. de vendend. reb. Civit.

7. E sebbene il tenor di questa Legge sia così piano e facile , che senza alcun ajuto d'interpretazione , o di commento chiaramente s' intenda , e non lasci luogo a dubitare della solennità delle cautele , che ne' contratti , di cui parliamo , volle il Legislatore , che si adoperasse ; pure a noi giova di dare un' occhiata passeggiata al breve , ed aureo commento , che sulla medesima scrisse il Principe de' Giureconsulti Cujacio , per vedere come mai egli la intendesse , e per saper da lui quali fossero gli ordini , che all' Imperatore piacque di daré su quest' importantissimo oggetto . Non altro , egli ci dice , volle la Legge ordinare , se non che : *Ut praedia , mancipia , panes civiles ad Urbem Constantinopolitanam pertinentes non vendantur nisi auctoritate Principis : ut ad alias Civitates pertinentia , non nisi decreto Curiae insinuato Praesidi Provinciae . Et ut decretum fiat propositis Sacrosanctis Evangeliiis quasi Deo teste : & pretium inde collectum operibus publicis proficiat* . Tutte le solennità dunque dalla Legge richieste , furono , che le alienazioni della Città di Costantinopoli non altrimenti si facessero , che coll' autorità del Principe ; e che quelle delle altre Città provinciali non in altra maniera si celebrassero , che con decreto della Curia , o sia del pubblico Consiglio di quella Città , che volesse alienare : il qual decreto dovesse poi essere insinuato , ovvero manifestato , o pure registrato , che val quanto dire approvato dal Giudice provinciale : e che un tal decreto si dovesse emanare precedente giuramento de' Cittadini , che il proferivano ; e che il prezzo dalla vendita ritratto , si dovesse impiegare in utile e vantaggio della Città alienante .

8. Or nel tempo appunto che queste savie ordinazioni della Giurisprudenza Romana , intorno alle alienazioni de' beni delle Università , stavano già da dieci secoli o circa nella loro piena osservanza presso di noi , senza che ancora dalla patria Legislazione aves-

(VIII)

avessero alcun cambiamento ricevuto, noi troviamo, che gli Amministratori di molte Università del nostro Regno, per le urgenze, in cui furono, cominciarono successivamente a contrarre, intorno al fine del secolo decimoquinto, o nel principio del seguente (epoca memoranda per la nostra riduzione in Provincia), parecchi di que' ~~istru-~~ istrumentari; che ancora esistono al presente, e che sono i più antichi, ch' esse abbiano, almeno in Castellammare. In questi tutti, generalmente parlando, osserviamo, che con somma vigilanza si attese ad adempiere le solennità delle Leggi prescritte; poichè non solo vi si riconobbe l'evidente utile del pubblico, che anche a futura memoria si esprime diligentemente negli Istrumenti, dove tuttavia lo leggiamo; ma altresì v'intervenne l'uniforme consenso di tutti, o della maggior parte de' Curiali, e de' più onorati, e benestanti Cittadini, raccolti ne' pubblici Parlamenti, che con solenne decreto ne decisero il notorio vantaggio. E riguardo all' approvazione del Giudice provinciale, poichè per la fatale estinzione dell' Impero Romano erano da gran tempo cessati que' Proconsoli, Propretori, Consolari, Prefidi, ed altretrali Magistrati, che al governo delle Provincie venivano un tempo destinati: e dopo di essi erano da lunga stagione cessati ancora que' Conti, che ne' secoli barbarici furono, con autorità non meno estesa, al governo delle Città deputati; e a tutti costoro erano finalmente succeduti i Capitani, e Governatori, che *locali* oggidì chiamiamo; i quali, amministrando in nome del Principe la giustizia a' popoli, erano dopo il lungo corso de' secoli divenuti que' soli Giudici, che doveessero approvare, a tenor delle Leggi, que' decreti, che da' pubblici Consigli delle Università intorno alle loro alienazioni si proferissero, perciò avvenne, che dovendo essi, per obbligo del lor ministero, siccome in tutti gli altri, così ancora in que' Parlamenti intervenire, in cui delle alienazioni si trattasse, venivano colla loro presenza non solo a legittimarne la convocazione, ma altresì ad autorizzarne contemporaneamente la determinazione.

9. Gli Amministratori dunque non furono colpevoli nel contrarre gli antichi debiti delle loro Università: e li troviamo piuttosto degnissimi di lode, osservando, che oltre di tutte quelle solennità, dal rigor delle Leggi richieste, e che furono da essi puntualmente adempite, vollero non rare volte, quasi per rendere in un certo modo le loro Università emule della dignità della Città Metropoli dell' Impero Romano, un' altra solennità di gran lunga maggiore ben anche adoperare: qual fu quella d'impetrar pure su i loro contratti l'approvazione del Regio Collateral Consiglio, supremo Tribunale del Re-

Regno, e solo depositario dell' autorità del Principe, che si chiamò REGIO DECRETO: il quale sebbene dalle Leggi, per le Università provinciali, allora non richiesto, pure fu così spesso, impetrato, che quasi divenne una general costumanza di doverfi in ognuno di que' tali contratti impetrare. E solo poche volte, come una cautela non necessaria, lo vediamo omeffo; e qualche volta pure vediamo soltanto fatta la promessa di doverfi impetrare, o assolutamente, o colla condizione, *quatenus opus sit*, & *de jure requiritur*: la quale ultima formola dimostra ad evidenza, che non già come cosa necessaria, e voluta dalle Leggi, ma solo per volontà delle parti, e per una maggior cautela, e per una pratica introdotta dall' uso, dalla vigilanza degli Amministratori si praticasse. Se tanta scrupolosa attenzione si adoperò dunque in que' tempi per questi tali contratti, fino ad oltrepassare i limiti del rigor delle Leggi, come si potranno generalmente incolpar di frode coloro, che amministrarono le pubbliche cose, e non piuttosto encomiare meritamente la condotta loro? Se molti debiti contraffero di questa natura, e con tanta soprabbondanza di cautela, è segno che molti comodi alle loro Università procurarono.

10. Ma passando ora ad esaminare la nostra patria Legislazione, dobbiamo per contrario avvertire, che in que' tempi infelici, che abbiamo già mentovati, furono ben essi colpevoli quegli antichi Amministratori di aver fatte molte gravi ferite agli interessi delle loro Università, per cui le medesime ne risentirono danni considerabili: ma in tutt' altra maniera però, fuorchè per mezzo di contratti istrumentarij. Gridano le nostre Leggi sullo stato deplorabile, in cui erano ridotte quasi tutte le Università del Regno per colpa de' loro Governanti: i quali malamente amministrandone le rendite, e in mille maniere defraudandole, le avevano ridotte in una lagrimevole desolazione. Accorsero perciò esse provvidamente a riparare da tempo in tempo gli enormi abusi, con tutte quelle savissime Prammatiche, che si leggono sotto il titolo: *De Administratione Universitatum*: fra le quali merita da noi primamente di esser riguardata la V, emanata nel 1559, in cui con sommo accorgimento vennero in 21 capitoli distinti enumerate tutte quelle frodi, che si solevano commettere; contro le quali si diedero efficaci, opportuni, e severissimi provvedimenti. E fra essi è cosa assai notevole, che nè pur uno se ne vegga, che riguardi i debiti istrumentarij, perchè troppe solennità vi volevano nel contraerli, per non esser soggetti a frode, e per non aver bisogno di riforma. Anzi è notevole per l' opposto, che dove essi vengono per inciden-

za non oscuramente indicati, come nel capitolo 14, e 15, se ne incarica rigorosamente il pagamento, e si facilitano i mezzi per non arretrarli. E' notabile altresì, che dove si ordina di doverfi congregar Parlamento, come nel citato capitolo 14, per trovare gli espedienti per poter soddisfare i pesi, quando le rendite non bastassero, s'incarica che intervenga il Capitano, o sia il Governator locale; e gli espedienti in tal maniera trovati, si vuole, che si pongano in esecuzione: ciocchè dimostra l'osservanza, che abbiamo di sopra indicata, che l'intervento del Governator locale autorizzava le determinazioni de' Parlamentarj; e che le determinazioni stesse così fatte, erano stimate non soggette a frode, e si eseguivano senz' altra solennità. E' notabile finalmente, che in proposito delle medesime determinazioni parlamentarie, non si parla altrimenti di decreto di Magistrato superiore, se non che in una maniera dubbia, e condizionata, come nel medesimo capitolo 14, in cui si dice: *Quando bisognerà interporvi decreto abbiano ricorso da noi*: ciocchè dimostra egualmente quello, che abbiamo anche di sopra accennato, che l'osservanza d'impetrare il *Regio decreto* non era allora fissa, e certa, e voluta dalle Leggi, ma solo arbitraria, e introdotta per volontà de' contraenti, e quando si credeva di potervi bisogno, o per una solennità maggiore, o in qualche caso più interessante; e ciò in tempo che si deploravano gli enormi abusi, e si correggevano.

11. Merita altresì di esser riguardata la Prammatica X, emanata nel 1605, e più di tutte l' XI, emanata nel seguente anno 1606, nella quale troveremo finalmente l'epoca di un nuovo sistema comandato, intorno a' debiti istrumentarj. Colla X, deplorandosi nuovamente la rovina di alcune Università, ed *essendosi veduto per esperienza*, son sue parole, che la medesima dipendeva dal denaro, che si era pigliato, e si pigliava *a cambio*, con grossi interessi, perciò si ordinò severamente, che nessuna Università potesse più pigliar denaro *a cambio*, per qualsivoglia causa, ancorchè urgentissima, comminandosi severissime pene a' trasgressori. Tutto ciò non ha alcuna relazione co' debiti istrumentarj; se non solo a farci conoscere, che da essi fino a quel tempo non si deplorava alcun danno, che ne fosse avvenuto, nè si fece di essi alcuna menzione, nè si ordinò alcuna riforma; e perciò è cosa manifestissima, che tuttavia venissero regolati colle disposizioni del gius comune; salvo quell' arbitrario *Regio decreto*, che la volontà delle parti aveva introdotto.

12. Segui poco appresso la Prammatica XI, la quale dee considerarsi.

siderarsi come in due parti divisa, poichè tratta di due oggetti diversi. Nella prima, volendosi provvedere a' gravissimi debiti, da cui erano oppresse *le povere Università del Regno, causati in gran parte dalla mala amministrazione di quelli, che hanno amministrato il peculio universale*, e volendosi torre alcuni abusi, e proibire alcuni contratti dannosi alle medesime, poichè in frode della Prammatica antecedente, non potendo gli Amministratori più pigliare *i denari a cambii*, li pigliavano *alla voce de' grani, orzi, sete, olii*, ed altre cose simili, *con eccessivi interessi*; perciò venne anche severamente proibita quest' altra sorta di contratti, sotto rigorosissime pene. Fin quì questa nuova proibizione nulla ha di comune nemmeno con i nostri debiti istrumentarj, i quali sono di natura tutto diversa dal denaro, preso *a cambio*, o *alla voce de' grani*, e di altre derrate. Ma da quì innanzi cominceremo a trovar qualche cosa, che abbia relazione al nostro proposito.

13. Nella medesima prima parte volle la Prammatica anche provvedere a quelle quantità di denaro, che si trovassero già date *alla voce* per lo passato, fino al giorno della sua data; e per le medesime ordinò in questi termini: *Che non sieno tenute le Università, ed i particolari con esse obbligati ad altro, che alla restituzione del capitale, nel quale vi sarà Regio decreto, o si mostrerà essere andato in beneficio di dette Università, una coll' interesse ad otto per cento*. Da questo luogo impariamo, che anche per lo denaro, che si pigliava *alla voce*, si era introdotto il costume d' impetrarne il Regio decreto, ma non sempre: e che essendosi proibito alle Università di più pigliarne a questo modo, pure fu ordinata la restituzione, insieme coll' interesse, di quello, che si ritrovava già pigliato o con Regio decreto, o che fosse andato in beneficio di esse Università: stimandosi egualmente obbligatoria la dimostrazione del beneficio delle Università, alla solennità del Regio decreto ottenuto: il che quanto debba valere a proposito de' censu istrumentarj lo vedremo poco appresso.

14. Passa dipoi la Prammatica nella seconda parte a parlare del denaro, che dalle Università si prendeva a censo, ed interesse, cioè de' nostri debiti istrumentarj, i quali è questa la prima volta, che sieno nominati nella patria Legislazione. Per essi non si deplora alcuna frode, che contro le Università direttamente si commettesse; ma solo si riprova il costume, che allora si era introdotto di contraerli *coll' obbligazione di molti particolari de' più ricchi, e facoltosi, i quali ancorchè di poi in detti contratti non si ottenga, ed interponga il Regio assenso, o decreto, restano obbli-*
B 2
gari,

gati, ed essendo astretti al pagamento, ne nasce grandissima rovina etiam delle stesse Università: che val quanto dire, si teme un danno, che indirettamente ne farebbe potuto venire alle Università, in quanto che, essendo le persone obbligate delle più ricche, e potenti, o s'imborsano dall'Università l'istesse quantità, che pagano sotto diversi, e figurati colori, o pagando del proprio si rovinano, o si rendono impotenti a pagare le collette, gabelle, o gli altri pesi delle loro Università. Questo dunque fu tutto il motivo, che tirò, per la prima, ed unica volta presso di noi, gli occhi della suprema Potestà addosso a' debiti istrumentarj delle Università, e ciò non prima del 1606, dopo che per tanti secoli erano stati colle sole ordinazioni del gius comune regolati; e con quella solennità di più, che la volontà de' contraenti, o la diligenza degli Amministratori vi aveva voluto aggiugnere, d'impetrarne il Regio decreto a loro piacere. Or noi lasciamo stare, che questo motivo appunto per ogni altra Università più sussistente esser potrebbe, fuorchè per la nostra di Castellammare, la quale essendo totalmente immune dal pagamento di collette, di Regie gabelle, e di ogni altra sorta di pesi fiscali, in vigore de' suoi Privilegj, che stanno in pienissima osservanza, e che in appresso esporremo, non può di quella immaginata impotenza de' suoi Cittadini temere; onde sembra di dover cessare per essa un tal fine della Prammatica. Ma riflettendo solo in generale su lo spirito di questa Legge, diciamo, esser cosa assai notevole, che in tempi di tanta rilassatezza degli Amministratori delle Università, e di tante frodi e ladronecci, quanti ne deplora da capo a fondo la patria Legislazione, ed a' quali per tanti anni con estrema vigilanza, e rigore fu nella necessità di dover dare i più efficaci, ed opportuni ripari; per gli soli debiti, o censi istrumentarj altro non si trovasse, che solo a temere un male, che indirettamente ne potesse alle Università ridondare: ciocchè è una pruova irrefragabile della saviezza delle ordinazioni del gius comune, colle quali si regolavano, che non diedero luogo a frode, o delitto.

15. Vediamo ora qual nuovo regolamento avesse dato la Prammatica su quest' oggetto, che non meglio possiam riferire, che colle sue stesse parole: *Comandiamo, che da qua avanti non si possano fare simili contratti senza Regio assenso, e facendosi, tutte le obbligazioni, che faranno detti particolari, sieno nulle, ed invalide, e detti particolari sieno liberi, e senza obbligo alcuno, come se non fossero obbligati; i quali vogliamo, che non possano essere dirette, nec indirette astretti, e molestati a pagamento alcuno, per qualsivoglia*

glia causa, e che siccome alle Università non si può dare nè a cambi, nè alla voce danari, come s'è detto di sopra, così ancora non si possa dare a particolari per conto, e causa d'esse Università sotto l'istesse pene apposte a quelli, che li danno alle Università, ed agli Amministratori che li ricevono a cambio, ed alla voce. Tutto dunque il nuovo regolamento altro non fu, che di rendere necessario, e generale quello stesso Regio decreto, che da questo tempo in avanti cominciò a chiamarsi REGIO ASSENSO, che prima era arbitrario, e solo da coloro s'impetrava, i quali per soprabbondanza di ragione il volevano: e ciò per garantire i particolari Cittadini, affinchè le obbligazioni, ch'essi mai facevano, non fossero loro direttamente di pregiudizio, e indirettamente non dovessero riuscire di danno alle Università.

16. Sarà adesso lecito a noi di esaminar da vicino questo motivo addotto dalla Prammatica, che diede causa al nuovo regolamento? Egli è certamente cosa manifestissima, che quel tal costume di far obbligare i particolari Cittadini più ricchi, non nacque altrimenti per malizia altrui, a fine di frodare indirettamente le Università; ma nacque solo per savio accorgimento del supremo Collateral Consiglio, il quale per giovare direttamente alle Università, non mai impartì Regio decreto prima della Prammatica, nè mai impartì Regio assenso dopo della Prammatica, se non che sempre con questa spezial condizione: *Quod decem ditiores Cives dictæ Civitatis obligent se ipsos in solidum sub pœna unciarum auri viginti quinque Fisco Rēgio, & promittant dictos annuos introitus ut supra alienandos redimere in beneficium dictæ Civitatis infra annos a dicto die in antea numerandos, quibus elapsis se in dictam pœnam inciderint, & solverint, non valeant illam a dicta Civitate, & hominibus petere, nec recuperare.* Se dunque gli Amministratori delle Università introdussero quel costume a norma di ciò, che allora praticava, e che seguì indi sempre il Collaterale a praticare, si dirà egli, che vollero essi aprire la via a poter esser frodate indirettamente le Università; o piuttosto dovrà dirsi, che vollero prevenire le savie mire del supremo Senato, e più efficacemente badare all'utile diretto delle medesime? Que' Cittadini obbligati dovevano certamente con più cura invigilare, acciò colla retta amministrazione delle pubbliche rendite si fossero que' debiti presto estinti, per non essere essi obbligati a estinguerli con proprio denaro. E se pur qualche volta fosse avvenuto, che a ciò fossero stati que' Cittadini astretti, ed avessero dovuto pagare que' debiti, per qual maggior ragione dovevano essi poi procurare d'in-

di.

direttamente *imborfarsi dall' Università l'istesse quantità sotto diversi, e figurati colori*, come teme la Prammatica, soltanto quando si trovavano obbligati in vigore di quel costume introdotto nella loro patria, e non fare anche l'istesso, quando l'obbligazione fosse avvenuta in vigore del decreto del Collaterale?

17. Se questo timore non l'ebbe nè prima, nè poi il Collaterale, molto meno poteva averlo giustamente la Prammatica: poichè se qualche differenza vi passa fra l'una, e l'altra obbligazione, questa è tutta a favore di quella introdotta dal costume: perchè in essa si obbligavano i Cittadini ad estinguere con loro denaro tutto il debito, che poteva anche essere di somma ingente; e nell'altra erano tenuti al pagamento della sola pena di 25 once d'oro: vale a dire, che quanto era maggiore il pericolo del loro danno, tanto doveva esser maggiore la premura della lor vigilanza, per soddisfare rettamente al lor dovere. E perciò non per aprire la via alle frodi introdussero questo costume gli Amministratori, ma per badare alla sicurezza dell'utile delle Università più efficacemente di quello, che il Collaterale stesso avesse voluto. E' cosa dunque manifestissima, che non trovò la Prammatica un ragionevole motivo da opporre contro i debiti istrumentarij delle Università, tanto era l'illibatezza, con cui erano stati contratti. E se ciò non ostante pur volle dare per essi il nuovo provvedimento, ciò avvenne, o perchè in quella general corruzione degli Amministratori negli altri rami della loro amministrazione, temè che potessero introdursi degli abusi anche in questo, che fin allora si era serbato illeso, e perciò volle a buon'ora con saviezza prevenirli: o perchè così piacque alla suprema Potestà, la quale può volere ciò, che le piace: e molto opportunamente adoperò il suo volere su quest'importantissimo oggetto di pubblico bene; in cui trattandosi di prevenire, ed evitare il danno delle Università, e di procurare e promuovere il loro maggior utile, le quali cose hanno sempre indefessamente esercitata la pubblica Autorità, ogni più gelosa cura, che per esse si abbia, non è mai soprabbondante: e la medesima dovè saper conoscere la necessità del Regio assenso ne' contratti di cui parliamo, non ostante che nessuna frode, o altro inconveniente in essi si fosse riconosciuto.

18. Per riguardo poi di que' contratti istrumentarij, che si ritrovavano in quel tempo già fatti, nulla più aggiunse la Prammatica: vale a dire, che o avessero, o non avessero avuto Regio decreto, gli lasciò nella loro fermezza, poichè non ne parlò affatto; e dove la Legge non parla, e non distingue, non è lecito

cito a chicchessia di parlare , e di distinguere . Oltre che con quelle chiare parole : *Comandiamo , che da qua avanti non si possano fare simili contratti* , dimostrò evidentemente la Prammatica di voler avere gli occhi all' avvenire , e non già al passato ; e di non voler molestare que' contratti anteriori , ch' erano stati celebrati con tutte le solennità ordinate dalle Leggi , che in quel tempo avevano vigore . E se alcuni di essi non avevano Regio decreto , ciò era avvenuto , perchè le Leggi stesse nol vollero , e si contentarono della sola approvazione del Giudice provinciale . Che se poi qualche uom schifiloso volesse arzigogolando sostenere , che perchè nella seconda parte della Prammatica s' inculca l' osservanza del nuovo ordine *sotto l' istesse pene* della prima parte ; perciò che quella stessa pena comminata in questa per gli contratti anteriori di denaro dato *alla voce* , si debba estendere anche in quella , per gli contratti anteriori de' debiti istrumentarj , cioè : *Che non sieno tenute le Università , ed i particolari con esse obbligati ad altro , che alla restituzione del capitale , nel quale vi sarà Regio decreto , o si mostrerà essere andato in beneficio di dette Università , una coll' interesse ad otto per cento* : noi non avremo impegno di attaccar briga con costui , e gli concederemo volentieri la sua ipotetica induzione , che a noi non nuoce ; poichè siam sicuri , che ne' contratti istrumentarj , per la solennità del pubblico Parlamento , che sempre si osservò , non potè non esservi l' utile evidente , e il beneficio delle Università , ciocchè per validi li canonizza unicamente . Piuttostoosterremo ancora noi , e con maggior ragione , che il solo fine , per cui la Prammatica volle il Regio assenso in questi contratti medesimi , altro non fu , che di vedere appunto se vi fosse l' utile e il beneficio delle Università , che è il solo ed unico polo , verso cui è sempre diretta la calamita di tutte le richieste solennità . E perciò dove questo consti , e apparisca evidentemente dal tenore degli stessi Istrumenti , e dall' uso , che si fece del denaro preso a censo , resterà sempre perfettamente adempito il fine della Legge ; ed o che i contratti sieno anteriori , o posteriori alla Prammatica , non potrà loro a nulla nuocere la mancanza del Regio decreto , e nè anche del Regio assenso , se mai avvenga o che non si fosse badato ad ottenerlo , o che , come sempre è più probabile , per la lunghezza del tempo si fosse disperso , e non sia fino a noi pervenuto ; come in amendue i casi hanno tante volte giudicato rispettabilissimi Magistrati .

19. Resterà tutto ciò maggiormente dimostrato con un' altra riflessione , che ci conviene ancora di fare sulla stessa Prammatica ,
che

che abbiamo presentemente tra le mani, e propriamente sulla prima parte di essa, in cui vennero annullati tutt' i contratti anteriori di denaro preso *alla voce*, salvo quelli, in cui vi fosse il Regio decreto, o che si mostrasse di essere il denaro andato in beneficio delle Università: e per questi poi non già fu ordinato che dovessero valere come contratti di denaro preso *alla voce*, ma soltanto come contratti, che ad altro non obbligassero, se non che alla restituzione del capitale, col solo interesse, che allora fu stimato giusto, dell' otto per cento. Questo savio provvedimento non solo ci manifesta quello, che abbiamo di sopra già notato, che egualmente fu stimata obbligatoria la dimostrazione del beneficio delle Università, e la solennità del Regio decreto già ottenuto: ma ci manifesta di più, che tutta la medesima solennità del Regio decreto già ottenuto, per quanto pur fosse somma, e autorevole, non bastò a garantire que' contratti, che l' avevano, per farli passar per tali, quali erano stati stipulati, cioè per contratti di denaro preso *alla voce*. Ma perchè essi erano dannosi alle Università, e partorivano *eccessivi interessi*, furono talmente odiati, che sebbene di loro natura non avessero tratto successivo, e dovessero durare per quell' anno solo, pure fu derogata l' autorità, che già avevano dal Regio decreto acquistata; e contro di essa prevalse l' utile delle Università, e furono eguagliati a quelli, che quest' utile solo dimostrassero. E ciò anche non per una prerogativa, che si attribuisse al Regio decreto, ma perchè giustamente si dovè presumere, che in tempo dell' impartizione del medesimo erasi dovuto constare l' utile stesso delle Università. Da tutto ciò dunque, per una naturalissima illazione, che nasce dal seno della stessa Prammatica, si desume, che il solo utile o beneficio delle Università è l' unico scopo, a cui mirano le Leggi, allorchè ad esse si addossano i debiti: e che siccome quando quest' utile o beneficio non si trova, anche que' contratti, che son vallati di Regio decreto si derogano, come fece la Prammatica; così per contrario, quando l' utile e il beneficio sieno apparenti, si debbono i contratti sostenere, anche che il Regio decreto, o assenso non vi apparisca, come frequentemente è stato da supremi Tribunali deciso.

20. Tutto questo letteralmente si ricava dalla Prammatica del 1606, unica Legge nel nostro Regno, che abbia dato regolamento e norma intorno a' debiti istrumentarij delle Università, la quale altra novità non introdusse, se non che la necessità del Regio assenso, come abbiamo abbondevolmente dimostrato; e ciò solo per gli contratti futuri, e non già per gli anteriori, i quali non
van-

vanno compresi nella sua disposizione, come generalmente i più savj Giureconsulti del nostro Regno sostengono, come la ragione stessa il persuade, e come la costante pratica di giudicare ha maggiormente confermato: cheche abbia tentato di far dubitare in contrario qualche Legulejo di grossa pasta, asserendo, che sebbene la Legge non riguardi mai i contratti anteriori, pure l'esecuzione de' medesimi, dopo la promulgazione della Legge, sembri di dover esser compresa sotto la sua disposizione; ciocchè nel proposito de' debiti istrumentarj delle Università è stato da sommi uomini meritamente riprovato.

21. Non minore è stato altresì il consenso de' nostri più celebri Giuristi, e l'autorità de' Tribunali nel credere, e giudicare, che anche dopo la promulgazione della Prammatica del 1606, siccome è necessario il Regio assenso nel contrarre i debiti primitivi delle Università, così non sia necessario egualmente di osservarsi questa solennità in que' debiti, diciam così, secondarj, che le medesime contraggono, per estinguere altri debiti anteriori, legittimamente contratti; ciocchè noi diciamo farsi mediante la cessione del *jus luendi* delle stesse Università, e con subentrare il nuovo Creditore nel luogo, e privilegio, e in tutte le ragioni, ed azioni del Creditore anteriore. Questa verità è così chiara per se stessa, che anche senza veruna attestazione di alcun Giurista, col solo senso comune bastantemente si comprende; poichè allora non contraggono le Università nuovi debiti, per cui vi sia bisogno di esaminare l'utile e il vantaggio, che glie ne venga, donde nasce la necessità del Regio assenso; ma trasferiscono solo in altro Creditore quel debito, che già avevano; e quando questo sia legittimamente contratto, cioè che ne sia già stato esaminato l'utile e il vantaggio, che glie ne venne quando il contraffero, cessa in questo caso il fine della Legge, o sia la necessità del Regio assenso: e ciò maggiormente, se mai il nuovo debito si contragga, come non di rado presso di noi è avvenuto, con annualità minore del debito anteriore. Se non altro, vale a dimostrare la fermezza di quest' assunto il silenzio delle nostre Leggi, le quali siccome sono state oculatissime nel prevenire, e riparare tutt' i danni delle Università con tanti salutari provvedimenti, così nulla mai hanno ordinato su questi tali contratti di cessione del *jus luendi*, i quali sono stati in tutto il Regno frequentissimi fin da' tempi più antichi, e facilmente potevano averli, come di sicuro gli dovettero avere sotto gli occhi, per ordinare anche in essi la necessità del Regio assenso se l' avessero stimato utile, o necessario, e se l'aves-

veffero voluto , ma non lo fecero , e perciò non lo vollero .

22. E pure ciò non ostante , tale e tanta è ftata in ogni tempo l' illibatezza degli Amminiftratori delle Univerfità nel contrarre i debiti iftrumentarj , che anche in quefti tali contratti di cef- fioni del *jus luendi* , quafi fempre , dopo la promulgazione della Prammatica del 1606 , impetrarono fenza neceffità il Regio affen- fo ; e fol poche volte l' omifero , forse per mancanza di tempo : o piuttosto fembra che l' abbiano omeffo , perchè non ne è fino a noi pervenuta la memoria : e talune volte ancora promifero di do- verlo impetrare , o affolutamente , o colla condizione , *quatenus o- pus fit , & de jure requiritur* ; ciocchè dimoftra , che ben conofce- vano effi di non effere ciò neceffario , e che folo il faceffero per fopraffondanza di cautela , e per fopraffina delicatezza della loro condotta . Nel che fembra che aveffero voluto gareggiare cogli fteff- fi fupremi Rettori dello Stato nel dimoftrare il loro maggiore im- pegno per l' evidente utile , e pel vantaggio delle loro Univerfità ; poichè quando quelli non chieffero ne' contratti primitivi il Regio decreto , effi ne vollero introdurre l' ufo e il cofturne ; e quan- do coloro vollero il Regio affenfo per que' contratti foli , effi ne eftefero il cofturne anche agli altri contratti fecondarj , o fia alle cef- fioni del *jus luendi* .

23. Che fe poi vogliam riguardare la condizione , con cui il fupremo Collateral Configlio fu folito d' impartire un tal Regio af- fenfo fu quefti tali contratti fecondarj , maggiormente conofcere- mo , che fol s' impartiva a ridondanza , e perchè le parti il- cer- cavano fenza alcuna neceffità ; poichè aggiunfe fempre : *Dummodo in prima illa venditione , ut fupra facta , fit interpofitum Regium decretum* : vale a dire , che fi rimetteva a quel primo contratto , che folo doveva decidere della validità , e fuffiftenza del debito ; il quale ficcome neffun nuovo vigore acquiftava dal Regio affen- fo del fecondo contratto , quando non l' aveffe avuto nel primo , così nulla poteva perdere fe il Regio affenfo foife mancato nel fecondo , quando legittimamente l' aveffe avuto nel primo : on- de è chiaro che il Collaterale fteffo conobbe , che nel fecondo contratto fenza alcuna neceffità fi veniva ad impartirlo , quando dalle parti era richiefto .

24. Dopo tutte quefte rifleffioni , che fpontaneamente , e fen- za alcuna violenza fi prefentano alla mente , per poco che fi efa- mini ciò , che dalle Leggi è ftato difpofto , che dagli Amminiftra- tori è ftato efeguito , e che dalla pratica del Foro è ftato offerva- to fu queft' affunto , chi mai farà colui , che volendo ufar di fua
ra-

ragione, possa più declamare contro i debiti istrumentarj delle Università, e incolpar di frode, o per lo meno di trascuratezza coloro, che li contraffero, se essi giunsero fino ad oltrepassare il rigore delle Leggi stesse, e ad essere in questo ramo della loro amministrazione più gelosamente cautelati di quello, che le medesime hanno loro comandato, e imposto?

25. Non meno ingiusta, e volgare di quella, che abbiamo fin ora esaminata, è pure l'altra querela, che inconsideratamente da taluni si suol fare contro le annualità, che per que' debiti medesimi furono, secondo la varia condizione de' tempi, dagli Amministratori promesse, come se in ciò almeno avessero usata collusione, o frode, e come se le Università avessero perciò sofferti gravissimi danni e ruine. Or sebbene di quest'altra accusa nulla debba al presente calere, poichè tutte quelle annualità si trovano da gran tempo ridotte alla moderata ragione voluta dalle Leggi; pur ciò non ostante conviene, che per quanto a' più antichi tempi appartiene, quì da noi brevemente si confuti, con dimostrare che, non meno di adesso, sono state anche prima le annualità de' censi passivi, non solo per gli particolari, ma molto più per le Università, dalle Leggi stesse sempre variamente regolate e dirette; e che gli Amministratori, lungi dall'eccedere i limiti dalla suprema Autorità in ciò prescritti, hanno in quest'altra parte della lor condotta pur date in ogni tempo non equivoche pruove di zelo, per lo maggior utile e vantaggio delle Università, promettendo frequentemente quelle annualità anche a minor ragione di quella, che nelle diverse circostanze de' tempi venne dalle Leggi stesse autorizzata.

26. Noi non dobbiamo in questo nuovo esame, che intraprendiamo, salir tropp'alto, nè estendere le nostre ricerche fino a' primi tempi Greci, Romani, o Barbari, e nemmeno a' tempi posteriori Normannici, Svevi, o Angioini, poichè non sono di così vecchia data i debiti, che presentemente tengono le Università del nostro Regno: e mal ci riuscirebbe, fra le oscurità di un tempo così remoto, di appurare qual fosse stata allora la pubblica economia sul pagamento delle annualità de' censi passivi: e piuttosto c' incontreremmo non di rado, massimamente negli ultimi tempi già accennati, nelle frequenti querele di gravi estorsioni, di enormi usure, e di somme frodi commesse in questi tali contratti a danno de' miseri debitori; le quali querele poi da coloro, che non fanno distinguere le diverse epoche de' tempi, sono state con un mostruoso anacronismo trasportate a' tempi meno remoti, in

cui dalla somma vigilanza delle patrie Leggi erano stati quegli antichi abusi già riparati e corretti ; ed in cui cominciarono poi , ed anche molto dopo , le Università a contrarre que' debiti , che ancora hanno al presente , i più antichi de' quali o son posteriori , o appena cominciano da' tempi Aragonesi , e non furono altrimenti contratti , che colla promessa di quelle legittime annualità , e frequentemente anche minori , che le Leggi già avevano tassate e prescritte .

27. Il primo de' nostri Sovrani , che pose argine a quel gran torrente di abusi , che intorno alle smoderate annualità de' censu passivi aveva fin dagli antichi tempi inondato il nostro Regno , e gravissimi danni vi aveva cagionati , fu il savio Re Alfonso I d'Aragona , il quale non altrimenti il volle fare , che ricercandone il parere della Chiesa Romana , per riguardo della qualità usuraria , che ne' contratti di questo genere si temeva introdotta , e perciò fu emanata dal dotto Pontefice Niccolò V , che in quel tempo sedeva sul Vaticano , una Bolla , in data *Pridie Kal. Octobris* 1451 , che il Re poi per disteso inserì in una sua Legge , la quale fra le Prammatiche del Regno è la I sotto il titolo *De Censibus* , e dandole colla sua autorità forza di Legge tra noi , ne comandò un' inviolabile osservanza ; dichiarando che la medesima dovesse essere *santi roboris, & auctoritatis, quanti ea, quæ a nostra Majestatis providentia Legem condendo decreta, & statuta sunt* : là qual Legge porta questa data , e queste sottoscrizioni : *Datum in Turri octava, die vigesima mensis Octobris, Anno a Nativitate Domini 1451 Regni hujus nostri Siciliae citra Pharum anno decimo octavo : Aliorum vero Regnorum nostrorum anno trigesimo septimo. REX ALPHONSUS. Dominus Rex, precedente ejus Consilii deliberatione, mandavit mihi Arnaldo Foleledan. Et viderunt Valentinus Claver. Rodericus Falco. MICHAEL RITIUS, &c.* Or in quella Bolla , deplorando il Pontefice gli enormi abusi , che nel nostro Regno si erano introdotti nell' esigere eccessive annualità per gli contratti censuali in grave danno de' popoli , e delle Università del medesimo , e volendo dare una sicura norma da osservarsi in avvenire , definì a questo modo : *Decernentes, & declarantes, eosdem incolas, & habitatores, ac Civitatum, & Terrarum Universitates, censualia predicta modo præmissa in Regnis ipsis Siciliae citra, & ultra Pharum, libere, & licite contrahere, ac emere, & vendere posse, neque propterea usurariam pravitatem committere; dummodo alias, quam, ut præmittitur, quodlibet annum censuale decimam partem recepti, seu pretii venditionis ipsius non excedat. Et pensionibus, seu annualitatibus illorum in sortem non com-*

computatis, &c. L'annualità dunque de' contratti censuali, così per gli particolari, come per le Università, fu ordinato che non eccedesse il dieci per cento: e con questa salutar provvidenza, data nel 1451, vennero in gran parte riparati gli abusi, che fu di ciò allora dominavano; e fu generalmente eseguita, non solo per lo restante tempo, che regnarono i nostri Re Aragonesi, cioè fino al 1501, ma lunga stagione anche dipoi, nel governo de' successori Monarchi Austriaci, in tempo che noi avemmo la disavventura di cadere nell' infelice stato di Provincia, in cui l'annualità, che ne' contratti censuali comunemente fu pattuita, fu quella del dieci per cento, comandata e autorizzata dalla Legge. In questi tempi appunto, e di questa data noi troviamo i più antichi debiti istrumentarj, che oggidì ancor soffrono le Università del nostro Regno; e tanto è lontano, che gli Amministratori avessero ecceduto, nel contraerli, alla promessa dell' annualità, che non mai, o qualche volta sola, se pur se ne trovi qualche esempio, essi giunsero a prometterla al dieci per cento, ma sempre a minor ragione la promissero, come poterono con i Creditori il meglio convenire; del che ne sono comunissimi gli esempi, e non pochi ne osserviamo in Castellammare.

28. Dopo quel primo ordinamento, che per lungo corso di tempo ebbe appresso di noi osservanza e vigore, la prima moderazione, che venne fatta a favore delle sole Università, intorno alle annualità convenute, fu quella, che abbiamo già di sopra osservata nella Prammatica XI sotto il titolo *De Administratione Universitatum*, emanata nel 1606, in cui essendosi aboliti i contratti del denaro, che le Università avessero ricevuto *alla voce*, eccetto quelli, che avessero Regio decreto, o che si mostrasse di essere il denaro andato in beneficio delle Università medesime, fu ordinato che per questi ultimi si dovesse restituire il capitale, col solo interesse all' otto per cento. La qual moderazione, sebbene non avesse riguardato i contratti istrumentarj, per l'annualità de' quali nulla fu innovato in quella Prammatica, pur ciò non ostante non mancò di rendere più cauti gli Amministratori, i quali siccome per essi non erano quasi mai prima giunti a promettere il dieci per cento, così dopo non eccedevano affatto la promessa degli otto, e frequentemente la fecero anche al sette, o poco più, come ne osserviamo altresì non rari esempi in Castellammare: e ciò in tempo che fra i particolari si contrattava comunemente al dieci, in vigore della prima Legge, che non aveva per essi alcuna riforma ricevuta.

29. Non molto tempo passò in appresso, che questo affare delle

le vendite di annue entrate, fatte fin' allora, così dalle Università, come dal Real Patrimonio, e quelle, che doveessero farsi in avvenire, divenne uno degli oggetti, che meritasse di essere esaminato nel general Parlamento del Regno dell' anno 1611; e dopo gli esami, che si crederono opportuni, fu deliberato di doverli supplicare, come si fece, la suprema Potestà, acciò *per alleviare i pesi dell' Università venisse per Legge universale ordinato, che da quel tempo in avanti, tutte le suddette vendite di annue entrate legittimamente fatte da tutte le Città del Regno a maggior somma di sette per cento annui si riducessero alla somma di sette, e che per l' avvenire non potessero pigliare a censo a maggior quantità con qualsivoglia colore, e che l' istesso ancora si facesse a rispetto dell' entrate vendute sopra il Real Patrimonio*. Quindi, in seguela di una tal supplica, con altra Prammatica de' 20 Aprile del medesimo anno 1611, che è la V, sotto il titolo *De Censibus*; venne comandata l' osservanza di quanto si era chiesto, e fu ordinato: *Che tutte le vendite d' entrate in qualsivoglia modo fatte, tanto da dette Università del Regno, quanto dal Regio Fisco sopra il Regal Patrimonio, con patto de retrovendendo a maggior quantità di sette per cento annui si riducessero, & ipso jure ipsoque facto s' intendessero ridotte al sette per cento*. La qual nuova moderazione non solo venne da' Creditori, che fino a quel tempo le Università avevano, prontamente abbracciata, a danno di quelle annualità maggiori, che in tempo delle antecedenti Leggi, avevano ne' loro contratti legittimamente convenute; ma molto più fu abbracciata, e con sovrabbondanza di zelo eseguita, dagli Amministratori, i quali non promiserò mai più del sette per cento, e parecchie volte ne' nuovi contratti convennero al sei, con maggior vantaggio delle Università, che le Leggi stesse non avessero voluto.

30. Finalmente dopo le funeste, e temerarie rivoluzioni popolari, avvenute nel 1647, che fra gli altri gravissimi danni, e deplorabili sciagure, che produssero, vi fu quella di avere impoverite talmente le infelici Università, che si referò impotenti a pagare, non che le annualità a' Creditori istrumentarij, ma anche i pesi del Regio Fisco, che restarono interamente arretrati, con notabile rovina del Regno, fu perciò necessario, che avesse il Governo le sue provvide cure dirette a riparare un male, da cui conseguenze molto peggiori si dovevano temere. Quindi dopo le più serie deliberazioni su di questo importantissimo oggetto, essendosi prima *stabilito in buona parte la situazione, ed assegnamento de' Fiscali*, si passò in seguito, in quella miglior forma, che si potè in tali

talí strettissime circostanze , a provvedere a' Creditori istrumentarij; e venne pubblicata una nuova Prammatica , in data de' 5 Settembre 1650 , che è la XVIII sotto il titolo *De Administratione Universitatum* , colla quale , *frattanto che si potesse pigliare espediente più adeguato , e che le Università si rendessero più abili a dare quella soddisfazione , che si doveva* , fu comandato e ordinato : *Che a tutt' i Creditori , così a quelli , che hanno comprato annue entrate con Regio assenso , come a quelli , che hanno comprato entrate , e gabelle in solutum , & pro soluto , o in altro qualsivoglia modo , loro si corrisponda alla ragione di cinque per cento per li capitali , che avranno sborsati , riducendo tutt' i capitali alla ragione di cinque per cento , che avranno pagato , &c.* Questa terza , e ultima moderazione , che non ostante di essere stata fatta provvisionalmente , e che dovesse esser temporanea , pur divenne fissa e perpetua , e che oggidì è nella sua piena osservanza , venne tosto eseguita , non meno da' Creditori istrumentarij , i quali , egualmente che nell' altra , si uniformarono prontamente alla Legge ; che venne eseguita altresì , con quella somma esattezza , che si doveva , dagli Amministratori , i quali non mai promisero ne' seguenti contratti più del cinque per cento . E sembrerebbe un' iperbole , se in tanta restrizione di annualità noi dicessimo , che anche talune volte in Castellammare si convenne a minor ragione di questa , e pure non ne manca qualche esempio negli atti , che esistono nella nostra Delegazione .

31. In somma da quel tempo in avanti , quest' ultima Prammatica del 1650 , in riguardo alla moderazione delle annualità al cinque per cento , egualmente che l' altra del 1606 , rispetto alla solennità del Regio assenso , o sia all' evidente utile delle Università , divennero come le due coppe della bilancia dell' oraso , per pesare il valore de' crediti istrumentarij , e come le due sole basi fondamentali , fuor delle quali non potesse mai reggere qualunque contratto di questo genere : e gli Amministratori delle Università furono mai sempre così attenti ad adempiere anche a soprabbonanza questi due oggetti del lor dovere , che in una tal parte della loro condotta si refero molto superiori alle chimeriche imputazioni degli imperiti .

32. E' tempo presentemente di accostarci più da vicino all' argomento , che abbiám preso ad esaminare in questo nostro , qualunque sia per riuscire , certamente debolissimo lavoro , per iscoprire , se in mezzo a tanta avvedutezza , quanta osserviamo di essersi negli antichi tempi generalmente adoperata in tutte le Città del
Re-

Regno nel contrarre i pubblici debiti istrumentarij , siasi una diligenza eguale ancor praticata nella Città di Castellammare ne' contratti di questo genere, de' quali da' suoi Amministratori ne furono in varj tempi celebrati parecchi. E quì sulle prime non possiamo non deplorare amaramente la disleale perfidia di un malaccorto, e sedotto Cittadino, ingrato alla patria, il quale, o da infano furore sospinto, o da una misera speranza allettato di potere nel torbido profittare, ebbe nell' anno 1748 l'ardimentoso coraggio di declamare contro la pubblica amministrazione delle rendite di quel Comune, e specialmente contro i debiti istrumentarij, che si erano contratti; incolpando a capriccio di mala fede, e di frode quegli Amministratori, che gli avevano alla patria addossati, senza sapere nè chi fosser costoro, e in quali tempi, e con quanto pubblico vantaggio, e con quanta cognizion di causa, e savio accorgimento si fossero in ciò condotti; nè quante volte da zelantissimi Magistrati fossero stati rigorosamente esaminati, e sempre validi, legittimi, e di ogni solennità roborati fossero stati riconosciuti: la qual declamazione, spinta anche sino al Trono, fu quella, che diede causa alla nuova ordinata giuridica acclarazione de' medesimi, *Acta pro discussione Status fol. 1 & seqq.*, che da quel tempo sin oggi, a danno gravissimo degli infelici Creditori, giace tuttavia involta fra densissime tenebre, non senza grave danno altresì dell' Università debitrice.

33. Dovendo ora noi entrare, per quanto i nostri scarfi talenti ci permetteranno, a purgare questo spinosissimo terreno, non picciolo conforto reca sul bel principio all'animo nostro lo scoprire opportunamente, in mezzo alla folta caligine, che per la loro antichità ricuopre i debiti istrumentarij della Città di Castellammare, che la maggior parte di essi vanti un'origine così remota, che mette capo appunto in que' tempi fortunati, in cui vissero quegli illustri suoi Cittadini, veri padri della patria, i quali diedero gloriosamente le più invitte pruove di zelo, di amore, di diligenza, e d'impegno a pubblico vantaggio della patria loro medesima, accrescendole decoro, nobiltà, prerogative, rendite, esenzioni, e privilegi, non meno coll'esercizio dell'armi, e delle lettere, che colla fedeltà verso i proprj Sovrani, e con i rilevanti servizj prestati loro ne' comuni bisogni dello Stato. Questi valorosi Cittadini appunto furon quelli, i quali contrassero la più gran parte di que' debiti istrumentarij: poichè così di questi debiti, come de' benefizj da essi recati alla patria, ne osserviamo rispettivamente contemporanee le date, e sincrone le diverse epoche de' tempi, con quella
mag-

maggior chiarezza , che si può pretendere dopo il corso di più secoli , che ne son passati fin ora . Con qual coraggio dunque non dobbiamo noi intraprendere l'Esame di questi debiti , se essendoci venuti da quelle mani benefiche , possiamo essere maggiormente sicuri di ritrovarli legittimamente contratti , e con quella soprabbondanza di cautela , che fu tanto comune nel Regno in que' tempi , quanto abbiamo già veduto di sopra ? Ma ciò sarebbe anche poco per lo zelo patrio , da cui furono animati i Cittadini di Castellamare . Noi troveremo altresì , che non altronde , se non che da' debiti da essi fatti , felicemente germogliarono tutte quelle eminenti prerogative , e quegli acquisti ubertosissimi , che tanto quella Città decorarono , e che in ogni tempo le han recato , come al presente ancor le recano , un utile incomparabilmente maggiore dell' annualità de' debiti stessi , che ha pagato , e che paga a' suoi Creditori . Tutto questo prima di ogn' altro deve essere quì da noi con quella estensione dimostrato , che a dovuta commendazione di que' benemeriti Cittadini si conviene , per far conoscere con quanta inconsiderata temerità , ed ignoranza siasi voluto la lor condotta incolpare : e con ciò ci apriremo la via , che dee condurci a quel termine , dove è diretto il nostro presente cammino . Esporremo perciò in prima i più rilevanti Privilegj , che dalla beneficenza de' nostri Sovrani essi ottennero ; e a farne meglio conoscere il valore , prenderemo per guida la Storia del Regno , dalla quale non possono andare scompagnati , e da cui saranno ottimamente illustrati ; e nel tempo stesso avremo alcune opportune occasioni di scorrere in altre rilevantissime istoriche ricerche , egualmente alla patria , e agli antichi suoi Cittadini decorose : ed indi additeremo brevemente , e colla maggior restrizione , che sarà possibile , alcune soltanto di quelle rendite rispettabili , che essi acquistarono a quel Comune , nel tempo che gli addossarono alcuni debiti , acciocchè si veda almeno in parte quanto sieno incomparabilmente maggiori le prime , e si prenda da ciò argomento per le altre : e finalmente passeremo a dimostrare , che que' debiti , che per cause tanto utili e vantaggiose furono contratti , non altrimenti si contraffero , che con osservare a soprabbondanza le solennità volute dalle Leggi , e che per tali sono stati in ogni tempo da zelantissimi Magistrati riconosciuti . In sì fatta maniera resterà eseguita , come speriamo , la general dimostrazione del nostro assunto , che ci abbiain proposta presentemente ; e quindi si piglieranno le mosse per l'Esame particolare de' debiti stessi , che resteranno così più facilmente illustrati .

34. Cominciamo dal grazioso , ed amplissimo Privilegio , in data de' 7 Agosto dell' anno 1420 , che per merito non meno della loro fedeltà , che de' segnalati servizj prestati coll' opera , e col denaro , ottennero quegli antichi Cittadini , a favore della patria loro , dalla Regina Giovanna II (per tacere degli altri Sovrani più antichi , l'epoca de' quali potrebbe crederfi molto superiore a quella de' debiti , di cui parliamo) , in cui la grata , e riconoscente Regina si espresse a questo modo : *Attendentes merita sincerae devotionis , & fidei Universitatis , & hominum Castrimaris de Stabia de Provincia Principatus citra nostrorum fidelium dilectorum , NEC NON GRATA , GRANDIA , UTILIA , FRUCTUOSA , ET ACCEPTA SERVITIA per eos Majestati nostrae in tempore opportuno liberaliter , & prompte praestita , & IMPENSA , quaeve praestant ad praesens , & speramus eos de bono semper in melius continuatione laudabili praestituros , ex quibus eos ampla nostra gratia dignos , & benemeritos reputamus , &c.* Chi sa le circostanze infelici , in cui si ritrovò la Regina in quell' anno , e particolarmente in quel mese stesso , in cui fu spedito questo Privilegio , cioè il temerario insulto , che soffersse dal ribelle Attendolo Sforza , l' invasione del Regno tentata da Ludovico d'Angiò , la ribellione di molte Città , che si diedero al partito Angioino , l'assedio della Capitale , e la sua liberazione per opera del Re Alfonso d'Aragona , che venne in soccorso della Regina , e che a quest' oggetto era stato da lei adottato per figliuolo , promettendogli la futura successione del Regno : chi sa , ripetiamo , tutto questo , e le tante turbolenze , che tali vicende recarono , comprende subito quanto importanti servigi avessero i fedeli Cittadini di Castellammare potuto rendere in quella occasione alla loro Sovrana , dalla cui liberalità ottennero poi quelle tante grazie , che nel Privilegio si contengono . Ella dichiarò , che avrebbe perpetuamente conservata quella Città nel Regio demanio , senza alienarla , pignorarla , donarla , o concederla : e che non avrebbe eletto giammai una persona sola per Capitano , e Castellano di essa , ma tali officj avrebbe separatamente conferiti a soggetti distinti . Ordinò che tutt' i suoi Cittadini , e gli abitanti nella medesima dovessero esser riputati , e trattati anche come Cittadini in tutt' i luoghi del Regno , e principalmente nella Città di Napoli , godendo di tutti gli onori , libertà , franchigie , immunità , esenzioni , privilegi , prerogative , e grazie degli altri Cittadini demaniali del Regno , e della Città suddetta di Napoli . Decretò che nessun Cittadino , o abitante di quella Città per qualunque Causa civile , o criminale potesse giammai esser chiamato in giudizio innanzi a qualsivoglia Giudice , o

Tri-

Tribunale, se non che solo innanzi agli Officiali della stessa Città: eccetto che in Causa di appellazione, per cui potessero esser citati avanti al Giudice competente. Concedè all' Università, e a' suoi Cittadini la facoltà di poter celebrare ogn'anno la fiera per dieci giorni, cominciando dagli 8 Gennajo fino al dì della festa di S. Antonio Abate, colle stesse prerogative della fiera di Salerno in perpetuo. Volle che per tutto il mese di Aprile di ciascun anno non si potessero in quella Città vendere a minuto altri vini, se non che quelli, che nascessero nel suo territorio: eccettuandone solo alcune spezie particolari. Diede la facoltà all' Università di poter eleggere ogn'anno il Mastro della fiera suddetta, il quale avesse tutte le autorità consuete. Oltre a tutto ciò, *ad majoris gratie cumulum* comandò, che da quel tempo in avanti, e in perpetuo, non fossero que' Cittadini tenuti annualmente a pagare alla Regia Curia, se non che due collette solamente, cioè la *general sovvenzione*, e il *sussidio*, a tenor della solita tassa; senza poter essere astretti a maggior pagamento per qualsivoglia causa urgente e necessaria. E in fine graziosamente rilasciò loro una parte di quelle somme, che dovevano per le collette fin allora arretrate, obbligandoli a pagarne soltanto il rimanente. Quest'ultima grazia, e molto più la penultima, e anche tutte unitamente, fanno con molta chiarezza comprendere i gravi dispendj, che in servizio della sua Sovrana, in que' tempi tumultuosi, aveva dovuto quel Comune soffrire, per cui in sì fatte strettezze aveva dovuto ridursi, che meritò di esserne graziosamente con tante perpetue rimunerazioni rilevato. Bisognerebbe essere totalmente ignaro della polizia di que' tempi per negare questa verità manifestissima; e per non conoscere, che a tali straordinarj dispendj non mai si potè dalle Università del Regno altrimenti supplire, se non che o con tasse straordinarie, o con contrarre alcuni debiti, che dovrebbero riputare molto fruttuosamente contratti, quando solo avessero contribuito al servizio del proprio Principe, e a serbargli la debita fedeltà in tempi di nimiche invasioni del Regno: ma molto più debbonsi per fruttuosissimi giudicare, quando con Sovrane perpetue largizioni sono stati a beneficio delle stesse Università largamente ricompensati; per non dover essere soggetti dopo molti secoli alle impertinenti e temerarie maldicenze degli ignoranti.

35. Quanto poi que' benemeriti nostri Cittadini avessero *de bono semper in melius continuatione laudabili* degnamente corrisposto alle speranze della benefica loro Sovrana, distinguendosi sempre più nella fedeltà del lor servizio, in mezzo a quelle gravi turbo-

(XXVIII)

lenze, che continuarono lungamente nel Regno, si può a sufficienza argomentare dal saperfi, che due anni dopo, cioè nel 1422, essendosi scoperta in Napoli una gravissima pestilenza, non altrove, ad isfuggirne il pericolo, si volle la Regina ritirare, se non che nel delizioso Real Palazzó di Casafana nella sua fedel Città di Castellammare, portando seco anche il Re Alfonso d'Aragona, suo figliuolo adottivo. E costui, per proseguire le sue vittorie, da colà appunto si mosse, per andare a conquistare le vicine Città di Vico, Sorrento, Massa, l'Isola di Capri, e tutta la costa d'Amalfi, che stavano ancora alla divozione del partito Angioino; e felicemente gli riuscì di ridurle nella sua obbedienza, come concordemente attestano tutti gli Storici del Regno, Facio *lib.* 2, Costanzo *lib.* 14, e gli altri. Se dunque Castellammare, fra le diffidenze di tante Città ribelli, meritò di albergare due Corti Reali, e dar loro un sicuro scampo al temuto pericolo della pestilenza; e se ebbe il contento di veder partire dal suo Porto una spedizione militare, e di vederla ritornare vittoriosa, è facile il comprendere, per la condizion di que' tempi, che tutto ciò non potè non costarle ancora un non piccolo dispendio, che dovè far contrarre qualcheduno de' debiti, di cui si cerca oggi conto, e per cui si dovrebbe piuttosto encomiare la fedeltà di coloro, che li contraffero, e il vantaggio, che recarono al pubblico interesse dello Stato.

36. Se più oltre volessimo noi andar quì rammentando le triste vicende di que' tempi infelici; i disgusti che nacquero, per gelosia di Stato, fra la Regina, e il suo figliuolo adottivo; la rivocazione della di lui adozione, per la causa d'ingratitude, a cui si volle appoggiare; l'adozione novella da lei fatta a favore di Ludovico d'Angiò; i nuovi travagli, e disordini del Regno, che da questa derivarono, e che durarono fino alla morte di esso Ludovico, e successivamente fino alla morte della Regina stessa, avvenuta poco dopo, a' 2 febbrajo 1435; e finalmente la disposizione testamentaria da lei fatta, con cui istituì erede del Regno Renato d'Angiò, fratello del medesimo Ludovico: noi troveremmo che in tutti questi diversi tumultuosi avvenimenti la Città di Castellammare serbò mai sempre illibato il suo fedele attaccamento alla legittima Sovrana, senza farsi mai trasportare dal vento instabile de' contrarj partiti, che i privati interessi de' Favoriti, de' Magnati, de' Baroni, de' Generali, e de' Sovrani stessi contendenti andavano continuamente fomentando: e incontreremmo altresì le frequenti occasioni, che la medesima dovè avere di contrar-

(XXIX)

trarre alcuni debiti , per mantenere appunto in que' torbidissimi tempi la sempre incontaminata costanza della sua divozione. E se volessimo inoltre pur rammentare le guerre assai più atroci , che per la successione del Regno nacquero dipoi , fra gli stessi Re Alfonso d' Aragona , e Renato d' Angiò , volendo l' uno far valere la sua prima adozione , e l' altro la testamentaria disposizione della Regina , e anche i diritti fraterni della seconda adozione , noi troveremmo similmente , che la Città di Castellammare , dopo che per la sorte delle armi passò nel dominio del Re Alfonso , come ci additano gli Storici sopraccennati , quasi fra le prime conquiste , che nel 1436 colui cominciò a fare di alcuni luoghi del Regno , serbò anche a lui sempre egualmente costante la sua fedeltà , fin tanto che egli ne terminò di conquistare tutto il rimanente , e con replicato assedio della Capitale ne divenisse l' assoluto padrone , e ne pigliasse solennemente il pacifico , e trionfal possesso a 26 febbrajo dell' anno 1443.

37. Questa leale , e virtuosa condotta de' nostri zelanti Cittadini tirò addosso alla patria loro i benefici sguardi della magnanima liberalità del novello Re Alfonso medesimo , il quale , dopo di aver dato sesto agli affari dello Stato , e dopo di aver celebrato in Napoli in quell' anno stesso il general Parlamento , in cui ad offerta de' Baroni fu messa l' imposizione di un ducato a fuoco per la difesa del Regno ; ed a richiesta de' medesimi fu dichiarato Duca di Calabria , e successor della Corona Ferdinando d' Aragona unico figliuolo di lui , volle generosamente premiare la fedeltà di coloro , che avevano le sue parti seguito , e in questo numero noi vediamo , che andò compresa anche Castellammare . E poichè egli , contro il tenore dell' esposto Privilegio della Regina Giovanna II , forse perchè il bisogno della guerra a ciò lo avesse per allora obbligato , si ritrovava di aver venduta quella Città a Raimondo de' Pierlioni , volle prima di tutto immantinente ricomprarla , e ridurla di bel nuovo al Regio demanio ; ed indi porse grate le orecchie alle suppliche di quel Comune , il quale in XII capitoli distinti gli chiese altrettante grazie , e per una di esse , che è la più segnalata , e fruttuosa di tutte , cioè per la generale , e perpetua esenzione da tutt' i pesi fiscali , gli offerì nel tempo stesso tre sue proprie gabelle , denominate *del buon denaro* , *del vino* , e *del Quartuccio* , acciò più stabile fosse in perpetuo per gli suoi Cittadini il godimento di quella grazia singolarissima , ottenuta per contratto oneroso , mediante la compensazione di tali gabelle : ciocchè venne eseguito dopo un diligente esame del Re , e con matura delibera-

berazione del suo Sagro Consiglio . Sappiamo tutto questo dal so-
lenne Privilegio stesso , che ne fu spedito nel Castello nuovo di
Napoli a' 5 Maggio, settima indizione , dell' anno 1444 , in cui
si legge così : *Ex parte Universitatis , & hominum Civitatis nostræ
Castrimaris de Stabia , quam nuper ad coronam , demanium , & do-
minium nostrum reduximus , luentes , & redimentes eam a manibus ,
& posse Magnifici viri Loysii de Perilionibus , filii & heredis Ma-
gnifici qu. Raymundi de Perilionibus Militis , cui pro se , suisque
heredibus eandem Civitatem cum retentione liciti , & facultatis re-
dimendi vendideramus , presentata fuerunt Majestati nostræ capitula
quadam , & Nobis humiliter supplicatum ut contenta in capitulis ipsis
dictæ Universitati admittere & concedere juxta ipsorum capitulorum
seriem & tenorem de solita benignitate nostra dignaremur : Nos au-
tem visis , & diligenter examinatis ejusmodi capitulis , & unoquo-
que ipsorum , cum matura Sacri nostri Consilii deliberatione fieri fe-
cimus in fine uniuscujusque ipsorum capitulorum decretationes , &
responsiones prout in eisdem clarius , & particulariter est videre .*

38. Con i primi cinque capitoli fu chiesta nuovamente la
maggior parte di quelle grazie , che dalla Regina Giovanna II si
erano già ottenute , per renderne più ferma , e stabile l'osservanza .
Col I fu domandato , che quella Città dovesse per sempre conser-
varsi nel Regio demanio , senza venderla , alienarla , donarla , pi-
gnorarla , nè in qualunque modo ad altri trasferirla : e che non si
potesse giammai concedere in Capitanía , e Castellanía ad una per-
sona sola ; e che il Capitano da eleggersi annualmente fosse fore-
stiero , e non Cittadino , e che in fine dell' anno , insieme col Giu-
dice , e col Mastrodatti , dovessero dar sindacato a tenor delle Leg-
gi : e la Regia decretazione fu : *PLACET REGIÆ MAJESTATI .*
Col II si supplicò , che tutt' i Cittadini , e gli abitanti di quella
Città fossero tenuti , e trattati anche come Cittadini in tutt' i
luoghi del Regno , e specialmente nella Città di Napoli , con ac-
quistare , e godere quegli onori , libertà , franchigie , esenzioni ,
privilegj , prerogative , e grazie , che posseggono , e godono gli al-
tri Cittadini Regj demaniali , e della Città stessa di Napoli : e
colla Regia decretazione venne questa grazia meglio individuata ,
ed estesa anche a' padroni de' legni marittimi , poichè si disse :
*PLACET REGIÆ MAJESTATI quod sint franchi , & immunes in to-
to Regno , & præsertim in Civitate Neapolis de omnibus redditibus ,
& fructibus eorum , & de toto eo quod ement pro usu domo-
rum , & familiarum eorum , & simili franchitia utantur , & gau-
deant omnes patroni quorumcumque vasorum maritimorum ejusdem Ci-*

Civitatis, dum tamen eadem vasa sint dictorum Civium, & non aliorum exterorum. Col III si chiese, che nessun Cittadino, o abitante di quella Città, per qualunque Causa civile, o criminale potesse giammai essere citato, o chiamato in giudizio, innanzi a qualsivoglia Curia, Giudice, o Tribunale, se non che innanzi agli Officiali della medesima Città; fuorchè in Causa di appellazione, per cui potessero esser chiamati, e citati innanzi a qualunque Giudice competente: e la Regia decretazione fu concepita in questi termini: *PLACET REGIÆ MAJESTATI, excepto Regio Consilio, & quod in Vicaria possint trahi in criminalibus criminaliter interpretatis.* Col IV s'implorò, che ogn'anno si celebrasse colà la fiera per dieci giorni, cominciando dagli 8 fino a' 18 Gennajo; e che la Città si potesse eleggere il Mastro della medesima: e colla Regia decretazione fu detto: *PLACET REGIÆ MAJESTATI quod fiant dicta nundinae duraturae per dictos decem dies, infra quos omnes homines ad ipsas nundinas concurrentes sint exempti a juribus dobanarum, & cabellarum Regiarum, ac etiam boni denarii, praequam a juribus cabellarum Cartutii, & vini; & dicta Majestas provideat de Magistro nundinarum ipsarum, & quod sit Civis dictae Civitatis.* Da questa decretazione si osserva, che dovevano essere di non picciola importanza le tre gabelle, che l'Università diede al Re in compensazione, come quì appresso vedremo; giacchè di una di esse solamente, cioè di quella del *buon denaro*, il Re si compiacque, insieme con tutte le altre sue gabelle Reali, di accordarne la franchigia in tempo della fiera, e non già delle altre due, cioè del *Quartuccio*, e del *vino*; ciocchè ci fa comprendere, che erano fin d'allora, come sono al presente, di rendita considerabile, e tale, che non se ne volle privare il Regio Erario nemmeno per dieci giorni ogn'anno. Col V si ricercò, che non si potessero vendere altri vini a minuto per tutto il mese di Aprile di ciascun anno, se non che quelli, che nascessero nel territorio della Città, ad eccezione di certe sorti determinate: e la Regia decretazione consentì dicendo: *PLACET REGIÆ MAJESTATI.*

39. In seguela di questi cinque primi capitoli, che furono tutti uniformi alle grazie già ottenute dalla Regina Giovanna II, si passò negli altri a chiedere altre grazie tutte nuove, e d'importanza assai maggiore. Col VI si pregò, che fosse permesso agli uomini di quella Città di potere fra lo spazio di tre giorni ritrattare qualunque denuncia o querela, che avessero fatta innanzi al Capitano, o Officiale, contro qualsivogliano uomini o persone, di qualunque eccesso, delitto, o parole ingiuriose: e la Regia decre-

cretazione se ne contentò in parte , rescrivendo : *PLACET REGIÆ MAJESTATI quo ad injurias verbales* . Venne poi il VII capitolo , col quale si pattuì quella grazia fruttuosissima , per cui furono date in compensazione le tre gabelle della Città , come abbiamo già accennato , e che noi non l'esprimeremo meglio , che colle stesse parole del Privilegio : *Item quod dicta Universitas , & homines ipsius , & etiam Cives quicumque , tam originarii , quam ex privilegio , vel ex continuo incolatu , dummodo habitent , & moram trahant in dicta Civitate Castrimaris cum eorum familiis , sint perpetuo immunes , & exempti a quibuscumque collectis , impositione ducati unius pro quolibet foculari noviter imposta , & aliis quibuscumque fiscalibus functionibus , tam ordinariis , quam extraordinariis , cujuscumque sint generis , & speciei , aut quocumque nomine nuncupentur , si & pro ut sunt Cives Civitatis Neapolis : exceptis dumtaxat collectis , quæ in futurum imponi contingerit pro Maritagio , Coronatione , aut pro Regis , seu filiorum personis redimendis , quod absit , cum dicta Universitas dictæ Civitatis Castrimaris pro obtinenda hujusmodi exemptione dederit dictæ Regiæ Majestati , pro se , & suis heredibus , & successoribus in perpetuum cabellas boni denarii , vini , & Cartutii ejusdem Civitatis . Et si contingat in futurum dictam Universitatem , ac homines , & Cives ipsius Civitatis aliqua collectarum impositione , aut onere ordinario vel extraordinario , seu quacumque fiscali functione per ipsam Regiam Curiam , aut eos , qui Regiæ Curia præfuerint , in futurum gravari , exceptis tribus casibus prædictis , quod tunc licitus sit regressus dictæ Universitati , & hominibus statim ad dictas cabellas boni denarii , vini , & Cartutii Civitatis prædictæ , per ipsos Cives , & Universitatem ipsorum Regiæ Majestati , ut præmittitur , donatas : Ita quod pateat libere aditus ad capiendas dictas cabellas , exigendum , & exigi faciendum jura , fructus , redditus , & proventus inde provenientes , & provenientia , sine aliqua alia sollemnitate servata ; quæ cabellæ , & earum jura ipso jure dicto casu in eadem Universitate censeantur translate . Queste tante cautele a favore della Città , la quale appena ne avrebbe potuto domandare altrettante in un contratto con un privato , ci fanno nuovamente conoscere l'importanza delle gabelle , ch'ella diede al Re in compensazione ; ma conosciamo nel tempo stesso anche l'importanza somma della generale , e perpetua esenzione , che fu chiesta , di tutte le collette , imposizioni , e altre fiscali funzioni ordinarie , ed straordinarie di qualunque genere mai fossero , eccetto che ne tre soli casi di Maritaggio , Coronazione , o Redenzione del Re , o de' suoi figliuoli ; la quale esenzione ven-*

ne

ne colla Regia decretazione non menò generalmente, a tenor della richiesta, accordata, poichè decisivamente, e senza alcuna limitazione in essa fu detto: *PLACET REGIÆ MAJESTATI*.

40. Coll' VIII capitolo si domandò, che fosse lecito a qualunque uomo demaniale, e Regio, o vassallo di qualsivoglia Barone di poterli liberamente trasferire ad abitare in quella Città, e nel suo territorio, e contrarvi domicilio, senza poterne esser richiamato dal suo superiore, o esser perciò molestato nella persona, o ne' suoi beni mobili, o stabili, o semoventi: e colla Regia decretazione fu rescritto: *PLACET REGIÆ MAJESTATI*. Col IX capitolo fu richiesto, che l'Università, e i suoi Cittadini fossero conservati, mantenuti, e protetti in tutti gli altri loro privilegj, esenzioni, e consuetudini, nel cui possesso erano di presente, o altre volte erano stati per l'addietro, oltre delle già descritte: e la Regia decretazione fu concepita così: *PLACET REGIÆ MAJESTATI jurius Curia salvis, & reservatis*. Col X capitolo si stabilì, che non fossero tenuti di dare il possesso delle gabelle alla Regia Curia, o ad altri, cui il Re comandasse, se prima non fossero realmente pagati all'Università cinquecento ducati, secondo la forma della conclusione passata, e firmata tra il Re, e la stessa Università: e la Regia decretazione fu dettata a questo modo: *PLACET REGIÆ MAJESTATI per totum presentem mensem Maii assignare eis facere dictos ducatos quingentos, & interea dare eis sufficientem securitatem de ipsorum quingentorum ducatorum solutione ad dictum tempus*. Coll' XI capitolo si cercò, che per comodo ed utile dell'Università, e per conservare la libertà del grano, che fosse colà portato o per mare, o per terra, o in qualunque altra maniera, non si pagasse alcuna gabella, o dazio, o passaggio, e principalmente le grana diciotto ad oncia, ma che fosse libero ed esente, come in ciascuna Città del Regno: e colla Regia decretazione graziosamente fu detto: *PLACET REGIÆ MAJESTATI*. Col XII capitolo finalmente si volle, che il Re giurasse, che da lui, e da' suoi eredi, e successori in perpetuo sarebbero osservati tutti, e ciascuno de' suddetti capitoli: e la Regia decretazione soggiunse: *PLACET REGIÆ MAJESTATI*.

41. Tutti questi dodici capitoli furono nel Privilegio distesamente inseriti, colle decretazioni, che avevano dalla Regia munificenza già ottenute; e indi volle il Re con magnanimità incomparabile a maggior fermezza aggiugnere: *Et quamquam per antedictas decretationes, & responsiones, ut præmittitur, in fine uniuscujusque prædictorum capitulorum satis constet de nostra voluntate*

E

ad

ad petitiones antedictas ; nihilominus ad uberiores cautelam , quæ prodesse , & nunquam obesse consuevit , decretationes , & responsiones easdem , & unamquamque ipsarum juxta earum seriem , & tenorem acceptamus , laudamus , ratificamus , & pleno Regio favore confirmamus , ac de novo facimus , & concedimus : JURANTES PER CRUCEM DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI , ET EJUS QUATUOR SANCTA EVANGELIA , manibus nostris corporaliter tacta , quod præmissa omnia , & singula , quæ ut supra concedimus , & promittimus , per nos , heredes , & successores nostros tenebimus , servabimus , tenerique , & servari inviolabiliter , & omni futuro tempore faciemus , juxta prædictarum decretationum , & responsionum seriem , & tenorem , & in aliquo non contrafaciemus , nec veniemus directe vel indirecte , aliqua via , modo , ratione , vel causa , etiamsi maxima nostræ Curie necessitas , præsertim Status nostri conservationem concernens , aliter facere nos cogeret , potestatem omnimodam ejusmodi contrarium in aliquo facienti nobis ipsis penitus suspendentes .

42. Tali singolarissime grazie , con tanta solennità giurate ; contiene il celebre Privilegio del Re Alfonso I a favore della Città di Castellammare : e quegli antichi Cittadini , che per la loro costante fedeltà le ottennero , non furono meno solleciti e diligenti per acquistarne immediatamente il possesso , e per mantenersi in esso dopo di averlo acquistato . Ricaviamo questo fatto da un altro Privilegio dell'allora Duca di Calabria Ferdinando d'Aragona , figliuolo del Re Alfonso , e Luogotenente generale del Regno per lo stesso suo padre , in tempo della di lui assenza nella guerra della Toscana , spedito dal Castel Capuano di Napoli , in data de' 12 Ottobre , nona indizione , dell' anno seguente 1445 , diretto a Coluccio d'Afflitto Doganiere , o sia Fondachiere del maggior Fondaco , e delle Dogane di Napoli , e di Castellammare , e a' di lui sostituti , in cui dice loro a questo modo : *Volumus , & vobis Regia auctoritate , qua fungimur , expresse præcipimus , & mandamus , quatenus Universitati , & hominibus , singularibusque personis dictæ Civitatis Castrimaris pro anno proximo elapso octava inditionis , ac præsentis , & omnibus aliis futuris perpetuo , omnes & quascunque immunitates , & franchitias , exemptiones , & gratias eis per Regiam Paternam Majestatem concessas , & factas juxta tenorem Regiarum litterarum , & mandatorum ejus vobis olim in anno septimæ inditionis primo præterita directorum , observare , & observari inviolabiliter facere debeatis , sicut illas eis observastis , seu per vos observari mandatum fuit olim anno septimæ inditionis proxime lapso , tam scilicet in dicta Civitate Neapolis , quam in præfata Civitate Ca-*
stri-

firmaris, & contrarium non faciatis, sicut Regiam gratiam charam habetis. E un tal Privilegio venne giuridicamente notificato a' 15 del medesimo mese di Ottobre di quell'anno 1445 al menzionato Coluccio d' Afflitto, e a' di lui subalterni, per non potersi dubitare della sua esecuzione, e del possesso delle grazie ottenute: *Nell' antico libro della Città, detto il Ruffolillo, che si conserva ora nella nostra Delegazione, fol. 24.*

43. A rendere dipoi tutte queste esenzioni e franchigie vie più stabili e ferme, con raddoppiata vigilanza, dopo non molti anni, vollero que' Cittadini implorarne dallo stesso Re Alfonso una nuova concessione, o confermazione; e per gli meriti, e servizi loro, da quel liberalissimo Principe, generosamente, e nella più ampia forma l'ottennero. Ne venne perciò spedito un altro egualmente solenne Privilegio dal Castello nuovo di Napoli, in data de' 2 Marzo, duodecima indizione, dell'anno 1449 = *In R. Privilegior. I regist. in Cancel. penes Cancellar.* = in cui fu in prima per disteso inferito da parola a parola tutto l'antecedente Privilegio; ed indi dal Re graziosamente si disse: *Fuitque per Syndicos eisdem pro parte Universitatis, & hominum praedictorum nobis humiliter supplicatum, ut Privilegium praesertum, gratiasque in illo contentas, & expressas de nostra solita benignitate confirmare, ratificare, & quatenus opus esset de novo concedere dignaremur: Nos igitur praemissa petitione, & humili supplicatione more liberalissimi Principis benignius inclinati, volentes, & intendentes Privilegium praesertum, gratiasque in eo contentas esse ipsi Universitati, & hominibus utiles, & omnino fructuosas, & a nobis merito concedendas PROPTER EORUM MERITA, ET SERVITIA, QUAE MAJORIBUS MUNERIBUS DIGNA SUNT, Privilegium praesertum, gratiasque, & concessiones juxta decretationes in fine cujuslibet capitulorum appositas, & omnia & singula in eis contenta laudamus, approbamus, nostraeque confirmationis praesentis, & novae concessionis quatenus opus sit munimine roboramus, ac validamus, cum omnibus clausulis, & additionibus in supra scripto Privilegio praesertis.* Eccettuandone soltanto, ed escludendo da una tal confermazione, *de beneplacito, & voluntate dictae Universitatis*, la quale non vi ritrovò forse per allora il suo conto, il capitolo, e la grazia della fiera, che prima era stata dall'Università domandata, e dal Re benignamente concessa.

44. Nè si fermò quì solamente la munificentissima generosità del Re Alfonso, verso i suoi fedeli Cittadini di Castellammare: ma perchè nel primo suo Privilegio erano stati eccettuati i tre casi di Maritaggio, di Coronazione, e di Redenzione de' Re, o de' lo-

ro figliuoli, ne' quali avesse dovuto essere quella Città soltanto tenuta di contribuire alle collette, che perciò s' imponeffero ; volle il liberalissimo Sovrano in questo secondo Privilegio far loro maggiormente sperimentare i graziosi effetti della sua meritata Real gratitudine, soggiugnendo : *Et nihilominus deducentes in acie nostræ mentis merita sincera devotionis, & fidei, GRATAQUE, UTILIA, FRUCTUOSA, ET ACCEPTA SERVITIA nostræ Majestati in opportuno tempore laudabiliter præstita, & IMPENSA per Universitatem, & homines Civitatis prædictæ, qui pro nostro Nomine DESTRUCTIONES varias substinuerunt, propter quas eorum facultatibus sunt diminuti; licet eosdem Universitatem, & homines a quibuscumque collectis, & oneribus, seu fiscalibus functionibus immunes faceremus, pro ut superius continetur: tamen* perchè ne' tre casi suddetti sarebbero stati obbligati di contribuire a tenore dell' antica tassa, per la quale, *attentis præmissis, redderentur ad solvendum quodammodo IMPOTENTES, præ maxime cum cabellas, de quibus collectas, & onera dictæ Universitati, & hominibus impositas solvebant, nobis bilari animo donaverunt; volentes eis tamquam BENEMERITIS a nostræ Majestatis MAJORA MERENTIBUS de aliquali remunerationis nostræ gratia subvenire, ut possint, & valeant RESPIRARE,* perciò con somma clemenza comandò, che ne' tre casi medesimi, in ognuno de' quali doveva ciascuna Università contribuire once quindici di carlini d' argento del peso generale, la Città di Castellammare contribuisse soltanto once cinque per volta, e non altro, rimettendole e rilasciandole le altre once dieci, per le quali da quel tempo in avanti, e in perpetuo, non potesse essere in ciascuno de' casi menzionati in qualunque modo stretta e obbligata : e con ciò le venne a ricambiare la grazia della fiera, che aveva voluta abolita . Ecco quanto bene e fedelmente seppero i Cittadini di Castellammare meritare le grazie del Re Alfonso, se non solo diedero per taluna di esse le proprie gabelle, ma giunsero a soffrire pel suo Nome varie distruzioni, per cui restarono le loro facoltà così diminue, che resi in un certo modo impotenti a pagare anche quelle pubbliche imposte, a cui soltanto in tre casi assai rari restavano obbligati, dovè ricorrere la Regia munificenza a ristorarneli in qualche maniera, come suoi benemeriti, e degni di ricompense maggiori, acciocchè potessero alquanto respirare . Si consideri ora qual gravissimo dispendio dovè tutto ciò costare a quel Comune ; e quale ubertosissimo vantaggio ne ritrasse coll' acquisto di tante perpetue esenzioni .

45. Conviene adesso che passiamo a dare uno sguardo agli altri

(XXXVII)

tri posteriori avvenimenti del Regno, per osservare come i giudizioli Cittadini di Castellammare, anche in mezzo alle più triste vicende, seppero non solo conservarli i Privilegj acquistati, ma meritare anche altri da'Sovrani successori. Morì il Re Alfonso I d'Aragona a' 27 Giugno 1458, e si perdè con lui quell'aurea pace, che colla sua saviezza aveva saputo far fiorire presso di noi negli ultimi sedici anni di sua vita. Il suo figliuolo Ferdinando, per difetto di legittimi natali, con tutto che fosse stato istituito da lui erede del Regno; e con tutto che da lui stesso si fosse in mille guise procurato di assicurargliene una pacifica successione, pure non ne ottenne, se non che un turbolentissimo possesso, e tale lo mantenne, per buona parte del tempo che visse. Il Pontefice Callisto III (*Alfonso Borgia*), che allora sedeva sulla Cattedra di S. Pietro, fu il primo ad opponerli ostinatamente alla di lui coronazione, non ostante che fosse stato suo Ajo, e Maestro, e che dal Re Alfonso fosse stato creato suo intimo Consigliere, e promosso alla carica di primo Presidente del Sagro Consiglio di Napoli, e indi protetto per farlo ascendere alla dignità Cardinalizia, e al Papato stesso, che ottenne col favore di lui: e perciò diede gran meraviglia il vedere, che usasse tanta ingratitudine col figliuolo Ferdinando. E costui, che per una tale ostinata ripugnanza del Papa, ragionevolmente dubitò, che potessero nella loro opinione confermarli alcuni principali Baroni del Regno, i quali macchinavano di volerli da lui ribellare, fu sollecito perciò a cavalcare per la Città, a farsi gridare Re, a ricevere le acclamazioni del popolo, e di que' Baroni, che vollero ricordarsi del giuramento, che ne avevano fatto al Re Alfonso, e a pigliare il solenne possesso del Regno. Dipoi convocò in Capua un general Parlamento, e da que' Baroni, che v' intervennero, si fece dare il giuramento di fedeltà, e procurò in ogni maniera di stabilirsi contro l'urto di quelle Bolle revocatorie, che il Papa fece affiggere da per tutto. La sorte sembrò di voler concorrere a favorire il nuovo Re Ferdinando, che fu I di questo nome, poichè poco dopo morì il Papa agli 8 Agosto di quell'anno 1458, e il suo successore Pio II (*Enea Silvio Piccolomini*), che fu creato nel medesimo mese, nutrì sentimenti tutto diversi da lui. Si videro tosto derogate le antecedenti Bolle, che erano state dettate da uno spirito di prevenzione; si convennero i patti della concordia; furono subito spediti i necessarij Diplomi; e il Papa mandò un Cardinal Legato in Regno, per coronare il Re novello, come fu solennemente eseguito in Barletta, dove Ferdinando allora si ritrovava, a' 4 febbrajo del seguente anno 1459. Nel dì
di

(XXXVIII)

di questa coronazione il Re usò con tutti una splendidezza, e liberalità singolare; donò titoli, ufficj, e dignità a parecchi Nobili, e Baroni; fece Cavalieri quasi tutt'i Sindaci delle Università, che erano colà concorsi a celebrare un così memorando avvenimento; e concesse a' popoli del Regno nuovi benefizj, sgravandogli di parecchie gabelle, come ci narrano i nostri Storici, Pontano *de Bello Neap. lib. 1*, Costanzo *lib. 19*, Giannone *lib. 27*, ed altri.

46. Or in questa faustissima occasione anche la Città di Castellammare meritò di esser considerata dalla Regia munificenza, e ottenne, a richiesta de' suoi Sindaci, un' ampia confermazione delle grazie, immunità, ed esenzioni, che le erano state concesse dalla gloriosa memoria del Re Alfonso. Fu spedito immediatamente in Barletta stessa il nuovo Privilegio di una tal confermazione, non più che cinque soli giorni dopo della coronazione del Re, come si raccoglie dalla data del medesimo, che dice: *Datum in Castello nostræ Terræ Baroli die nono mensis Februarii seprimæ indictionis 1459 = R. in Cancellaria penes Cancellarium in R. viiij.* In esso venne inserito l'intero secondo Privilegio del Re Alfonso, in cui, come dicemmo, era inserito anche il primo, ed indi il Re Ferdinando, non meno a confermazione di esso, che a commendazione del merito, della fedeltà, e de' servizj de' Cittadini di Castellammare, proseguì a dire in questo modo: *Quo quidem Privilegio nostræ Majestati presentato, per Syndicos Universitatis Civitatis Castrimaris prædictæ fuit eidem nostræ Majestati humiliter supplicatum, ut ipsum præinsertum Regium Paternum Privilegium, cum omnibus quæ in se continet, ac dicta capitula juxta decretationes in fine uniuscujusque ipsorum appositæ, confirmare, laudare, acceptare, & approbare, ac etiam de novo quatenus opus est concedere benignius dignaremur: Nos vero volentes cum votis dicti Serenissimi Regis Patris, & Domini nostri colendissimi reddere nos conformes, ac attenta maxime fidelitate, quam dicti Universitas, & homines Civitatis Castrimaris prædictæ erga Majestatem dicti Serenissimi Regis Patris, & Domini nostri gesserunt, & quam gerunt erga Majestatem nostram, attendentes GRATA, GRANDIA, UTILIA, ET MULTIPLICIA SERVITIA Majestati nostræ præstita, & IMPENSA, quæve præstant ad præsens, & præstituros speramus semper de bono in melius continuatione laudabili, dictum præinsertum Regium Paternum Privilegium cum omnibus in eo contentis juxta dictorum capitulorum decretationes in fine uniuscujusque ipsorum appositæ confirmamus, laudamus, acceptamus, & approbamus, ac de novo quatenus opus est, ad uberiores cautelam, quæ in cunctis prodesse, &*
non

non officere consuevit , concedimus : Nostræque confirmationis , acceptationis , & approbationis munimine roboramus , si & quemadmodum in ipsorum possessione , seu quasi hactenus fuerunt , & in præsentiarum existunt , ac eis melius , & plenius usi fuerunt , & sunt .

47. Ma tutte queste generosità del Re Ferdinando I, il possessore, il piacere del Papa, e la coronazione, disgraziatamente non valsero a frenare gli animi de' più potenti Baroni del Regno; i quali o non tollerando la nascita, o non fidando all'indole, e al costume di lui, per la loro futura sicurezza, uno dopo l'altro si ribellarono in gran numero. Il primo a promover pretesti, per venire ad una guerra manifesta, fu Gio: Antonio Orsino del Balzo Principe di Taranto, il più ricco e potente Signore d'allora, e zio materno della Regina Isabella di Chiaromonte, moglie di esso Ferdinando, a cui anche il Regio Erario pagava ogn'anno centomila ducati d'oro, per mantenimento delle sue truppe; il quale pretese, che dovesse il Re restituire i loro feudi a varj Baroni, a cui per giuste cause erano stati tolti dal Re Alfonso, e specialmente ad Antonio Centeglia Conte di Catanzaro, e Marchese di Cotrone. Costui, di origine Spagnuolo, aveva così bene servito per l'addietro il Re Alfonso, che aveva meritato di esser creato da lui Vicerè di Calabria: ma per averlo poi disubbidito con trattare, e conchiudere per se medesimo il matrimonio con Errichetta Ruffo, unica erede de' feudi di Catanzaro, e di Cotrone, che il Re gli aveva ordinato di trattare per Indico d'Avalos; e per averlo disubbidito altresì con non seguirlo in una spedizione militare, ritirandosi piuttosto ne' feudi testè accennati di sua moglie, e colà fortificandosi contro del Re stesso, fece montar costui in tanta collera, che si condusse in persona col suo esercito in Calabria per combatterlo, e dopo di avergli offerto sulle prime generosamente il perdono delle sue disubbidienze, che fu da lui con orgoglio rifiutato, lo strinse alla fine in sì fatta maniera nel Castello di Catanzaro, che l'obbligò a rendersi, e con una fune al collo a prostarfegli a' piedi, e in pena fu privato de' feudi medesimi, de' quali il Principe di Taranto ne domandò poi al Re Ferdinando la restituzione.

48. Ma questi primi tentativi del Principe non produssero alcuna trista conseguenza, per la prudente condotta del Re, il quale, per l'amor della pace, si contentò di accordargli tutto ciò, che bramava, senza che si fosse nondimeno nell'animo di lui estinto l'odio, che contra del Re ardentemente nutriva. Un fuoco più divampante ebbe il coraggio di accendere, appena ch'ebbe ri-
pi-

pigliato il possesso de' suoi feudi , lo stesso Marchese di Cotrone ; poichè , di concerto col Principe di Taranto , mandò ad invitare Giovanni Duca d'Angiò , e di Lorena , figliuolo del Re Renato d'Angiò , di cui abbiamo parlato più sopra (*num.* 36), e che allora dimorava in Genova , come Governatore di quella Città , in nome del Re di Francia , acciò fosse venuto a riacquistar quello Regno , in vigore de' suoi diritti paterni ; facendogli per parte sua sperare immediatamente l'acquisto di tutta la Calabria , oltre della pronta aderenza della maggior parte degli altri Baroni . Scoppiò il Re questa mina , e per opportunamente isventarla , si portò egli stesso in Calabria col suo esercito , carcerò il Marchese , e procurò di ridurre a partito tutta quella tumultuante Provincia , nel che per la somma difficoltà dell'impresa non così presto poté riuscire con tutta quella felicità , che avrebbe voluto .

49. Intanto Giovanni d'Angiò , il quale per le ragioni , che vantava su questo Regno , s' intitolava Duca di Calabria , accorse subito all' invito ; e ne' primi giorni di Ottobre di quell' anno 1459 comparve colla sua flotta ne' nostri mari ; e poichè trovò svanite le speranze d' impadronirsi tosto della Calabria , si presentò davanti a Napoli : ma la saggia Regina Isabella , donna di prudentissima condotta , trovandosi il Re tuttavia in Calabria , talmente seppe condursi , che non vedendo colui alcun segno di favorevole accoglienza nella Capitale , che si era lusingato di trovarla apparecchiata a riceverlo , voltò subito le prode , e andò a prender terra nella marina , che dicesi di Sessa , fra il Garigliano , e il Volturno . Colà fu ben ricevuto da Marino Marzano , Principe di Rossano , e Duca di Sessa , cognato del Re , poichè aveva per moglie la sua sorella , il quale ciò non ostante alzò subito le bandiere del Duca , e si vuole che egli stesso l' avesse invitato in quel lido , e da quel luogo cominciò colui le sue conquiste . Se gli unirono da mano in mano moltissimi altri Baroni in appresso , e con rapidi progressi si rese padrone dell' Abruzzo , della Puglia , della Capitanata , della maggior parte di Terra di lavoro , e di varj altri luoghi del Regno . Crebbe maggiormente il suo esercito colla giunta del celebre Jacopo Piccinino , valorosissimo condottiere di gente d'armi , che venne a' suoi soldi : crebbe colla giunta di Ercole d'Este , fratello del Duca di Ferrara , che dopo di essere stato educato nella Corte del Re Alfonso in Napoli , e trovandosi di presente al servizio del Re Ferdinando in Puglia , ne disertò con tutta la sua brigata , e si gittò nel partito dell' Angioino : e crebbe finalmente molto più colla giunta del Principe di Taranto , il quale

quale non sapendo ulteriormente frenarsi, si smascherò alla fine, e si unì anch'egli colle sue numerosissime forze a' danni del Re, marito di sua nipote; e per la sua età, per l'autorità sua, e per la somma perizia delle cose militari, divenne quasi il principal condottiere dell'esercito nimico. E come se tutto questo fosse anche poco per vincere il Re Ferdinando, si procurò di sorprenderlo pur con inganno; poichè il Duca di Sessa, suo cognato, che per una privata inimicizia l'odiava mortalmente, lo invitò ad un particolare abboccamento quasi a solo, e in campagna, per trattare di pace, e quando lo ebbe colà, tentò traditorevolmente di assassinarlo, e senza il di lui pronto e destro valore, gli sarebbe certamente riuscito di ammazzarlo sul fatto.

50. In tali strettissime circostanze, non potendo colle sole sue forze il Re resistere ad un nimico, che nel seno del Regno così rapidamente, e alla giornata prendeva maggior vigore, ricorse per ajuto alle Potenze Italiane, e lo trovò prontamente nel gran Pontefice Pio II, e nel Duca di Milano Francesco Sforza. Quest'ultimo mandò un numeroso esercito, sotto la condotta di Alessandro Sforza suo fratello, che entrò nel Regno per la via di Abruzzo, e si oppose colà al Piccinino, che guerreggiando vi faceva grandissimi progressi. E il Papa inviò anche un poderoso esercito di molte squadre di cavalleria, comandate da Simonetto da Castel di Piero, che venne ad unirsi col Re in Terra di lavoro. Con questo Pontificio rinforzo uscì Ferdinando in campagna; e poichè Giovanni d'Angiò, col Principe di Taranto erano coll'esercito loro pervenuti sino a Nola, colà appunto andò egli ad incontrarli. Allora vedendosi i nimici inferiori di forze, e sprovvisti di viveri, stimarono di ritirarsi nella Città di Sarno, ed ivi per l'opportunità del luogo convenevolmente fortificarsi, per resistere agli assalti del Re, con quel maggior vigore, che potevano, fin tanto che venisse il Piccinino dall'Abruzzo in ajuto: e con tutto ciò pur dubitando frattanto di loro salvezza, cominciarono a pensare, specialmente il Principe, di salvarsi colla fuga, per l'alpestre e disastrosa via de' monti, e de' boschi, che alla Città soprastanno.

51. Ferdinando intanto chiamò a consiglio i suoi più saggi Capitani, per deliberare intorno a ciò, che dovesse farsi: e sebbene i più esperti fra essi vigorosamente sostenevano di non doverli fidare all'esito sempre incerto di una battaglia, ma che con tenere colà dentro strettamente affediati i nimici, si sarebbe colla fame ottenuta, senza spargimento di sangue, una sicura vittoria; pure egli spinto da un intempestivo stimolo di gloria, volle dare

F

onni-

onniamente la battaglia. Comparve da principio a lui favorevole la sorte delle armi, poichè s'impadronì del borgo della Città, con molta strage de' nimici: ma avendo poi inconsideratamente inoltrata la sua numerosa cavalleria, tanto questa si affollò, non avendo bastante luogo per muoversi, che non solo non potè più incalzare i nimici, ma non potè nemmeno resistere al furore de' medesimi, i quali, non avendo altro scampo, combatterono onninamente da disperati. Fu tale il disordine e la confusione dell' esercito del Re, che restò forse più oppresso dal suo tumulto, che dal valore, o dal numero dell' esercito ostile. Il Generale del Papa Simonetto vi morì affogato dalla gran calca de' cavalli, senza che nel suo corpo si fosse trovata una menoma ferita. Incredibile fu il numero de' morti, e de' prigionieri, e que' pochi, che poterono fuggire, non valse a fermarli tutta l'autorità, e il coraggio del Re: il quale a sommo stento, accompagnato da venti soli cavalli, potè alla fine precipitosamente salvarsi in Napoli, restando colla il suo esercito interamente disfatto, colla perdita di tutto il suo ricco bagaglio. E se i nimici avessero saputo convenevolmente profittare di quella vittoria, sarebbero in quel giorno, che fu il dì 7 Giugno 1460, divenuti assoluti padroni di tutto il Regno, e il dominio degli Aragonesi sarebbe stato fin d'allora tanto più estinto presso di noi, quanto restò celebre nella memoria degli uomini il nome di questa *rotta di Sarno*.

52. Tanta desolazione, e avvilimento questa sconfitta sparse nell'animo fin della Regina Isabella, che non sapendo come altrimenti provvedere a casi suoi, si partì quella stessa sera da Napoli, in abito da Frate Zoccolante, colla guida di un suo Confessore, e andò a trovare nel campo nemico il Principe di Taranto suo zio; e buttatasegli a' piedi con lagrime lo pregò, che poichè aveva egli cooperato a farla Regina, l'avesse fatta non da fervera morire: e colui, vinto dalla tenerezza, si vuole che la confortasse, promettendo che così avrebbe fatto. Indi tornò subito in Napoli, ed intenta a ristorare la perdita del Re suo marito, ed a rifare nuovamente l'esercito, si pose a girare per le Chiese, e per le strade della Città, mostrando a' Cittadini i suoi piccioli figliuoli, e dicendo, ch' eran essi i nipoti di quel grande Alfonso tanto loro benemerito: che erano pur essi Cittadini Napolitani, d'Italico legnaggio, generati, nutriti, ed educati tra loro: che non avevano scritta sul viso l'insolenza Franzese: che non avrebbero introdotto nella Città usanze straniere: che con i di loro figliuoli, e nipoti dovevan convivere: con questi dovevan partire le ricchez-

28, gli onori, le magistrature: con questi dovevan passare la puerizia: con questi l'adolescenza: con questi ancora la vecchiezza: che le ricchezze del Regio Erario, e l'amministrazione del Regno dovevano stare nelle loro mani, e dipendere dal loro arbitrio: e che in quanto a se null'altro avrebbe avuto maggiormente a cuore, che di mostrarsi sempre in pubblico, e in privato la protettrice del popolo Napolitano. E tali cose dicendo, si portò più volte nel chiofiro di S. Pietro Martire, ed ivi avendosi posto un bossolo innanzi, quasi in atto di mendicare, cominciò a cercare denaro in prestanza a coloro, che fece a quest'uopo colà chiamare, e mercatanzie a credenza da ogni sorta di artefici, promettendo di pagarne il prezzo quando potesse: e in tal maniera, parte con preghiere, e parte ancora con parole, che dinotavano minacce, le riuscì di accumulare denaro, e derrate in non picciola copia. Non meno di lei cominciò tosto anche il Re a pensare di mettersi in istato di una nuova, più valida difesa; e poichè conobbe di avere ora più che mai bisogno dell'ajuto de' suoi alleati, scrisse subito al Papa, e al Duca di Milano, implorando novelli soccorsi, ed avendone avuto favorevoli promesse, con maggior coraggio si pose a stabilire tutto ciò, che fosse necessario per la futura campagna.

53. I nimici intanto, dopo la solenne vittoria ottenuta, quando meno la speravano, convocarono nel dì seguente un'assemblea, per consigliare intorno al proseguimento della guerra. E sebbene la maggior parte de' Capirani, e l'istesso Duca Giovanni d'Angiò, fossero nella ferma opinione di portarsi coll'esercito in Napoli, stimando di essere allora il tempo opportuno, com'era in fatti per essi, d'impadronirsi facilmente della Capitale, e con essa di tutto il resto del Regno; pure il Principe di Taranto, per la promessa, com'è da crederfi, che ne aveva fatta la sera innanzi alla Regina, sua nipote, con una studiata orazione fortemente sostenne, che pericoloso oltremodo sarebbe stato allora l'assedio di Napoli; e di dubbia ed incerta riuscita; e che più sano consiglio era di seguitare a ridurre alla loro divozione quegli altri Baroni, che ancora non avevano abbracciato il partito Angioino, e specialmente il Conte di Marfico, e il Duca di S. Marco, Roberto, e Luca Sanseverino, per prima impadronirsi del resto della Calabria, e del Regno, dopo di che si sarebbe resa più facilmente la Capitale. Tanta era l'autorità, e il credito di quel vecchio Generale, che nessuno, e nemmeno lo stesso Duca d'Angiò, seppe opporsi al parere di lui: onde per suo consiglio si mosse subito tutto l'esercito da Sar-

no, e si condusse in prima dirittamente all' acquisto della nostra non molto lontana, infelice Città di Castellammare, che fino a quel punto era stata fedele al suo Re Ferdinando; e da quel punto in avanti nemmeno cessò di esserlo, come vedremo, e solo sacrificò se stessa alla general sicurezza del Regno.

54. Non ha Castellammare o muraglie, che la circondino; o altri ripari, che la difendano, salvo che un' antica Rocca, fabbricatavi da Carlo I d' Angiò, e molto accresciuta, e fortificata dal Re Alfonso, la quale era allora ben munita di presidio, sotto il comando di Giovanni Galiardo Catalano, volgarmente detto *Gagliardo*, uomo assai da bene, e d' intera fede, e antico familiare del Re Alfonso, ma, come Spagnuolo, ch' egli era, assai dedito, e compiacente a sua moglie, come dice il Pontano. Fu questa Margarita Minutolo nobilmente nata, il cui fratello Luigi aveva resa poco prima allo stesso Giovanni d' Angiò la Rocca di Lucera in Puglia: ed o perchè i nimici sperassero, che costei ad esempio, e istigazione del fratello, avesse indotto il marito alla resa di quell' altra fortezza, o perchè ne avessero ottenuta la promessa, mediante lo sborso di quattro mila ducati, come fu fama; certo è, che essi marciarono liberamente a quella volta, come se sapessero di non trovare colà resistenza nessuna. I Cittadini sperando di esser difesi dalla Rocca, pertinacemente nella Regia fede si mantennero; ma quando videro, che appena cominciati a batterne i parapetti, dal buono e compiacente Galiardo se ne fece la resa, dovettero rendersi essi ancora a malincuore all' Angioino, il quale con bellica violenza s' impadronì della Città loro: *Oppidani in Regia fide PERTINACITER manebant; sed a Praefecto pecunia corrupto Arce tradita, ipsi quoque Andegavensi se se permiserunt*, dice il Simoneta.

55. Or quì a noi convien di riflettere, ciocchè per altro salta agli occhi di chicchessia, che questa resa di Castellammare salvò il Regno al Re Ferdinando, poichè divertì l' impeto della guerra dalla Capitale, che non era egli in istato di potere allora difendere, e gli diede tempo di potersi mettere in quel miglior ordine, con cui trionfò alla fine gloriosamente de' suoi nimici. E chi è che quì non comprenda, che dovè probabilissimamente egli stesso comandare al fedel Galiardo, per lo motivo accennato, di far quella resa? Ma di ciò ne rileveremo molte fortissime congetture in appresso: e così poté il Castellano non mancare al suo dovere, e compiacere contemporaneamente alla moglie, se è vero ciò, che asserisce il Pontano, e approfittarsi del denaro del Prin-

ci-

cipe di Taranto, il quale per lo consiglio dato, doveva avere troppa premura, che quella fortezza si rendesse facilmente, comprandola a qualunque prezzo, per non essere obbligato di metter colà un assedio, che i suoi compagni avrebbon voluto messo piuttosto alla Capitale. Comunque ciò sia per ora: questa nuova vittoria fece rendere spontaneamente le vicine Città di Vico, e di Massa, e si temè della resa di Sorrento: ed oltre a ciò si refero pure, come aveva fatto sperare il Principe di Taranto, così il Conte di Marfico, come il Duca di S. Marco, della famiglia de' Sanseverini, i quali mandarono fino in Castellammare a dare obbedienza all' Angioino; e questa resa loro portò a lui un rapido acquisto della Provincia di Principato, di Basilicata, e di Calabria, fino a Cosenza; poichè il resto di essa Calabria l'aveva fatto ribellare il Marchese di Cotrone, di cui abbiám parlato (*num. 47, e seg.*), il quale era fuggito dalla sua carcere del Castel nuovo di Napoli, ed era ritornato a guerreggiare contro del Re ne' suoi feudi. E non dobbiamo quì lasciar di avvertire, che il Conte di Marfico, e il Duca di S. Marco, dopo non molto, non ostante i sommi onori ricevuti da Giovanni d'Angiò, ritornarono alla primiera divozione del Re Ferdinando, con sommo vantaggio de' suoi interessi, e da lui ne furono ubertosamente rimunerati: ciocchè fece credere, che per consiglio dello stesso Ferdinando avessero essi eseguita l'antecedente ribellione: *Id enim fecisse dicebantur Ferdinandi consilio*, scrive il Ricci, così richiedendo allora lo stato delle cose: e questo stesso può autenticare il sospetto, che abbiám quì sopra accennato, che anche la ribellione di Castellammare, e la facile resa del Galiardo, fossero state eseguite per ordine altresì di Ferdinando, come ne avremo pure altri indizj in appresso, e particolarmente allorchè vedremo, che anch' essi ne vennero generosamente premiati.

56. Il racconto, che fin quì abbiám fatto, degli avvenimenti di questa guerra, è stato da noi colla maggior possibile diligenza ricavato da' gravissimi Storici contemporanei, che delle cose allora avvenute giudiziosamente ragionarono, cioè da Michele Ricci *de Reg. Neap. & Sicil. lib. 4*, da Gioviano Pontano *de Bello Neap. lib. 1*, da Giovanni Simoneta *de reb. gest. Francisci I Sfortiae lib. 27*, da Tristano Caracciolo *de variet. fortun.*, dal Giornale del Duca di Monteleone, da Giuliano Passaro, e da Giovanni Gobellino *Commentar. Pii II Pont. Max. lib. 4*, se pur non sia l'istesso Pontefice Pio II autore di quelli aurei Comentarj, come vogliono gli eruditi. Ma per le altre cose, che ci restano a nar-

narrare, prendiamo ora per guida i soli Comentarj quì in ultimo accennati, come quelli, che più minutamente discendono ad individuare talune cose al nostro proposito appartenenti, che in vano si cercherebbero negli altri, e, così meglio ci restringeremo in quello, che a noi unicamente bisogna.

57. Terminò l'anno 1460, senza che per Castellammare vi fosse stata alcun'altra novità. Nel nuovo anno seguente, il Re Ferdinando sollecitò il Papa a mandargli il soccorso promesso, e lo pregò che ne avesse dato il comando ad Antonio Piccolomini suo nipote. Partì in fatti questo Generale col suo esercito da Roma nella maggior settimana, e fra gli ostacoli de' nimici pervenne nel Regno: *Hæc militum manus in ipsa majori hebdomada iter in Regnum per medios hostes accepit*, dice l'autor de' Comentarj pag. 239 edit. Rom. 1584. Quì dobbiam notare un'inavvertenza del Summonte, tom. III pag. 316 edit. 1675, il quale mostrò di non capire, se per maggior settimana in questo luogo s'intendesse la settimana santa, o quella della natività del Signore: ma egli si avrebbe tolto subito ogni dubbio, sol che avesse girato l'occhio alla pagina antecedente degli stessi Comentarj 238, dove parlandosi della malattia, che soffrì il Papa nella terza Quaresima del suo Pontificato, che fu quella del medesimo anno 1461, si aggiugne che, essendosene liberato, comparve in pubblico nel Giovedì della maggior settimana: *In Quadragesima, quæ sibi tertia fuit, gravissime ægrotavit, pedes, manus, genua, humeros, atque omnes fere artus obsidente podagra. Quæ res amicis acerbissima, qui tamen ut jejunium omitteret nunquam impetrare potuerunt. Liberatus præter opinionem vulgi, quinta feria majoris hebdomadæ in publicum apparuit*: ed indi poco dopo si soggiungono le altre parole da noi riferite: *Hæc militum manus in ipsa majori hebdomada &c.*, cioè nella stessa maggior settimana, ch'era stata poco prima nominata. Or se la maggior settimana, che vien preceduta dalla Quaresima, è appunto la settimana santa, e non mai quella della natività del Signore, è cosa manifestissima, che in quella, e non in questa accadde tanto il ristabilimento in salute del Papa, quanto la partenza da Roma del suo esercito, senza che il Summonte avesse potuto incontrarvi alcun dubbio, usandoyi la debita avvertenza.

58. Venne dunque l'esercito Papalino nel Regno nella settimana santa, o sia nella primavera dell'anno 1461, e subito vi cominciò le militari operazioni, nelle quali mostrò il Generale Piccolomini moltissimo valore e coraggio. Egli affediò in prima, e felicemente espugnò il Castello a mare del Volturno, che si te-

ne.

neva fortemente presidato dal Duca di Sessa . Indi passò ad assediare la Rocca di Scafato : e mentre stava intento a superarla , voltò improvvisamente una parte dell' esercito verso l'altro Castellammare , ch' è appunto la Città nostra , colà assai vicina , e l' assalì , la prese , e la saccheggiò , senza che avesse potuto espugnarne la Rocca , che era assai ben fortificata : la quale come non oscuramente si rileva dalle parole de' Comentarj , tuttavia veniva custodita dallo stesso Castellano , che l' aveva resa agli Angioini . Sentiamole pag. 241 : *Quo in loco (in Scafato) dum tenet obsidionem , alterum Maris Castellum cum parte copiarum ex improvviso adhortus cepit , ac diripuit : Arcem , quæ munitissima erat , obtinere non potuit , cujus Præfectus , ut ante diximus , auro corruptus , quamvis esset Cathelanus , ad Gallos defecerat .* Il nostro Castellammare dunque , per le mani di Antonio Piccolomini , ritornò al Re gio partito nella primavera dell' anno 1461 , vale a dire meno di un anno dopo , che fu nella necessità di allontanarsene , o di comparirne allontanato , nel mese di Giugno dell' anno antecedente . E siccome in quell' ultima occasione ne dovè soffrire un saccheggio , così nella prima dovè anche tollerare tutte le violenze di un nimico , che la prese a forza , come ci attesta lo stesso autor de' Comentarj , il quale parlando di quella prima presa , aveva in altro luogo già detto pag. 191 : *Joannes Andegavensis cum Neapolim , inhibente Principe , nequiret accedere , copias ad Castrum Maris victor admovit ; & oppido VI POTITUS arcem auro redemit ; aureorum quatuor millia præfectus accepisse traditur . Verum est quod vulgo dicitur , nullam non expugnabilem arcem esse , in quam onustus auro intrare possit asellus .* Se tutto questo non avesse la Città nostra sofferto con intelligenza del Re , per la general salvezza del Regno , certamente non si saprebbe comprendere , perchè lo stesso General Piccolomini , dopo quell' improvviso assalto dato a Castellammare , con una parte del suo esercito , in cui non potè conquistarne la Rocca , non avesse più curato , almeno dopo ch' ebbe preso Scafato , di ritornar colà coll' esercito intero , per obbligare con forza maggiore quella fortezza a rendersi , come il suo onore pareva che richiedesse , dopo il sollecito acquisto valorosamente fatto di due altre fortezze , non meno certamente presidate di Castellammare . Il che non altrimenti dovè avvenire , se non perchè fosse stato quel Generale avvertito a tempo del Re della sua segreta corrispondenza col fedel Galiardo , e che quella Rocca si teneva per lui , sebbene in apparenza mostrasse per allora inalberate le bandiere Angioine , onde non si curò più colui di quell' acquisto .

59. Ci persuaderemo maggiormente di una tal verità or che passiamo ad osservare, che nemmeno fu troppo sollecito il Re stesso a mostrar premura della fortezza di Castellammare, dopo che da quel punto in avanti cominciò a risplendere per lui assai favorevolmente la fortuna della guerra. Egli riacquistò in poco tempo quasi l'intera Calabria, richiamò alla sua obbedienza moltissimi luoghi di Abruzzo, e fece anche molti progressi nella Puglia: oltre a ciò venne improvvisamente in suo ajuto da Albania Giorgio Castriota, detto Scander-beg, il quale avendo ricevuto anni addietro molto soccorso dal Re Alfonso, mentre guerreggiava col Turco, sentendo ora il di lui figliuolo in egual bisogno, per mostrarli la sua gratitudine, volle portare in sua difesa un valido ajuto, sbarcandolo in Puglia, e vi operò memorabili prodezze. Fra tutti questi acquisti, e vittorie noi non troviamo più fatta menzione di Castellammare, nè della sua fortezza, presso gli Storici contemporanei, come se non più fosse nimica e ribelle del Re, e non altrimenti come se stesse alla sua divozione. Alla mancanza però degli Storici supplisce opportunamente un altro Privilegio, che conserva la Città di Castellammare, che or ora noi esporremo distesamente, da cui apprendiamo, che quando al Re piacque, finalmente il buon Galiardo gli rese quella fortezza, con ispontanea capitolazione, e senza che vi si fosse impiegato nè pure un soldato ad espugnarla: ciocchè dimostra sempre più la verità del nostro assunto.

60. Avvenne questa resa a' 17 febbrajo del seguente anno 1462; della quale Filiberto Campanile nel suo libro *dell' Armi, ovvero insegne de i Nobili*, dove parla della famiglia Minutolo, pag. 70 edit. 1618, ce ne riferisce tutt' i patti, e con distinzione ci fa sapere i grandissimi premj, ed onori, che ottenne allora quel Castellano, non solo a favor suo, ma, come li seppe cercare il meglio, anche a favore di tutt' i congiunti di sua moglie: e in ciò forse potè mostrar egli la deferenza, che avesse per essa, e non già a farsi sedurre da lei a commettere un tradimento; del che nemmeno ella, nobilmente nata com' era, e in mezzo a tanti domestici esempli degli eroi di sua famiglia, farebbe stata capace: i quali premj per la troppo ampia estensione tornerebbero a poco decoro del Re Ferdinando, non solo in quel tempo di somme vittorie per lui, ma se anche li avesse conceduti nel punto fatale della sua maggior desolazione, cioè dopo la rotta di Sarno; se non si comprendesse chiaro, che non fu quella una capitolazione con un ribelle, come si dovè fare apparire, ma una generosa

ri-

ricompensa della somma fedeltà del Galiardo ; ciocchè non seppe conoscere nemmeno lo stesso Campanile . E costui potrebbe anche comparire di aver troppo que' premj esagerati , giacchè non dice donde ne abbia tratta la notizia , nè rapporta le proprie parole della concessione , nè assegna la data di essa , se nel nostro Privilegio di Castellammare , che abbiain mentovato , non si trovasse- ro distesamente inserite tre di quelle grazie , che il Castellano ottenne a favore della Città , e de' Cittadini di Castellammare , e che le vedremo da quì a poco , le quali evidentemente dimostrano di esser vere egualmente tutte le altre , riferite dal Campanile , che colui ottenne per se stesso , e per gli congiunti di sua moglie , per avere così bene servito il suo Sovrano , contribuendo alla salvezza di tutto il Regno , con mettere a profitto la sua apparente felonía , e con rendere pacificamente la fortezza a lui affidata , quando al Sovrano piacque di volerla , e nel tempo che costui si vide in istato di potere attendere all' acquisto degli altri luoghi vicini .

61. In fatti non più che un mese o circa dopo che il Re si ebbe ripigliata la Rocca di Castellammare , cioè intorno a' 22 del seguente Marzo , egli volendo vendicarsi della rotta ricevuta in Sarno , si condusse colà coll' esercito , e avendone strettamente asediata , e bombardata la fortezza , dopo parecchi giorni sì fattamente la diroccò , che atterrito il suo Castellano , ne fece la resa : e ad esempio di lui si refero altresì le Città di Vico , e di Massa , le quali siccome spontaneamente si ribellarono , allorchè fu preso Castellammare dagli Angioini , come dicemmo (num. 55) , così spontaneamente si refero dopo che restò sconfitta la fortezza di Sarno , senza che apparisca vestigio di aver mai queste due Città veduta da vicino la faccia del nimico . Questa nuova vittoria assicurò al Re il possesso di tutta la Terra di lavoro , dal Volturno fino al Sarno ; ed egli ne fu doppiamente contento , così per aver vinta quella fortezza dove era stato vinto egli stesso , come per aver felicemente cominciate le operazioni militari di quel terzo anno di quella guerra , che seguì ad esser per lui felicissimo , fino a distruggere interamente , e indi in appresso a scacciare dal Regno l'assalitore inimico . Colla solita sua eleganza ci attestò questo fatto l' autor de' Comentarj pag. 451 : *In regno Sicilia tertius currebat belli annus . Ferdinandus non dum exacta bieme memor cladis apud Sarnum acceptæ , & injuriam vendicandi cupidus , eo cum exercitu proficiscitur , oppidumque undique clausum , ne quid inferri posset , summa vi oppugnat . Turris in vertice montis fuit , quæ hostes appropinquare oppido in superiori parte non sineret : hanc*

(L)

pluribus diebus bombardæ regiae quatiunt, tandemque deiciunt: quare territus loci tyrannus deditionem fecit, cujus exemplum Vicus, Massaque Amalpbitanî montis secuta sunt oppida. Regi bene auspicato novi anni bellum inchoasse visum, qui oppidum vicerat, ubi fuerat victus. Circiter undecimum calendas Aprilis banc ei Dei voluntas felicitatem aperuit, qua omnis terra laboris intra Vulturnum, & Sarnum in tuto posita est.

62. E' notabile che in questo passo non si parli di Castellammare; la resa della di cui Rocca non aveva ancora l'Autore narrata, ed era appunto il luogo di narrarla, per la coerenza del tempo, e dell'azione: ma ciò appunto di non vederfi quella resa nè quì, nè altrove, nè da lui, nè da verun altro Storico menzionata, fa vedere, che non si ebbe per un acquisto di fortezza nimica e ribelle, di cui bisognasse farne spezial ricordo: e noi intanto senza il soccorso del nostro Privilegio saremmo restati della notizia di una tal circostanza, per noi importantissima, defraudati. Ed è notabile molto più, che in questo Privilegio si osserva, fra le altre, la firma di Gioviano Pontano, il quale era allora Commessario di guerra, e secondo Segretario del Re, com'è noto, per non potersi dire di essere stata a lui ignota quella capitolazione del Galiardo, e quelle grazie, che furono indi concesse a costui, e alla Città di Castellammare: delle quali cose perciò non altrimenti, che per lo motivo già detto, nemmen egli poi dovè fare alcuna menzione nella sua Storia; in cui con manifesta affettazione si volle solo piuttosto divagare a narrare, con un confuso e lungo giro di parole, che trascriveremo più opportunamente appresso, piene d'incertezza e d'incoerenza, il preteso tradimento del Galiardo; attribuendolo alla mendicata suggestione di sua moglie, e alla soverchia deferenza, che colui, come Spagnuolo, avesse per lei, *lib. 1 pag. 35 edit. Neap. 1769*: nel che noi non sappiamo, se egli abbia più offeso ingiustamente il decoro di un'intera rispettabilissima nazione, o se abbia oltraggiata la gravità conveniente ad uno Storico, con minor decenza di quello, che da altri è stato notato di aver fatto in due o tre altri luoghi della sua per altro gravissima Storia. Ma a chi ben riflette a quelle sue parole comparirà ad evidenza, di averle industriosamente così concepite, per nascondere e mascherare in esse il segreto del suo Sovrano, che a lui era noto, e che non doveva manifestare, cioè di essere stato comandato al Galiardo quell'apparente tradimento: e dopo di quelle parole, non mai si fece venir la voglia in tutt' i sei libri della sua Storia di più nominar Castellammare, per timo-

more che gli dovesse scappar dalla penna quella verità, che voleva occultare; e che noi ora, istruiti di tutt' i fatti fin quì combinati, pur riconosciamo in quelle stesse sue studiate espressioni.

63. Un altro esempio di una condotta di lui perfettamente simile, abbiamo anche nella sua Storia, in proposito del Marchese di Cotrone, che fu uno de' principali motori di questa guerra, e tanta parte ebbe in essa, come abbiamo già osservato (*num. 55*). Di costui, dopo aver narrato, che si riconciliò poi col Re, e che militò a favor di lui per qualche tempo in Calabria, non ne fa più motto, e dalla fine del terzo libro in avanti non lo nomina affatto: e ciò sicuramente per nascondere un altro segreto del suo Principe. Si ribellò dopo poco di bel nuovo quel Marchese, onde il Re tediato alla fine della sua continua inconstanza, con segreta intelligenza col Vicario di S. Severina, dove colui si era invincibilmente fortificato, lo fece a tradimento nel dì delle palme, dopo di essergli stato dato l' olivo benedetto, nella Segrestia della Chiesa maggiore carcerare; e condotto nuovamente nel Castel nuovo di Napoli, vi fu meglio di prima custodito, e non molto dopo vi finì miseramente la vita. Ci viene questo fatto unicamente raccontato dagli Autori posteriori, sulla fede della tradizione di S. Severina, e de' Privilegj, che indi quel Comune, e i Congiurati ottennero dal Re, in cui vien commemorato un tal servizio, e la fedeltà da essi usata alla Corona. Solo il Costanzo s'ingannò nel credere, *lib. 19*, che questo tradimento fosse stato adoperato nella prima carcerazione del Marchese, quando il Re andò di persona in Calabria, in tempo del primo arrivo in Regno del Duca d' Angiò: ma se egli avesse badato, che questo arrivo del Duca fu di Ottobre, e quella carcerazione del Marchese, in cui si adoperò il tradimento, fu nel dì delle palme, avrebbe veduto che l'epoca ne doveva esser diversa. Meglio ciò comprese il Costo, nelle annotazioni al Collenuccio, *lib. 7*, ed è stato seguito dagli altri. Ma di un tale equivoco del Costanzo ne fu cagione appunto il Pontano, che mentovò solo la prima carcerazione del Marchese, e perciò colui a quella credè di doverli riferire il fatto del tradimento, che ricavò dalla tradizione, e da' Privilegj di S. Severina, a dispetto del silenzio del Pontano stesso, che volle anche in ciò, come per Castellammare, nascondere il segreto del Re. Di tutto questo se ne potrebbe avere una pruova più chiara, sol che si esaminassero i Privilegj di S. Severina, che saranno colla conservati: poichè non altronde si possono meglio illustrare certi punti della Storia generale del Regno, che dagli Storici sincroni

sono stati o negletti, o per privati riguardi occultati, quanto dalle particolari memorie di quelle Città, che in essi ebbero alcuna parte. Veniamo ora ad esporre il nostro Privilegio di Castellammare, che anche illustra un fatto della Storia nostra bastantemente interessante, e anche taciuto dal Pontano, e dagli altri Storici di quel tempo.

64. Fu spedito questo Privilegio nel Castello nuovo di Napoli a' 10 Aprile dell'anno 1462, e in esso s'introduce il Re con dire a questo modo: *Nuper in reductione, quam fecit ad fidelitatem nostram vir magnificus Joannes Gallart Miles, Castellanus, & Gubernator Civitatis nostrae Castrimaris de Stabia, & Universitas & homines ipsius Civitatis, a qua fidelitate superioribus temporibus defecerant, & se conjunxerant Joanni Duci Lotharingiae hosti nostro notorio, & Regni hujus nostri publico invasori, CUM VIDERENT SE SE A VIRIBUS, ET OBSIDIONE ILLIUS VEHEMENTER PREMI, fuerunt inita, firmata, & clausa certa capitula, inter alia capitula, quae inter nos, & dictum Joannem Gallart facta fuerunt, expedita in Castello novo Neapolis xvij Februarii MCCCCCLXII, quae quidem capitula sunt tenoris & continentiae subsequenteris.* Non abbisognano di alcun comento queste prime parole del Re, le quali dimostrano con troppa chiarezza, ch'egli stesso discolpa, e scusa il Castellano, e i Cittadini di Castellammare della loro ribellione: ed essendo venuto in seguito a conceder loro capitoli, e grazie, si comprende, che non dovè essere la medesima se non che apparente.

65. Passiamo adesso a vedere quali furono le grazie, che il Castellano aveva implorate, e il Re aveva concesse a favore de' Cittadini, che vennero in questo Privilegio per disteso inserite, e noi le trascriveremo interamente: *Item supplica lo detto Messer Gioanne a la Maestà del Sig. Re che voglia perdonare a li Cittadini di Castellammare l'offesa, che fecero quando se rebellorno contra Sua Maestà, e farli generale indulto: cujus capituli talis est decretatio: PLACET REGIÆ MAJESTATI. Item dimanda lo detto Messer Gioanne che a nessuno Cittadino di Castellammare possa essere dimandata robba nessuna, che haveessero havuta li Cittadini, & homini de la detta Città directe, vel indirecte, e che Sua Maestà li perdoni ogni eccesso, & homicidio, & ogn' altro delitto, che haveessero fatto poichè foro ribelli di Sua Maestà, & voglia Sua Maestà che per nullo tempo possa essere dimandata robba nulla, che haveessero havuta ne ad ipsi, ne a loro heredi secondo se contiene in questo capitolo: cujus capituli hac est decretatio: PLACET REGIÆ MAJESTATI. Item dimanda lo detto Messer Gioanne che la Maestà del*
Sig.

Sig. Re revochi, & annulli qualsivoglia gratia, o promessa, che havebbe fatta de li beni di Cittadini de Castellamare tanto de stabili, quanto de mobili in qualonca loco l'havebbero in lo Reame, e tanto de officii, quanto de beneficii, e da mò prometti, e juri di havere per rotte, & annullate qualsivoglia gratie in scriptis, o per parola ne havebbe fatte, riservato quello, che Sua Maestà concede al detto Messer Gioanne, secondo se contene in li detti capitoli, tanto quelli, che possedeva JACOVO RIZO, quanto altro qualsivole Cittadino: cujus quidem capituli decretatio talis est: PLACET REGIÆ MAJESTATI. Ognuno può vedere da se stesso, senza che facciamo quì nulla osservare, quali, e quanti argomenti a favore del nostro assunto si ricavano dal tenor di queste grazie; e può riconoscere egualmente la verità delle altre rimunerazioni, sebbene non autentiche, che Filiberto Campanile ci assicura di avere ottenute il Castellano, che sono quì in ultimo anche accennate. Noi intanto passiamo a trascrivere la conferma, che il Re fece delle tre grazie medesime a petizione de' Sindaci, e de' Procuratori della Città, che merita di essere interamente letta, come il più chiaro attestato piuttosto della fedeltà de' nostri Concittadini, che del perdono che ottennero della pretesa fellonia, giacchè il Re con una illimitata estensione confermò, e mantenne quasi 'affai più di quello, che aveva nelle grazie concesso.

66. *Eccola: Quapropter per Nobiles fideles nostros Nicolaum . . . , Loisellum Scafartum, & Notarios Jacobum Coppulam, & Nardum de Miranda Syndicos & Procuratores ejusdem Universitatis, & hominum Castrimaris de Stabia de Provincia Principatus citra feras Montorii fuit Nobis pro ipsius Universitatis parte humiliter supplicatum, dignaremur præinserta capitula confirmare, & in solemnibus Privilegii formam reduci facere, nec non in ipsis contenta exequi mandare, & compleri. Nos justis supplicationibus illorum benigne annuentes, & attendentes quod præfata Universitas NON VOLUNTA-TE, SED PER VIM HOSTILEM a nobis rebellavit: Nec non volentes cum eadem gratiose agere, præinserta capitula, omniaque in eisdem, & eorum quolibet contenta, & apposita, secundum uniuscujusque decretationem in pede, & junta illorum seriem & tenorem pleniorum per præfatos de nostra certa scientia, consulto, & matura deliberatione nostri Consilii confirmamus, ratificamus, acceptamusque. Nec non gratiose & clementer Universitati, & hominibus, particularibusque personis Civitatis prædictæ perdonamus, remittimus, indulgemus, & relaxamus generaliter, & particulariter omnes, & quoscunque excessus, delicta, errores, offensas, crimina tam læsa*
Ma-

Majestatis in primo, & quocumque capite, & membro, in qua incidissent, vel incidere potuerunt ob ipsius, & ipsorum patratam rebellionem, quam de aliis quibuscumque homicidiis, violationibus, curveris, dirobationibus, vulnerationibus, fractionibus viarum, furtis, rapinis, incursionibus, maritimis subreptionibus, captionibus rerum, hominum, barcharum, & animalium, incarcerationibus, redemptionibus, detemptionibus, depopulationibus, incendiis, guastationibus, & aliis similibus, majoribus, & minoribus per dictam Universitatem, & homines, particularesque ipsius personas commissis, & patratas tempore quo in dicta rebellionem fuerunt, a die videlicet ipsorum rebellionis usque ad diem reductionis: Et propterea omnes, & quascumque penas reales, personales, vel mixtas, in quas Universitas ipsa, homines, & personae ejusdem incidissent, vel incidere potuissent ratione praemissorum, vel alicujus eorum in una, vel in pluribus vicibus remittimus totaliter, & omnino relaxamus ita, & taliter quod propterea dicta Universitas, homines, & personae, haeredesque ipsorum, & cujuslibet eorum nullo modo per nos, vel officiales nostros ad cujusvis personae, seu nostri Fiscus instantiam, & petitionem possit, vel possint in persona, vel bonis, nec apud Judicem, vel Officialem, seu Magistratum aliquem aliquo tempore citari, convocari, compelli, astringi, impeti, vexari tam in persona, quam in bonis ordinarie, vel extraordinarie, ita quod propterea nullo unquam tempore ipsa, ipsique, & ipsorum aliqui incurrant aliquam penam, molestiam, damnum, vel impedimentum, sed ab ea, eisque sint penitus exempti, liberi, immunes, & liberari, atque eximi debeant, quoniam Nos per praesentes eam, & eos liberamus, & totaliter absolvimus. Volentes etiam, ac decernentes quod Universitas praedicta, homines, & particulares personae ejusdem, & haeredes eorum nullo modo possint, nec debeant tam per nos, quam quosvis nostros officiales quacumque auctoritate, & potestate fungentes ullo unquam tempore cogi ad restitutionem, sive solutionem bonorum, & rerum, quas, & quae quibuscumque personis durante tempore rebellionis praedictae abstulissent, nec ad eorum, earumque emendationem, sive satisfactionem possint, debeantve constringi, nec ab eis, vel ipsorum aliquo peti possit coram Nobis, aut quovis officiali fieri restitutionem, solutionem, sive emendam bonorum, & rerum habitorum, & habitarum, subreptorum, & subreptarum, quinimo nullum propterea sentiant impedimentum, vel molestiam, ac si nunquam talis abreptio facta fuisset. Cassantes etiam, annullantes, revocantes, ac viribus, efficaciaque totaliter vacuantes per praesentes de certa nostra scientia, consulto, dominicaque Regia nostra potestate
non

non submissa legibus omnes, & quascumq. concessiones, gratias, albarana, scripturas, privilegia, & literas, promissionesq. tam verbis, quam scripturis factas, & concessas quibusvis personis quantumvis benemeritis, cum quibusvis clausulis, vel derogationibus, de quibuscumq. bonis mobilibus, & stabilibus, ubicumq. in toto hoc Regno sitis, officiis, ac beneficiis hominum, & personarum dictae Civitatis Castrimaris: Volentes, & declarantes illas, & illa haberi pro nullis, ac si non essent concessae, vel concessa, & volentes praedictum capitulum de eis annullandis, & revocandis ratum, stabile, ac firmum haberi, & per quos deceat semper compleri, nec modo aliquo violari. Nec non restituentes dictos homines, & personas ad dominium, & possessionem suorum praedictorum bonorum, officiorum, & beneficiorum, pro ut ad eos dicta bona, officia, & beneficia spectabant ante patratam jam dictam rebellionem. Si può mai desiderare un perdono più ampio, e più generale di questo; e di un'ampiezza, e generalità tale, che *magnitudine labores sua*, cioè che metta in dubbio il delitto, o quasi anche dimostri, che non fu giammai commesso?

67. Ma non si fermò quì solamente, non sapremmo dire, se la magnanimità del Re Ferdinando nel perdonare la supposta felonìa de' Cittadini di Castellammare, o la loro fedeltà per meritare le vere ricompense de' servigi prestati in quell'occasione allo Stato. Noi osserviamo, che non fu contento unicamente il Re di confermare con quell'ampiezza, che abbiám veduta, le grazie, che aveva loro concesse a dimanda del Castellano; ma passò anche più innanzi, e nel Privilegio stesso, ad una semplice richiesta, che i riconciliati pretesi ribelli glie ne fecero, volle confermare altresì tutte le altre grazie, immunità, ed esenzioni, che dalla munificenza del Re Alfonso suo padre avevano ottenute. E nè pure di questo fu contento ancora: ma volle concedere in oltre altre nuove grazie, come meglio le seppero essi cercare, in V capitoli distinti. Sarebbe certamente questa la più strana maniera di riconciliar ribelli, che fomenterebbe piuttosto le ribellioni, quando essi in fatti ribelli veramente fossero; ma allorchè si vede praticata, bisogna pur dire, che furono essi fedeli e amorevoli vassalli, che col sangue, e cogli averi, e solo con un'apparente divisa di ribellione, avessero sostenuto il diadema Reale sul capo del loro Monarca. Sentiamo questa nuova generosità colle parole stesse del Privilegio: *Insuper per eosdem Syndicos pro parte Universitatis jam dictae fuit nobis presentatum Privilegium quodam certorum capitulorum, immunitatum, & gratiarum concessorum, & concessarum eidem*

eidem Universitati, & hominibus per felicitis memoriae Regem Alfonso dominum, & patrem nostrum colendissimum, quod quidem Privilegium datum fuit in Castello novo Neapolis die quinto Mensis Maii vij Inditionis MCCCCXXXIIII. Similiter fuit etiam presentatum Privilegium confirmationis, & ratificationis praedictorum capitulorum, immunitatum, & gratiarum datum in Castello novo praedicto die 2 Martii nij Indit. MCCCCXLIX; fuitque per eosdem Syndicos pro parte Universitatis ejusdem humiliter supplicatum, ut jam dicta Privilegia, capitula, gratias, immunitatesq., aliaq. omnia & singula in illis, & in illorum quolibet contenta confirmare, approbare, ratificare, & quatenus opus esset de novo & concedere benignius dignaremur. Nos moti honestis eorum supplicationibus, volentesq. cum eadem Universitate, & hominibus benigne agere, nec minus praedecessoris patris nostri vestigia sequi cupientes, quia etiam jus ipsum confirmationis auctoritatem plerumq. exigit ad majoris cautelae suffragium: Nec non intendentes gratias eidem Universitati, & hominibus concessas fore utiles, stabiles, & fructuosas, atque etiam quia per quadam capitula alia infra scripta sic dicta Universitati promissimus, & placere Nobis declaravimus, tenore etiam praesentium de dicta nostra scientia expresse, consulto, & cum deliberatione nostri Consilii matura jam dicta Privilegia, gratias, & concessiones, immunitatesq., & alia omnia & singula in ipsis, & in ipsorum quolibet contenta juxta uniuscujusq. capituli decretationem in pede positam, & secundum quod olim per praedictum dominum Regem confirmata fuerunt, & pro ut in earum, eorumq. possessione, seu quasi fuerunt tempore dicti domini Regis, & tempore etiam nostro ante patratam per eos rebellionem, cum omnibus clausulis, adjectionibus, & continentis ipsorum, & ipsarum in dictis Privilegiis positis, & expressis, & pro ut in illis plenius, & melius continetur, laudamus, approbamus, confirmamus, ratificamus, & quatenus opus est de novo etiam concedimus, nostraeq. approbationis, confirmationis, laudationis, ratificationis, & de novo concessionis munimine validamus: Volentes, & intendentes tam praedicta Privilegia, gratias, immunitates, & concessiones a dicto domino patre nostro concessa, & concessas, quam etiam praesentem nostram confirmationem, & de novo concessionem ipsi Universitati, & hominibus semper, & omni tempore stabiles, fructuosas, & minime violabiles esse, quinimo in suo semper robore, & firmitate consistere; nullumq. sentire impedimentum, aut diminutionem omnino.

68. I nuovi capitoli, e grazie dipoi, che furon chieste dalla Città, vennero in seguito, insiem colle Regie decretazioni, diste-

(LVII)

Resamente nel Privilegio inserite , con questo titolo : *Capitoli , e grazie , le quale la Università & homini de Castell a mare de Stabia peteno a la Serenissima , & Illustrissima Maestà del Signor Re Fernando , lo quale Dio prosperi , e prestili vittoria contra tutti suoi inimici* . Col I fu supplicato , che si degnasse il Re di confermare tutt' i Privilegj , immunità , capitoli , e grazie fatte dal Re Alfonso ; e fu decretato : *PLACET REGIÆ MAJESTATI* . Col II si dimandò , che fosse lecito a' Cittadini , e agli abitanti di Castellammare , di poter tagliare nel bosco di Scafato ogni quantità di legname da fuoco , e portarsela nelle loro case , per proprio uso , senza alcun pagamento ; e colla decretazione fu detto : *PLACET REGIÆ MAJESTATI* . Col III s'implorò , che potesse la Città far edificare il ponte sul fiume , nel luogo ove si dice il *Ponte della Persica* , ch'è territorio di Castellammare , come vi era nel tempo del Re Alfonso ; e la decretazione fu in questo modo espressa : *REGIA MAJESTAS PROMITTIT pacato Regno ita providere , quod in hac parte dicta Universitas sit contenta* (ve quanta amorevole degnazione per contentare una pretesa ribelle !) . Col IV fu chiesto , che i beni , che i Cittadini di Castellammare possiedono nel territorio di Gragnano , e di Lettere fossero franchi da ogni pagamento di collette ordinarie , ed straordinarie , e da ogn' altro pagamento , e sovvenzione , che potesse imponersi da quelle Università : e che quando mai avvenisse , che queste imponessero tali pagamenti su i beni de' Cittadini di Castellammare , sia lecito a costoro d' imporre altrettanti pagamenti , e collette su i beni , che quelli possiedono nel territorio di Castellammare ; e si decretò : *PLACET REGIÆ MAJESTATI* . Col V , e ultimo finalmente si pregò , che si compiacesse il Re di concedere *per beneficio , e riparazione* di quell' Università , che si potesse imporre una nuova gabella per dieci anni , colla quale si esigessero grana quattro per ogni carro de' forestieri , che entrasse , o uscisse da quella Città con mercatanzie forestiere ; e denari quattro per ogni salma , che similmente fosse entrata , o uscita dalla Città medesima ; e colla decretazione fu detto : *PLACET REGIÆ MAJESTATI* . E fu quest' ultima grazia è qui da rifletterfi allo stato , in cui la guerra aveva ridotto quel Comune , se fu bisogno d' impetrare l' imposizione di una gabella per sua *riparazione* : ciocchè ci fa comprendere , che anche de' debiti avevano dovuto certamente contrarsi : ma ciò per ora di passaggio .

69. Volle il Re finalmente di nuovo confermar queste grazie stesse , non ostante che le favorevoli decretazioni bastantemente le autorizzassero ; e perciò fu aggiunto in ultimo nel Privile-

H

gio :

gio: *Quæ quidem capitula , & gratias , pro ut superius sunt expressa , & decretata , omniaq. , & singula in eis contenta per has easdem , ut prædicitur , confirmamus , ratificamus , & de novo etiam in quantum opus est liberaliter concedimus , nostræq. intentionis est quod sint eisdem Universitati , & hominibus fructuosa , utiles , & cum effectu , nullumq. sentiant vigoris , & continentia sui detrimentum , sed illis , & illarum qualibet potiantur , & gaudeant , & potiri , & gaudere melius , & plenius possint , & debeant , &c. = REX FERDINANDUS = J. PONTANUS pro M. Cam. &c. = Reg. in Cancellaria penes Cancellarium in Reg. XXV.*

70. Forse alquanto più lungamente, che non sarebbe stato mestiere, ci siamo estesi nel riferire questo Privilegio, e nell'esaminare la condizione de' tempi, in cui venne concesso: ma abbiám voluto così aprirci la via per dichiarar certi equivoci, che intorno a ciò disgraziatamente son corsi in un libro di picciola mole, ma di molta erudizione ripieno, dato in luce nel 1782 dall'Abate Baldassarre Parascandolo, col titolo: *Lettera I sull' antica Città di Æqua*, di cui con desiderio aspetta il pubblico la continuazione, che ne ha promesso. Il dotto Autore, con molto felici congetture, e con dovizia di greca, ed orientale erudizione, fra le tenebre di una rimotissima antichità de' tempi favolosi, ed eroici, va coraggiosamente investigando, quali fossero stati i primi abitatori non meno dell' antica Città di Equa, che della nostra confinante antica Stabia; e dopo di aver premesse molte interessanti ricerche su gli antichi Sireni, che abitarono in que' luoghi, e su gli altri popoli, che dopo di essi li occuparono, cerca plausibilmente di stabilire, che l'antica Stabia fosse stata da' popoli Tirreni edificata, e che ad essa dovè appartenere tutto quel tratto di paese, dove fu situata, sino al promontorio di Minerva; dovendo altresì da essa dipendere, come dalla Capitale, tutti gli altri villaggetti, che vi poterono essere all'intorno; e che l'antica Equa, o da' Stabiesi dovè esser fondata, o al più dagli Equi, a' quali da' Stabiesi, con cui poterono avere de' rapporti, fosse stato a giusto titolo accordata qualche porzione dell'acquistato territorio: e tutto ciò quando non ancora esisteva la Città di Sorrento, e quel luogo, ove questa poi surse, era compreso nell'agro Stabiano. pag. LXII, & seqq.

71. Se noi non temessimo di troppo allontanarci dal nostro presente istituto, dopo le debite lodi a' rari talenti del giovane Autore, potremmo fare a lui avvertire, che quando poi volle ricordare, pag. XCV, la letteraria contesa un tempo agitata fra Monsi-
Mi-

Milante Vescovo di Castellammare, e Monsig. Anastasio Arcivescovo di Sorrento, su le antiche memorie di queste due Città, in cui sostenemmo poi noi, ne' primi nostri anni, le parti del defunto nostro Monsig. Milante, non sembra che egli faccia troppo onore a quanto aveva prima stabilito, allorchè dice: *Non potrà mai negarsi, che ne' tempi di mezzo siasi avuto il territorio di Equa, come un appendice dell'agro Surrentino*; e ciò sul proposito se Equa stessa, o sia Vico, che da quella è furto, prima di avere i suoi proprj Vescovi, potesse appartenere al Vescovato di Castellammare, o a quello di Sorrento. Sarebbe stato più uniforme al suo sistema di dire l'opposto: poichè se Equa fu fondata o da' Stabieff, o nel loro territorio, è cosa più naturale il pensare, che avesse continuato a dipendere dall'antica sua madre, dopo che questa presto risurse dalle sue rovine, e poco men che contemporaneamente all'edificazione di Sorrento: nè si saprebbe comprendere perchè gli Equani volessero allora abbandonare i loro antichi amici, compatrioti, e congiunti, con cui ebbero anche comune la disgrazia della distruzione, per seguire que' Soldati Romani, da Augusto mandati a edificar Sorrento, d'indole, di costumi, e di genio opposti. E se non si saprebbe comprendere, che gli abbandonassero allora, è cosa naturalissima di doverli piuttosto credere, che dovertero continuare ad essere un' appendice loro, e non di Sorrento fin ne' tempi di mezzo. Dalle premesse del nostro Autore, non quella sua, ma questa nostra illazione ne nasce; e questa appunto ci vien confermata da' monumenti storici, che ne abbiamo.

72. Per Sorrento non altro si dice, e il nostro Autore lo ripete, che la Città di Vico *Vicus Surrentinus* venga da taluni chiamata: ma tante volte si è risposto, che ciò non può dinotare subordinazione, o dipendenza, e che solo fu detto per distinguere quella Città dagli altri luoghi del Regno di simil nome. Oltre che quando fu edificata la nuova Città, nell'anno 1300, col nome di Vico, da Carlo II d'Angiò, ebbe subito i suoi proprj Vescovi, onde quel *Surrentinus*, che le venne aggiunto da' moderni Scrittori, non ne' tempi di mezzo, ma ne' tempi bassi, anzi bassissimi, non può certo dinotare dipendenza da alieno Vescovato, se aveva i Vescovi suoi: nè all'antica Equa, o alle Ville, in cui restò dispersa anch'essa, e de' cui tempi si contende, si trova mai data la denominazione di Sorrentine.

73. Per Castellammare poi, oltre delle altre ragioni, che nascono dalla situazione del luogo, e dalla giusta interpretazione di altri monumenti, si esibisce una lapida sepolcrale del principio del

VII secolo (vero tempo di mezzo), riferita dal Capaccio, e che noi da un antico geminato documento, che sicuramente è dell' anno 1600, esistente in due Codici mss. della Biblioteca di S. Angelo a Nido, *segnati II E 5, e 28, fol. 29, e 200*, abbiamo non ha guari appreso, che *serviva per Altare nella Sagrestia del Vescovato di Vico*, dove forse servirà tuttavia adesso, la quale fu posta nel sepolcro del Beato Vescovo di Castellammare Lorenzo, morto nell' anno 612: ed essendo stata questa lapida ritrovata in Vico appunto, fa credere, che colà fosse stato quel Vescovo di Castellammare seppellito, e che in conseguenza fosse stato allora quel luogo compreso nella sua Diocesi; poichè, attesa massimamente la rigorosa osservanza di que' tempi, non sembra credibile, che potesse essere seppellito fuori del luogo di sua giurisdizione, essendo questa vicinissima. Ben comprese l' Arcivescovo Sorrentino in quella letteraria contesa la forza di questa lapida, tanto per abbattere la sua pretesa antica giurisdizione sul territorio di Vico, quanto anche per distruggere la sua mal fondata epoca di S. Catello nell' anno 606, e perciò si applicò tutto a volerla dimostrare una lapida spuria e supposta: ma quanto fosse egli in ciò infelicitemente riuscito, dopo le opposizioni di Monsignor Milante, e nostre, si può vedere nella Storia Letteraria d' Italia, *vol. XI pag. 327*, onde per general consenso degli eruditi è restata l' autenticità di quella lapida invincibilmente dimostrata, e in conseguenza la giurisdizione Equana per Sorrento distrutta, e l' epoca di S. Catello nel 606 onninamente annullata. Ma sarà poi vera l' altra epoca dello stesso nostro S. Catello, stabilita da Monsignor Milante, dopo tanti altri insigni Letterati, nel principio del IX secolo? Noi ben il sostenemmo nel calor di quella disputa, sebbene mostrammo in qualche parte di non esserne interamente persuasi: ma una più seria riflessione ne' nostri anni più maturi, ci ha istruiti a maggiormente dubitarne. Forse verrà tempo, che farà questo punto meglio illustrato, non essendo ora opportuno di divagarci in quest' altro argomento.

74. Oltre di quella lapida, abbiamo noi adesso un altro argomento per dimostrare, che ne' secoli di mezzo il territorio di Equa fosse nella giurisdizion Vescovile di Castellammare. Nella Raccolta di varie Cronache, pubblicata dall' Abate Pelliccia, ne abbiamo una degli Arcivescovi Amalfitani, *tom. V pag. 165*, in cui troviamo registrato, che nel principio del secol X, cioè nell' anno 914, il primo Arcivescovo di Amalfi, per nome Leone, ordinò tre Vescovi, fra i quali un certo Stefano *in Castellis Stabienfib.*
qui

qui dicitur nunc Episcopus Litterar. . La Città di Lettere dunque tuttavia continuava allora ad esser considerata come un Castello , o una Villa di Stabia : e se tale era Lettere , perchè non Equa , che ebbe con quella l' istessa sorte di esser fondata negli antichi campi Stabiani ? Vegga ora il nostro Autore se ne' tempi di mezzo il territorio di Equa fosse un' appendice dell' agro Sorrentino , o piuttosto dell' agro Stabiano , come legittimamente si ricava dal suo medesimo sistema , corroborato in ciò da noi co' sincroni monumenti di quel tempo .

75. E che direbbe egli , se non solo ne' tempi di mezzo , ma pur ne' tempi bassi , potessimo noi ora dimostrare con un documento invincibile , che il Vescovato di Vico , anche dopo la sua fondazione , fosse stato considerato come compreso nell' agro , o sia nella giuridizion Vescovile Stabiana ? Poteva egli stesso vedere un tal documento in un libro da lui replicatamente citato , *pag. XXXI, & XCV* , e che disgraziatamente non ha curato di leggere . Nella serie Ughelliana de' Vescovi di Vico , ristampata in Roma nel 1778 , per opera dell' odierno Monsignore degnissimo , corredata di dotte , ed erudite emendazioni , e additamenti dello stesso Ch. Autore della Storia Letteraria d' Italia , si trova quel documento appunto . Ivi , *pag. 10 not. (1)* , si dice , che in un Codice della Biblioteca Vaticana dell' anno 1310 , si leggono queste parole : *In Castro Maris pro D. Æquensi Episcopo &c.* ; e che in altro luogo del medesimo Codice si leggono quest' altre parole più decisive : *In Episcopatu Æquensi , seu Castri Maris &c.* Or che significano esse queste espressioni , che ci vengono da un Codice così rispettabile , in cui il Vescovo , e il Vescovato Equense si dicono in Castellammare , e di Castellammare ? Lo senta il nostro Autore , in proposito appunto della nostra controversia , dallo stesso Ch. Letterato , che ha comentata quella serie Vescovile , *pag. 12 not. (1)* ; *At cuinam Episcopo Æqua ante positam in ea Episcopalem Sedem parebat ? Equidem vere , ut dicam , nibili sunt , quæ pro Surrentina Ecclesia hactenus prolata vidi . Stabiensi Episcopo locus ipse favet favet Castri Maris nomen , quo Vicum an. 1310 paucis scilicet ab Episcopatu illuc translato annis donatum vidimus : favet Laurentii Stabiensis Episcopi tumulus , in Æquensi Vico detectus* . Si potrà ora più negare , che il Vescovato Equano fu fondato nell' agro Stabiano , e nella sua giuridizion Vescovile , se ne' Codici della Vaticana se ne ritenne l' antico nome di Castellammare , per dinotare appunto , che da quest' ultima Diocesi era stato divolto ? Vegga di nuovo il nostro Autore , che co' mo-
nu-

momenti de' tempi bassi la lite è molto meglio anche decisa ; ed egli , se avesse badato a leggere quel libro , che cita , non l'avrebbe certamente rimessata .

76. Inoltre se non temessimo pure di divagarci dal nostro proposito , potremmo altresì fargli avvertire , che dove volle citare , pag. XXXIX , il passo di Galeno , per la cui interpretazione tanto si è quistionato da' due Vescovi sopradetti , e da noi , e la lite restò anche decisa nel luogo già citato della Storia Letteraria d' Italia , egli inavvedutamente adotta la già riprovata interpretazione peggiore , ciocchè meno si sarebbe sperato da lui , ch' è valentissimo in fatto di greca letteratura : e ciò tanto maggiormente , perchè la più ricevuta interpretazione di quel passo , favoriva assai meglio il suo argomento in quel luogo ; poichè o che l'antica Stabia in tempo di Galeno seguitasse ad esser dispersa in tante ville , dopo la sua distruzione , o che fosse cominciata a risorgere , e già divenuta bastantemente rispettabile , come è certamente assai più probabile , sempre al suo proposito giovava più , che Galeno la chiamasse semplicemente *Stabia* , senza quell' aggiunto di *Oppidulum* , che certamente è estraneo dal senso delle parole di lui : e così chiamandola egli , acquista maggior forza il suo argomento contro il silenzio di Strabone . Ma tutto ciò sia detto di volo . Torniamo al nostro assunto .

77. In questo librettino dunque , per conto della greca filologia certamente assai pregiabile , volendo l' Autore indagar la ragione , perchè oggidì appartenga a Vico il suo Casale di *Ticciano* , che un tempo egli crede , che appartenesse o a Sorrento , o a Massa , va ragionando a questo modo , pag. XXVIII : *Il nostro Giovanni Pontano nel suo I. libro de Bello Neapolitano racconta , che nell' anno MCCCCLIX. mentr' era nel bollore la guerra tra Ferdinando I. , e Giovanni di Angiò , per opera di un certo soldato spagnuolo per nome Gagliardo defecerunt a Ferdinando Stabiæ , Æquenses , & Massenses . Or dopo due anni essendo rimasto vincitore Ferdinando , pensò di vendicarsi di coloro , ch' eransi buttati nel partito Angioino : gli Stabiesi implorarono la sua clemenza ; ma i Vicani , e Massesi si misero sulla difesa : Ferdinando per più di un anno tenne in assedio l' intero tenimento di queste due popolazioni , ed avendolo finalmente preso , volle che tutto fosse messo a sacco , ed a fuoco ; il perchè racconta l' istesso Pontano , che fè diroccare que' Forti , che in tai luoghi vi erano ; ed indi considerando questi luoghi come feudi per delitto di ribellione devoluti al Fisco , li donò a Giovanni Sancez , Regio suo Consigliere . Or in queste circostanze ,*
sic-

siccome leggo in un istrumento del 1461. Ferdinando commise ad un tal Raynerio de Apuzzo di distinguere , ed assegnar nuovi limiti fra il territorio di Sorrento , e quello di Vico , e Massa Lubrense , al Sancez conceduti , il che dal detto de Apuzzo nuovamente si fece . In questa nuova limitazione di territorio son io di parere , che l' antico Casale di Tirciano , che per lo innanzi a Sorrento più tosto era appartenuto , si fosse fatto entrare nel distretto di Vico , o perchè al Re fosse così piaciuto , o perchè essendo ancora incerti i termini fra l' agro Surrentino , e 'l Vicano (come dall' istrumenta apparisce) agevolmente l' Apuzzo potè dilatare quei di Vico , onde far cosa grata al favorito di Ferdinando Giovanni Sancez .

78. Noi confessiamo sinceramente , che restammo sorpresi nel leggere queste tali circostanze di quella guerra di Ferdinando , del tutto ignote agli Storici sincroni ; e tutto ciò che l' Autore asserisce sulla fede del Pontano , che non avevamo giammai letto nella Storia di lui . Volemmo perciò riandarla nuovamente da capo a fondo , e per quanta diligenza avessimo adoperata , non altro vi trovammo al nostro proposito , che quello solo , che abbiain riferito di sopra , e che ora ci giova di quì ripetere colle proprie parole di lui : *Igitur motis a Sarno copiis , petiere Stabias Præerat arci , atque oppido Joannes Galiardus ex antiquis Alphonfi familiaribus , miti vir ingenio , & fide integra , cæterum qui , ut Hispanus , unori paulo nimium esset deditus . Ea erat Margarita Minutula nobili loco nata , cujus frater Loisius arcem Lucerinam Joanni in Apuliam profecto prodiderat . Sive igitur futurum sperarent , uti Margarita Galiardum ad deditionem impelleret , sive quod ea sponte deditionem fuisset pollicita , si castra eo admoverentur , Capaneo fratre instigante , hostes oppidum ingressi , nullo suburbium defendente , nam oppidani intra vallum , quod sub ipsam est arcem , confugerant , quætere confestim crepidinem tormentis capere , nec multo post a Galiardo deditio fit . Iisdem diebus Vicani , Massensesque ad Joannem defecere . Surrenti quoque trepidatum est .* Or dov' è quì , che il Pontano , mettendo in un mazzo gli Stabiesi , gli Equani , e i Massesi dica di tutti unitamente *defecerunt a Ferdinando* , quando colui fa ben capire la necessaria resa de' primi , dalla volontaria ribellione degli altri ? Dov' è , che Ferdinando rimase vincitore dopo due anni : la risoluzione della vendetta : la clemenza implorata dagli Stabiesi : la difesa in cui si posero i Vicani , e i Massesi : l' assedio del lor tenimento per più di un anno : la loro presa , il sacco , il fuoco , la concessione in feudo , e tutto l' altro ? Nulla di tutto questo dice il Pontano , e nulla ne dicono gli altri Storici di quel tempo

tempo ; onde chiaro a noi parve , che non fossero da un fonte autentico queste tali notizie derivate .

79. Se non che riflettendo poi , che l' Autore cita in seguito la veneranda autorità di un Istrumento , e lo cita niente meno , che in tempo dimostrativo presente *leggo* ; e ripete poco appresso anche dimostrativamente , *come dall' istrumento apparisce* , cominciammo a dubitare , che le notizie potessero esser vere , se da un legale documento venissero attestate , e che con questo si dovessero correggere tutti gli Autori contemporanei ; poichè ben sappiamo quanto sia rispettabile l' autorità delle pubbliche scritture , per le solennità , con cui vengono celebrate , e per la pubblica fede , che su di esse è appoggiata , atta a derogare qualunque autorità di privato Scrittore , e anche di molti unitamente , e specialmente quando in esse si contengano ordini , e commissioni Reali , come nel caso nostro addiviene . Ma dall' altro lato dicevamo : Com' è possibile , che quest' Istrumento sia dell' anno 1461 , che si cita ; e che in quest' anno il Re Ferdinando avesse donato a Giovanni Sancez in feudo le Città di Vico , e di Massa ; e che in quest' anno stesso avesse mandato Ranieri d' Apuzzo a distinguere i limiti , se in quest' anno medesimo egli non possedeva nè l'una Città , nè l' altra , poichè amendue duravano tuttavia nella loro ribellione , e stavano in potere dell' Angioino , alla cui fedeltà non rinunziarono , se non nel seguente anno 1462 ? Forse anche in ciò hanno errato tutti gli Storici ? Dicevamo in oltre : Se il nostro Autore , leggendo l' Istrumento , ci dice , che quella limitazione di confini *dal detto de Apuzzo nuovamente si fece* , perchè non lesse anche in esso , se veramente il suo Casal di Ticciano fu allora fatto entrare nel distretto di Vico , e si contenta di asserirlo per sola congettura , lasciando se stesso , e il pubblico nel dubbio di quel medesimo assunto , di cui voleva render ragione , in tempo che ne teneva sotto gli occhi il documento autentico , che doveva deciderne ?

80. Queste riflessioni gittarono l' animo nostro in una perplessità così confusa , che ben credemmo di non potercene liberare , senza leggere anche noi l' Istrumento , che si cita . Ne facemmo perciò tutte le più vive ricerche , che potemmo ; e dopo moltissime diligenze , ci fu fatto sperare , che nel celebratissimo Archivio de' PP. Teatini della Casa de' SS. Apostoli di Napoli avremmo trovato onde potere pienamente soddisfare la curiosità nostra . Non ci volle altro , perchè ci avessimo procurato l' accesso in quel rispettabile Archivio , che dall' umanissima cortesia de' PP. ci venne facilmente accordato , e il dotto , e diligentissimo Custode con umanità

nità incomparabile ci ajutò pure all' esatta ricerca . Ma restarono le nostre speranze deluse , senza ritrovare l' Istrumento , e senza avere ne' minutissimi registri alcun indizio , che colà almeno avesse potuto esistere una volta . Volemmo dipoi anche osservare l' Opera inedita , che ivi si conserva , dell' erudito P. D. Eustachio Caracciolo , un tempo anche Custode di quell' Archivio , in due ben grossi Volumi in foglio divisa , col titolo : *Dictionarium universale totius Regni Neapolitani* ; e con nostra sorpresa trovammo , che da questo fonte appunto (sebbene con un infelice intralciamento , che è stato cagione di tanti equivoci) aveva attinto il nostro Autore tutto ciò che , intorno a questo proposito , aveva nel suo libro trascritto , poichè nell' Articolo *MASSA LUBRENSIS* , *litt. M num. 99* , leggemmo queste parole : *Accidit igitur, quod vigentibus bellis in anno MCDLIX inter Ferdinandum I Aragoniæ, & Joannem Andegavensem opera Galiardi Hispani militis defecerunt a Ferdinando Stabiæ, quam sequuti fuerunt Vicus Æquensis, & Massenses; ita ex Joanne Joviniano Pontano lib. I Bell. Neap. ubi sic ait Et quia post duos annos vertente fortuna in favorem Ferdinandi hæc omnia loca, quæ ab ipso defecerant, recuperare cepit, quia autem Massa in sua arce fidebat noluit ipsi Regi subdere colla, unde diutinam obsidionem duorum annorum spatio sustinere coacta fuit. Tandem fame, & siti victa Regi se se dedit. At Ferdinandus timens de Massensibus, quod defectionem renovare possent, ipsam penitus demoliri jussit, quæ contigisse volunt circa annum MCDLXV De hac ipsius destructione habemus autenticum testimonium ex Istrumento quodam de anno MCDLXX, in quo refertur quod Rex Ferdinandus, quia concesserat in pœnam defectionis præteritæ Regio Consiliario Joanni Sancez Civitatem Vici, & Massæ, mandat Doctori Raynerio de Apuzzo, ut dividat tenimentum Massæ ab illo Surrenti ipsi adjacentis, unde ille ad dictam divisionem procedens ait in primo actu &c.*

81. Non vi è chi non vegga , che ha voluto il nostro Autore rendere edito nel suo libro questo inedito passo del P. Caracciolo , il cui nome , e il cui *Lessico ms.* egli anche cita poco appresso , sebbene in altro proposito . Ma non vi è chi non vegga egualmente in questo luogo di esser troppo vero , che le copie sogliono per lo più dissomigliare da' primi esemplari , che si prendono ad imitare ; e nessuna forse ne ha dissomigliato mai tanto , quanto questa . Il P. Caracciolo fa dire soltanto al Pontano , cioèchè colui veramente dice , cioè la ribellione delle tre Città , e ne rapporta fedelmente le vere parole ; e mette qualche distinzione fra

la prima, e le altre due: di tutto il resto non ne vuol colui Autore. Non dice di esser Ferdinando rimasto vincitore dopo due anni; ma dice solo, che dopo di questo tempo, avendo la fortuna più favorevole, *capit* cominciò a recuperare que' luoghi, che gli si erano ribellati. Della risoluzione di vendicarsi, della clemenza implorata dagli Stabiesi, della difesa in cui si posero i Vicani, non ne dice motto. Parla unicamente della resistenza de' Massesi; e perchè non aveva egli bisogno di limitarsi alla falsa data dell' Istrumento dell' anno 1461, perciò fa durare quella resistenza non un anno solo, ma due anni: e dopo di essa non parla di sacco, e di fuoco, ma solamente di demolizione, o sia diroccamento, e non di que' Forti soli, ma di tutta la Città: e in tutte queste operazioni si trova giusto ne' suoi conti coll' anno 1465. Non nomina devoluzione di feudi al Fisco per delitto di ribellione, ciocchè solo poteva dire se fosse constatato, che quelle Città erano prima infeudate. E finalmente venendo all' Istrumento, lo chiama in testimonio della sola distruzione della Città di Massa: lo dice non già dell' anno 1461, ma del 1470, in cui combinano benissimo tutte le epoche di questi fatti: e in quanto alla division de' limiti, non vi mescola Vico, ma dice di essere stata dal Re comandata al Dottor Ranieri d' Apuzzo soltanto per Massa, e che così venne da costui eseguita: nè si rende mallevadore di aver egli letto un tale Istrumento, ma ne parla come di cosa, che fosse nota generalmente, o che venisse da altri attestata. Questo dice il P. Caracciolo, e dice egregiamente bene; poichè non confonde le epoche de' fatti veri, che vengono dagli Autori sincroni stabilite; non racconta fatti non veri, che dagli Storici non son ricordati; e se vi mescola i fatti particolari di Massa, come doveva fare in quell' Articolo; in cui di essa particolarmente ragiona, ne dovè avere, come in appresso vedremo, le sue particolari autorità, che non derogano alla verità degli altri avvenimenti: in somma o vero, o falso che sia quel, ch' egli dice di particolare, è certamente ben connesso, e non nuoce nè alla verità, nè all' epoca de' fatti generali. Ma il nostro Autore non serbò il contegno del suo esemplare nella copia, che ne fece: e per voglia di far cadere quella division di confini anche sulla Città di Vico, che non per essa, ma sol per Massa fu fatta, ha voluto introdurla in quegli avvenimenti, che non le appartengono, confondendo tutto a proprio piacere. Resta dunque l' antica dipendenza del Casale di Ticciano nella sua primiera incertezza: e la verità de' fatti dagli Autori narrati, rimane nel suo pienissimo vigore. Altre riflessioni potremmo

ag-

aggiugnere sul libro del nostro Autore, e particolarmente sulla serie de' Baroni di Vico, che ei ha tessuta, pag. XXXI, & seq.; dove avremmo voluto un poco meglio serbate le leggi della cronologia, e un poco meglio interpretato ciò, che intorno a questo proposito dice il Capaccio; *Hist. Neap. lib. 2 cap. 11*. Ma non vogliamo uscire dal nostro istituto, il quale soltanto ci ha obbligati a notar quelle cose, che non potevamo senza taccia preterire; e che sono per altro come piccioli nei in un libro di tanta erudizione ripieno, che per mille titoli esige le nostre sincerissime commendazioni.

82. Non sarà ora al nostro scopo inutile di andare alquanto indagando, donde mai avesse il P. Caracciolo quelle particolari notizie di Massa attinte, se dagli Storici contemporanei non vengono nè punto nè poco rammentate. Non molto dobbiamo stentare a comprenderlo: e la qualità dell'opera stessa di lui ce ne darà subito l'indirizzo. E' quel voluminoso Dizionario una vasta collezione delle particolari storiche memorie di tutt' i luoghi del Regno, alfabeticamente disposti; e i fatti vi sono con tanta estensione, e individuazione, narrati, che porta scritto in fronte, di non poter esser fatica di un uomo solo, che tanti documenti diversi, e quasi innumerabili, per tutte le Città del Regno avesse potuto raccogliere, e ordinare, per formarne un' opera originale, e di primo conto: ma per necessità ha dovuto l'Autore giudiziosamente raccogliere il suo materiale da' libri, che particolarmente han trattato delle diverse Città nostrali, per formare un tutto di tante parti diverse. Per trovar dunque l'origine delle cose dette dal P. Caracciolo, bisogna ricorrere agli Storici particolari del Regno, e colà si possono scoprire i documenti di certe più minute circostanze, che han taciute gli Storici generali: e così appunto avviene nel caso nostro per Massa. Questa ragguardevole Città ha avuto anch' essa la Storia particolare, che venne pubblicata nell'anno 1646 in Napoli, con questo titolo: *Descrizione della Città di Massa Lubrense mandata in luce dal Dottore Gio: Battista Persico Avvocato de' poveri della sopradetta Città, composta da un Patrio dell' istessa famiglia*. Taluni han creduto, che questo picciolo libro, di non più che 100 pag. in 4, avesse avuto due edizioni, e ne citano un'altra del 1644; ma ciò sicuramente è falso, essendo state da noi diligentemente riscontrate le due pretese edizioni diverse, e altra diversità non hanno, che due distinti frontespizj, uno in rame, e l'altro in istampa; e il primo porta l'anno 1644, perchè fu apparecchiato due anni prima; ma non venne in luce che unitamente col secondo, e con tutta l'opera, quando ne fu terminata la

stampa nel 1646: la data delle licenze conferma anche questo stesso. L'Autore che si volle mascherare sotto il nome di un Patri- zio dell'istessa famiglia, sappiamo da Gio: Battista Pacicchelli nel Regno di Napoli in prospettiva, *tom. 1 pag. 111*, dove parla di Massa, che fu il P. Perfico Gesuita, zio dell'Editore: e perchè nell'opera stessa, *pag. 74 & seq.*, troviam fatta lodevole ricordan- za di due PP. Perfici Gesuiti, cioè uno per nome *Francesco An- tonio*, che fu più antico, e dovè morir giovane, e non ebbe mol- to tempo per distinguerfi; e l'altro *Pietro Anello*, che fu Autore di altre opere Ecclesiastiche, e si distinse moltissimo per letteratu- ra, e per l'Apostolico ministero; perciò noi a buona ragione cre- diamo di potere attribuire la Descrizione di Massa a quest'ultimo, il quale amò meglio di comparire in essa fra gli uomini illustri della sua patria, con tutto il ricco corredo delle altre sue opere, e delle sue virtuose e luminosissime azioni; e nel frontespizio si contentò solo del nuovo titolo di Patrizio dell'istessa famiglia.

83. Or in questo libro appunto noi troviamo, che fu per la prima volta registrato tutto quello, che ne copiò il P. Caracciolo, e ve lo troviamo con alquanta maggior distinzione, che distingue il primo particolare Autore dal posteriore general Collettore. Leg- giamone ristrettamente quel che fa al nostro proposito, *Capo VII, pag. 29*: *L'anno 1459, mentre il Re Ferdinando Primo d'Arago- na guerreggiava con Giovanne d'Angiò Francese, Gio: Gagliardo Spa- gnolo familiare del Re Alfonso havendo il governo del Castello, e Città di Castell a Mare di Stabia a persuasione di sua moglie le die- de in mano de Francesi; Vico ancora, e Massa si ribellorno, e si dubita anco di Sorrento Tutto questo scrive Gio: Gio- viniano Pontano nel primo libro de Bello Neapolitano sei carte pri- ma del fine, dove dice Questa guerra durò quasi due an- ni, come scrive l'istesso Pontano nel fine del primo libro sopracita- to dicendo. Hæc duobus fere annis gesta. E nel principio del se- condo libro dice, che nell'anno di Christo 1461 Re Ferrante comin- ciò a ricuperare le Città, e Terre del Regno ribellate, e prese dal- li Angioini. Et in questo tempo, COME SI HA HAVUTO PER RELA- TIONE DE VECCHI havendo la Città di Massa Lubrense voluto per- severare nella ribellione per haver il Castello molto forte, e diffi- cile ad espugnarsi per l'altezza delle rupi, fu due anni assediata, alla fine per mancamento d'acqua, e vitto s'arrese; perchè come scrive Pontano nel 2 libro citato Re Ferrante nel fine dell'anno 1464 recuperò tutto il Regno, e nel spatio di 4 o 5 anni mentre andava per il Regno recuperando li lochi rebellati lasciò la Regina*
Isa.

Isabella sua moglie donna molto prudente, benigna, e liberale Locotenente Generale del Regno; questa Regina alli 20 di Settembre 1464 fece un' amplissimo privilegio alla Città di Massa, nel quale li concesse molte gratie, e fra l'altre li fece un' indulto generale della ribellione; con tutto ciò essendo ritornato Re Ferrante vittorioso in Napoli acciò la picciola Città di Massa non li desse più fastidio con una nuova ribellione, fece rovinare, e buttare a terra il Castello, le mura della Città, li Palazzi &c. e questo fu circa l'anno di Christo 1465 Quel che s'è detto si cava evidentemente da un' instrumento molto autentico fatto per mano di Notaro Gio: Coppola di Castell' a Mare essendo Pacello Scoppa di Massa Giudice a contratti nell'anno di Christo 1470 alli 13 d'Ottobre, nel quale instrumento si dice che havendo Re Ferrante Primo d'Aragona concesso a Giovanni Sancez Consigliero Regio la Città di Vico, e di Massa, con titolo di Barone, e FORSE ciò fece per castigare la loro ribellione, acciò havendo padrone non potessero così facilmente ribellarsi; per questa causa Re Ferrante fece una commissione al Dottore Rainerio d'Apuzzo di Castell' a Mare, nella quale li comanda, che si conferisca in Massa, e divida li confini di Massa, da quelli di Sorrento, il quale procedendo alla divisione, nel primo atto dice &c.

84. Ecco finalmente scoperto tutto l'appoggio, e i documenti delle particolari notizie di Massa, cioè della sua ostinata perseveranza nella ribellione, e dell'assedio per due anni, che ciò unicamente si asserisce di speziale per lei: i quali documenti altri non sono, che la popolar *RELATIONE DE VECCHI* del paese, raccolta dal P. Persico 180 anni o circa dopo l'avvenimento. Qual fede daremo noi adesso a questo fatto? Se riguardiamo la condizione della Città, il suo sito, e il suo ristretto territorio, onde avrebbe dovuto raccorre i viveri, e le altre cose necessarie alla vita, non sembra che avesse potuto reggere ad un assedio così lungo, senza che gli assediati morissero di sete, e di fame nel bel principio de' due anni. Se riflettiamo, che essendosi pur dato in quella guerra medesima dalla Città di S. Agata in Calabria, e dal suo valoroso Castellano Battista Grimaldo, l'esempio di una valorosissima resistenza di due anni, e che questa alla fine non solo meritò onoratissime condizioni nella resa, ma meritò ancora, come cosa onninamente singolare, gli elogi di tutti gli Storici, Pontano *lib. 3 in fin.*, Costanzo *lib. 20 &c.*; sembra che anche Massa avrebbe dovuto meritare le stesse condizioni, che non ebbe, e gli stessi elogi, che non le vennero fatti, se l'egual valore aves-

se

se pur essa mostrato . Se ci ricordiamo in fine ciò , che coll' autorità de' Comentarj di Pio II abbiamo di sopra già detto (*num. 61*), di essersi , in vista della resa di Sarno , le Città di Vico , e di Massa spontaneamente rese anch' esse dopo la prima loro ribellione , senza parlarfi di ulterior perseveranza nella medesima ribellione , e di assedio ; non sembra che contro un' espressa testimonianza scritta di un autor sincro , e maggiore di ogni eccezione , possa valere la relazione de' vecchi del paese , i quali solo potrebbon meritare qualche credenza , se nulla fosse stato asserito dagli Storici , o se i loro detti non patissero alcuna contraddizione . Che diremo noi dunque ? Diremo francamente , o che que' buoni vecchi , com' è solito costume dell' età loro , vollero ingrandire le cose de' tempi andati , e del proprio paese , o che il P. Persico non seppe capirli . Essi altro non potevano , o non vollero dire , se non che la Città loro , fidando forse al suo Castello , volontariamente si ribellò , allorchè fu preso Castellammare dagli Angioini , e che dopo due anni o circa , quanti appunto ne scorsero fino alla resa di Sarno , ritornò alla divozione di Ferdinando . Questa è nettamente la verità della Storia . Tutto il di più , che si è voluto aggiungere , è un' esagerazione : giacchè altro valore non mostrarono i Massesi , che tenere per due anni innalberate le bandiere Angioine , senza veder mai la faccia del nimico : e dopo di que' primi due anni , e della loro spontanea resa , non vi fu altra perseveranza nella ribellione , o assedio per essi .

85. Ma come capiremo poi la posterior devastazione della Città , ordinata dal Re Ferdinando , e la sua infeudazione , se non per pena di quell' ostinata perseveranza nella ribellione ? Certo che a troppo stabile fondamento sono queste ultime cose appoggiate , per non poterfi mettere in dubbio , se ci vengono attestate da un pubblico e solenne Istrumento , il quale ha tanti caratteri di una sincera veracità , che il P. Persico ne cita anche l' anno , il mese , il giorno , il Giudice a contratti , e il Notajo , da cui fu stipulato ; e in varj altri luoghi dell' opera sua lo ripete più volte , *pagg. 38 , e 81* , sempre trascrivendone le proprie parole , che esigono rispetto e credenza , e ci fanno chiaro comprendere , ch' egli veramente lo lesse . Non ci scoraggiamo per questo ; poichè il P. Persico stesso ci addita i documenti per intendere la ragione di questi altri fatti , ch' egli non ha saputo capire . Nel Capo XV , *pag. 64* , egli mette in mostra tutt' i Privilegj concessi da' Re , e Regine del Regno alla Città di Massa ; e da essi si vede , che tutti que' Privilegj , che fino a' tempi , di cui parliamo , aveva quella
Citt-

Città ottenuti, non altronde le erano derivati, che dalla munificenza de' soli Re, e Regine Angioine, e che dimostrano evidentemente il costante attaccamento de' Maffesi a quella Casa Reale di Francia. Ve ne son due in particolare del Re Renato, e della Regina Isabella sua moglie, concessi loro in quel poco tempo, che dominarono in questo Regno in opposizione del Re Alfonso, ciocchè fa vedere, che grandi servigi dovettero essi rendere a que' Monarchi a danno del Re Alfonso medesimo, per cui dovè restare il nome loro in abominazione presso di esso Alfonso, e in conseguenza del Re Ferdinando suo figliuolo, i quali nessuna beneficenza si trova che avessero mai usata a quel Comune. A ciò si aggiunse la nuova spontanea ribellione, senza che un'attual violenza nimica l'avesse a questa obbligato, ma per quel solo attaccamento antico, com'è da crederli, verso la famiglia Angioina, che fece risovvenire le passate mancanze alla Casa d'Aragona. E non era questo un soprabbondante motivo al Re Ferdinando, per ordinare quella devastazione, e quell' infeudazione, senza la pretesa perseveranza nella ribellione? Egli dovè certamente determinar l'animo suo a questo giusto gastigo, subito che intese spontaneamente ribellati i Maffesi: e costoro dovettero certamente temere la Regia indignazione, non ostante la volontaria resa, dopo la presa di Sarno nel 1462. Ma dovè differire il Re l'esecuzione de' suoi disegni sino all'anno 1465, o circa, come dice lo stesso P. Persico, perchè ad altre più serie cure l'obbligava allora lo stato delle cose, girando continuamente per lo Regno, per discacciarne l'inimico assalitore, e per finir di ridurre alla sua divozione tutte le altre Città ribellate; e intanto questi due, o tre anni di necessario ritardamento del gastigo furon quelli, che volle il P. Persico impiegare nella perseveranza della ribellione, e che trassero anche in ciò in inganno il P. Caracciolo, non trovandovi discordanza di tempo; ma essi furono anni per gli Maffesi non già di assedio, e di valore, ma di batticuore, e di timore. In fatti, ad evitar essi il fulmine temuto, tentarono di approfittarsi del tempo, implorando dalla generosa pietà della Regina Isabella di Chiaromonte il perdono, e venne loro fatto di ottenerlo col Privilegio, che lo stesso P. Persico riferisce, nel 1464. Ma tali e tante prove doveva avere il Re della loro incostanza, che ad onta della grazia già fatta da una moglie così savia, qual fu quella Regina, e a cui egli tanto daveva in quella guerra medesima, pure, appena avvenuta la morte di lei a' 30 Marzo 1465, ordinar volle il diroccamento della Città loro in quell'anno stesso. Si dirà forse:

se: perchè non venne anche diroccata la Città di Vico, se fu rea della stessa volontaria ribellione? Vico non era rea de' delitti antecedenti, che avessero dato maggior peso all'ultimo delitto della volontaria ribellione; e perciò potè esser creduto bastante gastigo per essa la sola infeudazione, a cui poscia furono amendue le Città soggettate nell'anno 1470, come dice il veridico Istrumento: se pure ciò veramente fu fatto per gastigo di quella ribellione, ciocchè il P. Persico asserisce con un *forse*; o piuttosto perchè così al Re piacque.

86. Ad un altro esame, per noi importantissimo, ci apre ora la via quello stesso Istrumento del 1470, stipulato a' 13 Ottobre dal Not. Gio: Coppola, da cui apprendiamo la commessione data dal Re Ferdinando, di distinguere i confini di Massa, al Dottor Ranieri d'Apuzzo di Castellammare. E' questa un' opportuna occasione, e noi non dobbiam trascurarla, per esaminare, chi mai fosse stato quel Ranieri d'Apuzzo, e se fu veramente di Castellammare; per dare un saggio de' benemeriti e illustri Cittadini, che ebbe la nostra patria in quel tempo, e per indicare quanto essi fecero a pro de' proprj Sovrani, e quali meriti avessero appreso di loro acquistato, onde chiaro apparisca, che a gran ragione essi tirarono la beneficenza de' medesimi a vantaggio della patria stessa. Della famiglia d'Apuzzo nostra concittadina, che fu anche detta d'Apozso, e da Pozzo, e latinamente *Aputea*, e *de Puteo*, molti Scrittori ne parlano, e con qualche maggior distinzione Giulio Cesare Capaccio, *Hist. Neap. lib. 2 cap. 10*, il quale dovè osservare parecchi documenti della di lei discendenza; e alcuni ne abbiamo osservati anche noi. Ella vanta la sua antica origine dalla Città di Alessandria nel Ducato di Milano, e dalla rispettabilissima famiglia di tal cognome, che colà si è sommamente distinta: ma è ignoto il tempo, e il motivo, per cui si fosse trapiantata nel nostro Regno. La sua prima dimora passò a farla in Piemonte, Terra un tempo compresa nel Ducato Amalfitano, due sole miglia lontana da Castellammare, nella falda del monte; e ivi nobilmente vivendo, acquistò molti fondi, e moltissime onorificenze e prerogative, di cui ne esistono tuttavia le memorie; e alcuni de' suoi individui si trovano distinti col titolo di Nobili, di Militi, e di Giudici. Giudice fu ancora un tal Carletto d'Apozso, il quale per la familiarità acquistata col Re Ladislao, in tempo che questo nostro Monarca spesso si compiacque di godere le delizie del suo Real Palazzo di Casafana in Castellammare (egualmente che Carlo II d'Angiò, il Re Roberto, e le Re-

gine

gine Giovanna I, e II, come si scorge dalle date di varj loro Diplomi da colà spediti, che di frequente s'incontrano), ottenne da lui per Privilegio nell'anno 1412 la cittadinanza della Città di Castellammare, e così divenne questa famiglia nostra concittadina. I primi nostri Compatrioti dunque di tal cognome, furono i tre figliuoli, che nacquero da Carletto, come osserviamo da un antico albero genealogico, esistente presso gli eredi; il primo de' quali fu appunto quel Ranieri, mentovato nell'Istrumento di Massa, che nell'albero viene anche chiamato Luigi-Ranieri, e dal Capaccio o per errore fu detto Maczeo, o piuttosto perchè così fosse stato soprannomato: il secondo ebbe nome Brancaleone; e Paride il terzo. I due primi, e alcuni de' loro discendenti ancora, si distinsero moltissimo nella Corte de' nostri Re Aragonesi: e troviamo dato a Brancaleone il titolo di Segretario del Re Ferdinando I, e a Luigi-Ranieri quello di suo familiare; e nell'Istrumento già mentovato l'abbiam veduto coll'incarico della limitazione de' confini di Massa. Ma tutti questi vantaggi forse, e senza forse ad essi derivarono dal loro terzo fratello Paride, il quale per lungo tratto si lasciò indietro la gloria degli altri, e talmente decorò la sua famiglia, la patria, e il Regno, che ha scolpito il suo nome indelebile nella memoria degli uomini.

87. Studiò Paride d' Apozzo ne' suoi primi anni nell'Università di Napoli le scienze legali: ma perchè i suoi talenti erano portati al sublime, volle girare in appresso per le più celebri Università d'Italia, Roma, Pavia, Milano, Firenze, Bologna, Perugia, ed altre, e in esse, sotto la disciplina de' più insigni uomini, che allora fiorissero, Andrea Barbazia, Angelo Aretino, Alessandro de Tartagnis d' Imola, e Antonio da Pratovecchio di Bologna, si perfezionò maravigliosamente nelle scienze: e divenne non solo un profondissimo Giureconsulto, ma come si rileva dalle opere, che posteriormente compose, anche sommamente versato nello studio della S. Scrittura, e nella dottrina de' SS. Padri; e le sue opere stesse lo manifestano ancora molto addetto alla meditazione delle opere d' Aristotile, e alla lettura della Storia, e specialmente di quella di Tito Livio, di cui sommamente si diletta, e alla diligente ricerca de' monumenti della veneranda antichità, e in fine non mediocrementemente istruito dell'Astrologia giudiziaria, che per la condizion di que' tempi era il più grande ornamento de' più insigni Letterati. Ritornato dipoi in Napoli con fama di uomo dottissimo, fu dal nostro Re Alfonso, sommo Mecenate degli uomini favj, accolto con segni di straordinaria stima, e introdotto
K nella

nella sua Real Corte, e dichiarato suo Consigliere. Indi volendo il Re dare un Maestro al suo unico figliuolo Ferdinando, allora Duca di Calabria, per istruirlo nelle scienze legali, non seppe meglio fissare le sue mire, che sopra di lui, in mezzo a que' tanti sublimissimi talenti, che decoravano la sua Corte; ed egli in fatti per molti anni istruì Ferdinando nella scienza del dritto. Da ciò ne venne, che essendo il Re partito nel 1445 col suo esercito per la Toscana, e avendo lasciato nel Regno per Viceprototario, e general Luogotenente il medesimo suo figliuolo Ferdinando, costui creò suo Uditor generale in tutto il Regno il nostro Paride, il quale per due anni, durante l' assenza del Re, adempì con sommo decoro, e con gloria immortale i suoi doveri. Morto indi il Re Alfonso, e succedutogli nel Regno il medesimo suo figliuolo Ferdinando, questi decorò subito il suo Maestro con molte dignità: lo creò Regio Consigliere nell' anno 1459; lo fece Inquisitor generale di tutto il Regno contro i facinorosi; e (come dice il Giannone *lib. 28 cap. 5*) *in tutti gli anni che regnò, si valse della sua opera, e de' suoi consigli così nel promulgar delle leggi, come negli altri rilevanti affari della sua corona*. Si vegga da ciò, se presso del Re avevano gli Stabiefi, in tempo dell' invasione Angioina, chi sapesse dirigere per la salvezza del Regno la pretesa ribellione della patria comune.

88. Oltre di queste cariche, poichè allora non era disdetto a' Magistrati di esercitarsi altresì nella difesa di Cause particolari, e nel consigliare i litiganti, divenne il nostro Paride il più insigne Avvocato de' suoi tempi, a cui correvano i Magnati nelle controverse più rilevanti, e specialmente per la somma perizia, che aveva del dritto feudale. Fu celebratissimo particolarmente il suo nome per le contese, che nascevano in proposito di duelli, che erano molto in uso in quel tempo; e tanta autorità facevano le sue legali decisioni in questo genere, che non solo da' Signori del Regno, ma da Principi di lontane nazioni venivano avidamente richieste, e prontamente obbedite. Fra le altre dottissime sue opere legali, compose anche un libro di tal materia, intitolato: *De re militari*, che fu tenuto in pregio singolare, mentre durò il gran furore di duellarsi: il qual libro egli stesso poi tradusse pure in Italiano, dopo di averlo scritto in latino, e lui vivente (come raccogliamo dal trattato dell' *Origine, e Progressi della stampa* del P. Orlandi Carmelitano, impresso in Bologna nel 1722 pag. 127) fu stampato *ITALICE* in Napoli, intorno all' anno 1472, fra i primi libri, che quivi si stampassero dal celebre Prete d' Argentina Sisto

Sisto Rieffinger, che per opera del Re Ferdinando, introdusse in questo Regno l' arte tipografica. Ma perchè quella prima edizione o è resa rarissima, o del tutto è perduta, perciò nacque posteriormente il dubbio, che la traduzione di quel suo libro non fosse dello stesso nostro Paride, ma di mano aliena; e il Nicodemi, *Addiz. al Toppi pag. 197*, si avvide il primo, che era anche sua; poichè le due più antiche edizioni, che ora ne abbiamo, meno rare, fatte in Venezia nel 1523, e 1640, da noi anche osservate, portano questo titolo: *Incomincia il libro de re militari in vulgar materno composto per il Generoso Misser Paris de Puteo dottor di legge. Lege feliciter*: e il primo capitolo principia così: *havendo deliberato volere scrivere dell' arte militare in vulgar materno, quello che in latino più diffusamente ho scritto, &c.* Finalmente carico di ricchezze, di dignità, di onori, dopo aver lungamente goduta la Regia familiarità, morì Paride in Napoli ottuagenario nell' anno 1493, e fu seppellito nella Chiesa di S. Agostino; avendo lasciato per le sue dottissime opere legali, che vengono dal Toppi, *de orig. Trib. lib. 4 n. 27*, e dal Giannone, *loc. cit.*, distintamente enumerate, un nome così glorioso, che da' più insigni Giureconsulti de' tempi posteriori, viene per esse chiamato il *Manarca di amendue le leggi*, il *Dottor massimo*, il *Dottore egregio*, il *Dottor dottissimo*, l' *uomo erudito*, l' *ottimo Giurista*, il *Dottor celebre*, il *Dottor facondissimo*, e per una continuata antonomasia il *Maestro del Re Ferdinando I.*

89. Di questo illustre nostro-Concittadino, non altrimenti che per altri insigni uomini spesso è avvenuto, *non puduit aliquos de ejus patria controversiam sumere*, come acconciamente disse il Toppi: ma egli appunto, e il Giannone, che volle in ciò letteralmente seguirlo, e prima di amendue il Capaccio stesso, i quali questa controversia immaginarono, fecero nascer dubbio, dove dubbio alcuno non era mai nato a persona del mondo. Essi prima di ogn'altro intimaron guerra contro il dottissimo Giureconsulto Giulio Claro, Patrizio della Città di Alessandria nel Milanese, perchè nella sua Pratica Criminale, *Quaest. 82 Stat. 7*, nel citare il nostro Paride, avesse aggiunto: *Qui ex patria mea fuit oriundus*: e come se costui ci avesse voluto rubare un uomo insigne, per farlo Alessandrino, s'impegnarono per restituirlo al nostro Regno. Ma se essi avessero badato, che il Claro disse *oriundus*, e non già *ortus*, o *natus*; e se si fossero ricordati, che Livio disse, *lib. 24 cap. 6: Hippocrates, & Epicydes, nati Karthagine, sed oriundi ab Syracusis, exsule avo, Pæni ipsi materno genere*, non solo non l'avrebbon

creduto reo del preteso plagio; ma avrebbon da lui appreso di poter esser vera la tradizione, che hanno i Sigg. d' Apozzo, di essere i loro antichi progenitori discesi da Aleffandria, giacchè un Patrizio di colà, e uomo dottissimo, sicuramente l'afferma. Passaron di poi a notare, che l'Affitto, il Capece, il Molineo, e altri rinomati Giureconsulti nazionali, ed esteri, nel citare anche nelle loro opere il medesimo Paride, lo chiamarono Napolitano, come se fosse nato nella Capitale: ma essi stessi convennero nel dire, che ciò fosse derivato dalla lunga dimora, che colui fece in Napoli, nell'esercizio di tante Magistrature, come non di raro suole avvenire. Tutta la controversia poi la ristrinsero fra Castellammare, e Pimonte, e disgraziatamente si appigliarono al peggior partito di crederlo nato in Pimonte.

90. Il meno scusabile sembra, che sia il Capaccio, il quale dopo aver notato, che dal Re Ladislao ottenne il padre di Paride la cittadinanza di Castellammare nel 1412, e che quest' ultimo morì ottuagenario nel 1493, poteva facilmente comprendere, che almeno un anno dopo ottenuta quella cittadinanza aveva dovuto Paride nascere, e in conseguenza in Castellammare, dove il suo padre era già Cittadino. Oltre a ciò poteva immaginare ancora, che molto prima di ottener quella cittadinanza forse era passato colui dalla picciola, e disagiata Terra di Pimonte ad abitare nella vicina Città di Castellammare, e allettato da' comodi, e da' vantaggi maggiori si fosse indotto a chiedere quella cittadinanza, che ottenne; senza aspettare a passarvi dopo averla ottenuta, come vedremo in appresso di essere allora stesso anche in altri avvenuto. Ma ad onta di queste naturalissime riflessioni, parlando egli della nascita di Paride, dice in prima: *Hic aliquando in Pimonte ortus dicitur aliquando vero de Castromari*; e indi non si fa con qual Logica conchiude: *Cum Carlettus pater, majoresque Pimontani Ducatus Amalfie vocentur, ibi quoque proculdubio eum esse natum confirmant: at diuturna habitatione civis Castromaris effectus*. Tutto l'appoggio dunque del Capaccio, per dichiarar Paride Pimontese, altro non fu, che il suo padre, e i suoi maggiori furon tali. Ma dev' egli necessariamente nascere un figliuolo dove son nati i suoi antenati; e ciò anche quando consti della diversa cittadinanza, acquistata dal padre, prima della nascita di lui? E poteva Paride farli soltanto per lunga dimora Cittadino di Castellammare, se tutta la sua gioventù l'impiegò in Napoli, e nel resto d'Italia studiando, e il rimanente della vita nell'esercizio di tante Magistrature in Napoli stessa? Chi non vede dunque,

que, che se *aliquando in Pimonte ortus dicitur*, ciò si debba intendere dell'originaria dipendenza de' suoi maggiori; e se *aliquando de Castromari*, ciò indica la sua patria vera? Queste interpretazioni doveva dare il Capaccio a quelle diverse espressioni delle pubbliche scritture, da lui vedute, e non già quelle altre, che contro lo stesso senso comune vi volle dare, per togliere a Castellammare la gloria di un tanto Cittadino, che certamente fu suo.

91. Il Toppi poi, e il suo pedissequo Giandonè, che nulla seppero della cittadinanza di Castellammare acquistata da Carletto, sono certamente più scusabili, se incorsero nello stesso errore: e il primo di costoro tutta fondò la sua ragione in un antico Processo, che disse di aver veduto, fabbricato nel Sagro Consiglio tra Giuseppe d'Apozzo, e i Nobili di Castellammare, in cui osservò parecchi documenti, ne' quali *tum Paris, ac fratres, tum etiam ejus pater, caterique ejus avi de Terra Pimontis, Ducatus Amalphie, vocantur; licet quandoque, sed rarissime, de Civitate Castri Maris de Stabia appellentur*. La ragione dunque del Toppi è la stessa del Capaccio, e resta perciò abbattuta dalle medesime risposte, che nascono dal fatto dirittamente interpretato. Oltrechè quelle rarissime volte, che Paride, e i suoi fratelli si trovan detti di Castellammare, bastano a dimostrare la loro nascita in quella Città, e la nuova loro cittadinanza; essendo questa a' tempi loro di assai fresca data, per non aver potuto dar luogo alla celebrazione di molte pubbliche scritture, onde se ne tramandassero a' posteri parecchi documenti: quanto più pure, che tutti tre i fratelli furono impiegati in Napoli nella Corte de' Re Alfonso, e Ferdinando. Per lo padre poi, e per gli avi la cosa è diversa, poichè veramente furon Pimontesi, e abitaron lungamente in Pimonte, onde i documenti si trovano più abbondanti per essi. Ma noi non vogliamo fermarci quì solamente, giacchè crediamo di avere scoperto il vero motivo, per cui non solo Paride, e i fratelli, ma anche gli altri loro successori de' tempi posteriori, pur qualche volta di Pimonte si vollero dire ne' pubblici contratti, e anche taluni di loro vollero seguitare a dimorare in quella Terra, e in essa pure esser seppelliti, non ostante che la loro famiglia si fosse poi talmente stabilita in Castellammare, e in due rami divisa, che i loro individui, e i padri, e gli avi fossero tutti nati fra noi, e vi esercitassero i pubblici officj, e vi godeffero le prerogative della Nobiltà, come ve le godono tuttavia adesso. Questo motivo fu quello appunto de' ricchi fondi, che ivi possedevano, delle Chiese, de' Monasterj, e delle Cappelle, che vi avevano fondate i loro maggiori,
de'

de' padronati, che vi rappresentavano, e delle distintissime onorificenze, che vi godevano: fra le quali non è l'ultima quella della privativa di dovere essi soli portare tre delle quattro aste del Pallio nelle solenni processioni del Corpus Domini, e del Giovedì, e Venerdì Santo, che gelosamente si han sempre mantenuta, anche con sentenza del S. C., dopo lunga contraddizione dell' Università, e del Clero; e frequentemente anche per procuratore l'hanno esercitata, quando di persona da Castellammare non han potuto colà portarsi a quest' effetto. Da ciò è nato, che essi nelle pubbliche scritture si son talune volte seguitati a dir di Pimonte, e noi ne abbiamo osservate alcune, dalle quali costantemente appare, che in quelle sole, che abbian relazione a' loro affari di Pimonte, si dicono di colà, non mai nelle altre. Per recarne un esempio. Scipione d'Apozzo, che fu un valentissimo Giureconsulto, e morì nel 1584, ne' suoi capitoli matrimoniali con Violante d'Alagno di famiglia Patrizia di Amalfi, si dice *de Castello a mare di Stabia*, e nella sua lapida sepolcrale, esistente nella Chiesa di Belvedere, si dice ancora *de Castro Maris de Stabia*, e si chiama pronipote di Paride Regio Consigliere: ma in un Istrumento poi del 1541, con cui diede in enfiteusi ad un tal di Pimonte alcuni suoi beni, siti in quella Terra, di Pimonte anch'egli si asserisce, insieme con un suo zio, e con un fratello. Qual peso dunque potranno farci i documenti osservati dal Toppi nel Processo, che dovevano essere tutti di questo genere, se egli non seppe la cittadinanza di Castellammare ottenuta da Carletto, per interpretarli a dovere?

92. A terminar la contesa, senza un più lungo esame: a noi basterà per tutta pruova quella cittadinanza dal Re Ladislao concessa a Carletto, e riconosciuta dallo stesso Capaccio, che non potè non esser continuata ne' suoi figliuoli: basterà l'Istrumento del 1470, osservato dal P. Perfico, in cui il Re Ferdinando, che ben doveva sapere la patria de' suoi familiari, chiamò Ranieri di *Castellammare*: e basterà in fine il testamento di Tirone d'Apozzo fratello di Carletto, e zio di Paride, che meglio di ogn'altro doveva essere informato dove fosse nato il suo nipote, il qual testamento fu stipulato dallo stesso Notajo dell'Istrumento nel 1447, e vien ricordato nel geminato documento, già di sopra citato (*num. 73*), e vien ricordato ancora dal Capaccio, il quale badò bene a vedere, che in esso il testatore chiama se stesso di Pimonte, ma poi non osservò, che lasciando esecutor testamentario il Dottor Paride suo nipote, lo dice *DE CASTROMARE*: e ciò oltre degli altri documenti, che gli eredi ne conservano, tratti da' Protocolli del
Not.

Not. Giacomo Ferrillo degli anni 1451, e 1452, in cui più volte si legge: *Egregius vir Paris de Putheo de Castromaris de Stabia U. J. D. &c.* Son maggiori d'ogni eccezione questi documenti foli, per decidere quella controversia, e per assicurare a Castellammare la nascita de' tre suoi benemeriti Cittadini Ranieri, Brancaleone, e Paride d'Apozzo; i quali non solo moltissima emulazione svegliarono negli animi degli altri loro Concittadini, per battere il sentiero della gloria, onde que' vantaggi derivarono alla patria comune; ma molto più nel petto de' loro stessi figliuoli destarono vivissimi stimoli di così virtuose azioni, che seguirono a meritare i più distinti favori da' Sovrani del Regno.

93. Potremmo in questo luogo ricordare un Simone d'Apozzo, figliuolo dello stesso Paride, e di Nardella Galeota sua moglie, il quale, come si trova registrato presso gli eredi, fu anche un rinomato Giureconsulto, e giunse alle cariche di Giudice di Vicaria, e di Presidente della Regia Camera: e dal Toppi lo ritroviamo registrato, *part. 3 pag. 12*, fra i Giudici appunto di Vicaria nell'anno 1516, con queste parole: *Simon a Puteo e Castro Maris de Stabia*; ciocchè autentica il registro degli eredi: ma ciò basti di lui. Piuttosto rapporteremo quì con piacere una lettera inedita dal suo autografo da noi diligentemente estratta, che a Cola Francesco d'Apozzo, figliuolo del suddetto Ranieri, scrisse la Regina Isabella del Balzo, moglie del Re Federico d'Aragona, in cui con somma degnazione, nel dargli avviso del suo parto, mostra in qual grado di stima egli fosse presso di lei; e in conseguenza si comprende di quali vantaggi si potesse compromettere la patria anche da un tale Cittadino. Eccola:

REGINA SICILIE ETC.

Nobili & egregio viro fideli nostro dilettissimo havendo nui in omne tempo & occurrentia congnoosciuto lo Amore fedelita & devocione vostra verso nui el stato nostro simo certissimi de omne piacere & consolatione nostra vui partecipati tanto quanto nui medesimo: Ad vostra consolatione ve significamo como hogi che sonno li viij del presente ad bore diece havimo partorito uno Bello figliolo masculo, & con lo aiuto del nostro Signore Dio & gloriosa sua matre con la salute de la persona nostra: Ne ha parso cosa conducente per lo mag. Daniele Cinquo nostro Comparatore farvelo intendere per la presente acciocche insieme con nui ve allegrate de tanta gratia & universal Beneficio si e receputo. Datum in Castello novo Neapolis viij Aprilis MCCCCXXXVIII = REGINA ISABELLA = Matth. Coll'

Coll' autorità di questa lettera, bisogna aggiugnere ne' Giornali di Giuliano Passaro la nascita di questo, che fu il figliuolo secondogenito del Re Federico, e portò il nome di D. Alfonso; giacchè quel diligente giornalista non mancò di notare la nascita del primogenito D. Ferrante a' 18 Novembre 1488; e del terzogenito D. Cesare a' 28 Maggio 1501.

94. Un nuovo affai più spinoso, e intralciatissimo esame dobbiamo adesso intraprendere, intorno alla famiglia Ricci, pur nostra concittadina, che ne' stessi tempi Aragonesi fu seconda egualmente di soggetti, che onorarono molto la patria: i quali siccome gareggiarono cogli Apozzi nelle dignità, e nelle cariche, che sostennero, e forse li vinsero; così pure li superarono certamente nel lasciare a' posteri affai più dubbia e oscura la loro originaria dipendenza, che con tutt' i sforzi di molti Letterati, non si è totalmente illustrata fin ora. Quel *Jacovo Rizo*, che nel Privilegio già esposto, fu soltanto accennato (*num. 65*); e i beni, che aveva in Castellammare, si disse di essere stati dal Re concessi al Galiardo, in un particolar capitolo delle grazie a lui fatte, ci obbliga presentemente di entrare in quest' argomento oscurissimo, per esaminare chi mai fosse stato quel nostro Cittadino, e per indagare per qual sua colpa avesse dovuto a quella perdita de' beni soggiacere: e siccome scopriremo, che costui fu un personaggio di merito distintissimo, e che appartenne appunto a quella famiglia, per la cui patria tanto si è combattuto, così speriamo di rischiarare tutt' i dubbj, che si eran promossi, e di dimostrare che fu sicuramente nostra concittadina; ed esporremo il merito di tutt' i soggetti, che produsse ne' tempi, di cui parliamo.

95. Prima di tutto, avendoci Filiberto Campanile, come abbiain detto (*num. 60*), tramandata la distinta notizia di tutte le grazie concesse al Galiardo, conviene a noi di vedere, com' egli abbia distesamente espressa questa, che riguarda il *Rizo*, per non istare soltanto a quel poco, che se ne accenna nel Privilegio di Castellammare. Nel luogo già citato dell' opera sua, fra il novero di quelle grazie, così egli spiega questa, che noi cerchiamo: *Che il Re avesse fatto grazia ad esso Giovanni di tutta la roba così stabile come mobile, che possedeva Jacopo Riccio nella Città di Castello a mare, e che niuno del cognome, e famiglia di Riccio per niun tempo havebbe potuto praticare nè palese, nè occulto in quella Città, e facendo il contrario esso Giovanni gli havebbe potuto prendere, e gastigare, come ribelli del medesimo Re.* La cosa va crescendo per via; poichè non della sola roba si tratta, nè del solo

solo Giacomo, ma di un rigoroso esilio ancora di tutti gl' individui della famiglia, e di minaccia di gastigo come ribelli. Or se noi dovessimo dimostrare la sola cittadinanza, che questa famiglia avesse nel 1462, quando fu concessa quella grazia al Galiardo, l'avremmo già indubitatamente dimostrata di Castellammare, colle addotte parole della grazia stessa, che ciò indicano ad evidenza, e son maggiori di ogni eccezione; e ci reca meraviglia, che altri prima di noi non le abbiano a quest' uopo adoperate. Ma dovendo noi spingere le nostre ricerche a' tempi anteriori, e posteriori a quell' anno, e indagar la causa di quella sua disavventura, e scoprire i soggetti illustri e virtuosi, che produsse, e restituirli alla patria, dobbiamo perciò più innanzi inoltrarci. E poichè, ritrovandosi questa famiglia da tempo immemorabile presso di noi estinta, non abbiamo adesso nuovi familiari documenti da produrre, e tutte le nostre ricerche debbonfi limitare su di quello, che varj Autori ne han detto, ciocchè per altro è ben molto, perciò ad evitar confusione, faremo prima un ragionato racconto di que' fatti, che a noi sembrano veri, e bastantemente autorizzati; e indi esamineremo in ultimo ciò, che vi si è voluto introdurre di estraneo, e tenteremo di scoprirne il valore.

96. Il Capaccio, nel luogo già citato della sua Storia Napolitana, che venne a luce nel 1607, dove parla delle famiglie nobili di Castellammare, fu il primo, che de' Ricci avesse ragionato con tanta distinzione, che fece comprendere di averne osservati parecchi documenti. Egli si diffonde particolarmente a parlare de' due più grandi ornamenti, che ebbe questa famiglia ne' tempi Aragonesi, che amendue si chiamarono col nome di Michele, dicendo: *Riciam familiam duo Michaelles senior, atque junior illustrarunt*: e dopo di aver descritte le gesta del primo, venendo a parlare dell' originaria dipendenza della famiglia, rotondamente asserisce: *In oppidum Castrimaris Ricios profectos Neapoli plerique censent, propterea quod Joanna I multos fundos in eo agro dederat Humberto Ricio ejus Pincernæ (quem etiam Ciambellanum dixerunt) ob egregias ejus virtutes, & res bene gestas. Addunt cum fundis ei datum Francorum Castrum, quod non longius Stabiis abest*. Indi parla del secondo Michele, e conchiude con dire: *Ejus domus in Castrumari est cum insignibus Riciorum, quæ ipse vidi, & vendita domus Francisco Comparato seniori*. E in fine nuovamente della famiglia ragionando aggiugne in ultimo: *Civem fecit Castrimaris Ladislaus anno 1412*. Non poteva il Capaccio con più poche parole più distintamente informarci di tutto ciò, che fa al nostro pro-

posito. Egli dunque ci assicura, che i Ricci furono originariamente di Napoli: che Uberto Ciamberlano di Giovanna I passò ad abitare in Castellammare, per avere ottenuto da questa Regina, in remunerazione de' suoi servigi, e per le sue virtù, molti fondi in quella Città, e anche la Terra de' Franchi, che volgarmente diceasi oggidì *delle Franche*, non molto da colà lontana: che ottenne poi la cittadinanza dal Re Ladislao nel 1412, cioè in quell'anno stesso, in cui l'ottennero gli Apozzi: e che finalmente a' tempi suoi ancora esisteva nella medesima Città la casa dell'ultimo Michele Ricci, coll'impresa della sua famiglia, che da lui fu osservata, la quale era stata poi venduta al vecchio Francesco Comparato. Tutto questo racconto è così semplice e naturale, senza alcun carattere d'inverisimiglianza, e tanto uniforme a ciò, che in que' tempi soleva spesso avvenire, che deve esigere tutta la nostra credenza. Nè osta che il Capaccio dica *plerique censent*, *& addunt*, quasi che non volesse esserne mallevadore; poichè, sebbene que' *plerique* pur sarebbero bastanti testimonj per noi, pure non aggiugnendo egli nulla in contrario, e con quell'*ipse vidi*, bastantemente autorizza egli stesso tutto il fatto: dal quale apprendiamo ancora, che la cittadinanza concessa dal Re Ladislao, non fu data a' soli Apozzi, ma a' Ricci ancora, e forse pure ad altri; e che siccome i Ricci quando l'ottennero, non erano nuovi in Castellammare, ma vi abitavano fin dal tempo della Regina Giovanna I, così è naturalissimo, che nemmeno gli Apozzi vi fossero nuovi, come abbiamo già di sopra immaginato (*num. 90*).

97. Abbiamo in oltre in quel geminato documento della Biblioteca di S. Angelo a Nido, che già è stato due volte ricordato (*num. 73, e 92*), un'altra testimonianza, che anche fa al nostro presente proposito. Ma prima del documento stesso bisogna dare quel conto, che non abbiám dato fin ora. E' questo una *Descrizione della Città di Castellammare*, anonima, e inedita, di cui ne esistono due copie mss., poco diverse fra loro, in que' due Codici di sopra accennati, e perciò lo chiamiamo documento geminato. Il suo Autore la scrisse sicuramente nel 1600, poichè nomina per attual Vescovo Vittorino Manso, che governò quella Chiesa in quell'anno solo; e descrive con tanta individuazione le cose di quella Città, che mostra chiaramente di essere un Cittadino. In fatti in una delle due copie, dove egli aveva accennata la volgar credenza di taluni, che S. Catello fosse stato della famiglia Coppola, troviamo aggiunto in margine, con carattere contemporaneo: *gratis loqueris mi Rosania*; ciocchè ci fa venire in cognizio-

zione, che l' Autore fu appunto l' insigne Letterato di que' tempi, nostro Concittadino, Dottor Gio: Battista de Rosania, che dal Capaccio stesso in fine della sua Storia, e nel Forastiere, *gior. 10 pag. 1015*, e dal Pacicchelli, *Regn. in prosp. part. 1 pag. 186*, ci vien ricordato per un valentissimo Antiquario; e ci fa venire in cognizione ancora, che questa *Descrizione* sia quel ms. di lui, che cita il P. Ruggiero nell' Istoria di Pozzano, *pag. 17 not. (d)*, di cui non avevamo altra notizia. Or questo celebre uomo dice in quella sua *Descrizione: Uscirono dalla Città di Castell' a mare huomini segnalati in lettere, come Michel Riccio Regio Consigliere d' tempi di Alfonso I, la cui famiglia gode nella Piazza di Nido, e si vede al presente la sua casa, ove abita la famiglia Comparato; e si ritrovano due borri, l' uno possesso da casa Cacace, e l' altro di Monaco esser stati venduti da detto Consigliere Michele, &c.* Sebbene da queste parole si comprenda di avere l' Autore presso che confusi i due Micheli in uno solo, pure egli ci dimostra ad evidenza, che la famiglia Ricci era di Castellammare; e ci assicura di avere colà posseduto, fra i suoi beni, non solo quella casa, che poi passò al Comparato, ma anche quegli orti, che furono venduti dallo stesso Consigliere Michele. E tutto ciò oltre a farci maggiormente conoscere la cittadinanza di quella famiglia stessa, ci fa intendere ancora, o che la concessione de' suoi beni, fatta al Galiardo, non ebbe il suo effetto, o che le vennero dopo restituiti, se da' Ricci medesimi furono posteriormente venduti: e che in conseguenza dovettero costoro essere anche reintegrati nella cittadinanza, e richiamati dall' esilio, a cui erano stati per opera del Galiardo condannati.

98. Venga ora innanzi Carlo de Lellis, il quale ci darà molto da dire. Questo insigne Giureconsulto, e Letterato del secolo XVII, fra le altre sue stimabilissime opere poetiche, istoriche, e genealogiche, scrisse anche una Vita del nostro più giovane Michele Ricci, che leggesi stampata innanzi alle opere di costui nella nuova edizione, che se ne fece in Napoli nel 1645. Ma è d'avvertire, che questa edizione non fu altrimenti procurata dal medesimo de Lellis, come taluni han creduto, ma sì bene da Ottavio Ricci Giureconsulto, e discendente dall' Autore, il quale la dedicò anche al Vicerè di quel tempo, e il Lellis ne fece altresì a lui gli applausi con un madrigale. Una tal circostanza, da nessuno fin ora avvertita, ci rende istruiti, che quella Vita dovè essere scritta ad istanza dello stesso Ottavio Ricci, il quale dovè somministrare al Lellis i documenti di ciò, che dovesse dire, per tes-

fere, come fece, l'intera genealogia di tutta la famiglia. Da nessuno meglio perciò, che da lui possiamo avere le notizie degli illustri soggetti di questo casato, che appartengono al nostro istituto, del loro numero, del tempo, in cui vissero, e di altre loro particolari circostanze, che sicuramente ci vengono da buon canale: ma intorno poi all'originaria dipendenza della famiglia, è facile il credere, che in quella Vita si sia voluto servire al genio del secolo, in cui fu scritta, e alle premure del Mecenate, che da quasi un secolo e mezzo stava godendo allora gli onori del Sedile di Nido, ottenuti dallo stesso Michele Ricci suo bisarcavolo. Per ora dunque proseguiremo il nostro ragionato racconto de' fatti veri, descrivendo, colla guida del Lellis, gl' illustri soggetti de' Ricci nostri Concittadini de' tempi Aragonesi, e ragionatamente esamineremo ancora ciò, che di alcuni di essi ne dicono altri Autori, riserbandoci in ultimo, come abbiain promesso, di esaminare tutto quello, che è stato estraneamente immaginato.

99. Ad Uberto Ricci, Ciamberrano della Regina Giovanna I, dà il Lellis due figliuoli, e con esso molti altri Autori più antichi di lui, uno per nome Baldovino Regio Consigliere, e l'altro anche Uberto Maestro Giustiziere, i quali in conseguenza poterono essere i primi nostri Concittadini di tal casato, se nacquero dopo che il padre loro si trasferì in Castellammare. Ma se non lo furono essi, lo dovè essere certamente quel Francesco Ricci, che egli, e altri con lui, nominano appresso, senza dire di chi fosse figliuolo, e che dovè nascere senza dubbio da uno de' due figliuoli di Uberto: e questo stesso dovè esser colui, che ottenne la cittadinanza per Privilegio del Re Ladislao nel 1412. Questo Francesco medesimo, aggiugne il Lellis, fu Doganiere, e Regio Tesoriere così di Castellammare, come di Napoli, il quale officio, egli dice, era allora di massima estimazione, e solito di esercitarsi soltanto da Nobili; e in fatti noi abbiain veduto (*num. 42*), che l' esercitò pure, forse dopo di lui, Coluccio d' Afflitto, di famiglia egualmente rispettabilissima, e pur nostra concittadina, venuta a noi dalla Città di Scala, come dice lo stesso Capaccio, *loc. cit.*, e che oggidì anche gode degnamente gli onori del Sedile di Nido. Nacquero da un tal Francesco Ricci cinque fortunarissimi figliuoli, che furono quelli appunto, che rappresentarono la famiglia Ricci in Castellammare ne' tempi Aragonesi, e che aggiunsero ad essa, e alla patria un singolarissimo ornamento. Uno di essi fu chiamato Michele, e fu appunto il più vecchio già accennato; un altro Antonio; il terzo Giuliano; Giacomo il quarto, che

che fu colui, che venne perseguitato dal Galiardo; e il quinto Niccolò: e da quest' ultimo nacque il secondo Michele, il quale superò di gran lunga la gloria di tutti gli altri. Di costoro conviene parlare partitamente.

100. Cominceremo dal vecchio Michele Ricci, il quale portò fama di uno de' più valenti Giureconsulti, che fiorisse in Napoli, in tempo del Re Alfonso I d'Aragona: e questo savio Monarca, gran conoscitore, e Mecenate degli uomini di lettere, lo elesse nel 1445 per uno degl' intimi suoi Consiglieri, e in un suo Diploma lo chiamò: *Virum profecto omni studio, omnique doctrina refertum, & sua clara virtute, atque celeberrima fama fulgentem*. Indi lo pose fra que' sei Consiglieri, con cui nel 1449 volle ampliare il numero de' Ministri, e l' autorità del supremo Tribunale del Sagro Consiglio, che da lui era stato novellamente eretto: e ciò non ostante (com' egli fu solito di praticare) lo seguì anche ad adoperare presso la sua Real Persona, nella deliberazione de' più serj affari del Regno nel suo privato Consiglio: e perciò nella celebre Prammatica I, sotto il titolo de' Censi, da noi già rammentata (num. 27), che a' 20 di Ottobre del 1451 fu spedita nella Torre del Greco, dove il Re dimorava, *precedente ejus Consilii deliberatione*, dopo la firma di esso Re, troviamo altresì sottoscritto il nostro Michele Ricci, fra que' Consiglieri, che avevano in un tanto affare deliberato. Abbiamo queste notizie dal Toppi, *de orig. Trib. part. 2 pag. 31, 51, 442*, il quale con più distinzione d' ogn' altro ci parla di lui, sugli autentici documenti de' Regj Archivj, che cita con ogni distinzione, e che potè osservare a suo bell' agio, essendo stato Archivario della Regia Camera. Egli ancora ci fa sapere, *pag. 204, 388, 389*, che fu Viceprotonotario nel 1451, e Luogotenente Conservator Generale del Real Patrimonio, e giova leggere le sue proprie parole: *Michael Ricius de Castro Maris de Stabia J.C. Regius Consiliarius sub Alphonso seniori Rege fuit anno 1445, & aliquando etiam Viceprothonotarius 1451, eodemque anno pro Conservatore generali*. E di nuovo in altro luogo, *part. 1 pag. 183*, lo dice Presidente della Regia Camera: *Michael Ricius de Castro Maris de Stabia J.C. celeberrimus, Regius Consiliarius sub Rege Alphonso seniori, & Præsidentis Regiæ Cameræ Summaria*: e anche Presidente del Sagro Consiglio, e Luogotenente della stessa Regia Camera, *pag. 166: Michael Ricius de Castro Maris de Stabia J. C. præstantissimus Regius Consiliarius, Viceprothonotarius, Præsides Sacri Regii Consilii, & Locumtenens Magni Camerarii sub eodem Rege Alphonso Primo*
e in

e in varj altri registri di quest' ultimo supremo Tribunale egli trovò sempre il suo nome notato, fino all' anno 1457, fra gli altri Ministri, che lo componevano, pag. 174, 175, 190, 197. E quì è da notare, che se il Toppi lo chiama replicatamente di Castellammare, è segno di averlo trovato così denominato negli originali Diplomi, e registri de' Regj Archivj, che formano la più autentica pruova della patria di lui.

101. Oltre di queste sublimi cariche della Magistratura, noi troviamo che, tanta era la fiducia del Re sulla sua fedeltà, e dottrina, che gli addossò pure altre rilevanti, e onorevolissime incumbenze. In un Codice ms. della Biblioteca di S. Angelo a Nido, segnato II E 6, fol. 20, sta notato, che a' 28 Gennaio 1448 *uj Indit, in Gragnano i Sindici della Terra di Pimonte danno il giuramento di fedeltà al Sig. Michel Riccio di Castell a mare Dottor di legge, e Regio Commissario per parte della Sacra Regia Maestà L'istesso di se congrega nella Terra di Pimonte l' Università delli Franchi, & fanno il Sindaco per prestare il giuramento al Sig. Michel Riccio di Castell a mare come nelli Protocolli di Not. Gabriele Crispo di Ravello: e questo stesso ci conferma anche il Capaccio,*

102. Ma di gran lunga più onorevole per lui fu la scelta, che il Re Alfonso fece della sua persona, mandandolo in Roma nel 1453, insieme con Marino Caracciolo, Conte di S. Angelo, per trattare col dotto Pontefice Niccolò V, e cogli Oratori delle altre Potenze, intorno alla pace d' Italia, come ci attestano il Facio, lib. 10, il Costanzo, lib. 19, e il Toppi, part. 1 pag. 183, & part. 2 pag. 125, fra i nostri; e fra gli esteri il Surita negli Annali Aragonesi, lib. 16 cap. 22, il quale in altro luogo, lib. 15 cap. 57, aveva pure annoverato il nostro Ricci fra le persone più savie nel dritto civile, e canonico, che intervenivano nel Consiglio del Re. Di un' altra sua legazione in Germania, per assistere anche in nome del Re Alfonso, in un' assemblea in Ratisbona, in cui fu decretato di doverli da' Principi Cristiani intraprendere la guerra contro il Turco, ne siamo assicurati dal Gobelino, o sia da Pio II ne' suoi Comentarj, lib. 1 pag. 42, il quale, non essendo ancor Papa, intervenne egli stesso in quell' assemblea, e lo conobbe; e parlando di lui (per error di stampa ne sbagliò la prima lettera del cognome) ci fa comprendere il suo carattere, dicendo: *Michael Pirius Alphonsi Regis Siciliae, & Aragonum in vituperando, quam in laudando Orator vehementior.* Nel Codice ms. poi restè accennato, oltre delle legazioni già dette, se

ne

ne attribuiscono a lui anche altre, *fol. 16 a. t.*, & 20 a. t.: *Orator Regis pro pace Italiae 14 Novembris 1453: Orator in Tuscia, & ad Imperatorem 1454: Orator ad Pontificem 1457*: e di ciò ce ne assicura anche il Capaccio, il quale probabilmente ne ebbe la notizia dall' istesso Codice, essendo somigliantissime le parole di amendue, anzi con qualche errore in quest' ultimo; e da ciò si conosce pure l' antichità del Codice, anteriore certamente al Capaccio.

103. Forse nella legazione all' Imperatore, che fu Federico III d' Austria, o pure nella venuta, che questo Augusto Monarca fece in Napoli, colla sua novella sposa, nel 1452, e vi fu dalla magnificenza del Re Alfonso così splendidamente trattato, come è noto nella Storia, ottenne da lui il nostro Michele il tanto celebre Privilegio, di poter egli, e il suo figliuolo Pierluigi, purchè fosse Dottore, legittimare i spurj; il qual Privilegio fu pel Regno di Napoli confermato dal Re Alfonso medesimo, e lo godè esso Michele, mentre visse, e dopo di lui lo godè pure il suddetto Pierluigi, per tutto il lungo Regno di Ferdinando I: ma da Alfonso II fu poi annullato, sebbene non mancò il Ricci di reclamarne a Ferdinando II, siccome ci fa sapere il celebre Matteo d' Afflitto, *decis. 128*. Il Lellis ci assicura altresì, che oltre di tanti onori, ottenne pure il nostro Michele dalla generosità del Re Alfonso l' ufficio di Custode, e Conservatore di tutt' i suggelli della G.C. della Vicaria, e di Esattore, e Percettore di tutt' i dritti, ed emolumenti de' medesimi: il quale ufficio, dopo la sua morte, che avvenne nel 1457, il Re, per gli meriti di lui, lo concesse al nominato Pierluigi; e a' suoi eredi in perpetuo. Il Toppi, *part. 1 pag. 183*, ci trascrive alcune parole del Privilegio di una tal concessione, che contengono il più grande elogio di Michele, e tanto più grande, perchè viene dal Re Alfonso; eccole: *Nobili, & ingenuo adolescenti Petro Loysio Ricio de Neapoli* (perchè dovè esser nato nella Capitale in tempo della Magistratura del padre) *fideli nostro gratiam, & bonam voluntatem. Et si Michael Ricius olim pater vester, vir profecto omni studio, omnique doctrina refertus nobis & familiaris, & necessarius vita defunctus est; sua tamen clara virtus, atque celeberrima fama, quæ restat inter viuentes, apud omnes fulget, & nostræ Majestati ab eo perfecta officia, & solertissima obsequia, neque mente nostrâ excidentur unquam, neque morientur, &c. Dat. in Castro novo Neap. die 12 Octob. vj Indit. an. 1457*. Quest' uomo fu Michele Ricci il vecchio, e fu di Castellammare.

104. Viene in seguito Antonio Ricci, il quale ci dice il Lellis,

lis, che fu anche un eruditissimo Giureconsulto, e che divenne Arcivescovo di Reggio in Calabria. L' Ughelli nell' Italia Sagra, tom. IX col. 332, aggiugne, che *ex subdiacono Apostolico* fu elevato a quella dignità a' 4 di Giugno dell' anno 1453, e che la godè per trentacinque anni, essendo morto in Napoli intorno al 1488: ma egli lo chiama *Neapolitanus*, essendo stato verisimilmente tratto in errore dal Lellis, o dagli onori del Seggio di Nido, che a' tempi suoi godeva la famiglia in Napoli, come vedremo. Si dee perciò sostituire *Stabianus*, giacchè egli nacque certamente in Castellammare, come i suoi fratelli, così perchè allora la sua famiglia era colà stabilita, e vi aveva acquistata la cittadinanza; come anche perchè il padre vi esercitava l' ufficio di Doganiere. Fu seppellito nella Chiesa di Monte Oliveto, dove il suo nipote Pierluigi volle acquistare una Cappella gentilizia, e a memoria non meno di un tanto zio, che di suo padre, vi pose pochi anni dopo questa Iscrizione, che vien riportata dal Capaccio, dall' Engenio, dal Lellis, dal Toppi, dall' Ughelli stesso, e forse da altri, in cui nè l' uno, nè l' altro si veggono detti Napolitani: *Antonio Ricio Archiepiscopo Regino, & Michaeli Ricio Militi, & Jureconsulto Clarissimo, Patruo, & Patri benemerentibus Perloysius Ricius U. J. D. Sacellum hoc instituit Anno 1491.* Non sarà quì superfluo di notare, che questo stesso Pierluigi, dopo aver maritate tre sue sorelle con Pietro di Liguoro, con Palamede Capece di Aprano, e col celebre Antonio d' Alessandria, che poi fu Presidente del Sagro Consiglio, ebbe egli stesso due mogli, cioè Giacomina Barile de' Conti di Monte Odoriso, ed Elena Coffa; e un suo figliuolo prese in moglie Beatrice Caracciolo, come ci attesta il Lellis, tutte famiglie Patrizie Napolitane, com' è noto. E non sarà superfluo altresì di notare, che a questo stesso Pierluigi debbono i Giuristi la prima edizione dell' opera feudale di Andrea d' Isernia, da lui attentamente corretta, e fatta stampare in Napoli da Sisto Reissinger nell' anno 1477, come ricaviamo da una lettera inedita, che si legge in un ms. di S. Angelo a Nido, segnato II D 28, e che egli stesso scrisse al suo cognato Antonio d' Alessandria, mentre trovavasi in quell' anno in Ispagna, a trattare il secondo matrimonio del Re Ferdinando, mandandogli un esemplare dell' opera, e narrandogli la somma diligenza adoperata nell' edizione.

105. Di Giuliano Ricci non ha potuto il Lellis tacere, che *fuit dictus de Stabia*, e ne cita in testimonio un Istrumento per Not. Giacomo Ferrillo del 1452: e aggiugne, che fu Presidente della Regia Camera della Sommaria. In fatti troviamo, che il
Top-

Toppi lo registra fra i Presidenti appunto di quel Tribunale negli anni 1452, e 1457, insieme con Michele Ricci suo fratello, *part. I pag. 174, 175, 190, 197*, senza che nè il Lellis, nè il Toppi dicano altro di lui. Ma noi nel Codice ms. II E 6 già citato, abbiain trovate alcune notizie più antiche di questo nostro Concittadino. Ivi, *fol. 20 a r.*, sulla fede de' registri del Regio Archivio, che distintamente si citano, sta notato così: *In fascicul. 4 Archæ B Nobilis Julianus Rixius de Castromaris de Stabia Neapoli commorans: Postmodum vero dicitur: Honorabilis Julianus Rixius 1432 = Julianus Rixius vir Nobilis de Neapoli Regius Dobanerius, & Gabellotus Neap. 1448, in fascicul. 21 Archæ B in Regio Archivio = Idem Julianus emit gabellam Neap. pro duc. 1263 Ibid.*. Da questi distintissimi notamenti apprendiamo, che il nostro Giuliano nel 1432 si denominava di Castellammare, commorante in Napoli: ma nel 1448, essendo divenuto Doganiere, come suo padre, e avendo comprata egli stesso una gabella, cominciò a dirsi di Napoli, o per la lunga dimora, o perchè si volle ricordare, che i suoi antichi progenitori furono appunto di Napoli, prima che in Castellammare andassero a stabilirsi. Ed ora possiamo spiegare un' Iscrizione da lui posta in una Cappella gentilizia in S. Maria la Nova, riferita dal Capaccio, e dal Lellis, la quale trasse amendue in inganno. L' Iscrizione è questa: *Hæc est sepultura Magnifici Militis Domini Juliani Ricii de Neapoli & suorum antiquitate deleta. A. D. MCCCCLII*. Il Capaccio malamente interpretando quelle parole *antiquitate deleta*, congetturò, che questo Giuliano potesse essere stato il padre del più vecchio Michele; e che quelle parole indicassero, *aliam fuisse familiam, quando in eo Giuliano deleta fuerat suorum antiquitas*. Pessimamente. Il Lellis poi, che sapeva, che il padre del primo Michele era stato Francesco, si ridusse a dire, che colui, di cui parlava l' Iscrizione, fosse un *Julianus quidam*, senza che nella sua genealogia Ricciana avesse saputo trovargli luogo. Ma se amendue avessero badato all' anno 1452, in cui fu posta l' Iscrizione, avrebbon veduto, che quel Giuliano fu il fratello di Michele, il quale colle parole *antiquitate deleta*, che egli riferì alla sepoltura, e non a' suoi Maggiori, volle far credere, che la medesima fosse a costoro un tempo appartenuta; e poi chè per la loro dimora in Castellammare, se ne era scancellata la memoria, perciò egli ebbe cura di rinnovarla per se, e per gli suoi congiunti: e così venne a giustificare di essersi denominato *de Neapoli*. Da questo stesso Giuliano, e da Veritella Correalè nobile Sorrentina sua moglie, aggiugne il Lellis, che nacque

M

un

un altro Francesco, il quale pur fu Presidente della Regia Camera, e da Matozia Galeota, sua moglie, ebbe per figliuolo un altro Giuliano; e costui, come si rileva dal celebre Giureconsulto Antonio Capece, *decis.* 78, dovè litigare per le doti della medesima sua madre Matozia Galeota; della quale avrem forse noi occasione di nuovamente parlare in appresso.

106. Parleremo ora unitamente di Giacomo Ricci, che fu il nimico del Galiardo, e dell'ultimo fratello Niccolò. Del primo, dice il Lellis, coll' autorità di Francesco de Petris, che fu un valoroso soldato; e che fu uno di que' Cavalieri, che tennero lance, e oprarono gran cose a favore del Re Alfonso, e amendue ne citano le Cedole della Tesoreria di Alfonso medesimo dell'anno 1438; ed aggiugne, che per cagion de' beni, che possedeva in Castellammare, contrasse inimicizia col suddetto Galiardo: e da ciò ne deduce, che dovesse essere un uomo insigne, se ebbe il coraggio di opponerli ad un tanto Generale, e se costui giunse a temer di lui. Nulla meno. Di Niccolò poi egli dice, che ebbe in moglie Muliella Correale (forse sorella della moglie di suo fratello Giuliano), colla quale procreò quattro figliuoli, cioè il giovane Michele, Girolamo, Andrea, che fu Vescovo Telesino (detto anche Napolitano, come il suo zio, dall' Ughelli, *Ital. Sacra tom. VIII col. 370*), e Giovanni, e costui fu padre di Adriana, moglie di Antonio di Franco del Sedile di Capuana: e vi procreò ancora tre figliuole, cioè Isabella, che prima sposò Filippo de Palearia de' Conti d' Apice Manuppello e di Lucera, e poi Tommaso Filomarino; Francesca moglie di Berardino Capece Minutolo; ed Anella: de' quali matrimonj egli ne cita in margine tutti gl' Istrumenti dotali; e noi crediamo, che forse per mezzo del matrimonio di Francesca col Minutolo finì la inimicizia tra il Galiardo, e i Ricci, onde vennero a questi restituiti i beni, e la cittadinanza di Castellammare. Dice in oltre, che il medesimo Niccolò fu non solo ornato di letteratura, ma valente ancora nel mestier delle armi; e che (notifi bene) da Giovanni di Lorena, Duca d'Angiò, ottenne in feudo nel 1460 il gius della misura de' fali delle Provincie di Calabria, e ne cita in margine il Privilegio, esistente presso di Ottavio Ricci. Alto quì per un momento.

107. Giovanni di Lorena era il nimico del Re Ferdinando, era l'assalitore del Regno: un suo Privilegio dunque, concesso a Niccolò Ricci, non è la più indifferente cosa del mondo, per passarvi sopra a piedi asciutti. Se il Lellis vi avesse badato, avrebbe sciolto molti nodi della sua genealogia Ricciana. Badiamoci noi.

La

La data del 1460 fa in prima vedere, con tutto che egli l'avesse taciuto, che quel Privilegio dovè essere spedito in Castellammare, poichè in quest' anno appunto l' Angioino s' impadronì, come abbiain veduto, di quella Città; e l' arte di lui nel nascondere il luogo della medesima data, lo dimostra più chiaramente. Ed essendo spedito in Castellammare, si comprende subito, che colà doveva abitare in quel tempo Niccolò Ricci, rappresentando la sua famiglia nella propria patria, in tempo che i tre primi fratelli si erano trasferiti altrove, per le cariche che ottennero. La generosità dell' Angioino nella concessione, che gli fece, fa comprendere egualmente, che de' grandi servigi colui dovè rendergli nella presa di quella Città, e nel poco tempo, che vi si trattenne, o perchè a ciò fosse obbligato da qualche pubblica carica, che allora esercitasse, o perchè dalla presenza di un esercito vincitore, e ostile, a ciò venisse egli astretto; e per evitare un maggior rigore a danno di quel Comune, lo facesse di così buon garbo, che meritasse quella ricompensa dal Duca, il quale voleva comparir generoso, per allettare il resto del Regno a rendersi a lui. E tutto ciò fa comprendere in fine qual potesse essere la causa della inimicizia del Galiardo con Giacomo Ricci, il quale doveva pur col fratello colà abitare, se vi possedeva beni, e se colui lo perseguitò, e lo volle dalla patria lontano: poichè è facile a poter nascere gare, sospetti, e gelosie in una picciola Città, e specialmente in tempo di guerra, fra colui, che la comanda in primo luogo, con un particolar Cittadino, che stia in tanta buona grazia del Sovrano, qual era allora il Duca, che ne ottenga grazie, concessioni, e Privilegj, sul timore di poterne avere, o di averne avuto uffizj non favorevoli. Se non si voglia piuttosto prendere da questa inimicizia un nuovo argomento di ciò, che abbiain già dimostrato, cioè dell' apparente fellonia del Galiardo stesso, e della resa da lui fatta soltanto per segreto ordine del Re Ferdinando: poichè essendo egli nel fondo del cuore fedele alla Corona Aragonese, e non tollerando forse, che il Ricci servisse con troppa attenzione l' Angioino, e che ne avesse accertato quel Privilegio, potè trovar maniera, sotto altro colore, da fargliene qualche dispiacere; del che colui irritato, e attribuendo alla di lui fellonia, come l' apparenza indicava, di dover egli allora, e la patria servir l' inimico, contro il proprio Re, che aveva tanto favorito la patria stessa, e la sua famiglia, potè in altra più sensibile maniera talmente disgustarlo, che il Galiardo alla fine, quando poi mostrò la sua fedeltà, colla resa di quella fortezza al pro-

prio Sovrano, volle pattuire il castigo di colui, da cui si dovè credere offeso nell' onore; e avendolo pattuito per tutta la famiglia, probabilmente fa credere, che ne fosse stata causa quel Privilegio. E' questa una nostra congettura, che ci sembra tanto verisimile, che crediamo discostarsi poco dal vero. Se non altro, egli è poi certissimo, che la inimicizia nacque per gara privata tra loro, qualunque ella fosse stata, e non certo per causa di Stato; poichè i Ricci furono fatti ripatriare, e ottennero di bel nuovo i beni, come abbiain veduto; nè a' loro congiunti, Pierluigi, Antonio, e Giuliano, fu recata alcuna molestia, se continuarono nell' esercizio delle loro cariche e impieghi in Napoli, e in Reggio; e nemmeno ebbe alcun ostacolo a' suoi posteriori avanzamenti Michele il giovane, che dallo stesso Re Ferdinando cominciò ad ottenere i premj della sua virtù; ciocchè non avrebbe certamente meritato il nipote, o il figliuolo di un ribelle, se tali fossero stati Giacomo suo zio, e Niccolò suo padre. Passiamo ora a narrare ordinatamente i progressi di questo secondo Michele, riferbando a miglior luogo qualche altra cosa di suo padre.

108. Che egli fosse stato figliuolo di Niccolò, oltre del Lellis, che l'attesta con i documenti della famiglia, e del Toppi, che l'assicura sulla fede dell' Afeltio, *part. 2 pag. 165*, lo ricaviamo altresì da Matteo d'Affitto, *decis. 37*, il quale esamina il valore di un' anteriore ipoteca dotale, che esisteva sopra di una casa, che un tal di Raymo *vendidit D. Nicolao de Ritiis genitori D. Michaelis*; e costui, che possedeva per eredità paterna la casa, fu perciò convenuto al pagamento di quella dote. Se dunque Niccolò fu il suo genitore; e se costui fu Cittadino di Castellammare; e abitò collà colla sua famiglia, come abbiain veduto, non potrà nemmeno per ombra dubitarsi, che il figliuolo fosse nato anche in Castellammare. In oltre vuole il Lellis, e con lui il Rogadeo, *Sag. del drit. pub. e polit. del Reg. di Nap. pag. 40*, e il dotto Abate Soria, *Mem. Stor. Crit. degli Stor. Nap. pag. 521*, che egli fosse nato intorno al 1445; e da ciò si comprende, che nel 1460, in tempo dell' invasione Angioina della sua patria, era ben grandicello di 15 anni o circa, e dovè trattare col Duca Giovanni, che tanto favorì suo padre; e come che, dice il Lellis, *erat illi egregia corporis forma, acce ingenium, ac memoria singularis, & in tantula sua aetate multa praeclarae indolis argumenta praeseferebat*, perciò può immaginarsi, che molte cortesie avesse ricevute dal Duca, le quali gli rimasero talmente fisse nella memoria, che lo resero così affezionato al nome Francese, come in appresso lo vedremo.

Egli

(XCIII)

Egli si applicò feriamente alle scienze , sotto la disciplina di Pietro Summonte , uno de' più insigni discepoli del Pontano , e tanto profitto , specialmente nello studio del dritto , che divenne un valentissimo Giureconsulto , e uno de' più celebri Avvocati del nostro Foro . Il Re Ferdinando , mosso dalla fama della sua eminente dottrina , gli conferì nel 1487 una Cattedra di Leggi nella Regia Università , che sostenne per alquanti anni con tanto decoro , che trasse a se l'ammirazione del pubblico . Poco dopo volle il Re maggiormente premiare il suo merito , e l'innalzò alla Magistratura , creandolo Avvocato Fiscale del Real Patrimonio , e Maestro Razionale della Regia Zecca , come afferma il Lellis , seguito dal Sig. Soria , e da parecchi altri ; delle quali due cariche il Rogadeo ne forma una sola , chiamandolo Avvocato Fiscale , e Maestro Razionale dello stesso Tribunale della Regia Zecca . Il Giannone poi , *lib. 28 cap. 3* , lo vuole creato soltanto Consigliere , seguito letteralmente dal Tafuri , *degli Scrit. nat. nel Reg. Tom. 3 part. 1 pag. 64* , e da altri : ma il Capaccio , *loc. cit.* , è il Toppi , *ibid.* , nulla ci dicono di questa prima sua Magistratura in tempo del Re Ferdinando . Comunque ciò sia : certo è , che i suoi più grandi avanzamenti cominciarono dopo la morte del Re Ferdinando medesimo , e dopo il brevissimo Regno del Re Alfonso II suo figliuolo , in tempo che , essendo succeduto alla Corona Ferdinando II , fu questo Regno nuovamente assalito dal Re di Francia Carlo VIII , il quale , discacciandone Ferdinando II , in poco tempo ne divenne assoluto padrone , nel mese di febbrajo del 1495 . Allora fu , che il nostro Michele venne da esso Re Carlo , o confermato nelle medesime Magistrature , in cui trovollo innalzato , come vogliono alcuni de' sopradetti Autori , o piuttosto , come dicono gli altri , vi fu allora promosso , e il Toppi ne cita anche la data de' 16 Aprile di quell'anno 1495 . In una tale occasione , conoscendo il Monarca Francese i di lui rari talenti , e la di lui ammirabile destrezza nel maneggio degli affari , e forse anche quella inclinazione , che da giovanetto aveva acquistata per la sua nazione , lo volle sempre presso di se , avvalendosi de' consigli di lui ne' più gravi negozj del Regno : creandolo inoltre suo intimo Consigliere , e decorandolo di altre dignità , ed onori , per attaccarlo sempre più alla sua divozione . Ma restarono ben presto interrotti questi primi voli di Michele ; poichè dopo pochissimi mesi dovè quel Monarca frettolosamente partir da Napoli , a' 24 Maggio del medesimo anno 1495 , per restituirsì in Francia . E sebbene avesse lasciato il suo esercito diviso in varj luoghi del Regno , colla speranza di man-

te-

tenerne il dominio, pure Ferdinando II ricuperò subito la Capitale, e indi tutte le Provincie successivamente, fra lo spazio di un anno o poco più, discacciandone del tutto i Francesi, e rimanendone nell'intero possesso come prima: ma per somma disavventura, senza poterlo godere, giacchè per le somme fatiche sofferte in quella guerra, se ne morì giovanetto, e senza che dalla sua moglie e zia Giovanna d'Aragona avesse procreato figliuoli, a' 7 Ottobre del 1496, e gli successe nel Regno il Re Federico d'Aragona suo zio, figliuolo secondogenito del Re Ferdinando I.

109. Dopo la partenza del Re Carlo VIII da Napoli, e mentre durò la guerra col suo esercito nel Regno, dovè certamente il nostro Michele seguire il partito di lui, e tali cose operare, che quel Monarca, volendo ulteriormente premiarlo, gli concesse il Contado di Cariati in Calabria, la Terra di Giugliano nelle pertinenze di Averfa, e alcuni altri beni: e se mai non avesse potuto avere quel Contado, gli concesse l'altro Contado di Montella, e la Città di Nusco nella Provincia di Principato. Il Lellis ci dà notizia di questa concessione, e la dice avvenuta nel 1498, ma ne cita in margine il Privilegio così: *Ex priv. dat. Lugdun. 1496*; la qual data ci fa conoscere, che quel primo anno, per colpa degli Stampatori, fu sbagliato, poichè questo secondo concorda ottimamente col fatto stesso, e ci fa intendere, che il Re usò quella munificenza, mentre ritrovavasi in Lione, dopo il ritorno da Napoli, in tempo che nel nostro Regno combatteva il suo esercito; e il Privilegio stesso ci dimostra ancora il dubbio esito, che si temeva di quella guerra, almeno in alcune Provincie, se in mancanza del Contado in Calabria, si sostituisce l'altro nel Principato. Ma il Rogadeo, che non badò a quella nota marginale, accusò il Lellis di errore, pag. 41, per aver messa quella concessione nel 1498, quando il Re Carlo non aveva più alcun dominio nel Regno, e lo corregge: e s'innoltrò a correggerlo anche per l'altra data del 1491, in cui, pur con error di stampa, aveva detto, di essere state dal medesimo Re confermate le Magistrature allo stesso Michele, quando che colui non venne prima del 1495 in Regno. Ma chi correggerà poi il Correttore, quando nella pagina antecedente egli stesso mette quella medesima conferma delle Magistrature nel 1494? Gli errori degli Stampatori son troppo picciola cosa, per non dovere occupare un uomo, come il Rogadeo. Una correzione assai più seria piuttosto avrebbe egli dovuto fare al Lellis medesimo, per aver detto, che il nostro Michele volle seguire in Francia il Re Carlo VIII, e avrebbe dovuto

vuto cercargli conto di questo fatto , e non già uniformarsi a lui ciecamente , come fece , asserendo anch' egli l' istesso , senza alcuna autorità , che lo confermi . Il Toppi non disse altrettanto : ma asserì per contrario , ch' egli , restando in Napoli , *diris persecutionibus fuit exagitatus* , citandone per garante Tommaso Grammatico : e in ciò fu seguito ciecamente dal Giannone . Il diligentissimo Sig. Soria poi confessò di non aver ritrovato verun monumento di quella trasmigrazione in Francia , ma inavvedutamente adottò pur egli il partito delle persecuzioni . Noi crediamo per l' opposto , che nessuno de' due fatti sia vero , e che il Ricci restò in Napoli , non perseguitato come si vuole . Esaminiamo il Grammatico , che è l'unico Autor contemporaneo , che si cita a quest'uopo .

110. Questo celebre Giureconsulto , in tempo che era Avvocato fiscale , dovè difendere , come fece , *Consil. Civil. 65* , il valore di una peggioria , che si era data da taluni , per assicurare , che Giulio de Scottiatis non sarebbe partito da Napoli ; e perchè costui ne era poi partito , egli sostenne di doverlene esiger la pena da' fidejussori : nè gli occorre di dovere in ciò nemmen nominare Michele Ricci . Volle dipoi , *num. 66* , inserire fra i suoi Consigli , l'Allegazione contraria , fatta dagli Avvocati Diomede Mariconda , e Coluccio Coppola , che fu recitata dal medesimo Mariconda avanti a' Giudici , in contraddizione di esso Grammatico , nel Coro della Chiesa , o sia del Monastero di S. Domenico di Napoli , in cui si sostenne l'invalidità di detta peggioria , e che non dovesse per essa esigerfi la pena da' fidejussori . In questa seconda Allegazione , dopo di essersi lungamente esposte le ragioni sull' assunto , si conchiude così : *Et ideo non immerito retroactis temporibus cum similes casus occurrissent , per retro Serenissimos Reges hujus Regni , similes pœnas contra similes fidejussores exigi non consuevere : prout evenit in fidejussoribus quondam magni. Michaelis Riccii , & Domini Antonii Colæ Villani : qui in præteritis bellis Regis Caroli dederunt similem fidejussoriam cautionem de non discedendo a Civitate Neapo. & demum contraveniendo recesserunt : & licet eorum fidejussores fuerunt aliquantisper molestati , tamen minime aliqua pœna contra eos exacta fuit : prout notorium est* . Su queste parole , credute del Grammatico , e che realmente sono del Mariconda , han fatto tutto il loro appoggio gli Autori di sopra citati , per autorizzare , che il Ricci , rimasto in Napoli , dopo la guerra di Carlo , fosse stato *diris persecutionibus exagitatus* . Ma dov'è , che ciò si dica in quelle parole ? In esse si dice solo , che furono i fidejussori *aliquantisper molestati* , e che alla fine non pagarono-

garono nemmen la pena : del Ricci non si parla affatto, che fosse nè molto, nè poco perseguitato. Piuttosto fu quella espressione *contraveniendo recesserunt* avrebbe potuto appoggiarsi il Lellis per dimostrare, che il Ricci andò in Francia : ma gli si sarebbe risposto, che egli partì da Napoli solo per accorrere in que' luoghi del Regno, dove l'esercito Francese guerreggiava, e dove forse bisognava il suo consiglio, e perciò ottenne la concessione de' feudi già rammentata : non già per andare in Francia, dove non si ha alcuna memoria, che egli fosse stato in quel tempo ; come se ne hanno moltissime di quell'altro tempo, in cui veramente vi andò in appresso, come vedremo.

III. Oltre a ciò, conviene quì ricordarci di quello, che dice l'esattissimo Giuliano Passaro ne' suoi Giornali, parlando appunto di questa guerra. Egli ci fa sapere, che a' 25 di Giugno 1496 fu fermata in Atella la capitolazione tra i Francesi, che si erano colà fortificati, e il Re Ferdinando II, nella quale fu convenuto, che fra 15 giorni doveessero essi Francesi condursi direttamente in Castellammare, e colà imbarcarsi, per ritornare in Francia, come fecero : e che tutti que' Baroni, o Gentiluomini, o altri Regnicoli, che volessero andare con loro, se ne potessero partire, e chi mai volesse rimanere, dovesse restare alla discrezione del Re. Ma come si avvalse poi il mansueto e pacifico Re Ferdinando della sua discrezione verso coloro, che restarono ? Ci dice lo stesso Passaro a' 4 di Settembre, che appena andò a parlargli il Principe di Bisignano, che *si accordarono insieme, e fecero pace, e lo Signore Re lo pigliò caro con gran piacere, & festa, quanto mai padre facesse a figlio, & non guardava a quello che l'aveva fatto per servizio de' Franzesi*. Ci aggiugne a' 12 del medesimo Settembre, che avendo il Re riacquistato tutto il Regno, *tutti li Baroni erano venuti a mercè de' sua Maestà, & esso benignamente li haveva ricevuti senza pensare a nulla offensione, & a tutti restituì lo Stato*. E ci assicura finalmente, sotto lo stesso dì, che al maggiore, e più fiero nimico, che il Re avesse avuto in quella guerra, qual fu il Principe di Salerno, non vedendolo venir da se alla sua divozione, dopo la partenza de' Francesi, mandò egli stesso un Magnate del Regno ad invitarlo ; e lo colmò, insieme cogli altri, di tanti favori, che dopo la morte di esso Re, che seguì di là a non molto, coloro che più amaramente lo piansero, furono appunto il Principe di Salerno, il Principe di Bisignano, e gli altri, che erano stati suoi maggiori nemici nella guerra, tanto aveva egli saputo in così breve tempo ren-
der-

derfeli amorevoli e affezionati, con i benefizj, che aveva loro compartiti. Or in mezzo a tanta magnanimità del Re Ferdinando II, che fu perfettamente imitata dal Re Federico suo zio, e fucceffore, potrem noi credere, che il folo Michele Ricci foſſe ſtato *diris perſecutionibus exagitat*, ſenza che neſſun contemporaneo Autore ciò dica di lui; e ſenza che que' Monarchi ne deſſero alcuno eſempio in altri? Anzi per l'oppoſto ſapendo noi, che Michele Ricci non militò in quella guerra con gente armata, come fecero gli altri Baroni, ma ſolo ſervì Carlo VIII, e indi i Generali del ſuo eſercito, per lo governo dello Stato, con i ſuoi conſigli politici, e legali, che non poteva nemmen negare ad uno, che in qualità di Sovrano, teneva un eſercito di 80 mila uomini armati a' ſuoi comandi; dobbiam credere piuttosto, che più facilmente degli altri Baroni aveſſe egli ottenuto il ſuo perdono; e perciò non foſſero nemmeno più moleſtati i ſuoi fidejuſſori: e che foſſe ſtato, anche come gli altri, reſtituito a' ſuoi priſtini impieghi, o per dir meglio, al ſuo impiego della Cattedra nella Regia Univerſità, a cui egli aveva luminofamente accoppiato l'eſercizio dell'Avvocazione: poichè, come abbiain veduto, non conſta pienamente preſſo tutti gli Autori, ſe in tempo di Ferdinando I egli era ſtato già promolto alla Magiſtratura.

112. Da un altro irrefragabile monumento ſi raccolgono altresì con baſtante chiarezza tutte queſte coſe, che abbiaino fin qui diviſate. Il medefimo noſtro Michele, inſiem col ſuo fratello, per nome Girolamo, vollero nell'anno 1500 acquiſtare una Cappella gentilizia nella Chieſa di S. Domenico maggiore di Napoli, nella quale poſero queſta Iſcrizione, riferita dal Lellis, dal Toppi, e da altri: *Michael, & Hieronymus Ricii Neapolitani unanimis fratres, alter Civilis, & Pontificii Juris Interpres, alter Philoſophia Sectator, ne vel mors eos diduceres, commune hoc ſaxum, quod æternum incolant, puſillum quidem, ſed quod ſic exiguo cineri ſaris, ſibi poſuerunt. MCCCCC*. Or ecco quante coſe da queſta lapida ſi raccolgono. Michele nel 1500 volle farſi una ſepoltura in Napoli, dunque non era eſule in Francia. Pensò all'onorifico acquiſto di una Cappella gentilizia, dunque viveva agiatamente, e non doveva patir perſecuzione. S'intitolò *Juris Interpres*, dunque doveva eſſere tuttavia Cattedratico nell'Univerſità. Tacque le Magiſtrature eſercitate, dunque non le aveva avute dagli Aragoneſi, che allora regnavano. Eccetera. In appreſſo parleremo di quel ſuo fratello *Philoſophia Sectator*. Per ora ſeguitiamo a parlar di lui.

113. La maggiore, e più eminente fortuna, che in un mo-

N

men-

mento l'innalzò ad onori, e dignità sublimissime, la fece egli poi nel 1501, allorchè ritornarono in Napoli le armi di Francia, per la celebre lega fatta dal Re Cristianissimo, allora Ludovico XII, col Re di Spagna Ferdinando il Cattolico; i quali si convennero di conquistare il nostro Regno, e dividerfelo fra loro, cacciandone l'infelice Re Federico d'Aragona, come eseguirono. Avvenne allora, che essendo in quella divisione toccata al Re di Francia la Città di Napoli, e le Provincie di Terra di Lavoro, Principato, e Abruzzo, e avendo egli mandato quivi il suo esercito, comandato dal Duca di Nemours, incontrò il nostro Michele, per la sua somma dottrina, probità, e prudenza, tanta grazia presso di questo Generale, che avendo rappresentato i meriti di lui al suo Sovrano, fu da questo Monarca subito non solo reintegrato nel possesso delle antecedenti concessioni ottenute da lui, e da suo padre da' Re Francesi, ma decorato altresì con cariche e posti rispettabilissimi. Fu creato intimo Consigliere del Re, Presidente del Sagro Regio Consiglio di S. Chiara, e Luogotenente del Gran Protonotario in Napoli, e Regio Senator di Milano: e il suo nome salì in tanta estimazione presso di quel Sovrano, e del Generale Nemours, che nessun serio affare senza la sua intelligenza veniva risoluto; e talmente colla sua destrezza seppe mettersi alla testa del governo, che tutta la mole del Regno sembrava, che sopra di lui fosse unicamente appoggiata. In questo stesso anno 1501, il celebratissimo Giano Parrasio, o sia Gio: Paolo Parisio Patrizio Cosentino, Letterato insigne di que' tempi, e allora Professore di belle lettere in Milano, dedicò al nostro Michele il *Carmen Paschale* di Sedulio Poeta Cristiano, da lui la prima volta pubblicato, insieme co' Poemi di Aurelio Prudenzio, e fra i molti splendidi elogi, che gli fece nella dedicatoria, sono assai notabili queste parole: *Uberrimos continentiae suae fructus percipis, cujus virtutem maximus omnis avi rector Ludovicus Gallorum Rex amplectitur, qui tibi legum, judiciorumque omnium totius Insubriae curam reddidit, tuoque consilio maximis in rebus utitur*. Questa tanta autorità, da lui giudiziosamente adoperata, gli conciliò talmente la stima de' Baroni, e de' Grandi del Regno, che siccome al suo padre Nicola, quando godè in Castellammare la grazia di Giovanni d'Angiò, fu donata da Girolamo Sanseverino Principe di Bisignano la Terra di Latronico, così ora a lui, che godeva tanta grazia del Re di Francia, nuovo Signore di questa parte del Regno, fu donata da Roberto Sanseverino Principe di Salerno la Terra di Trecchina, col precedente permesso del Vicerè Duca di Nemours, dato

to a' 31 Ottobre di quell'anno 1501, e la donazione seguì a' 6 del seguente Novembre. Anche i Cavalieri della Piazza di Nido vollero dimostrargli la stima, che avevano di lui, aggregandolo, a' 10 dell'immediato Dicembre, insieme co' suoi discendenti, agli onori del loro Sedile: ciocchè dovè essere appoggiato anche a' meriti della sua nobile e distinta famiglia, poichè nell'antecedente anno 1500, come dice il Tutini, erano state fatte le nuove capitolarioni, in vigor di cui si richiedevano a tale effetto requisiti molto rigorosi, che dovettero certamente ritrovarsi in quella famiglia.

114. Essendo dipoi cominciate a nascere contese fra i due eserciti Francese, e Spagnuolo, intorno a' rispettivi confini delle due parti del Regno, volle il Duca di Nemours, nel seguente anno 1502, per la prudente, e destra condotta di lui, prima confidargli il governo politico, e militare delle Città di Vico, e di Mafsa, le quali per esser situate dirimpetto a Napoli, erano in que' torbidi tempi di molta importanza per la sicurezza appunto della Capitale: ed indi, essendo quelle contese molto più cresciute, specialmente per l'appartenenza della Provincia di Capitanata, che ognuno de' due partiti voleva, che dovesse essere nella sua parte compresa, per cui i due eserciti vennero più volte alle mani, con molta strage di amendue; ed essendosi perciò risoluto tanto dal Generale Spagnuolo, che era il celebre Consalvo Ferdinando di Cordova, detto il Gran Capitano, quanto dal Francese, di tenere fra loro un solenne congresso, volle quest'ultimo, che vi fosse intervenuto anche il nostro Michele, come forse colui, da cui unicamente si poteva sperare di trovar maniera per sedar quelle brighe. In fatti si tenne il congresso a' 22 di Giugno nella Chiesa di S. Antonio di Barletta, e fu con molta prudenza stabilito, che fin tanto non fosse stato altrimenti da' loro Sovrani provvisto, le Terre della Provincia di Capitanata stessero con due bandiere, una di Francia, e l'altra di Spagna, e fossero governate da due Officiali rispettivi; e si elegerono alcuni Deputati, che fra il termine di quindici dì dovessero un tale stabilimento eseguire. A nulla però valse questa giudiziosissima condotta, poichè crebbero sì fattamente le gare fra i due eserciti, e le crudeli battaglie, che si diedero, che vinto alla fine l'esercito Francese, fu costretto a sloggiare nel seguente anno 1503, restando l'intero Regno alla divozione del Re Ferdinando il Cattolico, e del Gran Capitano suo Generale, che dopo di averlo conquistato, ne restò per quel Monarca Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale.

115. In questa seconda parte, diciam così, della vita del no-

(C)

stro Michele, son quasi interamente di accordo tutti gli Autori sopra citati, che parlano di lui, Capaccio, Lellis, Toppi, Giannone, Rogadeo, Soria, e gli altri: e aggiungono una circostanza di più, che noi crediamo, che fu di un intabile fondamento l'abbiano asserita, nella quale per altro anche sono fra loro discordi. Alcuni di essi dicono, che in occasione di quella contesa, nata fra i due eserciti, avesse il nostro Ricci scritte alcune Allegazioni, nelle quali con tanto calore avesse difesa la ragione del Re di Francia, che dal Surita, Istoric Spagnuolo, fosse stato incolpato di soverchia temerità, e ardimento. Gli altri poi, forse riflettendo, che fra due eserciti armati a nulla potevano valere le Allegazioni, trasferirono questo stesso fatto ad altro tempo, asserendo, che dopo di essere stati cacciati i Francesi dal Regno, avendo il Re Ludovico mandato il Ricci in Roma, come diremo, per trattar col Papa intorno alla ricuperazione della sua metà del Regno medesimo, avesse egli allora scritte quelle Allegazioni, per cui dal Surita gli fosse dato il nome d'impetuoso, e di audace: e così gli uni, come gli altri autorizzano i loro detti col nome rispettabile di Matteo d'Affitto, e dello stesso Girolamo Surita. Ma costoro non dicon certo nè l'uno, nè l'altro. L'Affitto, nel luogo appunto, che si cita, *decis. 403 n. 2, & 3*, parlando del tempo, in cui i due eserciti contendevano, per l'appartenenza della Provincia di Capitanata, dice sì bene, che furon fatte molte Allegazioni per l'una parte, e per l'altra; ma non dice che quelle per parte de' Francesi fossero insolenti, e temerarie, nè che fossero state fatte dal Ricci, il quale non si sognò di nominarlo nemmeno in questa occasione. Il Surita poi, che non con troppa esattezza è stato citato così, *Chron. Arag. lib. 4 c. 66*, o pure, *Chronol. Arag. lib. 14 c. 66*, ovvero, *L. 6 Cron. Arag. cap. 66*, e per cui si vogliono intendere i suoi Annali della Corona d'Aragona, e propriamente nel tomo V, dove descrive l'Istoria di Ferdinando il Cattolico, e dove unicamente può parlare di questo fatto, come ne parla appunto, *lib. 4 cap. 66*, facendo menzione di quel tempo medesimo della contesa de' due eserciti, dice solo, che Michele Ricci, insieme co' Generali, intervenne in quel congresso, dove si trattò di concordia, come noi abbiain registrato di sopra; ma non nominò Allegazioni, nè fece motto di essere state insolentemente scritte, e non le attribuì nè al Ricci, nè ad altra persona del mondo: e se esagerò orgoglio, e insolenza, ciò fece, come Spagnuolo, ch'egli era, soltanto contro i nimici della sua nazione, cioè contro i Francesi, non già contro il Ricci.

Ecco

Ecco le sue parole: *En este mismo tiempo, conociendo el Gran Capitan que estava en la Atela, quanto se declaravan los Franceses al rompimiento, y que su orgullo no se contentava con lo que tenían, si no con occuparlo todo, y cada dia quebravan su fe, y juramiento, en lo que prometian, afirmando que Capitanata por qualquier via seria del Rey de Francia, por grado, ò por fuerça, mandò a Gançalo de Aponte, &c. Todo esto se procurò por el Gran Capitan quanto se pudieron tolerar las sobras de gente tam presuntuosa, e insolente.* Che ha che fare tutto questo con Michele Ricci, e colle sue supposte Allegazioni? Tolgasi dunque questa nera macchia d' insolenza dalla chiarissima fama di lui, che non fu capace di mancar di rispetto a nessuno, e molto meno verso la Corona di Spagna, per cui ebbe quella particolar venerazione, che doveva, e per la quale fu poi rispettata la sua famiglia in Napoli, come vedremo.

116. Nella partenza de' Francesi dal Regno, sebbene da' Ministri Spagnuoli, come ci assicura il Lellis, fossero stati in nome del loro Re invitati a rimanere nelle medesime dignità tutti coloro, *qui sub Ludovico Regnum moderabant*; e ciò massimamente a riguardo del nostro Michele, acciò avessero un uomo di tanto valore, per lo governo del Regno novellamente acquistato: pure, grato egli al Re di Francia, da cui aveva tanti onori ricevuto, volle continuare il servizio di lui; e allora fu, che partì veramente da Napoli, contentandosi di lasciar la patria, la moglie, i figliuoli, e i suoi beni, e si portò in Francia, dove venne con dimostrazioni di tanta stima accolto dal Re, che lo credè subito Consigliere del suo supremo Consiglio di Parigi, e della Curia del gran Parlamento di Borgogna; e poichè in quel tempo appunto, come dice Claudio Roberti, *Gallia Cristiana pag. 13*, era stato eretto in Aix, Capitale della Provenza, l'altro supremo Parlamento del Regno, in esso *Primus Praeses praefuit Michael Riccius Neapolitanus historia Scriptor egregius*: e pose il Re tal confidenza sopra di lui che, siccome in Napoli era avvenuto, così sembrò, che il governo di tutta la Francia dovesse dal suo solo consiglio, ed arbitrio dipendere. Di là a non molto, essendo stato innalzato al Soglio Pontificio il Papa Giulio II, nel dì 1 Novembre 1503, venne il nostro Michele, come a quest'uopo il più idoneo, eletto dal Re, in qualità di suo Ambasciatore, per andare, insieme con alcuni altri, in Roma, a complimentare il nuovo Pontefice. Sappiamo questa prima sua legazione da Arnolfo Ferronio, *de reb. gest. Gallor. lib. 3*, il quale gli scambiò il nome di Michele, per

error

error di stampa , in quello di Martino , dicendo : *Legati bi fuer*
re Martinus Ritus , quem Neapoli extorrem Rex in Pa-
trum Parisiensium Senatum allegerat . Con quanta improprietà co-
 stui gli avesse dato quell' aggiunto di *extorrem* lo vedremo in ap-
 presso . Andò Michele in Roma , nella fine del 1503 , o nel prin-
 cipio del 1504 , e con una elegante , e dotta Orazione latina , che
 poi fu data alle stampe , adempì così bene al suo incarico , che
 meritò i più sonori applausi in quella Metropoli del mondo . Fu
 altresì dal suo Re incaricato di trattare col Papa , intorno alla re-
 stituzione della metà del Regno di Napoli , che dalle sue armi
 era stata conquistata , secondo la convenzione fatta col Re di Spa-
 gna , colla mediazione del Papa antecessore Alessandro VI , ed e-
 gli si dovè a quest' effetto per tre anni in Roma trattenerne , ne'
 quali , sebbene infruttuosamente , come le circostanze di que' tem-
 pi portarono , pure difese la Causa del suo Re con tanto valore ,
 che di una pubblica Aringa , con cui sostenne le ragioni di lui ,
 innanzi al Papa , e a tutto il Collegio de' Cardinali , ne rimase-
 ro attoniti que' dotti Porporati , e ne encomiarono principalmente
 lo stile puro , candido , scorrevole , e nobilmente maestoso . Giano
 Parrasio , che abbiain citato (num. 113) , in un' altra lettera ,
 che scrisse al medesimo Michele , nel dì 1 Ottobre 1505 , e che
 va impressa innanzi alle opere di Michele stesso dell' edizione del
 1645 , ci assicura di questo fatto , poichè parlando del suo stile la-
 tino , gli dice : *Est enim purus , candidus , illaboratus , & qui tuam*
quodammodo nobilitatem praeferat : ut NUPER Amplissimi Patres
attoniti praedicaverunt , dum Causam nostri Regis apud Pontificem
Maximum Legatus orares . Quel *nuper* scritto dal Parrasio in una
 lettera del 1 Ottobre 1505 , ci fa intendere , che quest' Aringa non
 debba essere così antica , che si possa confondere , come hanno fat-
 to moltissimi , con quella prima Orazione gratulatoria , che dovè
 esser recitata dal Ricci subito che giunse in Roma nel principio
 del 1504 ; poichè nè il complimento si poteva differire sino a quasi
 due anni dopo l'assunzione al Papato , nè la Causa si poteva trat-
 tare così presto da un Papa novello , senza molti precedenti ma-
 neggi col Re Cattolico , per gli quali in fatti il Ricci si tratten-
 ne in Roma tre anni , onde l'una fu certamente diversa dall' al-
 tra : quanto più che nel titolo , che solo ci è rimasto dell' Orazione
 stampata , conservatoci dal Toppi , e dal Soria , si dice di essere sta-
 ta fatta *in obedientia praestita* , senza nominarsi la Causa , che fu
 perciò trattata dopo nell' Aringa : e per quest' ultima meritò l' Au-
 tore l'elogio da tutt' i Cardinali , non già i rimproveri dal Surita .

(CIII)

117. In tempo appunto della sua dimora in Roma, avendo bastante ozio, per poterlo consagrar agli studj ameni, si applicò a comporre quelle opere, che abbiamo già accennate, le quali sebben picciole di mole, pure gli han recata una fama immortale, e per esse il suo nome risuona tuttora con gloria nella memoria degli uomini. Egli volle scrivere in breve non solo la Storia del nostro Regno, dal cominciamento della Monarchia fino a' tempi suoi, ma anche di tutti quegli altri Regni, che hanno avuto col nostro qualche rapporto: idea assai vasta, e da lui nobilmente eseguita, in tempo che altra Storia noi non avevamo, se non che quella infedele del Collenuccio, e che aprì perciò la via a quelle tante ricerche, che si son fatte dipoi su quest'oggetto, onde si rese l'Antesignano de' nostri Storici. Il titolo, che vi diede è questo: *De Regibus Hispania, Hierusalem, Gallia, Utriusque Sicilia, & Ungariae Historia*: e in essa per general consenso di tutt' i Letterati di ogni secolo, e di tutte le colte nazioni, risplendono non meno le vaste cognizioni dell' Autore, e la sua molta fatica sofferta nel raccogliere giudiziosamente in compendio le Storie di tanti Regni, che la sua sublime eloquenza, la gravità, la prudenza, e tutte quelle altre doti, che ad un sommo Storico si convengono: e anche lo stile così colto, che di lui ebbe a dire Giovanni Vaseo, *Chron. Hisp. cap. 4: Scripsit eleganti stilo, sed admodum succincto*: e il Vossio, *de Hist. lat. pag. 667*, delle medesime sue opere parlando pur disse: *Stylus purus est, ac tersus*. L'incontentabile Rogadeo soltanto, pur in questo giunco volle trovare i suoi nodi, anche a costo di contraddirli: poichè dopo aver detto, che il nostro Ricci, *in pochi fogli scrisse la Storia universale di questo Regno, e con quei pochi fogli ha indotta la necessità di doversi alla sua opera ricorrere su tutti i punti della nostra Storia*: e dopo di avere aggiunto, quell' opera essere scritta tre secoli addietro, quando non altro Storico vi era delle cose di questo Regno: ebbe il coraggio poi di soggiugnere: *Non altro pregio può in essa rinvenirsi, se non quello, che nasce dall' antichità dell' Autore, che serve in alcuni rincontri di valevole testimonianza per il tempo in cui scrisse, e può ancora considerarsi per pregio l' avere scritto in uno stile, e lingua latina non dispregevole*: e indi ebbe lo spirito di continuare: *Se dalle opere dopo morte derivasse alcuna felicità all' Autore, potrebbe ben considerarsi felice, chi con avere schibcherato pochi fogli, ha acquistata tanta celebrità, ed ha imposta la necessità di essere citato da tutti coloro, che scrivono le Storie di questo Regno, comechè non abbia egli tramandata memoria, che di cose*

cofe troppo conte: e finalmente di conchiudere: Debbo confeffare di avere più volte ritratto alcun lume dall' opera del Ricci, non già che quegli avesse tanto perfpicace la sua mente, quanto perchè essendo Autore antico, da alcune cose accennate si ricavano utili conseguenti per lo schiarimento di molti punti, che la economia del governo non meno, che il Principato riguardano. Or chi saprebbe quì conciliare insieme la necessità, che ha indotta il Ricci di doverfi su tutt' i punti della nostra Storia ricorrere alla sua opera, che fu scritta quando non altro Storico vi era, col non aver egli tramandata memoria, che di cose troppo conte? Oltre a ciò, doveva ben sapere il Rogadeo, che la necessità di dover esser citata, è sempre figliuola dell' utilità dichiarata di un' opera; e la celebrità acquistata dagli Autori va sempre congiunta col loro merito reale: e che quella necessità, e quella celebrità, quando sieno dal general consenso di più secoli autorizzate, debbono essere rispettate, da coloro principalmente, che confessano di avere più volte ritratti lumi da quelle opere, per le quali esse si son dichiarate. Doveva sapere altresì, che uno Storico, che tre secoli addietro abbia scritto in uno stile, e lingua latina non dispregevole; e che abbia alcune cose accennate, dalle quali si ricavano utili conseguenti per lo schiarimento di molti punti, che la economia del governo non meno, che il Principato riguardano, ha pochi eguali, anche ne' secoli posteriori, e più illuminati, che degnamente gli possano sedere a lato. E doveva sapere finalmente, che non son usi i Letterati a decidere del merito de' libri dal loro volume: e che quella sua sognata felicità l' hanno più spesso ottenuta gli Autori delle opere di pochi fogli, che quelli de' più massicci zibaldoni. Il Ch. Soria all' incontro, nell' utilissima, e dotta opera sua, già da noi citata, ci ha dato un articolo del nostro Ricci, in cui, ad eccezione di quelle poche circostanze della vita di lui, che insieme con tanti altri le ha diversamente credute, per conto poi tanto delle opere mentovate, quanto delle altre da lui composte, ne ha parlato colla solita sua giudiziosa critica, e vastissima erudizione; e ci ha dato un novero così distinto di tutte le loro edizioni, delle versioni in altri idiomi, e di tutti gli Autori, che ne han parlato con lode, che bisogna ricorrere onninamente a lui, per esserne pienamente informato.

118. Dopo quella prima legazione di Roma, appena ritornato il nostro Ricci, a' suoi onorevolissimi impieghi in Francia, fu dal Re successivamente spedito per due altre non meno importanti legazioni; una in Genova nel 1506, per sedare i tumulti di quel

quel popolo contro la Nobiltà, e l'altra nel 1508 in Firenze per molto serj maneggi di Stato. Della legazione di Genova ne siamo assicurati dal dotto Vescovo di Metz Francesco Beaucaire de Peguillon, latinamente detto *Franciscus Belcarius Peguilio*, *Commentar. rer. Gallicar. lib. 10 num. 27 pag. 296*, il quale dice: *Ludovicus Michaellem Ricium exulem Neapolitanum hominem doctum Genuam misit, qui in populum nimia libertate insolescentem ad sanam mentem reduceret, & Regis liberalitate uti potius, quam severitatem experiri persuaderet*: e ne siamo assicurati ancora da Francesco Guicciardini, *Istor. d'Italia lib. 7 tom. 2 pag. 115 edit. 1775*, che si esprime in questo modo: *Per disporre a queste cose il popolo più facilmente, mandò (il Re) a Genova Michele Riccio Dottore, e Fuoruscito Napoletano a confortargli, che sapessero usare la occasione della sua benignità, piuttosto che moltiplicando la contumacia, e gli errori lo mettesse in necessità di procedere contro a loro con la severità dell' Imperio*. Dell'ultima legazione poi in Firenze ne siamo assicurati, oltre dello stesso Belcario, *lib. 11 n. 4 pag. 310*, e oltre del medesimo Guicciardini, *loc. cit. pag. 172*, anche da Biagio Buonaccorsi, *Diario ec. all' anno 1508*, con queste parole: *Mandò in questi dì il Christianissimo in Firenze per suo Oratore M. Michele Riccio Napoletano &c.* E ora ci torna in acconcio di notare quanto impropriamente il Ferronio, come abbiamo già accennato (*num. 116*), avesse chiamato il nostro Michele *Neapoli extorrem*, e il Belcario quì sopra *exulem Neapolitanum*, e il Guicciardini *Fuoruscito Napoletano*. A conoscere una tale improprietà basterebbe solo il riflettere, che non fu egli nè da Napoli cacciato, nè in veruna maniera bandito. Ma oltre a ciò, chi non vede, che avendo volontariamente seguito le parti di quel Monarca, che era allora suo Sovrano, lode grandissima piuttosto che biasimo gliene debba tornare? Il dotto Reggente Sigismondo Loffredo Patrizio, e Giureconsulto Napolitano legalmente, e profondamente sostiene, *Consil. 18 in fin.*, che Luigi Gesualdo Conte di Conza, avendo seguito pur egli le parti del Re di Francia in quella stessa divisione del Regno, non era divenuto ribelle del Re Cattolico; poichè essendo al medesimo Re di Francia toccato Napoli con altre Provincie, ed essendo quel Conte appunto Napolitano, venne perciò a seguire il partito del suo legittimo padrone, il quale non era stato altrimenti cacciato dal Regno, che per le gare insorte fra i due eserciti, che non derogavano a' patti stabiliti fra i due Sovrani. Or questo ancora fu il caso di Michele Ricci, che era pur Napolitano, o sia di Castellammare, che in quella divisione andò

compreso con Napoli. In fatti seguitarono a godersi pacificamente de' beni di lui, e anche degli onori del Sedile di Nido i suoi figliuoli, che rimasero in Napoli, e vi contraffero nobilissimi parentadi, distintamente riferiti dal Lellis: poichè una figliuola, per nome Ippolita, prese per primo marito Alfonso Caldora Conte di Monte Odorifio, e per secondo Vincenzio Carrafa de' Conti di Madaloni: il suo figliuolo Gio: Sebastiano, che fu anche Giureconsulto, e Poeta lepidissimo, ebbe in moglie Margarita Caracciolo, figliuola del Marchese di Buccianico: e la sua moglie Mariella Carbone, de' Signori di Padula, nell' assenza del marito, soffrì la sola infelicitissima disavventura, che essendosi portata, per bisogno di sua salute, ne' bagni di Pozzuoli, o d' Ischia, fu da' Turchi, che assalirono que' luoghi, miseramente uccisa, per non aver voluto discendere alle inoneste lor vogliè; ciocchè non ha che fare colla pretesa ribellione del marito. Ecco dunque quanto quegli Autori abusarono di quelli aggiunti; e quanto fu rispettata in Napoli la famiglia del Ricci, in tempo che egli stava al servizio del Re di Francia.

119. Tornò finalmente il nostro Michele per l' ultima volta in Parigi, dopo tutte le legazioni, e allora il Re, avendo avuto tante altre pruove della sua somma destrezza, e prudenza nel maneggio de' più gravi affari di Stato, fondò più che mai sopra di lui tanta fiducia, che lo innalzò al sublime posto di Maestro delle richieste, che val quanto dire a Segretario di Stato, e a Presidente del Parlamento di Parigi: ed egli seppe corrispondere così bene alla comune aspettazione del suo valore, che divenne quasi il principal moderatore di quella vasta Monarchia, e tutti gli affari più serj si affidavano all' *Avvocato di Napoli*, come veniva per eccellenza chiamato; e colla sua grande abilità camminava a gran passi, per divenire il primo Ministro della Corona. Ma venne finalmente la morte ad interrompere questi altissimi voli della sua fortuna, non senza sospetto di veleno, apprestatogli dagli invidiosi di una tanta sua gloria, lasciando indelebile nella Francia il nome della sua dottrina, e delle sue virtuose azioni. Il suo figliuolo Gio: Sebastiano, grato alla memoria di un sì gran padre, gl' innalzò in Napoli, nell' anno 1515, che si crede esser quello appunto della sua morte, una lapida sepolcrale nella Chiesa di S. Domenico maggiore, in quella Cappella gentilizia, ch' egli stesso, col suo fratello Girolamo, avevano acquistata viventi, con questa semplicissima, ma gloriosa Iscrizione: *Michaeli Riccio Civilis Pontificique Juris Consultissimo in Italia & Gallia amplissimis honoribus*

bus functo Joannes Sebastianus Patri B. M. Anno MDXV. Vegga-
no il Ferronio, il Belcario, e il Guicciardini, se per un Fuoru-
scito sia permesso d'innalzare tali onorevoli memorie nella patria.

120. Ritorniamo ora al padre, e al fratello di lui, Niccolò,
e Girolamo Ricci, de' quali abbiám promesso (num. 107, e 112)
di aggiugnere qualche cosa di più. Costoro furono amendue Me-
dici di professione, come ritroviamo notato in alcuni Codici mss.
della Biblioteca di S. Angelo a Nido, sulla fede irrefragabile di
pubbliche scritture. In fine di amendue le copie del geminato do-
cumento, di cui abbiám parlato (num. 97), sta notato così :
Michael Riccius ascitus fuit in Sedile Nidi anno 1501, cum esset
Consiliarius Regis Gallorum Ludovici XII. Filius fuit Nicolai Ric-
cii de Castromari ARTIUM, ET MEDICINÆ DOCTORIS, ut in actis
Not. Colambrosii Casenove. Duxit uxorem Mariellam Carbonem.
Hinc Marchesius scribens ad Hieronimum Carbonem, cum dimisset
de Riccis subjunxit: Quos tu ipse scis, &c. In fatti ne' tre Codi-
ci, che si conservano nella medesima Biblioteca dell' opera di Fran-
cesco Elio Marchese: *De Nobilium familiarum origine ad Hierony-*
num Carbonem, segnati: II D 44: II E 2: e III B 12, verso
il fine del capitolo *De Capiciis Surrentinis*, si leggono queste pa-
role: *Post hos* (cioè dopo de' Capeci) *Grifones, & Riccios ac-*
ceptos videmus, quos quoniam tu te ipse scis qui sint, quive fuerint
eorum majores nihil opus est ut de illis amplius loquar. Ed è no-
tabile, che in margine di questo luogo, in uno solo de' tre mss.,
cioè in quello segnato II E 2, vi sta il seguente notamento: *Mi-*
chael Riccius J. C. Regis Gallorum Consiliarius ascitus ad Sedile Ni-
di anno 1501 per tres ex quinque & decem alios Nobiles: Vide in
Processu Mazzei de Afflicto in actis Hieronimi Bozzavote f. 67.
Filius fuit Nicolai Riccii de Castromaris ARTIUM, ET MEDICINÆ
DOCTORIS: Vide in Protocollo Not. Colambrosii Casanova anni
1479 f. 51. Duxit uxorem Mariellam Carbonem Jacobi, & Hier-
onymi sororem, & propterea Auctor dicit: Quos quoniam tu te
ipse scis, &c. Tutto ciò siccome mette il compimento alle nostre
pruove, che Niccolò Ricci fu di Castellammare, così pruova egual-
mente, ch' egli professò la Medicina: ciocchè ci volle anche dire
quasi di nascosto il Lellis, quando scrisse, che egli fu *litterarum*
ornamentis refertus; e prima di lui, con un poco più di chiazze-
za Francesco de Petris, scrivendo: *Niccolò famoso filosofo di suoi*
tempi di Mariella Curiale Sorrentina hebbe Girolamo anch' egli fi-
losofo, Istor. Napol. pag. 169. Per riguardo poi a Girolamo, che
vien chiamato pur filosofo dal de Petris, nell' altro Codice segna-

to II E 6, e da noi già mentovato, troviamo quest' altro registro, fol. 15 a r.: *ARTIUM, ET MEDICINÆ DOCTOR Dominus Hieronimus Riccius frater utrinque conjunctus Mag. U. J. D. Michaelis Riccii fol. 29 a r. Protocol. anni 1489 Not. Cesaris Malfitani.* Oltre che quel *Philosophia Sæctator*, che abbiamo osservato nella lapida sepolcrale, ci dimostra con maggiore autenticità la Medica professione di Girolamo.

121. A tutto ciò potremmo aggiugnere, che quella Matozia Galeota, moglie di Francesco Ricci, cugino del nostro Michele, di cui abbiamo parlato (num. 105), forse fu anch' essa, siccome di famiglia Patrizia Napolitana, così nipote, figliuola, e sorella di tre Medici insignissimi: poichè la congruenza de' tempi ci fa credere, che probabilmente potesse essere suo avo quell' Angelo Galeota, che dalla Regina Giovanna II, nell' istituzione del Collegio de' Medici in Napoli, fu scelto, fra gli altri più insigni Professori di quel tempo, per uno de' Dottori di quel Collegio medesimo, come raccogliamo dal Privilegio de' 18 Agosto del 1430, rapportato dal Reggente Carlo Tappia, *Jus Regni tom. I pag. 412 col. 2*, dove si legge: *Angelus de Galiota de Neapoli Artium, & Medicinæ Doctor actu legens in Studio Neapolitano*: Che potesse essere suo padre quel Silvestro Galeota Protomedico del Re Ferdinando I, di cui fa menzione Matteo d' Affitto, *decis. 236 n. 5*, chiamandolo, *Valentissimus Doctor in Philosophia Silvester Galiota Prothomedicus Regis Ferdinandi I*, il quale fu Barone di Calafredda, ed ebbe in moglie Elena Caracciolo, anche Patrizia Napolitana del Sedile di Capuana, come dicono l' istesso Affitto, *decis. 120*, e il Toppi, *de orig. Trib. part. I pag. 236*; e la cui morte fu mentovata da Giuliano Passaro, dicendo: *Alli 8 di Novembre 1488 è morto Messer Silvestro Galiota Medico dello Signor Re Ferrante, & è morto de Sabato circa 23 bore*: E finalmente che potesse essere suo fratello quel Giovanni Galeota, figliuolo del suddetto Silvestro, di cui troviamo questa memoria nel Codice più volte citato di S. Angelo a Nido II E 6, fol. 30: *Mag. Artium, & Medicinæ Doctor Joannes Galiota frater Mag. Berardini Galiota fol. 241 Protocolli Nar...* E in seguela di ciò comprendiamo, che la nostra Matozia potesse essere anche sorella di quel Berardino Galeota, che fu un celebratissimo Giureconsulto, e ascese a' più sublimi gradi della Magistratura, *Toppi ubi supra, & part. 2 pag. 273*; onde conosciamo una perfetta somiglianza fra le due Patrizie famiglie Ricci, e Galeota nell' esercizio della Medicina, e della Giurisprudenza.

122. Un vastissimo campo ci si aprirebbe quì adesso, di andare più oltre investigando i soggetti di altre Patrizie famiglie Napolitane, che professarono egualmente la Medicina, e specialmente ne' tempi Aragonesi, di cui trattiamo, che non sono molto lontani da noi, per dimostrare in quanto onore sia stata nel nostro Regno questa Scienza tenuta, che ha costituito in ogni tempo una delle principali occupazioni de' Nobili studiosi: ma ciò non è del nostro presente istituto; ed è stato quest' argomento non ha guari eruditamente trattato da un dotto Magistrato del nostro Foro, il quale colle sue vaste cognizioni l' ha nobilmente illustrato. Questo insigne Letterato in mezzo alle laboriose occupazioni della sua Magistratura, ha decorata l' edizione de' Giornali di Giuliano Passaro con una savia Prefazione, e con una Dissertazion preliminare, piena di pellegrine scoperte, che recano un lume non ordinario a molti interessantissimi punti della nostra Storia Aragonesa. In questa Dissertazione appunto, coll' occasione di ritrovarsi in fine di que' Giornali alcune giunte, che egli crede che sieno dello stesso Passaro, e che certamente sono di antichissima data; fra le quali si vede una lista di tutt' i Medici, che il Re Ferdinando I, in tempo di sua morte, aveva al suo servizio, con annui soldi per quella stagione considerabilissimi, egli con molta saviezza osserva, pag. 132 ad 145, che parecchi di que' Medici erano di famiglie Patrizie Napolitane; che il titolo di Messere, con cui vengono nominati, era in quel tempo unicamente adoperato a distinguere i Gentiluomini, e i Magnati del Regno; e che i pingui soldi, che godevano, assai maggiori di quelli di altri Nobili ad altre gravi incumbenze impiegati, fanno vedere la somma stima in cui erano essi tenuti: ci scopre, con una carta inedita di que' tempi, un altro nobilissimo Medico, qual fu Messer Bartolommeo Mastrogiudice, di famiglia originaria del Sedile di Nido: congettura, che pur fosse di famiglia Patrizia un altro Medico, nominato dal Passaro, che posteriormente pur fu al servizio della famiglia Reale, per nome Messer Galieno d' Anna; e poichè costui vien detto *Medico di chiaja, e di ferite*, egli propone molte interesantissime, e nuove congetture sulla denominazione de' Chirurghi d' allora, e sulle diverse parti della Medicina, che i Medici potessero separatamente professare, a somiglianza de' Giureconsulti, e come negli antichissimi tempi interveniva: e finalmente dimostra il sublime grado di dignità, di cui erano egualmente i Medici onorati in tutte le altre Corti di Europa, che venivano anche con altri Magnati inviati per Ambasciatori, nelle più solenni occasioni dello Stato; e pro-

e produce un passo nobilissimo di Filippo Comines, da cui impariamo il grandissimo conto, che Ludovico XI Re di Francia faceva del suo Medico, al quale giunse a dare dieci mila scudi al mese per suo onorario: e tutto ciò con tanta copia di filologica, istorica, e critica erudizione, che distingue l'uomo profondamente versato nella lezione de' libri della sua scelta, e vastissima Biblioteca.

123. In confermazione di tutto questo, noi ci compiacciamo di aver dato, in una sola famiglia di Nobili Medici, qual fu quella de' Ricci, anche un saggio degl' illustri parentadi, che i Professori di questa Scienza, e i loro figliuoli, e congiunti contraevano, se abbiain veduto essi Ricci legati in matrimonio colle Patrizie famiglie de' Correali, de' Carboni, de' Galeoti, de' Barrioli, e de' Caraccioli, e le loro figliuole innestate con quelle de' Franco, de' Palearii, de' Filomarini, de' Capeci Minutolo, de' Caldora, de' Carrafa, e altre (num. 104, 105, 106, 118); e ciò anche prima, che quella famiglia stessa fosse giunta a quel maggior grado di onorificenzà, dove il giovane Michele la condusse: e ci compiacciamo altresì di averla fatta osservare aggregata al Sedile di Nido nel 1501, in tempo che esercitava quella Professione medesima, giacchè nell' anno innanzi 1500 era stata eretta quella lapida col *Philosophiae Sæclator*: le quali cose confermano vie meglio, quanto l' eruditissimo Magistrato ha savamente dimostrato.

124. Aggiugneremo in oltre, che un error di stampa, infellicemente corso nell' edizione del Passaro, ha fatto sfuggire al suo dotto Comentatore un' altra importantissima riflessione. In quella lista de' Medici del Re Ferdinando I, se ne osserva uno solo non decorato col titolo di Messere, e con provvisione assai minore degli altri, e nella stampa sta espresso così: *Diedo d'Avila Medico d'Ossa doc. 72*; e così pure è corso nel giudizio, che nel Giornale Enciclopedico del Regno di Napoli si è dato dell' edizione del Passaro; e nella ristampa, che si è fatta di quel giudizio: ma se colla scorta de' più corretti antichi Codici di que' Giornali del Passaro si fosse stampato, come dovevasi: *Diego d'Avila Medico d'Ossa duc. 72* (Veggasi fra gli altri un Codice ms. di S. Angelo a Nido, segnato II D 28, fol. 3 a r.), avrebbe allora il savio Comentatore fatto osservare, che costui doveva essere unicamente addetto alla cura delle fratture, e lussazioni delle ossa, che anche oggidì non di raro la vediamo raccomandata a persone indotte, sol che abbiano acquistata una conveniente pratica in quel mestiere, come doveva essere quel Diego d'Avila; e perciò fu creduta

duta bastante mercede per lui quella, che gli venne assegnata, e che allora non era nemmeno così scarsa, come sarebbe adesso, per uno addetto al servizio della Corte; e perciò pure non venne dato a lui il decoroso titolo di Messere, unicamente riservato in que' tempi a' personaggi di distintissima condizione.

125. Aggiugneremo in ultimo, che questo stesso titolo di Messere, sebbene decorosissimo, e nel volgar costume d'allora, comune a' Gentiluomini del Regno, pure non fu il solo, che fosse stato dato a' Medici: ma essi frequentemente, e in particolare negli atti pubblici e solenni, vennero anche da' Sovrani decorati col più nobile titolo di *MILITES*, unicamente consagrato, sin da' tempi assai più antichi, ad onorare que' soggetti, che coll' esercizio delle armi, e colla generosità de' natali si distinguevano. Nel Privilegio già citato (*num. 121*), di Giovanna II, dell' istituzione del Collegio de' Medici di Napoli, leggiamo: *Salvator Calendarum de Salerno MILES Physicus noster . . . Nardus de Gaeta Artium & Medicinae Doctor Paduanus & MILES, noster Physicus: Loysius Trentacapilli de Salerno MILES, & Medicinae Doctor*. E fra i primi Magnati del Regno, che intervennero nella solenne coronazione della Regina Giovanna I, celebrata nella Chiesa di S. Chiara di Napoli, all' ultimo di Agosto dell'anno 1544, come appare dal Diploma, che ne rapporta, il Summonte, *rom. 2 pag. 417 edit. 1675*, osserviamo che v'intervennero pure *Magister Bartolomaeus de Bisento MILES Professor Medicinalis scientia*, al quale venne altresì aggiunto il titolo non meno allora rispettabile di *MAGISTER*. E se nell'altro celebre Diploma della stessa Regina Giovanna I, de' 3 Settembre 1380, riportato anche dal Summonte, *loc. cit. pag. 457*, con cui per sedare il tragico tumulto nato fra i Sedili di Napoli, per ragion di precedenza, fu a' Nobili de' medesimi accordato l'indulto de' delitti commessi, troviamo registrato: *Renzillus Caracciolus Artium, & Medicinae Doctor*, e *Carolus Sconditus Protomedicus*, senza l'aggiunto di *Milites*, ciò forse avvenne, perchè essendo questi due Medici delle rispettabili Piazze di Capuana, e Nido, come dal medesimo Diploma appare, fu creduto superfluo per essi di aggiugnere altro più onorifico titolo di quello, di esser Medico l'uno, e Protomedico l'altro.

126. Esposti, con quella distinzione, che ci è potuta riuscir maggiore, i fatti veri, e ragionatamente autorizzati, appartenenti a' nostri Ricci, ci rimane ora a narrare ciocchè intorno alla patria loro si è voluto a capriccio da taluni immaginare, per oscurarne la vera origine; la quale ci sembra omai così dimostrata, che

che poco ci dovrà costare a scoprire la falsità delle contrarie asseritive. Cristofaro Landino, celebre Letterato Fiorentino, fu il primo, che nell'Apologia de' Fiorentini, o sia nella Vita di Dante Alighieri, premeffa a' suoi Comenti sulla Divina Commedia di colui, nel capo dove parla dell'estesa MERCATURA de' Fiorentini, e della congiunzione di alcune delle loro famiglie con quelle di molte Città d'Italia, disse queste poche, e semplicissime parole: *Sono discesi de Ricci queglii che col medesimo nome habitano nella costa di Malfi*. Or qui noi non vogliamo arrestarci sulla vecchia calunnia, data al giovane Michele Ricci, che abbiám ritrovata anche registrata in un antico ms., di aver egli, in tempo della sua legazione di Firenze nel 1508, fatto aggiugnere quelle parole in quell'opera; poichè coloro, che fanno, che il Landino pubblicò la prima volta que' suoi Comenti nel 1481, cioè 27 anni prima, che il Ricci andasse in Firenze, conoscono subito l'impostura: e noi abbiám voluto riscontrare non solo quella prima Landiniana edizione impressa in Firenze per Nicholo di Lorenzo della Magna a di ~~xxx~~ dagosto MCCCCLXXXI; ma anche l'altra fatta in Bressa per Boninum de Boninis di Raguni a di ultimo di Mazo MCCCCLXXXVII, amendue anteriori alla gita del Ricci in Firenze, e in amendue abbiám lette belle e chiare quelle parole, e tali sono state ricopiate nelle altre edizioni posteriori: se non che solo in alcune, con picciolo cambiamento, che nulla monta, si leggono così: *Sono discesi de Ricci queglii che habitano col medesimo casato nella costa di Malfi*, edit. Venet. 1578. Nè vogliam dire nemmeno, che il Landino ciò asserisca, senza recarne alcun documento, come dee fare ognuno, che non sia contemporaneo, quando voglia raccontare un fatto; poichè ben sappiamo, quanto è rispettabile in ogni Autore almeno l'antichità, che dove ogn' altra testimonianza manchi, un solo detto di lui, non ripugnante alla ragione, vale per tutta pruova. Diciamo solo, che non sappiamo se i Ricci di Amalfi sieno stati i medesimi de' nostri, poichè nè lo stesso Michele, nè gli altri suoi congiunti, de' quali abbiám parlato, ne' monumenti, che eressero, si pregiaron mai di questa loro origine Fiorentina; e Amalfitana; e diciamo ancora che tutti gli altri documenti, che parlano dell'auge della lor fortuna ne' tempi Aragonesi, nemmeno ne fanno motto. Essi si chiamarono alcune volte soltanto Napolitani, o per la lunga dimora, che fecero in Napoli, o perchè i loro antichi progenitori da Napoli si trapiantarono in Castellammare, come già notammo: e i documenti contemporanei, o di Castellammare li chia-

chiamano, o qualche volta di Napoli, per le ragioni già dette. L'origine dunque Fiorentina, e Amalfitana, a riguardo de' Ricci nostri restò nel nascere immediatamente sepolta nell'opera stessa del Landino, senza che alcuno, e nemmeno essi stessi in que' primi tempi l'avessero curata.

127. Ma l'esser poi Castellammare, non ostante i Privilegi Angioini, e Aragonesi, stata ingiustamente divelta dal Regio demanio, ciocchè avvenne nell'infelicissimo anno 1528, come vedremo, forse fu cagione, siccome noi pensiamo, che i Ricci, i quali, col possesso di molti feudi, e degli onori del Sedile di Nido, avevano riacquistata l'antica loro cittadinanza Napolitana, si cominciassero della patria de' padri, e degli avi loro a dimenticare: e mal dovettero soffrire, che Fra Luigi Contarini, di essi appunto parlando, nella giunta al suo Dialogo della Nobiltà Napolitana, pubblicato nell'anno 1569, fra i Nobili nuovamente aggregati al Sedile suddetto, senza far conto dell'origine Landiniana, avesse rotondamente detto, pag. 356: *Li Ricci vennero da Castello a mare*. Surse poco dopo Scipione Mazzella nel 1586, e nella sua *Descrizione del Regno* recò in mezzo una nuova loro discendenza, facendoli derivare da Sorrento, senza additarne nemmeno alcun documento, dicendo, pag. 729: *La famiglia Riccia è non meno antica che nobile, la sua origine viene dalla illustre Città di Surrento*. Fra queste varie opinioni si ritrovò il Capaccio nel 1607, e col suo fino discernimento conobbe da qual parte stesse la ragione, poichè non dubitò un momento a dichiararsi per l'origine Stabiana, e additò pure la casa del giovane Michele, come abbiain veduto (num. 96): e senza nemmeno nominare il Mazzella, volle solo accennare l'opinione del Landino, di cui non se ne fece garante, e scrisse: *Licet Christophorus Landinus in Dantis vita, familiam Ricciam Amalfitanam eandem esse asserat cum ea, quæ cum Carolo primo Rege in Regnum Neapolitanum perducta est*: ma che questa famiglia venisse da Firenze, e che l'Amalfitana fosse la stessa della Stabiana non volle dirlo il Capaccio; oltre che quel di lei transito nel Regno in tempo del Re. Carlo I, non l'aveva nemmeno detto il Landino. Venne in appresso Francesco de Petris nel 1634, e nella sua Istoria Napolitana, lib. 2 pag. 168, trovò fortissimi dubbj sull'origine Fiorentina, e francamente asserì: *Io veggio che l'insegne de' Ricci Fiorentini sono del tutto diverse da quelle de' Napolitani, nè so quando, nè come potesse questa casa venir di Firenze, non havendo nè autorità, nè riscontro, o argomento alcuno, fuorchè questa del Landino*: e indi

deviando assai peggio dal sentier di ragione, soggiunse: *Questa casa hebbe i suoi principii da Amalfi, donde pervenne a Castell a mare di Stabia, e di Stabia in Napoli onde me ne starò coll' origine Amalfitana, la quale non può mentire*: ma questa mentisce molto più dell'origine Fiorentina; poichè se per quella non vi è nè autorità, nè riscontro, o argomento alcuno, che la confermi, per questa vi sono autorità, riscontri, e argomenti, che l'escludono, essendosi già da noi abbondevolmente dimostrato, che Stabia non già da Amalfi, ma da Napoli ricevè questa famiglia, e dopo averle fatto produrre generosi rampolli, a Napoli stessa più gloriosamente la rese; onde resta sempre più incerta la comunanza di origine de' Ricci Stabiani, e Amalfitani.

128. Dopo tutte queste autorità diverse, sfornite di ogni prova, venne il Lellis nel 1645 a far mostra in questo campo del suo sperimentato genealogico valore; e dopo aver riferite tutte le varie opinioni, non seppe incontrar meglio il piacere del suo generoso Mecenate, che con unirle tutte in un fascio, e indistintamente ammetterle per vere, poichè disse, pag. 3: *Licet e Castri-marìs de Stabia Urbe verum sit huc Neapolim hanc familiam adventasse; verissimum tamen adhuc est, & in Amalphitana, & in Surrentina Civitate hanc eandem antea incoluisse familiam*: ma per disgrazia glie ne restarono i documenti nell'inforcatura della penna, per farci credere di essere incorso in una petizion di principio, dandoci per dimostrato quello appunto, di che aspettavamo la dimostrazione da lui. Nè di ciò fu contento solamente: ma, disprezzando i dubbj del de Petris, abbracciò sulla fede del Landino anche l'origine Fiorentina: e s'innoltrò pure ad individuare il tempo, in cui questa famiglia fosse passata nel Regno, che non seppe congetturarlo meglio, se non che sotto il dominio del Re Roberto, nulla curando l'epoca più antica del Capaccio: e perchè fossimo certi, che gli anacronismi sono le gemme migliori de' genealogisti, passa in seguito, pag. 8, a mettere in mostra gl'insigni uomini, che ebbero i Ricci, *hoc in nostro Neapolitano Regno*, in tempo di Carlo I, e Carlo II d'Angiò: e non bastandogli questo, allorchè parlò del vecchio Michele Ricci, che morì nel 1457, lo dice ascritto al Sedile di Forcella, citandone in margine, pag. 12, per documento un Istrumento del 1494, quando colui non era più al mondo, e citando ancora una Bolla di Bonifacio IX, in tempo di cui esso Michele forse non era ancor nato: e non bastandogli nemmeno, disse ancora, *ibid.*, che Pierluigi, figliuolo del medesimo Michele, esercitò il Privilegio di legi-

git-

gittimare i spurj, *quousque Ferdinandus Rex Aragonius Alphonso patri successit*; or qual è questo Ferdinando Re d'Aragona, che successe al padre Alfonso? doveva dire, *quousque Alphonfus II Ferdinando patri successit*. E con tutte queste esopiche fatture, oltre delle altre notate dal Rogadeo, e dal Soria, pure l'origine della famiglia de' Ricci, come notò acconciamente il Rogadeo stesso, restò nelle sue mani ravvolta tra dubbj.

129. A sua giusta difesa però non dobbiam tralasciar di dire, che egli non era uomo da incorrere in tanti errori, e le altre opere di lui ce lo manifestano di non ordinaria saviezza dotato: ma l'impegno di compiacere al Mecenate lo fece questa volta travedere. In pruova di ciò diremo pure, che in un altro Codice ms. della Biblioteca di S. Angelo a Nido, segnato II D'28, fol. 11, abbiain trovata un'altra Vita anonima, e inedita del giovane Michele Ricci, la quale a' tratti somigliantissimi de' pensieri, e fin anche delle parole, dimostra ad evidenza di essere stata scritta in quella stessa occasione, per premetterli alla nuova edizione delle opere di lui. In questa con più schietta verità si afferma: *Originem dicunt banc familiam trahere ex antiqua Castrimaridis de Stabia Urbe*: parlando dell'origine Sorrentina, inventata dal Mazzella, con vera candidezza si dice: *Recens Scriptor in libro descriptionis Regni e Surrento Neapolim profectam tacito sradit Auctore*: e sebbene si sostenga la dipendenza Fiorentina, e il passaggio nel Regno in tempo del Re Roberto, pure non si fa motto de' soggetti illustri de' tempi anteriori di Carlo I, e Carlo II d'Angiò, eccetera. Ma tanta semplicità non dovè piacere al Mecenate, e l'Autore forse si accorse di aver messa la stoppia in aja, e lo scritto si fece passare nelle mani del Lellis, che lo rimpassò a modo di colui, per non perderci la fatica. E intanto l'autorità del nome suo, che gli si pose in fronte, fu così rispettata dal Toppi, suo compatriotto, e compatrizio Chietino, che nella sua opera, *de orig. Trib.*, che venne a luce nell'anno 1655, e ne' seguenti, dopo di averlo citato con molto onore, *part. 1 pag. 184*, piuttosto che contraddirgli, amò meglio di fingere di non averlo letto, confondendo i due Micheli Ricci in uno solo: poichè quella citazione stessa la fece in proposito del primo, quando doveva farla del secondo; e parlando poi di costui, *part. 2 pag. 204*, citò l'altro luogo della sua opera medesima, dove aveva parlato del primo, quasi che l'uno, e l'altro fossero stati un solo: del che ne fu ripreso dal Soria. Ma egli aveva fatto ben conoscere di distinguerli, da che parlando del primo, *part. 2 pag.*

31, aveva detto: *Michael Riccius SENIOR fuit Regius Consiliarius an. 1445*; e tante altre volte distinse così bene le date delle di lui varie Magistrature, da non potersi confondere con quelle del secondo, che individuo egualmente bene, e che per la notabile distanza dall'uno all'altro, e per gl'impieghi diversi, fan chiaro conoscere di aver egli parlato di due soggetti distinti; ma finse poi quella confusione, per rispettare il suo amico, che faceva allora nella Città la figura di gran Letterato, e nel Foro quella di valentissimo Avvocato.

130. Un'altra confusione quasi simile volle pur fare Carlo Borrelli nell'opera sua intitolata: *Vindex Neapolitanæ Nobilitatis in Francisci Ælii Marchesii librum*, che venne a luce in Napoli nel 1653, dove volendo non tradire la verità, e forse non contraddire al Lellis, si spiegò a questo modo, pag. 177: *At Riccia (familia) flumit ab Stabiis, sed illo aut Neapoli, aut Amalphi profectam nonnulli contendunt, propterea quod eas quoque urbes incoluerit antiquitus*. E dispiacendogli di poi di averne saltato Sorrento, ve lo fece ficcare, in vece di Amalfi, dal suo amico Ferdinando Ughelli, il quale due anni dopo tradusse in Italiano quell'opera di lui, e la stampò in Roma nel 1655, e così volgarizzò questo luogo, pag. 245: *Ma la Casa Riccia venne da Castello a mare: però alcuni portano opinione, che da Napoli, o da Sorrento colà passasse; conciosia che più anticamente soggiornarono i Ricci in quelle città*. E se l'Ughelli si fosse allora ricordato di esser lui Fiorentino, avrebbe pigliato due colombi ad una fava, con ficcarvi pur Firenze, rendendo così anche più contento il Lellis stesso. Ed è da dolere, che il medesimo Ughelli, quando stampò di poi, nell'anno 1662, anche in Roma, i due suoi ultimi tomi VIII, e IX dell'Italia Sagra, nemmeno si fosse ricordato di quello che, traducendo l'opera del suo amico, aveva scritto, cioè, che *la Casa Riccio venne da Castello a mare*, per non chiamar Napolitani Antonio, e Andrea Ricci, come abbiain veduto (num. 104, e 106), facendosi abbagliare, a discapito della verità conosciuta, dal lustro di una famiglia allora Patrizia Napolitana, e molto più dall'autorità del Lellis, che pur egli volle rispettare.

131. Ma dopo poi la morte di costui, questo stesso riguardo per lui non ebbe in appresso l'Amalfitano Francesco Panfa, il quale nella sua postuma Istoria dell'antica Repubblica di Amalfi, che venne a luce nel 1724, trovò il suo conto, fra le Nobili famiglie della Costa, aggregate a' Sedili di Napoli, di piantare appunto in quel di Nido la Ricci, come unicamente Amalfitana,

tom. I.

dom. 1 pag. 180; e fra coloro, che militarono a pro del Re Alfonso I, di annoverarvi *Jacobo Riccia*, pag. 216, e fra i Confinglieri del medesimo Re, Michele Ricci il vecchio, pag. 217: e bisogna ben dire, che non avesse avuto notizia degli altri fratelli loro, e di Michele il giovane, che non avrebbe mancato di farne anche un regalo alla sua patria, senza brigarfi punto di esaminare, se suoi Concittadini fossero stati veramente.

132. Tutte queste varie assertive di tanti Autori diversi, che non sono ad alcun documento appoggiate, chiaro ci fan conoscere, che intorno a' Ricci de' tempi Aragonesi, altro di sicuro non vi sia, e pienamente autorizzato, se non che essi furono tutti di Castellammare, e che presso di noi venne questa famiglia da Napoli, e a Napoli la restituimmo. E se taluni qualche volta Napolitani li chiamarono, e specialmente i forestieri, ciò fecero, o per l'antica loro dipendenza dalla Capitale, o perchè vollero dire *del Regno di Napoli*. E coloro, che asserirono, che il giovane Michele nacque in Napoli di famiglia originaria di Castellammare, non seppero la patria del padre, e la dimora che sempre fece in essa, per intendere, che colà avesse dovuto anche nascere il figliuolo. Che poi quell'Uberto Ricci, Ciamberlano della Regina Giovanna I, che da Napoli venne il primo in Castellammare, avesse avuto dipendenza, o da Sorrento, o da Amalfi, o da Firenze, dopo che sarà dimostrato, ce ne persuaderemo volentieri. Anzi per rendere quest' esame anche più serio e importante, noi suggeriremo pure a chi mai fosse vago d'intraprenderlo, che in un ms. di S. Angelo a Nido, segnato II D 4, che contiene un Indice del Registro de' Diplomi, e delle concessioni del Re Carlo I, abbiain trovato notate, pag. 174 a r., sotto l'anno 1272 queste parole: *Riccio familia de Parma*: e queste altre, pag. 175 a r., sotto l'anno 1276: *Riccio familia de Summa*: e in amendue questi luoghi dell'Indice son citati i fogli 22, e 194 del Registro originale di Carlo I, donde queste notizie sono state estratte. Converrà dunque onninamente di riconoscere ne' Regj Archivj quel Registro, ove si troveranno Sovrani documenti più autentici al certo, che le autorità del Mazzella, e del Landino non sono, per istabilire una nuova, e fin ora ignota discendenza de' Ricci da Parma, e da Somma, relativamente a' tempi di Carlo I.

133. Troppo ormai ci saremmo, da una in un' altra cosa passando, dal nostro proposito divagati, se tutto ciò, che abbiaino fin ora esaminato, non fosse nato dal seno del medesimo Privilegio di Castellammare dell'anno 1462, che abbiain dovuto distesa-

stefamente illustrare; e se questo stesso Privilegio non ci avesse data occasione di vindicare alla patria que' suoi benemeriti Cittadini, per saggio di quegli altri moltissimi di simil carato, che tanta gloria le recarono, e tanti vantaggi, prerogative, e onorificenze le acquistarono. E' tempo adesso di proseguire il nostro cammino, quegli altri benefizj narrando, che costoro posteriormente a pro della patria stessa ottennero dal medesimo Re Ferdinando I; onde vie più si dimostri, ad onta della pretesa ribellione, che gli uni, e l'altra seguirono a meritare gli effetti della Sovrana beneficenza. Dopo discacciato dal Regno l'Angioino assalitore, sperando il Re di poter godere l'aurea pace di Alfonso suo padre, applicò tutte le sue cure sublimi non meno alla prosperità dello Stato, che a quella della sua Reale famiglia. Si vide allora dilatato il commercio, protetta l'agricoltura, promosse e accresciute le arti, favorite oltre modo le lettere, riformati i tributi, e l'amministrazione della giustizia con più savie Leggi diretta, e nelle mani della virtù, e del merito affidata. Si celebrarono molti solenni matrimonj de' suoi figliuoli, e figliuole, da' quali vide nascere i desiderati nipoti: ed egli stesso si ammogliò la seconda volta con Giovanna d'Aragona, sua cugina, figliuola di Giovanni Re d'Aragona, fratello di suo padre, dalla quale ebbe il contento di avere una figliuola, che anche fu chiamata Giovanna. Ma di tutte queste felicità non potè egli troppo lietamente godere, poichè ben presto si trovò da nuove guerre, e da gravissime calamità circondato. Si vide in prima nella necessità di muover le armi contro de' Veneziani, e de' Fiorentini, sopra de' quali per altro ottenne segnalate vittorie. Dovè essere tristo spettatore di una fierissima pestilenza, che avendo desolata in buona parte la Capitale, l'obbligò a fuggire nella Torre del Greco. Ebbe il dispiacere di vedere assalito il Regno da' Turchi, i quali s'impadronirono di Otranto, e prima che dalle sue armi ne fossero cacciati, vi fecero una crudelissima strage, popolandosi di Martiri il Cielo. Fu costretto a ripigliar le armi contro gli stessi Veneziani, e contro anche il Pontefice Sisto IV, che fin allora era stato suo grande alleato. Dovè resistere alla sconsigliatissima congiura de' Baroni del Regno, per cui tanto sangue patrizio fu sparso, e che colla sua somma destrezza estinse interamente. E in fine non potè reggere al dispiacere de' nuovi preparativi di guerra, che dalla Francia si facevano contro di lui, e vi perdè infelicemente la vita a' 25 Gennajo dell'anno 1494.

134. In mezzo a queste tante sciagure, non tollerando il suo
ani-

animo Reale di gravare con nuovi dazj i suoi Vassalli , per supplire a' gravissimi bisogni dello Stato, volle, con magnanimità singolare, piuttosto alienare alcuni fondi suoi proprj , e impiegarne il prezzo alle urgenze del Regno. Fra questi fondi vi furono appunto la Bagliva , la Portolania , e la Mastrodattia della Città di Castellammare , che prima avevano possedute Brando Vulpula , e i suoi fratelli, e indi Niccolò di Toraldo , e dopo la morte di costui , erano ricadute alla Regia Corte , e in nome di lei venivano amministrate dal famoso Francesco Coppola , allora Regio Consigliere , e favorito del Re , ed indi perfido congiurato , che pagò la pena de' tradimenti suoi. La vendita di questi corpi così rispettabili svegliò l'attenzione de' Nobili Cittadini , per farne l'acquisto a vantaggio della patria ; e come più offerenti , ne fecero la compra dalle mani del Re , in nome del lor Comune , pagandone prontamente il prezzo , col medesimo Re convenuto , per mezzo del Banco de *Spannocchiis*. Tutto ciò si ricava dal medesimo contratto di quella compra , o sia dal Privilegio , che a futura cautela della Città il Re ne fece spedire dal Castello nuovo di Napoli agli 11 Marzo dell' anno 1480 , di cui , a perenne testimonianza della clementissima degnazione di lui , non sarà inutile di trascriverne quì alcune parole : *Expediens fore duximus , & necessarium existimavimus , ut de rebus , & bonis nostris propriis , deque illis praesertim , de quibus promptius , ac facilius pecunia inveniri possunt , nobis in nostris necessitatibus succurramus , & cum nostris fidelibus cotrabamus : Occurrentibus itaque nobis in praesentiarum variis necessitatibus habendi pecuniam pro Regni statu , & honoris nostri defensione necessario convertendam , providimus potius ad bona nostra recurrere , quam fideles nostros Regnicolas diversorum onerum solutione fatigatos importabilis sarcinae venatione gravare . Eam ob rem habentes , tenentes , & possidentes juste , & rationabiliter , ac legitimis , & rationabilibus causis Bajulationem Civitatis nostrae Castrimarit de Stabia : Nec non officium Portulanatus , ac etiam officium Magistratus actorum Civitatis ejusdem cum provisionibus , gagiis , lucris , emolumentis , proventibus , & aliis ad dictam Bajulationem , & officia spectantibus , & pertinentibus , intendentesque Bajulationem eandem , ac dicta officia , cum omnibus eorum juribus , rationibus , & aliis supradictis in perpetuum alienare , & vendere , ut possimus jam dictis necessitatibus occurrere , de illis vendendis ad tractatum devenimus cum Nobilibus , & Egregiis viris Russo Vergario , & Minichello Plagensio Syndicis , nec non cum Marino Sicardo , & Paulo de Miranda , & Gabriele de Afflicto Procuratoribus Universitatis*
 Ci-

Civitatis jam dictæ: & volentes tractatum hujusmodi cum eisdem Syndicis, & Procuratoribus nomine Universitatis prædictæ tanquam plus exinde offerentibus ducere realiter ad effectum, tenore præsentium, de nostra certa scientia, libera, mera, propria, & spontanea voluntate, omni juris, & facti solemnitate servata, jam dictam Bajulationem, nec non officia Portulanatus, & Magistratus actorum Civitatis nostræ prædictæ, franca utique, libera, & exempta ab omni donatione, concessione, venditione, & alienatione, nexu, onere, sive censu, jure proprio, & in perpetuum tanquam res nostras proprias cum provisionibus, lucris, gagiis, emolumentis, proventibus, juribus, rationibus, jurisdictionibus, & aliis quibuscumque ad dictam Bajulationem, & officia spectantibus, & pertinentibus quovis modo, tam de consuetudine, quam de jure vendimus, alienamus, & ex causa venditionis ejusdem per fustem damus, tradimus, & in perpetuum assignamus jam dictis Russo, Minichello, Marino, Gabrieli, & Paulo Syndicis, & Procuratoribus Civitatis ejusdem præsentibus coram nobis, ementibus, & recipientibus pro dicta Universitate Civitatis prædictæ nostræ Castrimaris de Stabia, & nomine, & pro parte Universitatis ipsius, &c.

135. Volle in oltre il medesimo Sovrano nello stesso Privilegio, dimostrare altresì la viva memoria, che nel suo animo Reale tuttavia conservava de' meriti antecedenti della Città di Castellammare: e passando perciò a donarle interamente il maggior prezzo, che forse potessero valere quegli officj, colla solita sua prudentissima generosità, che finisce di estinguere ogni sospetto della pretesa ribellione, soggiunse: *Volentes insuper, & de dicta certa scientia expresse declarantes quod si dicta Bajulatio, & Portulanatus, nec non Magistratus actorum officia prædicta plus valerent pretio supradicto totum, & quidquid ultra dictum pretium plus valerent ad quamcumque summam ascenderet eidem Universitati propter ejus GRATA, GRANDIA, ET ACCEPTA SERVITIA per ipsam nobis præstita, & IMPENSA, & quæ de cætero præstituram speramus, de dicta certa nostra scientia damus, donamus, tradimus, & ex causa donationis proprii nostri motus instinctu gratiose concedimus, &c.* = *Registr. in Cancellaria penes Cancel. in Reg. Privilegior. 4.*

136. Nè questo fu l'ultimo attestato, che il generoso Re Ferdinando I diede alla Città nostra della sua benefica remunerazione a' rilevanti meriti de' di lei Cittadini: ma quello, che vale per tutti, e che invincibilmente dimostra il possesso delle altre grazie, e Privilegj da lui, e dal Re Alfonso suo padre antecedentemente accordati, fu la clementissima premura, che ebbe di mantenerli
tutti

tutti nella piena osservanza. Poichè essendo state da lui in appresso, per gli altri bisogni del Regno, alcune nuove imposizioni ordinate, furon queste con termini così generali spiegate, che non vi mancò chi credesse, che i Privilegi di Castellammare restassero con essi abrogati; e una nuova gabella fu pure colà, contro la mente del Re, da' troppo rigidi esecutori sollecitamente imposta. Ma appena che i nostri zelanti Cittadini ne ebbero ricorso a lui, scrisse egli subito una lettera a' Doganieri di Napoli, di Castellammare, di Gaeta, e agli altri tutti del Regno, a cui fosse presentata, nella quale, dopo espresse le giuste lagnanze di que' Cittadini, continuò a questo modo: *Per tanto vi commettimo, & ex certa scientia comandamo che non obstante detta ordinatione deiate osservare a detta Università, & homini la detta franchitia juxta lo tenore, & continentia de li detti Privilegii, li quali ad unguem li observarite. Et similmente volimo che voi Dobauero di detta Città al recepere de questa tollate via la Gabbella imposta in detta Città super lo caso, tonnina, & sarde salate, quando foro imposte le nove impositione preditte, & questa è nostra intentione. Nè farite lo contrario per quanto havite chiara nostra gratia, & la pena di ducati mille desiderate evitare: la presente dopo ne haverite presa autentica copia restituirite al presentante. Datum in Castello novo Neapolis xiiij Octobris MCCCCLXXXV = REX FERDINANDUS = J. PONTANUS Locumt. M. Cam. = In communi xxij.* Questi vantaggi i nostri antichi benemeriti Cittadini, pretesi ribelli del Re Ferdinando I, ottennero da lui a pro della patria: e la loro incessante fedeltà verso i successori Sovrani, non fu meno alla medesima fruttuosa in appresso.

137. Essendo il dominio del Regno pervenuto dipoi, dopo tante diverse vicende, che abbiamo già bastantemente accennate, al Serenissimo Re Ferdinando il Cattolico, furono i nostri Concittadini così attaccati agli interessi di questo novello Monarca, che quando poi egli da Spagna si compiacque di venire a visitare questo Regno medesimo, trattenendovisi dal mese di Ottobre dell'anno 1506, fino a' principj di Giugno del 1507, meritavano essi di sperimentare anche gli effetti della sua Reale munificenza. Un altro Privilegio ottennero allora da lui, spedito dal Castel nuovo di Napoli a' 27 Maggio di quell'anno 1507, *Reg. in Privileg. n. fol. 112*, di cui basta leggerne il principio solamente, per ammirare il più grande elogio de' Cittadini di Castellammare: egli dice così: *Si erga omnes Principis liberalitas commendatur, multo magis laudari debet si ipsi Principes eos, qui tempore revolutionum fi-*

de probati fuerunt , beneficiis prosequuntur , sic enim benemeritis retribuitur , & ceteri ad bene promerendum excitantur . La fedeltà dunque da' Stabiesi usata in que' tempi difficili e rivoltuosi venne dal Re premiata , acciò agli altri servisse di esempio e di modello . In questo nuovo Privilegio vennero dalla Real Clemenza alla nostra Città accordate sette grazie diverse , che in altrettanti capitoli furono da' suoi Cittadini domandate . Col I fu chiesto , che la Maestà sua si degnasse di confermare , e quante volte fosse bisogno di nuovamente concedere , tutt' i Privilegj , capitoli , grazie , immunità , riti , consuetudini , e usi concessi da' Re antecessori , e principalmente da quelli *de la felice casa d' Aragona* , scritti , e non scritti , così quelli , di cui ne erano in possesso , come gli altri , il di cui possesso ne fosse stato interrotto : e la decretazione fu : *PLACET REGIÆ MAJESTATI confirmare prædicta , juxta formam dictorum Privilegiorum , si , & pro ut hætenus in possessione fuerunt , & in præsentiarum existunt .* Col II si supplicò , che fosse confermata , e di nuovo concessa la fiera nel dì di S. Antonio del mese di Gennajo , come era stata accordata dal Re Alfonso I nel suo primo Privilegio : e colla decretazione si disse : *PLACET REGIÆ MAJESTATI , sine præjudicio Curia , & vicinorum .* Col III s' implorò la licenza di potersi in tre giorni di ogni settimana fare il *Mercato* in quella Città , come si fa in Napoli , e in altri luoghi vicini a' dì stabiliti : e fu decretato : *PLACET REGIÆ MAJESTATI , citra tamen præjudicium Curia , & vicinorum .* Col IV si domandò una grazia , che esporremo colle proprie parole : *Item supplica detta Università , che atteso la DISFATTIONE predetta hanno patuita per l'alloggiamento sopra dichiarato Vostra Maestà se degni concederli grazia che per l'advenire non siano tenuti d'alloggiare gente di cavallo , & di piede , non obstante che in futurum per la Corte fusse ordinato lo contrario , & perchè essendo detta Città situata al mare ha assai fastidii , per le cose marittime , che ponno occorrere .* Qual sia la DISFATTIONE in questo capitolo accennata , non si rileva dal Privilegio , e dovè essere meglio spiegata nel Memoriale , che non fu distesamente inserito : ma avendo il Re benignamente decretato : *PLACET REGIÆ MAJESTATI , nisi tempore necessitatis ,* ci fa sicuramente comprendere , che una tal *disfazione* fosse stata da' nostri Concittadini tollerata , per seguire le parti di Spagna , nelle antecedenti gare fra i due eserciti , per la divisione del Regno : e perciò il Re potè dire di loro nel Privilegio , che *tempore revolutionum fide probati fuerunt* : e questo ci fa comprendere altresì , che in tempo di una tal *disfazione* non poterono non ad-

addossarsi anche debiti a quel Comune. Col V si chiese la facoltà di poterli in quella Città esercitare l'arte della lana, immune da qualsivoglia diritto, e fu detto: *PLACET REGIÆ MAJESTATI, citra præjudicium Curie, & aliorum*. Col VI si pregò, che nella Corte del Capitano, tanto per le pene accusate, quanto per presentare Istrumenti, e per accusazione di obbliganze, non si dovesse pagare più di tarì tre per onza, e il Re se ne compiacque interamente, dicendo: *PLACET REGIÆ MAJESTATI*. Col VII finalmente si cercò, che nelle denunzie, che si farebbero nella medesima Corte del Capitano, gli accusatori avessero il termine di tre giorni a poter distornare le querele, per comodo de' poveri Cittadini, come si costumava quasi in tutte le Terre del Regno; e il Sovrano consentì decretando: *PLACET REGIÆ MAJESTATI*. Tutte queste decretazioni furon poi ridotte nel Privilegio, di cui parliamo, del quale nella più solenne maniera ne comandò il Re l'inviolabile osservanza.

138. Dobbiamo adesso ricordarci in questo luogo della Regina Giovanna d' Aragona, seconda moglie del Re Ferdinando I, e della sua figliuola, anche chiamata Giovanna, che pur fu moglie del Re Ferdinando II suo nipote, il quale, come dicemmo (num. 108 e 133), morì assai giovane, senza aver procreato con lei alcun figliuolo. Queste due nostre Regine dello stesso nome, sebbene non fossero state assolute padrone del Regno, come le altre due antecedenti Giovanne I, e II, pure con non molta proprietà amarono di esser chiamate col distintivo di III, e IV, e tali si denominarono in molte loro scritture; e lo stesso Imperator Carlo V; anche dopo la loro morte, pure in una sua lettera chiamò la prima di esse Giovanna III, come nota il Summonte, *tom. 4 pag. 18*; e ciò trasse parecchi in errore, i quali col nome di Giovanna III credettero di riconoscere la madre del medesimo Imperator Carlo V, che pur così fu chiamata, e che era assoluta padrona del Regno, come erede del Re Ferdinando il Cattolico suo padre; e perciò alcuni danno a quest'ultima il nome di V, per evitar quell'errore. Or quelle due nostre Aragonesi, che anche noi chiameremo III, e IV per distinguerle, possederono in piena Signoria molte Città, e Terre del Regno di Napoli, e di Sicilia, alcune delle quali forse ebbero per loro appannaggio da' Re loro mariti, e altre le poterono appartenere per titolo dotale; e con esse nello stato vedovile, in cui lungamente vissero, lautamente si mantennero, siccome alla Regia lor condizione si conveniva. Questo fatto non è stato pienamente noto a' nostri Storici;

ma ora abbiãmo bastanti documenti, che l'attestano. Per riguardando a Giovanna III, ci narra il Passaro, pag. 64, che quando Alfonso II rinunziò la corona a Ferdinando II suo figliuolo, si partì egli da Napoli, *Et andai a Marzara terra della regina sua matreia*: e l'istesso ripete il Summonte, tom. 3 pag. 501 lib. 6: *Andatosene a Mazara in Sicilia, ch'era della Regina Giovanna sua matrigna*. Il medesimo Passaro, pag. 65, ci siegue a narrare, che essendo per entrare Carlo VIII nel Regno col suo esercito, il Re Ferdinando II *fece parlamento con la Regina moglie che fù dello Re Ferrante I d' Aragonia, Et in questo parlamento la Regina li fece donatione de Sorriento, de Massa, Et de Vico*. Dopo la morte poi del Re Ferdinando II, la stessa Giovanna III volle andare in Ispagna dal Re Ferdinando il Cattolico suo fratello, con cui, dopo che divenne padrone di questo Regno, ritornò in Napoli nel 1506, *Passaro pag. 120, e 145*, e ottenne da lui una conferma di tutto ciò, che ella quì possedeva. Indi nel seguente anno 1507 a' 30 Aprile concesse un Privilegio di perpetuo demanio alla Città di Catanzaro, *per i servigi prestati, e fedeltà conservata nelle turbolenze del Regno alla sua Casa Reale*, come dice Vincenzio d'Amato, *Memor. Istor. di Catanz. pag. 149*, il quale per altro la chiama con errore moglie di Ferdinando II, in vece del I. Nell'anno 1508 a' 23 Giugno, concesse altresì ad un suo familiare alcune gabelle, che replicatamente disse di possedere in *NOSTRA Civitate Castrimaris de Stabia*, con Privilegio, in cui s' intitolò anche Principessa di Sulmona, che fu poi dal Re Ferdinando il Cattolico suo fratello confermato, e del quale dovremo noi in appresso parlare. Finalmente dal medesimo Re Cattolico suo fratello le fu nel di lui testamento lasciato tutto ciò, che le aveva nel Regno di Napoli confermato, *Passaro pag. 226*. Dopo tutti questi documenti possiamo sicuramente conchiudere, che la nostra Città di Castellammare, insieme con tante altre fin quì mentovate, e forse con altre, che fin ora non sappiamo, appartenne a questa vedova Regina, giacchè sulle medesime esercitò tanti atti di dominio, e di possesso; e da esse ricavò que' tanti tesori, con cui splendidamente visse, e più splendidamente testò in tempo di sua morte, avvenuta a' 7 Gennajo 1517, *Passaro pag. 233, Summonte tom. 4 pag. 15*. Per riguardo poi a Giovanna IV, ci assicura altresì il Passaro, pag. 127, che quando dall' esercito Francese fu cacciato da Napoli il Re Federico, ella s' imbarcò sulle galee de Villamarino, *Et andaro a Sorriento, quale era terra della*
det-

detta Regina. Forse dopo la donazione, che la madre di lei fece di Sorrento a Ferdinando II, potè questo Principe donarlo a sua moglie; e forse anche insieme con Malsa, e con Vico, che erano stati compresi in quella prima donazione. Indi quest' afflitta Regina, vedendo onninamente cacciata la sua famiglia dal Regno, volle seguire la sua madre in Ispagna, per trovar ricovero presso di lei, e del Re Cattolico suo zio: e con amendue i medesimi tornò anch'essa in Napoli nel 1506, quando il Regno era divenuto dello stesso suo zio, da cui ottenne allora pur ella la conferma delle terre, che vi aveva possedute: poichè nel suo testamento poi il Re Cattolico anche comandò che se pagasse alla figlia della Reina di Napoli 100000 ducati che teneva per suo casamento, & intantanto tenesse certe terre confirmate. Passaro pag. 145, e 226. Or chi non riconosce in queste ultime parole il possessore, che la vedova Regina Giovanna IV aveva di alcune Città, e Terre del Regno, per cui non meno di sua madre, magnificamente visse in Napoli, e magnificamente pur testò morendo a' 28 Agosto 1518? Passaro pag. 271, Summonte tom. 4. pag. 18.

139. Ma il più decisivo documento di quest' ultima verità, per cui abbiain premesse queste storiche ricerche, è quello, che conserva la nostra Città di Castellammare, la quale fu anch' essa sotto il dominio della Serenissima Regina Giovanna IV, forse dopo la morte di sua madre. Chiesero allora gli attenti Cittadini, a vantaggio della patria, cinque nuove grazie a questa novella Signora, che benignamente le concesse a' 5 Aprile 1517. Se ne legge una copia nell' autorevole libro della Città stessa, detto il *Russolillo fol. 15*, e da essa apprendiamo, che l' originale fu dato a conservare all' antico Not. Paolo Fedele Cancelliere dell' Università: e conviene ora a noi di esporle. Il titolo, che va loro innanzi, è tale, che giustifica anche il nome di IV, che se le dava: *Capitoli, gratie, & confirmationi si dimandano per la Università, & homini de la Città di Castellammare de Stabia a la Maestà de la Signora Regina Giovanna Quarta &c. Signora di detta Città, &c.* Col I si supplicò, che si degnasse di confermare, e se fosse necessario di nuovamente concedere, tutt' i Privilegj, capitoli, grazie, e franchigie, che si erano ottenute per lo passato, e principalmente per concessione de' Serenissimi Re *de la felice Casa d' Aragonia*; e la Regina si compiacque di decretare: *PLACET REGINALI MAJESTATI*. Col II, che si compiacesse di tenere quella Città nel suo proprio demanio, e non permettere, che si desse in governo, ma provvederla di Officiali di giustizia anno per anno, *da trenta miglia*
da

da lungo da detta Città, i quali in fine di ciascun anno doveffero stare a sindacato, e che doveffero servire personalmente, e non vendere il loro officio; e fu graziosamente decretato: *PLACET REGINALI MAJESTATI*, Col III, che i birri del Capitano, nel menare alcun prigioniero, per obbliganza accusata, doveffero avere per loro pagamento grana due per ciascheduno in Città, e grana tre ne' Cafali, poichè alle volte il pagamento de' birri, del Capitano, e del Mastrodatti montava più della sorte principale; e la Regina vi consentì dicendo: *PLACET REGINALI MAJESTATI*. Col IV, che il pubblico fosse mantenuto nell' antico possesso delle mura della Città, con le Torri, e case, che vi erano per guardia; e se mai vi fosse avvenuta occupazione, o innovazione, si riducesse il tutto nello stato primiero, e che l' Università con autorità propria se le potesse pigliare, ciocchè ridondava anche in servizio di sua Maestà, la quale decretò: *PLACET REGINALI MAJESTATI pro ut in Privilegio dictae Universitatis continetur*. Col V finalmente si espone, che le mura della Città pativano ruina grande, e abbisognavano di riparazione, come anche il Molo, per beneficio universale, così della Città medesima, come de' vicini, e principalmente della Regia Corte, per la Dogana, che vi tiene; e perchè con Privilegio del Re Ferdinando I era stato concesso, di potersi imporre, per tal riparazione, una gabella di grana 4 per carro, e denari 4 per salma delle robe, che entrano in Città, per anni dieci, da esigerne fino alla somma di duc. 1000, e non più, ciocchè per l' indisposizione de' tempi non mai si era eseguito: perciò si supplicò, che fosse lecito d' imporre la medesima gabella, per la metà solamente, a fin di esigerne la stessa somma di duc. 1000, da impiegarsi nella riparazione accennata, coll' intervento di un Credenziere deputando da sua Maestà, la quale si uniformò interamente con dire: *PLACET REGINALI MAJESTATI, & quod servetur forma dicti Privilegii*. Queste nuove grazie, siccome dimostrano sempre più la vigilanza de' Cittadini nel procurare i vantaggi della patria; così dimostrano ancora, e specialmente l' ultima, le strettezze, in cui la medesima dovevasi perciò ritrovare, per riconoscere l' origine de' debiti, che intorno a' medesimi tempi le vedremo addossati.

140. Ci rimane finalmente ad esporre l' ultimo Privilegio, che si ottenne dall' augustissimo Imperator Carlo V, e dalla Regina Giovanna V sua madre, in tempo de' quali per altro fu la Città nostra, contro la volontà de' clementissimi Sovrani, come vedreremo, meno fortunata, che in tempo degli altri Sovrani antecessori. Allorchè colla
sua

sua Cesareica presenza venne questo glorioso Imperatore a felicitare il nostro Regno, si affollarono cogli altri i Cittadini di Castellammare; e presentandogli molti di que' Privilegj, che la loro fedeltà aveva ottenuti, e la loro vigilanza aveva comprati da' Re più antichi, ne implorarono dalla sua Real munificenza una nuova confermazione. Fu questa benignamente ad essi accordata con un altro Privilegio, spedito, in nome suo, e della Regina sua madre, dal Castello nuovo di Napoli a' 22 Marzo 1536, *Reg. in Privil. 18 fol. 316 reg. 310, & in 43 Quinter. Reg. Cam. Summar. fol. 76*, nel quale si disse: *Pro parte Universitatis, & hominum Civitatis Castrimaris de Stabia fuerunt presentata nobis quamplura Privilegia, videlicet, Serenissime Reginae Joanne II sub datum in Castello novo Neapolis vij Augusti MCCCCXX, quarundam immunitatum, gratiarum, exemptionum, & signanter quod gaudeant illis honoribus, libertatibus, franchitiis, exemptionibus, privilegiis, & prerogativis, quibus gaudent Cives Neapolitani: Serenissimi Regis Alfonsi capitulorum concessorum eidem Universitati, & hominibus dictae Civitatis, sub datum in Castello novo Neapolis die 2 Martii MCCCCXXXIX: Alterius Regis Ferdinandi de Aragonia confirmationis praedictorum sub datum in Castello Baruli 9 Februarii MCCCCLVIII: Nec non alterius dicti Serenissimi Regis Ferdinandi venditionis per Suam Majestatem factae dictis Universitati, & hominibus Bajulationis dictae terre, Portulanatus, & officii actorum Magistratus sub datum in Castro novo Neapolis xj Martii 1480: Et ultimo Regis Catholici divinae memoriae patris, & avi nostri colendissimi confirmationis praedictorum sub datum in Castello novo Neapolis 27 Maii MCCCCCVII.* De' quali Privilegj, e principalmente di quello della compra della Bagliva, Portolania, e Mastrodattia, essendone stata domandata una conferma, e quante volte fosse stato mestiere, una nuova concessione, che ne rendesse più stabile l' attual possesso, soggiunsero i Sovrani: *Nos itaque supplicationibus dictorum Universitatis, & hominum benigne inclinati, tenore praesentium, nostra ex certa scientia, motu quidem proprio, & ex gratia speciali jam dictis Universitati, & hominibus dictae Civitatis Castrimaris confirmamus, & quatenus opus sit, de novo concedimus omnes, & singulas dictas immunitates, capitula, prerogativas, honores, franchitias, exemptiones, Bajulationem, Portulanatum, & officium actorum Magistratus, ritus, & consuetudines dictae Civitatis, & omnia, & singula in eis contenta, PRÆTER QUAM DE DEMANIO ipsius Civitatis, si, & quatenus de praedictis omnibus hactenus fuerunt, & in praesentiarum enisunt in possessione.*

141. Le parole *PRÆTER QUAM DE DEMANIO*, colle quali il Sovrano non si compiacque di confermare, fra le altre, anche la grazia di non poter essere la Città nostra dal Regio demanio alienata, avrebbon recata agli antecedenti Privilegj una gravissima ferita; se questa poco prima di quel tempo non si fosse trovata disgraziatamente già fatta, in occasione di una delle massime disavventure di questo Regno. Dura tuttavia nella memoria degli uomini l' infausta rimembranza dell' infelicissimo anno 1528, in cui fummo luttuosamente afflitti non solo da una crudel pestilenza, e da una voracissima fame, ma molto più da una nuova invasione delle armi Francesi, comandate dal Generale Lautrech, il quale, dopo aver conquistata una parte del Regno, cinse per terra di così forte assedio la Capitale, che sparse un freddo spavento, e un estremo terrore da per tutto. A ciò si aggiunse un altro più funesto assedio per mare, fatto eseguire dal celebre Ammiraglio del medesimo Re di Francia Andrea Doria Genovese, il quale mandò alquante galee, comandate dal Conte Filippo Doria suo nipote, per impedire, che in Napoli non entrassero viveri: nel che egli riuscì così bene, che ridusse agli estremi bisogni la vita degli avviliti Cittadini. Per tentar di riparare a tanti mali gravissimi, nella somma strettezza in cui ritrovavasi il Regio Erario, stimò il nostro Vicerè D. Ugo di Moncada di obbligare i Baroni ad una pronta contribuzione in denaro, permettendo loro in cambio, nel caso di vederli astretti dalla forza del nimico, di poterli aprir le porte delle loro Terre, e alzare le bandiere Francesi, senza incorrere nel delitto di ribellione. Indi armò frettolosamente quelle galee, che erano nel porto, e uscì con coraggio egli stesso in mare, insieme con i supremi Generali, con i primi Magnati del Regno, e colla più scelta soldatesca, per affrontare il Conte Filippo Doria, e aprire il varco almeno all'entrata de' viveri, onde la misera Città non finisse di perir tutta per la fame. Vennero le due armate a cimento nel golfo di Salerno; e dopo un crudelissimo combattimento, con numerosa strage di amendue i partiti, ma assai più del nostro, restarono alla fine totalmente vinte, e disfatte le galee Imperiali. Il Vicerè Moncada vi restò morto, insieme con altri Magnati del Regno; e i valorosi Generali Alfonso d' Avalos Marchese del Vasto, Ascanio, e Camillo Colonna, Annibale di Gennaro, e altri parecchi vi furono prigionieri; e il vincitore li mandò subito al suo Ammiraglio in Genova per trofeo della vittoria. Per questo infelice avvenimento restarono gli animi degli assediati Napolitani più che mai abbattuti, e tutto

(CXXIX)

tutto il Regno ormai si presagiva, che dovesse inevitabilmente in potere de' Francesi pervenire. Credettero allora alcuni Baroni di esser tempo di avvalersi della permissione accordata loro dal morto Vicerè, e d'innalzare nelle loro Terre le bandiere di Francia, per prevenire gli effetti di una vittoria totale, che sembrava già quasi dichiarata. Ci viene quest'ultimo fatto assicurato fra gli altri, nell'Istoria de' suoi tempi, *lib. 26*, dal Ch. Paolo Giovio, Vescovo di Nocera, il quale fu spettatore di quella battaglia navale, dicendo: *His Casarianorum terra marique obsessorum incommodis permoti aliquot Neapolitani Proceres, ne inclinata victoria eventum cunctantius expectare viderentur, in oppidis suae dirionis Gallica venilla sustulerunt*. E l'esempio loro venne tosto imitato da molte altre Città, e Terre del Regno, e fra esse dalla nostra Città di Castellammare ancora, la quale come più vicina all'esercito ostile, che assediava la Capitale, e più esposta alle insolenze di un nimico, che già si credeva di avere la vittoria in pugno, stimò di rendersi al Generale Francese, salva nondimeno la fortezza, come ci dice il Guicciardini, *lib. 19 tom. 4 pag. 308*, con queste parole: *Arrendessì a Lautrech dopo la vittoria di mare, Castello a mare di Stabbia, ma non la fortezza*.

142. Da quel punto però in avanti, contro ogni aspettazione, cominciò più lieta a risplendere la sorte delle armi a favore dell'Imperator Carlo V nostro Sovrano, e insieme colle sue galee sembrò, che fosse restata nel golfo di Salerno affogata nel mare la sua disavventura; poichè da quella stessa perdita ebbero origine le posteriori vittorie, che refero così glorioso il nome di lui nella memoria degli uomini. Il celebre Marchese del Vasto, che andò prigioniero in Genova, seppe con somma destrezza servire il suo Sovrano egualmente bene, ma con miglior profitto di quello, che colle armi in mano sin allora aveva fatto. Egli trovò l'Ammiraglio Andrea Doria non ben contento del Re di Francia, per cui militava; e si avvisò di poterlo trarre al partito di Cesare, colla speranza di più generose ricompense: e tanto oprò, che riuscì felicemente nel meditato disegno; e ottenendo la liberazione sua, e degli altri suoi compagni prigionieri, condusse al servizio Imperiale quell'insigne Ammiraglio, con tutta la sua formidabile armata navale, colla quale un sì fatto vigore acquistaron le forze di Carlo V, che si posero in istato di potere più valorosamente resistere al nimico. Nè di questo solo fu contenta la sorte: ma volle inoltre, che quell'Augusto Sovrano avesse allora anche vinto, senza che le sue armi combattessero; e fece, che s'introdu-

R

cesse

cesse una fiera pestilenza nel campo Francese, per cui restò tutto in brevissimo tempo disfatto, e sbandato, colla morte anche dello stesso Generale Lautrech, e così rimase libera dal lungo, e formidabile assedio la Città di Napoli, e il Regno onninamente sgombrato da quella nimica invasione. Il supremo Generale Cesareo Filiberto di Chalon Principe di Orange, che la morte del Moncada aveva fatto anche divenire successor Vicerè del Regno, sebbene per una tanta vittoria, come acconciamente dice il Giovio nell' elogio di lui, *non sua virtute, sed insperato fortuna commodo lataretur*, pure cominciò talmente ad insuperbirne, che chiamò a sindacato, come ribelli, tutti que' Baroni, che avevano nelle proprie Terre alzate le bandiere del Re di Francia: nè valse loro il permesso, che ne avevano dal Moncada ottenuto, poichè sostenne, che non poteva un Vicerè alla fedeltà dispensare, che al proprio Sovrano era da' Vassalli dovuta. Deplorano tutt' i nostri Storici l' estremo rigore, con cui quel mostro di crudeltà, che aveva dato ben altre pruove dell' inumana ferezza sua, trattò in quell'occasione tanti rispettabilissimi Magnati del Regno; ad alcuni de' quali fece troncato miseramente il capo per man del carnefice; altri disperatamente morirono, prima di vederli soggetti al medesimo infame supplizio; e altri in fine, che furono più fortunati di tutti, con una sollecita fuga, abbandonando la patria, le mogli, i figliuoli, e gli averi, scapparono dalle branche del feroce leone: ed egli intanto a tutti tolse interamente i nobilissimi feudi, che possedevano, e li spogliò di quelle immense ricchezze, con cui il decoro di tante Patrizie famiglie luminosamente risplendeva: nè da questa estrema severità andarono esenti le Città, e Terre, credute anche ribelli, come l' Aquila fra le altre ne fece la trista pruova, che fu condannata a pagare duc. 100000, per gli quali dovè vendere tutt' i vasi sagri delle sue Chiese, e impegnare la ricca futura ricolta de' suoi territorj. Dopo queste intollerabili violenze, con un eccesso tutto opposto di prodigalità, passò l' inconsiderato Vicerè a distribuir ciecamente a coloro, che il partito Cesareo avevano in quella guerra seguito, tutti que' vastissimi feudi, e quelle ricchezze, che a tanti miseri innocenti aveva rapacemente involati: e come se il Regno fosse stato conservato non per l' Augusto Monarca, ma per se, e per gli suoi soldati, ne fece un così sconsigliato dilapidamento, che dispiacque all' istesso Cesare. Non meglio saremo di tutto ciò assicurati, che dall' aurea penna del medesimo Giovio, il quale nel luogo testè citato elegantemente scrive: *Ab hac victoria Aurantius capite, atque fortunis Ande-*

gavensis factionis Regulos , qui prapropere rebellassent , acerbissime multavit , ac inusitata , atque prapipiti liberalitate eorum bona militaribus suis divisit , usque adeo prodige , & inconsulte , ut Casar id graviter ferret : quum Regnum non sibi , sed Aurantio , & militibus servatum diceret . E nell' Istoria de' suoi tempi , lib. 26 , parlando nuovamente di quell' imprudente prodigalità soggiunse : Quam largitionem eo animo ratam habuit Casar , ut Aurantium ea designatione praoccupasse sua liberalitatis decus quaereretur ; cumque in alieno facile immodicum largitorem existisse diceret .

143. Qual aspro trattamento ci dobbiamo ora noi aspettar di vedere , che quel barbaro Principe , contro la volontà del Sovrano , avesse allora anche fatto alla nostra Città di Castellammare , se dal Guicciardini abbiamo già inteso , che pur essa in quella funesta condizion di tempo si arrendè al Generale di Francia ? Attediati gli Storici del Regno dal lungo catalogo di quelle tante smodate largizioni , non si fidarono di condurlo al suo termine ; ma dopo di avervi registrate le più importanti , tralasciarono le altre , protestando apertamente la memoria dell' uomo non potersene ricordare , *Giornal. di Greg. Rosso edit. 1770 pag. 27* ; e con questa reticenza ci nascosero il destino di Castellammare , per quanto a noi fin ora sia noto . Ma alla mancanza degli Storici supplì la diligenza della Città nostra medesima , la quale , a memoria di quella sua disavventura , conservò nel *Ruffolillo* , fol. 25 , un documento , da cui appare , che ad onta de' suoi Privilegi , per gli tanti meriti de' suoi Cittadini da' Monarchi Angioini , e Aragonesi ottenuti , e tante volte confermati , di non poter essere dal Re gio demanio alienata , ne venne ella allora ingiustamente divelta , e fu concessa a quel Conte Filippo Doria Genovese , che aveva ottenuta la gran vittoria nel golfo di Salerno contro l' armi Cesaree , e che insieme coll' Ammiraglio suo zio era poi passato al servizio Imperiale , in cui opportunamente si trovarono amendue a partecipare della sconsigliata prodigalità del Principe d' Orange : poichè all' Ammiraglio fu dato il rispettabilissimo feudo di Melfi , ed egli fu dichiarato utile Signore di Castellammare . Il documento , di cui parliamo , contiene alcuni capitoli , e grazie , che la Città domandò a questo suo novello Signore , che vennero da lui accordate , in data de' 3 Marzo 1530 , dimorando appunto colà , dove forse era passato , dopo la pace avvenuta fra i Sovrani belligeranti , per goder da vicino la nuova Signoria acquistata ; i quali capitoli portano questo titolo : *Capitoli , & gratie , quale se domandano al Eccellente Signor Conte Filippo d' Oria utile Signore de la*

Città di Castellammare di Stabia per detta Città & homeni di quella, &c. E' inutile di quì esporre distintamente queste nuove grazie, che si raggirano tutte intorno alla confermazione degli altri Privilegj, all'amministrazione della giustizia, e a' diritti da esigerfi dagli Ufiziali della Corte a norma del solito, che praticavasi in tempo dell'antecedente Regio demanio. Solo avvertiremo, che a questa alienazione appunto della Città nostra, che disgraziatamente ritrovavasi già fatta, volle alludere l'Imperator Carlo V, nel nuovo suo Privilegio, già da noi rammentato, in cui, confermando posteriormente tutti gli altri nostri Privilegj, aggiunse *PRÆTER QUAM DE DEMANIO*. E avvertiremo ancora, che quella stessa alienazione, la quale per altro ebbe corta durata, aprì poi la via all'altra più durevole, che pienamente è nota, fatta a' 18. Luglio 1541 a favore del Duca Ottavio Farnese, da cui, e da' suoi successori pur ottenne Castellammare altri capitoli, e grazie, che anche si leggono nel *Russolillo*, fol. 19 ad 23, & 26 ad 31, &c. Ma non ostante queste alienazioni medesime, seguì tuttavia la Città nostra a meritare una distinta protezione de' Sovrani del Regno, e specialmente dello stesso Imperator Carlo V, in tempo di cui erano state fatte: poichè questo Augusto Monarca volle, che religiosamente fossero ad essa osservati tutti gli altri Privilegj, e contratti, di cui per la beneficenza de' Principi antecessori, e per lo prezzo, che ne avevano esatto, si ritrovava legittimamente in possesso: e oltre della confermazione già esposta, ne fece un'altra più sonora, con Real Diploma, spedito in Brusselles nel 1549; a richiesta della nostra Città medesima, e de' suoi Cittadini, che giova quì in ultimo interamente registrare, a più stabile corroborazione di tutti gli antecedenti.

144. A tergo = *Al Illustrè Marques de Villa Franca, Primer nuestro Virrey, Lugar Teniente, y Capitan General en el Reyno de Napoles* = Intus vero = *EL REY* = *Illustrè Marques, primer nuestro Virrey, Lugar Teniente, y Capitan General. Por parte de la Universidad, y bombres de Castel ad mare de Stabia Nos hà sido presentado un memorial, que con esta os remitimos señalado de nuestro secreto infrascrito, suplicándonos lo que por el tenor de el vereis, y porque nuestra voluntad es, que a la dicha Universidad le sean guardados sus Privilegios, y contractos, os encargamos, y mandamos que visto, y comunicado el dicho memorial con los deste nuestro Collateral Consejo, proveais que a la dicha Universidad, y bombres se les guarden, cumplan, y observen los dichos sus Privilegios, y contractos, segun su serio, y tenor; y en la observan-*
cia

cia de ellos no reciban agravio alguno ; que esta es nuestra voluntad, y de que seremos servido : la presente veste al presentante . Datum in Brusselles a primero de Julio MDXLVIII = IO EL RER = Vidit Alber. R. = Vidit Figueroa R. = Vargas Secretarius = Solvit carolenum unum F. Attodo Taxator = In partium XX fol. XXXIX. Presens Copia exemplata est fideliter a Registro Regie Camere Summarie insitulato Quaternum 43 fol. 27 cum quo facta collatione per me Robertum Picciolam Scribam ordinarium Regie Camere, & Detemptorem dictorum Quaternorum, concordat ut jacet, meliori collatione semper salva, & in fidem mea propria manu subscripsi . Datum Neapoli in eadem Regia Camera Summarie die 17 mensis Aprilis 1561 = Idem Robertus Picciola qui supra manu propria.

145. Alla tanta amorevolissima cura, che ebbero per la patria loro i nostri benemeriti Cittadini, nel procurarle da' Sovrani questi amplissimi Privilegj, a cui difficilmente può rinvenirsi altra Città, che ne abbia gli eguali, non fu minore la somma diligenza, che essi in ogni tempo adoperarono, per mantenerne il possesso, e la piena osservanza, ad onta de' contrarj sforzi del Regio Fisco, col quale non rare volte ebbero, con gravissimo dispendio, ostinati litigj, rimanendone sempre pienamente vincitori. Son pieni i libri de' notamenti della Regia Camera, que' del Real Patrimonio, i Quadernioni, i Cedolarj, e fino i conti de' Regj Esattori Provinciali di tante solenni decisioni su quest' assunto, oltre de' documenti, che la Città ne serba nel suo *Russolillo*, dalle quali appare una perenne manutenzione, passata tante volte in giudicato, della sua perpetua esenzione da tutt' i pesi fiscali ordinarij, ed straordinarij, in vigore de' suoi Privilegj, che anche ne' tempi più recenti le è stata gelosamente conservata, non ostante che i più antichi atti originali delle Cause si fossero per lo corso di più secoli miseramente dispersi. Oltre però de' Processi moderni fabbricati su quest' oggetto nel 1742 presso l' Attuario Liborio Teseo, e nel 1753 presso l' Attuario Mauro Agrelli, esiste fortunatamente uno de' Processi antichi, attitato da Stefano Pagano, che si conserva oggidì nell' attuale Delegazione di Castellammare, con questo titolo: *Acta pro Universitate Castrimaris de Stabia cum Regio Fisco, super immunitate functionum fiscalium, Donativorum, & aliarum immunitatum ut intus = Stephanus Paganus Actuarius.* In questo noi abbiamo le copie giuridiche della maggior parte de' nostri Privilegj, passate tante volte sotto il rigido esame di rispettabilissimi Magistrati, e di tutta la Regia Camera, sempre in contraddizione della severa vigilanza fiscale; e abbiamo una quasi continuata serie

rie delle decisioni, che ne hanno in ogni tempo autorizzata l'autenticità, e l'inviolabile osservanza. Sarebbe cosa assai lunga, se di tutte queste supreme decisioni volessimo ora noi tessere in questo luogo un ordinato racconto: ed è stato questo già fatto, per quanto il tumultuario sistema forense potè permettere, con un'Allegazione stampata agli 11 Novembre 1756, dal laboriosissimo Avvocato della Città Gio: Lionardo Costa, la cui diligenza sarebbe desiderabile, che venisse perennemente da' suoi successori imitata. Unicamente perciò ne registreremo le più solenni, e importanti, per solo saggio della diligenza de' nostri Cittadini, che le ottennero.

146. Per un donativo di duc. 600000 fatto dal Regno alla Maestà di Carlo V, pretese la Città di essere, in vigore de' suoi Privilegj, immune da ogni contribuzione; e a' 20 febbrajo 1538 fu dalla Regia Camera deciso: *Quod Civitas praedicta Castrimaris de Stabia est franca, & immunis de dicto donativo duc. 600 mille; & in tali immunitate Universitas praedicta conservetur, prout praesenti decreto conservari debere decernitur, & declaratur pro dicto, & similibus donativis.* In un'altra diversa occasione, in tutto simile all'antecedente, fu a' 26 Maggio 1544 decretato: *Quod stante Privilegio Universitatis praedictae Castrimaris de Stabia, Universitas ipsa pro dicto donativo non molestetur, prout praesenti decreto non molestari debere decernitur, & declaratur.* Per l'esenzione delle funzioni fiscali ordinarie, ed straordinarie, e nuovamente per gli donativi, a' 17 Ottobre 1569 venne solennemente ordinato: *Quod dicta Universitas, & Civitas Castrimaris de Stabia tractetur immunis ab omnibus oneribus, & functionibus fiscalibus ordinariis, & extraordinariis, & etiam a donis:* e in seguela di un tal decreto fu anche esentata dalla rata di un altro donativo di un milione, e 200000 duc., e fu ordinata la restituzione dell'esatto. Per una nuova imposizione a motivo dell'ospizio de' Soldati fu detto a' 22 Giugno 1577: *Quod dicta Universitas Civitatis Castrimaris de Stabia non molestetur, prout praesenti decreto minime molestari mandatur solvere dictam impositionem hospitiorum.* Per una denunzia fiscale intorno a' donativi non pagati per lo passato, e per lo pagamento di essi in avvenire, a' 5 Marzo 1582: *Fuit per dictam Regiam Cameraam consensu provisum, & decretum, quod Universitas Civitatis Castrimaris de Stabia absolvatur, prout praesenti decreto absolvitur ab impetitione Regii Fiscii, & pro Causa praedicta donativorum non molestetur.* In rapporto ad un'altra contribuzione già esatta, per causa di ospizio di Soldati, a' 30 Settembre 1594 fu risoluto: *Quod praedicta Civitas Castrimaris non tene-*
tur

(CXXXV)

tur ad dictam contributionem, & propterea non moleſtetur pro contributione prædicta, ſed ſcribatur Regio Officio Scribæ portionis, quod faciat repartimentum inter alias Uniuerſitates de rata, quæ non exigitur ab Uniuerſitate Caſtrimaris, & ei reſtitui faciat exactum ex cauſa dictæ contributionis. In occaſione di alcune altre generali impoſizioni per tutto il Regno, per riſorſo dato dalla Città al Vicerè, venne l'affare commeſſo al Reggente Carlo Tappia, il quale, avendo inteſo lo Scrivano di razione, e il Regio Fiſco, a 10 Marzo 1628 decretò: *Stante quod negotium prædictum tractatur in Regia Camera Summaria, eadem Regia Camera in Cauſa prædicta procedat, & iuſtitiam faciat: Verum pendente prouiſione facienda per dictam Regiam Cameram, Civitas Caſtrimaris de Stabia non moleſtetur pro Cauſa prædicta:* e così venne eſeguito, ſenza parlarſi più della Cauſa. Nel 1640 a' 13 Marzo fu nuovamente agitata fra la Città, e il Fiſco la Cauſa della generale immunità da tutte le funzioni fiſcali ordinarie, ed eſtraordinarie impoſte, e da imponerſi, e anche dal donativo di ducati due a fuoco, allora nuovamente ordinato; e dalla Regia Camera: *Viſis actis, Privilegiis, & decretis prouiſum, & decretum eſt, quod Civitas Caſtrimaris tractetur immunis, & exempta ab omnibus oneribus ordinariis, & extraordinariis, etiam donis, & ſignanter a donativo, ſeu impoſitione duc. duorum pro quolibet foculari.* Il vigore di tanti decreti, ſolennemente proferiti, e paſſati in giudicato, fece sì, che in occaſione dell'altra generale impoſizione di carlini 42 a fuoco, il ſolo Preſidente Commeffario Gio: Battiſta Piſanelli, a riguardo della Città di Caſtellammare, a' 4 Luglio 1648 aveſſe detto: *Viſis ſupradicto memoriali, una cum omnibus actis, Privilegiis, & decretis fuit prouiſum, & decretum, quod dicta Uniuerſitas, & ejus Cives tractentur immunes a ſolutione carolenorum 42 noviter impoſitorum ex cauſa fiſcalium, pro qua immunitate non moleſtentur pro ſolutione prædicta, ſervata forma dictorum Privilegiorum, & decretorum ut ſupra interpoſitorum, & expediantur Proviſiones Mag. Perceptorum Provinciali in forma.* Così pure in un'altra ſimile occaſione il Reggente Gio: Camillo Cacace Commeffario a' 24 Marzo 1653 decretò: *Viſis Privilegiis ad beneficium dictæ Civitatis Caſtrimaris expeditis, viſis etiam decretis, & proviſionibus per Regiam Cameram factis, videlicet fuit prouiſum & decretum, quod dicta Uniuerſitas Caſtrimaris de Stabia non moleſtetur pro dicta ſolutione di cavalli diece a fuoco, ſed tractetur franca, & immunis a ſolutione prædicta.* Così ancora per l'eſenzione de' particolari Cittadini, contenuta ne' Privilegi della Città, dal Preſiden-

te Commessario Donato Antonio de Marinis a' 13 Novembre 1659 fu detto: *Visis actis, & Privilegiis concessis dictae Universitati Castrimaris de Stabia fuit provisum, & decretum, quod observentur in beneficium retrospectorum particularium Privilegia concessa supradictae Universitati Castrimaris de Stabia juxta eorum seriem, continentiam, & tenorem, & expediantur Provisiones.* Nuovamente per Regia Camera fu decretato a' 31 Agosto 1711: *Quod cum effectu Universitas Castrimaris non molestetur ad solutionem duc. 20-1-11½ in quolibet mense in beneficium Tribunalis Campanae Terrae Laboris pro executione Regalium Privilegiorum, decretorum Regii Collegii Consilii, & Regiae Camerae, &c.* In vigore di alcuni nuovi ordini generali per la sospensione di tutte le franchigie, pretese il Fisco di dover restar sospese anche quelle di Castellammare; ma poichè queste si godevano con titolo oneroso, perciò nel 1720: *Discusso negotio inter Dominos . . . auditoque Regio Fisco in Aula,* fu proferito questo decreto: *Moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam per Regiam Cameraam, & interim superseatur in molestando Universitatem praedictam, & exactum restituatur, salvois juribus Regio Fisco. Eccetera.*

147. Tutto questo fecero a singolar vantaggio della patria loro quegli antichi amorevoli Cittadini di Castellammare, i quali contrassero, come vedremo, i suoi attuali debiti istrumentarij, che per la maggior parte son certamente di origine contemporanea. Nè essi furono solamente contenti di procurare alla medesima, co' loro meriti, quelle Sovrane beneficenze dalle mani de' proprj Monarchi, e di mantenerne, con tanto dispendio, l'osservanza, e il possesso: ma vollero altresì con incredibile vigilanza, e industria, nella varia successione de' tempi, procurarle quegli altri comodi, che potè loro riuscire il meglio, quasi per così dire strappandoli dalle mani de' privati, e mettendoli in quel maggior profitto del Comune, di cui le diverse vicende delle cose glie ne somministrarono le più favorevoli occasioni. Valga di esempio unicamente per tutti il sommo utile recato da quegli attenti Cittadini alle rendite universali nella compra della gabella Reale, e indi nella successiva vendita della medesima, e ultimamente nella posterior ricompra, che ne fecero; nelle quali cose mostrarono tanto savio accorgimento, che solo basterebbe a coronare l'economia di qualunque più diligente padre di famiglia, come con quella brevità, che si potrà maggiore, conviene in questo luogo di accennare.

148. Il Serenissimo Re Carlo I d'Angiò, dopo che ebbe con Real magnificenza edificato il celebre Monastero nella Diocesi di No-

Nola, che gli piacque di nominare di *Real Valle*, e di concederlo pel culto Divino a' Monaci Cisterciensi, volle altresì arricchirlo con non minore munificenza; e fra gli altri dritti, che gli piacque di donargli in perpetuo, vi fu ancora: *Jus insuper piscandi in mari Castrimaris, quantum duæ barca poterunt pro usu, & sustentatione Monachorum Monasterii supradicti. Piscariam etiam fluminis Scafati, a loco videlicet Monasterii prædicti usque ad mare &c.*; come appare dal Privilegio, che ne fu spedito a' 3 Agosto 1277, che venne ampiamente confermato dal Re Carlo II suo figliuolo, con altro Privilegio in data de' 12 Aprile 1295, le copie de' quali, estrarre dall'Archivio della Regia Zecca, sono state più volte presentate in varj Processi nella Regia Camera, e anche ultimamente nell'attual Delegazione di Castellammare, negli atti del credito di detto Monastero di Real Valle, fol. 19 ad 29.

149. Inoltre la Serenissima Regina Giovanna III, Infanta d'Aragona, della quale abbiamo già parlato (num. 138), volendo remunerare il merito di Cesare Carlino di Napoli Milite (che fu un Cavaliere del Sedile di Portanova), di lei alunno diletteffimo, per gli servigi, che per molti anni le aveva prestati fedelmente, gli concesse, e graziosamente gli donò, per se, e per gli suoi eredi, e successori in perpetuo, e in burgenfatico: *Cabellam piscium, falangagii, aporbecarum rerum comestibilium, tabernarum, vini, & porta Scanziani, nec non & omnes, & singulas Cabellas Reales, & jura earum, & cujuslibet ipsarum omnia Civitatis nostræ Castrimaris de Stabia: super juribus quarum Cabellarum ipse Caesar solitus est consequi, & habere anno qualibet ex concessione sibi, & ejus heredibus facta per Serenissimum Dominum Regem Don Federicum bonæ memoriæ ducatos centum de carolenis argenti, pro ut clarius ex Privilegio ipsius concessionis, & confirmationis Serenissimi Domini Regis Aragonum fratris nostri colendissimi apparet, quas Cabellas, & jura Cabellarum in præsentiarum nostra Curia habet, tenet, & possidet, ac enigit, & enigere facit in eadem nostra Civitate, &c.* Tali sono le parole del Privilegio di questa concessione, che distesamente si legge nel *Russolillo*, fol. 53 a r. & 54, e fu spedito dal Castel Capuano di Napoli a' 23 Giugno 1508 in forma Regiæ Cancellariæ, e munito di tutte le solennità; il quale venne dipoi anche confermato dal Re Cattolico, con altro Privilegio de' 3 Dicembre 1513, egualmente corroborato delle solennità necessarie.

150. Or queste Sovrane largizioni di que' dritti, e di quelle gabelle sulla Città di Castellammare, che in diversi tempi, e a

diversi soggetti vennero fatte, si unirono posteriormente nella persona della sola Giovanna Carlino, figliuola del medesimo Cesare Carlino, e moglie di Mario Loffredo, la quale le possedè amendue, cioè la seconda per titolo di successione all'eredità paterna; e la prima per titolo anche ereditario del suddetto di lei marito Mario Loffredo, il quale ne aveva fatto l'acquisto, con Istrumento del dì 1 Agosto 1532, per mano del Not. Gio: Andrea Fiorentino di Napoli, dal Rev. D. Gio: Francesco Gesualdo Commendatario del Monastero di Real Valle; da cui gli venne concesso in perpetuo, *dirictum, datium, seu gabellam super duobus retibus piscandi in dicta Civitate Castrimaris: nec non alium dirictum, seu gabellam vulgariter dictam* la gabbella del Pesce *exigendam* dal fiume di Schafata per fino a lo capo del Ancino per terra, e per mare, incluso lo scoglio de Revigliano, *cum omnibus eorum gagiis, lucris, & emolumentis solitis, & consuetis*; conforme il medesimo Monastero li possedeva, in virtù degli accennati suoi Privilegj: e ciò sotto il canone enfiteutico perpetuo di annui duc. 18, che fu convenuto di doverli pagare agli Abati Commendatarj *pro tempore*, e allo stesso Monastero ogn'anno in due paghe, cioè ne' mesi di Luglio, e Dicembre.

151. Dalla medesima Giovanna Carlino dipoi, divenuta già vedova, con Istrumento de' 4 Dicembre 1566, per Not. Niccolò Gio: Gauditano, o Gavostano di Napoli, furono vendute, e alienate a Gio: Vincenzio della Tolfa, *in burgensaticum, & in burgensaticorum bonorum naturam, ac in francum, & liberum allodium, gabbellas piscium, falangagii, aporbecarum rerum comestibilium, tabernarum, vini, & porta Scanziani, nec non & omnes, & singulas gabbellas Regales, & jura earum, & cujuslibet ipsarum omnia dicta Civitatis Castrimaris de Stabia, olim gratiose donatas, & concessas in burgensaticum qu. Domino Casari Carlino, &c. Nec non dirictum, datium, seu gabellam super duobus retibus piscandi in dicta Civitate Castrimaris: ac etiam alium dirictum, seu gabellam vulgariter dictam* la gabbella del pesce *exigendam* dal fiume di Schafata per fino a lo capo del Ancino per terra, e per mare, incluso lo scoglio di Revigliano, *cum omnibus eorum gagiis, lucris, & emolumentis solitis, & consuetis; olim in emphiteusim in perpetuum concessas &c.*; in quel modo, come da lei in vigore di tali titoli si possedevano: e col peso di doverli pagare annui duc. 6 *elemosinaliter* al Convento di S. Maria a Pozzano di detta Città, sopra la gabbella del pesce; e di doverli pagare altresì il censo enfiteutico di annui duc. 18 al Monastero di Real Valle, sopra gli stessi

stessi dazj, gabelle, e giurisdizioni, che dal medesimo erano state concesse.

152. Non più che tre anni soli Gio: Vincenzio della Tolfa volle godere della compra fatta di tanti dritti, e gabelle sopra la Città di Castellammare; e indi con Istrumento de' 19 Ottobre 1569, per lo stesso Not. Gauditano, le rivendè con suo sommo vantaggio a Gio: Tommaso Blanco di Napoli, in quella medesima forma, come a lui erano pervenute dalla Carlino; e coll' obbligo delle stesse prestazioni di censo, ed elemosina.

153. In questo stato di cose, que' tali dritti, e gabelle, che da un possessore all' altro giravano instabilmente raminghe, tirarono a se gli attenti sguardi della sempre oculata diligenza de' Cittadini di Castellammare; i quali si avvisarono di farne acquisto a comun vantaggio della patria loro, e felicemente vi riuscirono. Ne fecero essi in fatti la compra in nome del lor Comune da Gio: Tommaso Blanco, non più che tre altri anni soli dopo che costui le aveva acquistate, cioè a' 20 Dicembre 1572, con pubblico e solenne Istrumento, per mano del Not. Gio: Niccolò Juglietta di Napoli, scritto in pergamena, *& ad modum libri*, secondo l' osservanza di que' tempi, *& precedente Regia dispensatione, & licentia desuper concessa, ut patet ex memoriali expedito per Illustrissimum, & Reverendissimum Dominum Cardinalem Locumtenentem generalem Regiae, & Catholicae Majestatis in presenti Regno*, il quale fu il celebre Cardinale di Granvela. Una copia di quest' Istrumento ne conserva la Città nel *Russolillo*, fol. 55 ad 65, e un' altra, proveniente da Processi della Regia Camera, ne abbiamo nell' attual Delegazione di Castellammare, fol. 30 ad 63, degli atti; che si sono già di sopra accennati, del credito del Monastero di Real Valle: da' quali atti appajono altresì i legittimi documenti delle altre antecedenti vendite, che abbiám mentovate, fol. 2 *& seqq.*, *& fol. 15 & seqq.*, su di cui caddero varie uniformi giudicature, fol. 7 *& a r.*, *& fol. 67*.

154. Con un tale Istrumento di compra fecero acquisto *in perpetuum* que' giudiziosi Cittadini di Castellammare, a pro della patria comune, di tutti gli espressi dritti, e gabelle, con ogni provento, e prerogativa a' medesimi appartenente, conforme dagli antecedenti possessori si rappresentavano, in vigore delle concessioni de' Serenissimi Re, che li avevano donati: e ciò non per altro prezzo, che di soli duc. 8000, e col peso delle due già additate annue prestazioni al Convento di Pozzano, e al Monastero di Real Valle, che ascendono alla somma di annui duc. 24 in tutto; il

qual prezzo quanto fosse stato all'Università vantaggioso lo vedremo fra poco. E perchè non avevano essi un tal denaro, per pagarlo prontamente in contanti, ne convennero collo stesso venditore l'annualità alla ragione non più che dell'8 per 100; non ostante che in que' tempi, come abbiamo di sopra dimostrato, e come fu espresso nel medesimo Istrumento, *Real Valle fol. 38 a r.: Introitus communiter, & generaliter reddi solent etiam ad rationem ducatorum novem, & decem redditus pro quolibet centenariorum*. Un prezzo così tenue, e un'annualità così moderata, nell'acquisto di un corpo per onorificenza, e per rendita ragguardevole, e tanto utile a' Cittadini, farebbero bastati a formar la gloria degli Amministratori di ogni Università in un contratto somigliante: ma non bastarono per gli Amministratori di Castellammare, i quali vollero giugnere anche in questa occasione, come sempre solevano, ad un grado di gloria incomparabilmente maggiore.

155. Ma prima di lasciare questo Istrumento del 1572, che abbiamo ora tra le mani, conviene onninamente di osservare, che i nostri Amministratori di Castellammare, per lo suddetto prezzo di duc. 8000, e per la sua annualità di duc. 640, obbligarono, e ipotecarono al venditore non solo gli stessi dritti, e gabelle da lui venduti, ma due ancora de' tre officj, che nell'anno 1480 avevano comprati dal Re Ferdinando I d' Aragona, come sopra abbiain detto (num. 134), cioè l'ufficio della Bagliva, e la Portolania, ed espressamente dichiararono, *fol. 37 & a r.*, che questi due ultimi corpi erano già allora soggetti *nonnullis venditionibus, & alienationibus per dictam Universitatem, & homines factis diversis personis quorumdam introituum dictarum Bajulationis, & Portulanie, cum pacto de retrovendendo, mediantibus cautelis eunde apparentibus*: e perciò non altrimenti obbligarono il suddetto nuovo debito, se non che *super restantibus primis pecuniis, introitibus, dritibus, & juribus tam supradictarum Bajulationis, & Portulanie, quam predictarum gabellarum, datiorum, drituum, & jurium venditarum, & venditorum per dictum Dominum Jo: Thomam, &c.* Ecco dunque che l'Università aveva in quel tempo già debiti anteriori, su di quelli stessi corpi non più, che 92 anni prima comprati, e sicuramente non dovevano esser soli: i quali debiti avevano dovuto esser contratti da quegli stessi suoi amorevoli Cittadini, che tanti vantaggi considerabilissimi le avevano in quegli ultimi tempi recati, e le recavano attualmente, per non potersi dubitare, che da essi in buona parte hanno origine i debiti presenti; poichè senza molto dispendio non si poteva certamente fare quanto essi fecero; e dal

dal molto dispendio nacquero que'debiti , di cui abbiain cominciato a trovare indizio nell' Istrumento presente , senza cercarlo in altre scritture diverse ; e più ne troveremo in appresso .

156. Torniamo intanto per ora a' dritti, e alle gabelle ultimamente comprati, che piacque da quel tempo in avanti di chiamare col solo nome di GABELLA REALE, perchè un tempo di Reale appartenenza, e dalla Regia Corte già posseduti, e dalla munificenza de'Sovrani generosamente donati. La prima cura de'nuovi diligenti e attentissimi compratori, dopo l'acquisto già fatto, poichè abborrivano essi di aver debiti con forestieri, fu quella di far rimanere nella patria l'annualità, che doveva pagarsi, e di rendere anche più leggiere a favore dell'Università il peso del nuovo debito contratto: onde avvenne, che con tutte le debite solennità, e maturamente discusso l'affare nel pubblico Consiglio, con universal consentimento di tutti fu decretato, di doversi pigliare a censo i duc.8000 alla ragione minore del $7\frac{1}{2}$ per 100 da' particolari Cittadini stessi, che li offerivano, Gio: Battista Montanaro e fratelli, e Scipione Coppola, a fine di restituirli all'anterior creditore Gio: Tommaso Blanco di Napoli, e così appunto fu eseguito. Si celebrò in fatti il nuovo Istrumento per mano del Not. Cesare de Rogatis, con cui a que' buoni Cittadini, che sborsarono il denaro, vennero assegnati solo annui duc. 600, con potestà di affrancarli *quandocumque*, sopra le stesse rendite della gabella Reale, la quale venne a restare perciò a beneficio dell'Università tanto più profittevole, e vantaggiosa.

157. Nè la nobile avidità di giovare alla patria fu con questo ancor paga ne' gloriosi Cittadini di Castellammare: i quali da ciò appunto pigliando nuova lena, meditarono, e felicemente le ottennero un profitto incomparabilmente maggiore. Cinque anni soli erano scorsi, o poco più, da che si era comprata la gabella, quando volgendo essi a più alta meta i loro disegni, con pubblico decreto deliberarono di venderla: e tanta virtuosa emulazione seppero svegliare nel petto degli stessi Concittadini, a beneficio della patria comune, che nelle debite subastazioni ne fecero crescere il prezzo ad una somma eccessiva. E di questo nemmeno contenti, spinsero la gara tant' oltre, che l'affare fu condotto nel Sagro Consiglio, dove dopo varie altre offerte, e licitazioni, con piena cognizione di Causa, a relazione del Regio Consigliere Vincenzio de Franchis Commessario, venne finalmente ordinato, che la gabella si liberasse a Gio: Battista Montanaro, poco sopra nominato, come ultimo licitatore, e più offerente, a cui, con decreto della Città, si aggiunsero dipoi tre altri compagni, cioè Gio:

An-

Andrea de Massa , Gio: Battista Longobardi , e Clemente Buono-
core , per lo prezzo niente meno , che di duc. 15020 : prezzo quasi
il doppio maggiore di quello , per cui era stata cinque anni pri-
ma comprata ; e che con troppa evidenza dimostrò il sommo zelo,
con cui i benemeriti Cittadini trattavano gli affari del lor Comune.

158. Tutto questo pienamente si raccoglie dal solenne Istru-
mento di questa vendita , che fu celebrato a' 4 Aprile dell' anno
1578 , per mano del Not. Andrea d'Eboli di Castellammare . E
non farà fuor di proposito di notare in questo luogo , per breve
digressione , che di un tale Istrumento , sebbene ne fosse stata pre-
sentata una copia intera , e autentica nell'attual Delegazione di Ca-
stellammare fin dal 1748 , per parte di D. Catello Antonio Lon-
gobardi , che osservasi negli atti de' suoi crediti , *fol. 37 ad 56* ;
e sebbene nel seguente anno 1749 fosse la medesima passata sotto
il rigido esame del Prorazionale , che fece di que' crediti la prima
Relazione , *ibi fol. 69 a r.* , pure , bisognando ad altro oggetto di
osservarsi quell' Istrumento medesimo nel 1750 , non altrimenti si
stimò di poterli supplire al bisogno , da colui , che modernamen-
te volle crederli un Argo , per invigilare agli interessi della Città
di Castellammare , e per fiscalizzare la condotta degli antichi , e
de' moderni suoi Amministratori , se non con farne estrarre di nuo-
vo una semplice fede dal Notajo Conservatore , che osservasi ne-
gli atti *pro affettu gabellæ Realis* , *fol. 57 ad 61* ; senza che quel
Prorazionale medesimo , che attitava nello stesso affare , gli avesse
saputo caritatevolmente dire agli orecchi : *Quod peris intus habes* :
e intanto , con contentamento fiscale , si fecero pagare a danno
della Città niente meno , che dodici ducati per quella fede , co-
me appare dagli atti *pro discussione Status* , *fol. 134 ad 136* , che
non sarebbe costata altrettanto una copia intera del medesimo Istru-
mento : e ciò in tempo che si esageravano gli altrui sognati dila-
pidamenti delle rendite di quel Comune.

159. Cheche sia di questo , ritornando ora noi in istrada , di-
ciamo , che da quell' Istrumento non solo raccogliamo tutto ciò ,
che di sopra abbiamo esposto ; ma apprendiamo di più , che a suo
maggior vantaggio espressamente si riserbò ancora la Città di Ca-
stellammare la facoltà della ricompra della gabella Reale in qua-
lunque tempo futuro per lo medesimo prezzo : e apprendiamo al-
tresì , che de' duc. 15020 ne furono pagati 8000 al medesimo Gio:
Battista Montanaro e fratelli , e a Scipione Coppola , in estinzio-
ne dell' intero credito , che rappresentavano sopra la stessa gabella ,
per lo prezzo della compra , come poco prima abbiàm detto : e i

re-

restanti duc. 7020, frutto totale dell'industria de' zelanti Cittadini, vennero impiegati nella ricompra della Mastrodattia della Corte del Governatore, che appunto era l'altro de' tre officj comprati nel 1480 dal Re Ferdinando I d'Aragona, il quale, non già come i due primi erano stati solo ipotecati a diversi Creditori, ma era stato interamente venduto, e così venne al pubblico erario reintegrato. Ed ecco un'altra pruova irrefragabile de' debiti, che colla vendita della Mastrodattia erano stati ancora contratti da quegli antichi benemeriti Cittadini, che ora costituiscono in parte i debiti presenti; e che debbono da noi esser riguardati, come la vera origine di que' vantaggi incomparabilmente maggiori, che per mezzo loro ci vennero acquistati, per essere sempre più sicuri, che da quegli ottimi Cittadini ci derivarono egualmente gli uni, che gli altri.

160. Finalmente la pubblicazione della Prammatica del 1611, con cui fu comandata la riduzione delle annualità al 7 per 100, fece nuovamente aprir gli occhi de' Cittadini di Castellammare sullo stato della gabella Reale: e vedendola molto nella rendita cresciuta, si avvisarono di poterla con altro considerabil vantaggio nuovamente ricomprare, pagando l'annualità del prezzo alla moderata ragione stabilita da quell' ultima Legge. Ma tutto ciò che avvenne in quest' altra occasione, e l'imperterrito coraggio dimostrato da' Cittadini medesimi, i quali giunsero fino ad opponerli, e a dinegar l'esecuzione a' decreti del Collaterale, per sostenere il maggior vantaggio della patria loro, e ne riportarono la palma, dovendo essere in appresso l'oggetto di un particolar esame, che se ne dovrà fare, ci asteniamo perciò di tesserne più lungo ragionamento adesso. Basterà solo di accennare in questo luogo, che la gabella fu ricomprata nel 1613 per lo stesso prezzo di duc. 15020: Che si obbligò allora la Città a pagarne l'annualità al 7 per 100: Che questa stessa annualità le venne coll'altra Prammatica del 1650 minorata al 5: E che da quel tempo fin oggi gode quel rispettabile corpo, che dopo della ricompra fu subito affittato per annui duc. 1325, *Acta pro discussione Status*, fol. 419 *et seq.*, e che successivamente è cresciuto ad una rendita così considerabile, che nell' ultimo attuale affitto è giunta ad annui duc. 3020, *Atti per il nuovo affitto delle gabelle* 1783, fol. 46, 61, *et seq.*, senza che ella altro ne paghi a' suoi Creditori, se non che annui duc. 400, per l'annualità de' duc. 8000 del prezzo primitivo. E ciò senza mettere a conto l'altro vantaggio, ricavato dal riacquisto della Mastrodattia, che col traffico della gabella Reale stessa fu ricom-

comprata, e che allora fu subito anche affittata per annui duc.740, come appare dal *Cambione* della medesima Città, fol. 51. E senza mettere a conto ancora il vantaggio recato a' particolari Cittadini, con esentare dal pagamento del dritto della gabella Reale i vini, che si voleffero vendere a minuto, e che fossero nati ne' loro proprj territorj, siti tanto nel distretto della Città, che fuori di esso, anche se fossero ad altri locati, come consta dall' Istrumento della vendita de' 4 Aprile 1578, già esposto: e nuovamente per altri decreti della Città de' 10 Giugno 1587, e de' 10 Giugno 1704, che stanno notati nel *Russolillo*, fol. 65 a r., & 126, e che ritrovansi nella loro piena osservanza. E senza mettere a conto finalmente il dazio annesso alla medesima gabella Reale, che si esigeva nella porta di Scanzano, il quale, comechè veniva pagato da' soli abitatori della vicina Terra di Pimonte, che da colà passano, per le robe, che da Castellammare estraggono, fu abolito; e con Istrumento de' 30 Agosto 1708, per mano del Not. Tommaso Mangrella di Castellammare, si obbligarono essi in cambio, a singolar vantaggio della Città nostra, di dover tenere sempre accomodati, e purgati a loro spese, in tutto il loro territorio, i canali dell' acqua, che da colà viene nella Città medesima, come ne sta registrata anche la memoria nel *Russolillo*, fol. 127.

161. Se i limiti di questo lavoro, nel quale siamo presentemente impegnati, ci permettessero di andar dietro ad altre simili minute individuazioni, intorno alla condotta de' Cittadini di Castellammare, anche de' tempi più recenti, nell' amministrazione delle pubbliche cose, avremmo un campo assai più vasto, e forse anche senza alcun confine, per vie più dimostrarli, quali veramente essi furono, sempre eguali a se stessi, sempre impegnati per gl' interessi della patria loro, sempre zelanti a promuoverne i maggiori possibili vantaggi: e avremmo nel tempo stesso anche frequentissime occasioni di vederli contrarre contemporaneamente quegli altri debiti istrumentarj, che ora soffre quel Comune; i quali da quelle stesse benefiche mani pur gli vennero, da cui tante altre singolarissime utilità gli furon recate. Nè mai osserveremmo diversi i padri da' figliuoli, e da' più tardi nipoti, se non che solo nel vedere gli ultimi sempre più impegnati con nobile gara a superare la gloria de' primi, e rendersi più benemeriti del pubblico vantaggio; del che non pochi argomenti se ne osserveranno in appresso. Ma a noi bastano per ora le autentiche dimostrazioni, che fin quì abbiain date della loro condotta, per trarne quelle conseguenze, che naturalmente si presentano da se stesse, cioè: Che farebbe

be la più mostruosa cosa ad immaginare, che mentre que' benemeriti Cittadini attendevano con un braccio a fabbricare la grandezza della patria loro, volessero coll' altro braccio, nel contrarre i debiti istrumentarij, opprimerla, e tradirla: Che per l' opposto egli sia da crederfi certamente, che allora solo a caricarla di alcuni debiti s' inducefsero, quando molti maggiori comodi, utilità, e prerogative con essi le procurassero: E che non altrimenti li avessero contratti, se non che con quella maggior restrizione, che il sommo zelo, onde avvampavano potè loro suggerire. Le quali verità si rendono sempre più chiare e lampanti dal vedersi, che que' buoni Cittadini non mai contraffero alcuno di que' debiti istrumentarij, se non con tutte le solennità volute dalle Leggi, per la rigorosa esecuzione delle quali ebbero essi tanta diligente premura, quanta se ne raccoglie da' fatti, che è tempo adesso di poter passare a narrare.

162. Appena che venne emanata la Prammatica del 1606; con cui la necessità del Regio assenso in tutt' i contratti de' debiti istrumentarij si comandava, non solo furono i Cittadini di Castellammare religiosamente attenti ad osservarla da quel tempo in avanti, come il tenor della nuova Legge ordinava; ma con esempio veramente raro, di cui non sappiamo se altra Città del Regno ne abbia dato il più illustre, spinsero anche la loro attenzione su i contratti anteriori, i quali sebbene fossero stati tutti a tenore del gius comune esattamente celebrati; e in moltissimi di essi vi si fosse adoperata altresì la soprabbondante cautela di spedirvi il Regio decreto; pure perchè non in tutti una tale diligenza si era praticata, che allora non era necessaria, nè richiesta dalle Leggi, perciò vollero essi, che anche questi ultimi contratti fossero convalidati, egualmente che gli altri, della stessa solennità, e vi fecero spedire il Regio assenso. In fatti troviamo molti Istrumenti di questo genere, de' quali se ne incontreranno parecchi nell' Esame particolare, stipulati in Castellammare negli anni antecedenti al 1606, sopra de' quali si vede impetrato il Regio assenso negli anni posteriori alla promulgazione della Prammatica; e cucito ne' medesimi, o dato a conservare ne' fascicoli agli stessi Notaj conservatori degli Istrumenti, fortunatamente è pervenuto sino a' nostri tempi. Ne troviamo poi altri, ne' quali, sebbene non vi si vegga nè cucito, nè conservato il Regio assenso, pure da altri pubblici Istrumenti di più fresca data apprendiamo, che in essi vi fu anche spedito dopo della Prammatica, e pur se ne incontreranno alcuni nell' Esame particolare. E dagli uni, e dagli altri dobbiamo per-

T

ne-

neceffaria illazione ricavare, che fe poi ne compariffero alcuni altri, in cui nè cuciti, nè conservati fi veggano i Regj affenfi, e che in altri documenti non fia reftata memoria di effervi ftati impetrati, ciò non debba farci credere, che effi ne foſſero reſtati veramente ſforniti; ma piuttosto che la lunghezza, e le vicende de' tempi li abbiano fatti diſperdere, coſì ſeparati e iſolati, com' erano, in tante carte volanti: la qual perdita può ſolo oſcurare la diligenza, che ebbero quegli attenti Cittadini nell' ottenerli, ma non può mai ledere la fermezza di que' contratti anteriori alla Prammatica, che non avevano di quella ſolemnità alcun meſtiere.

163. Oltre de' generali ordinamenti della Prammatica, ebbero i noſtri Cittadini un'altra ſpinta particolare ancora, per impetrare allora quegli affenfi ſu de' contratti anteriori, che maggiormente ci fa comprendere di averli dovuti impetrare univerſalmente ſu di tutti, e non ſopra di quelli ſoli, di cui ce ne è pervenuta la memoria. Poco prima della pubblicazione di quella Prammatica, alcuni malcontenti, di cui non vi fu mai penuria, cominciarono a declamare contro l' amminiſtrazione delle pubbliche coſe di Caſtellammare; e fra eſſe, come ſempre il livore e l' invidia ha ſolito fare, e ne abbiām veduto a giorni noſtri rinnovato l' eſempio, v' incluſero anche i debiti iſtrumentarj, i quali per altro non tutti avevano in quel tempo, come abbiām detto, la ſoprabbondante cautela del Regio decreto. Giunſero queſte doglianze all' orecchio del Vicerè Conte di Benavente, il quale con provvida cura mandò colà il Giudice di Vicaria Ottavio Piccolella, per un ſegreto informo intorno allo ſtato di quel Comune: e dagli ordini, che ne uſcirono per mezzo del Collaterale, dopo che queſto Miniſtro ebbe riferito *oretenus* il riſultato della ſua commiſſione, ſi conobbe, ch' egli aveva preſtata troppo facile udienza a' ſoli delatori; e la mancanza del Regio decreto ſi fece forſe paſſare per indizio della diſſipazione del denaro. Abbiām queſti ordini nel *Ruſſolillo*, fol. 87 a r., & ſeq.; e nel primo di eſſi ſi dice, di avere quella Città contratto fin allora il debito di duc. 27000, o circa, con diſerſe perſone, ſenza che negli Iſtrumenti vi ſi foſſero impetrati i Regj decreti; e perciò ſi ordina rotondamente agli Amminiſtratori, *che in conto neſſuno debbiati pagare capitale, nè terze de li beni, & entrate di queſſa Città, & Caſali, ſeu Terzieri de li detti debiti contratti, dove non vi ſono interpoſti li Regj decreti*. Un ordine coſì rigoroso, e repentino, dato in ſeguela di un ſolo informo ſegreto, e ſeguito poco appreſſo dalla non men rigorosa Prammatica, avrebbe ſpaventato i Credi-

to-

tori di ogn' altra Università, facendoli piangere l' intera perdita de' loro crediti; ma non disturbò punto i Creditori di Castellammare, i quali sapevano quanto vantaggio aveva recato il loro denaro alla patria comune, ciocchè solo canonizzava per validi i loro contratti, che erano stati rigorosamente celebrati a tenore delle Leggi, che ci governavano, quando furono stipulati. Presentarono essi allora que' contratti medesimi, e in vista della loro autenticità ottennero subito que' Regj assensi posteriori, de' quali, come abbiain detto, molti ne son pervenuti fino a noi, e di altri ne abbiain sicura memoria in diverse legali scritture. Or in tali circostanze, può esser mai credibile, che se alcuni altri non se ne trovassero, ciò debba far credere di non essersi ottenuti? Ma se non si fossero ottenuti, non avrebbe la Città, in vigore di quell' ordine del Collaterale, potuto continuare il pagamento. Il possesso dunque continuato dimostra l'esistenza de' Regj assensi, tutto che dispersi.

164. Ma che bisogno abbiain noi di questo argomento, sebben convincentissimo, se la Città stessa, e i suoi Cittadini veramente zelanti, ci hanno tramandate più sicure pruove di fatto, che gli assensi furono in quell' occasione impetrati: e se il Collaterale medesimo ce le ha vie meglio confermate? Il fervente impegno, onde erano que' buoni Cittadini animati per gli pubblici interessi, non tollerò allora, che trionfasse il falso zelo de' delatori: onde ricorsero essi subito in quel medesimo supremo Tribunale in nome del lor Comune, e facendo vedere quali erano i veri abusi, che nel pubblico governo si erano infelicemente introdotti, chiesero in sette capi, assai più rilevanti, le più giuste provvidenze per estirparli, e le ottennero, in data de' 10 Marzo del seguente anno 1607, con Provvizioni dirette a' Sindaci, e al Regio Capitano, che cominciano: *Magnifici Nobilesque Viri, Regii fideles dilecti, &c.* E perchè le infelici circostanze de' tempi ne fecero dilatare l'esecuzione, si svegliò il patrio zelo di uno de' nostri Patrizj, qual fu Gio: Francesco Vergara, e a suo ricorso ottenne dal medesimo Collaterale, a' 19 Dicembre dello stesso anno 1607, che si mandasse colà Domenico Barrile Regio Scrivano di Mandamento, per mettere in esecuzione quelle nuove provvidenze, che ora si veggono registrate nel *Russolillo*, fol. 92 a r. ad 95. Fra esse leggiamo, che nel secondo capo aveva la Città domandato, che si facesse una cassa ben chiusa, da custodirsi in luogo sicuro, per depositarvi il denaro del Pubblico: e il Collaterale ordinò, che si facesse la cassa, e da lla non se possa disporre la moneta, che sarà riposta in detta cascia, se non per redimernose li debiti

(CXLVIII)

*biti, che tiene questa Città fatti con Regii decreti interposti per noi, o per nostri Predecessori, e non in altr' uso. Vi leggiamo nel capo quinto, che chiese la Città di doverfi formare un libro, in cui si annotassero tutt' i debiti, che si erano contratti, con i nomi de' Creditori, e le quantità de' rispettivi crediti, e con i nomi de' Notaj, che ne avevano stipulate le cautele, con tutte le altre distinzioni necessarie, per evitarfi ogni frode: e il Collaterale comandò, che si facesse un tal libro fra il termine di un mese, dove tutti li Creditori di questa Città se noteranno per nomi, e cognomi, la quantità del capitale, che se deve, in che tempo furon pigliati, a che ragione se corrisponde, e per qual Notare se sono fatte le cautele, intendendose però de li Creditori, li quali tengono decreto interposto da noi, o da nostri Predecessori, e non d'altra maniera. Dov' è più adesso in questi nuovi ordini del 1607 quel tanto rigore, che nell' anno innanzi si era mostrato contro tutt' i debiti, asseriti generalmente senza Regio decreto: e dov' è la proibizione del pagamento del capitale, e delle terze? Ora per contrario si ha cura del pubblico denaro per estinguerli; si dicono replicatamente di tenere il Regio decreto, *interposto da noi, o da nostri Predecessori*; e si ordina per essi la formazione di un pubblico registro, che costituiva una maggior sicurezza de' Creditori. E dal non vederfi determinatamente eccettuati, almen per riguardo degli ordini anteriori, o specificamente nominati, come conveniva, que' debiti, che forse non avessero il Regio decreto, fa con chiarezza comprendere, che il Collaterale aveva ben conosciuto, che tutti allora l'avevano, e che vi era stato spedito posteriormente a que' primi ordini medesimi: e quelle espressioni genericamente condizionate, altro non dimostrano, che la solita cautela de' Magistrati nel proferire i loro decreti; e non mai posson comprendere que' debiti, che l' anno prima si erano espressamente denunziati per mancanti di Regio decreto, se tuttavia si fossero avuti per tali. Il pubblico registro poi, che dovè esser compilato nell' accesso fatto in Castellammare dal Regio Scrivano di Mandamento, incaricato dell' esecuzione, dimostra innegabilmente, più che tutt' altro, l' esistenza de' Regj assenti per tutti que' crediti, che vi furono registrati; i quali sono quegli stessi, di cui se ne continuò, e se ne è continuato il pagamento fino al presente.*

165. Se di ulterior dimostrazione potesse questa verità abbisognare, addurremmo in maggior conferma gli altri ordini, anche registrati nel libro della Città, detto il *Russolillo*, fol. 91 a r. & 92, tante volte da noi citato (che merita tutto il rispetto possi-

possibile, e per la sua antichità, e per la civica autorità, con cui fu formato, e per le armi del Comune con cui è contrassegnato, e per la pubblica fede, che in esso sempre si è avuta in Castellammare, intorno a tutt' i documenti, che agli interessi dell' Università appartengono, e che vi si veggono con somma cura registrati), i quali ordini furono spediti nella stessa Città di Castellammare a' 12 febbrajo 1611 dal Marchese di Corleto, Reggente del medesimo Collaterale, e Protettore di quell'Università, il quale portatosi colà personalmente, forse a quest' effetto, vi emanò alcuni banni per la buona amministrazione del pubblico governo; e in essi nulla affatto si legge, che riguardi i debiti istrumentarij; ciocchè ci fa chiaro vedere, che non trovò intorno a' medesimi alcuno inconveniente, che meritasse riforma: ed è notabile, che egli ebbe presenti gli antecedenti ordini del Collaterale del 1607, e ne incaricò precisamente la puntuale osservanza, senza nulla aggiugnere, che potesse dimostrarci, di non averne ritrovato esattamente eseguito l' intero tenore, per quanto a que' debiti apparteneva. E addurremmo in fine gli altri ordini, che si leggono ancora nel *Ruffolillo*, fol. 113, & 114, pur colà emanati, a' 12 Aprile 1614, e fatti affiggere nelle piazze della Città dal Dottor Paolo de Maffo, Regio Commessario specialmente deputato dal Vicerè Conte di Lemos, per riconoscere, e ordinare lo stato delle Università della Provincia di Principato citra, e ultra, e redimerle da' loro debiti; il quale portatosi a tal uopo anche in Castellammare, dopo i più diligenti informi, ed esami sulla faccia del luogo, vi diede que' regolamenti, che stimò opportuni per la fedele amministrazione delle rendite universali: e prese in particolar considerazione, come doveva, i debiti istrumentarij, che con legittimi documenti appurò di ascendere allora alla somma capitale di duc. 29965, per cui se ne pagava l' annualità di duc. 2097-55, che viene appunto alla ragione del 7 per 100, che era stata già comandata dall' altra Prammatica del 1611, in quel tempo recentemente pubblicata; nè trovando motivo da poter mettere in dubbio nè l' esistenza del Regio assenso su di essi, nè l' obbedienza alla nuova Prammatica a riguardo delle annualità, ordinò che si facesse a' Creditori l' assegnamento su i corpi più espliciti delle pubbliche rendite, acciò fossero puntualmente pagate loro le annualità; e che dagli avanzi si estinguessero annualmente i capitali. Può esservi documento più dimostrativo di questo della somma diligenza de' nostri Cittadini, colla quale avevano esattamente adempiti gli ordini particolari del Collaterale, e molto più religiosamente avevano obbedita la Prammatica del 1606, con im-

petra-

petrare posteriormente i Regj assenti su que' contratti anteriori , che tanto utile avevano alla patria loro recato?

166. Dopo questo primo solenne attestato di un soprabbondante rispetto verso di quegli ordini , e di quella Prammatica , ne vollero quegli accorti Cittadini dare un altro , non meno sonoro del primo , a riguardo dall'altra già accennata Prammatica del 1611 , intorno alla minorazione delle annualità , che era stata da essi già eseguita , risolvendo di non servirsi più di quel pubblico registro de' debiti istrumentarj , che a loro richiesta era stato dal Collaterale ordinato , poichè , oltre delle diverse somme delle annualità da corrisponderli , non era forse anche riuscito così chiaro , metodico , e distinto , come ad evitare ogni futura contesa , era pur necessario che fosse , e che d'allora in poi cominciò a chiamarsi il *LIBRO VECCHIO* : ma deliberarono di volerne fare un nuovo , nel quale , con quell'avvedutezza e metodo maggiore , che agli ordini del Collaterale stesso , e alle nuove Leggi fosse meglio conforme , venissero più autenticamente , colla debita restrizione delle annualità , registrati que' Creditori , i cui crediti erano delle richieste solennità roborati . Colsero essi in fatti l'opportunità di essersi , per ordine della Regia Camera , nell'anno 1617 , dallo Scrivano Gio: Angelo Vignapiana , riveduti i conti della Città , e come persona pratica e del mestiere , vedendolo pienamente istruito degli interessi di quel Comune , fecero gli Amministratori di quell'anno da lui con somma diligenza formare il nuovo libro , segnato a' 4 Ottobre dell'anno stesso , che chiamossi il *CAMBIONE* , e che fu poi successivamente continuato , fino all'anno 1701 , o circa , e conservasi oggidì nell'attual Delegazione di Castellammare ; il quale , sebbene come libro della Città debitrice , e da lei fatto formare , potesse a lei stessa soltanto servire , nè contro , ma solo a favore altrui potesse far valida testimonianza , pur fece da quel tempo in avanti anche presso de' Creditori pienissima autorità , e sulla sua fede si è riposato sempre in tutt' i dubbj , che fossero nati intorno agli antichi crediti , essendo stata la sua autenticità presso di noi perennemente rispettabile . Ci viene questo fatto attestato da un documento autorevole , che esiste negli atti de' crediti de' Gesuiti , *fol. 86 a r.* , ed è una significatoria , spedita da' Razionali eletti a vedere i conti di quell'anno medesimo ; e da essa sappiamo di più , che avendo gli Amministratori pagati duc. 30 al suddetto Vignapiana per quella sua fatica , venne loro una tal partita sospesa , non ostante che i Razionali avessero conosciuto , e confessato il detto libro *essere servizio d' essa Città* ; e ciò per-

perchè non appariva esservi pubblica Conclusione, che un tal libro si fosse fatto: tanto era il rigore, con cui anche nelle cose più picciole, e di evidente servizio del Pubblico, alle debite solennità si badava! E forse dalla sospensione di questa partita avvenne, ficcome noi crediamo, che l'affare fosse dedotto in Regia Camera; dalla quale, conosciutasi la somma utilità di quel libro, venisse pienamente approvato: poichè troviamo, che in tutte le antiche scritture non altrimenti si parla di esso libro, se non che come approvato, o anche formato con intelligenza, e autorità della Regia Camera; e come tale per comune consenso è stato sempre tenuto in Castellammare. Ma o che egli avesse avuta l'approvazione della Regia Camera, o che fosse stato fatto per sola diligenza degli Amministratori, certo è, che nel formarlo, altro non si volle fare, se non che autenticare le solennità, di cui erano i debiti roborati, renderne a futura cautela del Pubblico più stabile la memoria, e adempiere a soprabbondanza gli ordini del Collaterale, e il comandamento delle novelle Prammatiche.

167. Opportunamente ci cade ora quì in acconcio di osservare, che tutta quella intera somma de' debiti della Città nostra, che nel 1606 ascendeva al capitale di duc. 27000, o circa, come vedemmo ne' primi ordini del Collaterale (*num. 163*); e che nel 1614 era giunta a duc. 29965, come si osserva negli ordini del Dottor Paolo de Maffo (*num. 165*); vediamo ora in quest' antico libro della Città con somma diligenza notato, *fol. 50 a r.*, dopo non più che un anno e mezzo dalla sua formazione, cioè a' 20 Aprile 1619, che era già montata a duc. 35816; e vedremo quì appresso, che fino all'anno 1633 era poi pervenuta a duc. 48035-71. E ci cade in acconcio di osservare altresì, che ficcome nel 1614 l'annualità si pagava alla giusta ragione del 7 per 100, come abbiain veduto; così nel 1619, come si nota nel citato luogo del *Cambione*, si pagavano annui duc. 2497-54, che a riguardo del capitale allora dovuto, venivano a pagarli annui duc. 9-58 meno della medesima giusta ragione del 7 per 100. Da quest' ultima osservazione comprendiamo, che in Castellammare non solo si era eseguita religiosamente quella Prammatica del 1611, per la minorazione delle annualità, ma che si era obbedita ancora con qualche soprabbondanza. E dalla prima osservazione ricaviamo, che avendo la Città, fin da que' tempi così antichi, quella non picciola quantità capitale di debiti, che non in molto si differisce da quella, che ne ha al presente (con tutto che enormi spese abbia fatte dopo, e specialmente per l'ampliamento del Porto,

Porto, e per tanti altri suoi bisogni gravissimi, in un altro secolo e mezzo fin ora), sempre più resta il nostro assunto dimostrato, che essi debiti sono per la massima parte di antica dipendenza, e che da quelle mani ci vennero, che tanti Privilegj ottennero, tanti officj, e gabelle comprarono, tante liti sostennero e vinsero, e tanti altri vantaggi procurarono alla patria loro, per crederli contratti con tutta l'oculatezza, e ristrettezza possibile. Ma torniamo per ora agli assenti.

168. Un documento più illustre di quanti mai se ne possano immaginare, per dimostrare l'innegabile esistenza del Regio assenso in tutti gli antichi debiti della Città nostra, senza eccettuarne nè pur uno, e in tutti quegli altri, che furon contratti sino all'anno 1633, è quello appunto, che la Città stessa deve aver prodotto in giudizio negli atti *pro discussione Status*, fol. 252 ad 257, e che si è fatto colà giacer negletto, senza che altri prima di noi, per quanto sia a nostra notizia, l'abbia avvertito. E' questo un solenne *Stato* dell' *Entrate*, e de' *Pesi annui* di quel Comune, fatto nel detto anno 1633 dagli Amministratori di quel tempo, e autorizzato nel pubblico Consiglio, con una solenne Conclusione, e indi a maggior fermezza approvato dal Regio Consigliere Pier Antonio Caravita Commessario Delegato. In questo *Stato* vengono registrati tutt' i Creditori istrumentarj, che la Città aveva, e che allora erano già cresciuti ad annui duc. 3362-50, ciocchè ci indica la somma capitale, già da noi quì sopra accennata, di duc. 48035-71, e rotondamente si asserisce, che avevano il Regio assenso, parlandosi in generale di tutti, e senza eccezione di nessuno. Se ne legga primieramente il titolo, *dist. fol. 252: Stato dell' Università della Città di Castellammare di Stabia juxta la relazione fatta DALLA DETTA UNIVERSITA' delli affitti dell' entrate di essa, fatti nel primo di Settembre 1633, alli quali sono assegnati l' infrascritti Creditori hipotecarj CON REGIO ASSENSO, & li renditi, che avanzano a detti Creditori per l'extraordinarie, & ordinarie spese*. Si vegga la rubrica de' *PESI ANNUI*, che dice così, *eod. fol. a r.: Creditori Istrumentarj notati nel primo assegnamento CON REGIO ASSENSO ascendono alla somma di duc. 3362-2-10*. Si osservi il cominciamento del decreto del Consigliere Delegato, che si esprime a questo modo, *fol. 256: Visis comparitionibus factis per Magnificos Syndicum, Electos, & Particulares Cives Castri-marie de Stabia, ac CONCLUSIONE FACTA PER EANDEM CIVITATEM, &c.* Si potrà ora più dubitare, se i crediti più antichi contro la Città di Castellammare abbiano, o no il Regio assenso, dopo che
la

la Città stessa debitrice con una solenne Conclusione attestò che l'avevano; dopo che per tali vennero situati nello Stato, che colla debita autenticità fu fatto delle rendite, e de' pesi di quel Comune; dopo che un tale Stato fu autorizzato con decreto di un Magistrato supremo; e dopo finalmente che tutto ciò avvenne nell'anno 1633, quando cioè erano quasi ancor recenti i rigori della Prammatica del 1606, e di tanti altri ordini uniformi, e tutte queste solennità si adoperavano, per obbedire appunto a quegli ordini, e a quella Legge, e per adempiere a soprabbondanza tutto ciò, che avevano comandato?

169. Se tanta fu dunque la cura, che ebbero gli attenti Cittadini di Castellammare per l'osservanza della Prammatica del 1606, intorno a' Regj assenti, e di quella del 1611, intorno alla restrizione delle annualità, quanta se ne raccoglie da' fatti fin qui narrati; non minore fu altresì la loro diligenza per l'adempimento dell'altra Prammatica del 1650, intorno alla nuova minorazione delle annualità al 5 per 100, come raccoglieremo ora da un fatto solo, che merita tutta la nostra attenzione in questo luogo; poichè per essere stato o ignorato, o non bene avvertito fin ora, si è dato luogo a tanti chimerici dubbj su quest' assunto, che hanno parecchie volte anche fatto nascere degli equivoci a danno de' Creditori. Poco dopo che quest'altra Prammatica venne emanata, non crederono i Cittadini di Castellammare di poterla più solennemente obbedire ed eseguire, che con invitare colà in accesso il celebre Reggente Diego Bernardo Zúfia, Vicepresidente del Sagro Consiglio, e Delegato allora di quella Città; il quale era appunto uno di que' supremi Ministri del Collaterale, che aveva col suo voto, e colla sua firma quella Prammatica autorizzata, acciò col suo intervento più canonicamente l'ordinata riduzione delle annualità de' debiti istrumentarj in quella Città stessa si mettesse in esecuzione, e colla sua autorità, e presenza venisse il novello ordinamento imparzialmente obbedito. In fatti andò colà il Reggente Delegato, e dopo di avere eseguita la nuova Legge, ordinò, che a più stabile fermezza di quanto aveva egli disposto, si formasse un nuovo Stato delle rendite, e de' pesi dell' Università, in cui fossero i Creditori istrumentarj colla rispettiva restrizione delle annualità situati, per servire di sicura norma nel tempo avvenire. Si fece subito il nuovo Stato, e fortunatamente ce ne è pervenuta una copia negli atti de' crediti de' Gesuiti, *fol. 101 ad 104*, estratta niente meno, che per mano dello stesso Attuario della nostra Delegazione dal suo primitivo originale, che vi fu presentato

nell'anno 1748, con facoltà di lasciarne la copia, per non potersi della sua legale autenticità dubitare. In questo, prima di ogn' altro, noi osserviamo situata, fol. 203, la somma di duc. 200 sotto questa rubrica: *Giornate per l'accesso del Delegato*; ciocchè giustifica l'intervento di quel rispettabile Ministro in un affare di tanta seria importanza. Vediamo il titolo degli esiti, fol. 101 a r., che dimostra egualmente di essersi il tutto operato da quell' integerrimo Magistrato, e dice così: *Assegnamento dell' Intrate della fedelissima Città di Castell a mare di Stabia, che si fa per il Spettabile Reggente Zusia Delegato per sua Eccellenza*. E dopo di essersi situati tutt' i Creditori, colle rispettive ristrette annualità, a tenore della nuova Prammatica, dovute a' loro capitali, si conchiude finalmente, fol. 104, con questo severissimo ordine: *Per santo ordiniamo alli Sindici, O Eletti, Cassiero, O Affittatori delli suddetti corpi, che debbano eseguire puntualmente lo che si dispone nel presente assegnamento, altrimenti ordiniamo a' Razionali per la revisione delli Conti, che non li dobbiamo ammettere, nè far buona quantità alcuna sotto qualsivoglia colore, o causa. Napoli 20 Novembre 1651 = ZUSIA REGENS = Barilius*.

170. Non sarà ora inutile di qui aggiugnere, che l'esecuzione di un tale abbassamento, così solennemente eseguito, non si mancò dalla Città di subito registrarla nel suo *Cambione*, rispettivamente in dorso delle rubriche di ciascun Creditore, come si può in esso chiaramente vedere, fra le altre, fol. 5, nella partita di Dorodea de Marinis; fol. 20, in quella degli eredi di Gio: Coppola; fol. 23, in quella del Convento di S. Croce; fol. 32, in quella degli eredi di Giuseppe Longobardo: e finalmente, per tacer di tante altre, fol. 93, in quella di Matteo, Paolo, e Maria Longobardi: e se si riscontreranno poi queste partite coll' assegnamento fatto a' medesimi Creditori nello Stato del Reggente Zusia, tutte si troveranno esattamente ridotte al 5 per 100. E se la stessa dimostrazione oggi da noi non si può fare a colpo d'occhio universalmente per tutt' i crediti, ciò nasce dall' essersi i medesimi già trovati in quel tempo variamente divisi, suddivisi, diramati, e per la maggior parte assegnati a ragione più alta di quella, che la Città pagava, o pure in diverse maniere tramandati a' successori de' primi acquirenti, anche estranei, onde l'abbassamento fu fatto sotto altri nomi, e cognomi, nella ragione a ciascuno dovuta: e nell' Esame particolare, che de' medesimi crediti dovrà farsi, apparirà chiaro, con quanta religione, e vigilanza venne da quel supremo zelantissimo Magistrato eseguita l'ordinata riduzione, a dan-

danno di tutt' i Creditori proprietarj, o vogliam dire originarj, a quali apparteneva, senza eccezion di nessuno: e solo quando non vi trovò capienza a danno loro, volle che cadesse a danno degli assegnatarj; facendo sempre salvo rimanere l' interesse della Città, che la nuova Prammatica aveva voluto favorire.

171. Ad ognuno sembrerà ora certamente, che pruove più dimostrative di queste non si possano in alcun modo desiderare, per conoscere a quanto solide basi i crediti istrumentarj contro la Città di Castellammare sieno stabilmente appoggiati: e pure ci resta ad aggiugnerne un'altra, che è la più chiara, e decisiva di tutte. Non più che 50 anni soli, o circa erano passati, da che quell'ultima Prammatica del 1650 era stata emanata, e presso di noi così solennemente eseguita, quando avemmo la gran ventura di ottenere per Delegato della nostra Università il celebre Cavaliere dell' Ordine d' Alcantara Andrea Guerrero de Torres, Reggente del Collaterale, e Luogotenente della Regia Camera, Uomo d'incomparabile probità, e di non minore dottrina fornito, specialmente di una vasta cognizione del nostro patrio dritto. Questo insigne Magistrato volle prendere in una spezial considerazione i nostri crediti istrumentarj; e sebbene coll' alta penetrazione della sua mente, avesse ben conosciuto, che considerati universalmente sotto un sol punto di vista, come noi abbiám fatto fin ora, godevano della più rispettabile fermezza; pure si avvisò di volerli cimentare ad un' analisi particolare, ed esaminarne ad uno ad uno la validità, e l'originaria sussistenza. A questo lodevolissimo fine ordinò nel 1701 una general sospensione del pagamento delle annualità a tutt' i Creditori, obbligando ciascuno a dover presentare i documenti del proprio credito, per discuterne giuridicamente il valore. E intanto, quasi per un preparativo ad un tal solennissimo esame, volle che si fosse formato un nuovo Stato delle rendite, e de' pesi della Città, e che in presenza sua si *appurasse*, come fu eseguito a' 24 Giugno del 1703; e indi a' 13 del seguente Agosto lo fece anche a maggior fermezza con un solenne decreto dal Collaterale autorizzare, con cui restò confermata la sospensione già fatta del pagamento delle annualità. Ci è pervenuto questo Stato negli atti *pro discussione Status*, fol. 198 ad 208, e da esso vediamo, che l'annua somma, che si pagava allora a' Creditori, era di duc. 2777-34, la quale, alla ragione del 5 per 100, ci presenta il capitale di ducati 55446-80; e da esso vediamo di più, che tale pur era la stessa somma de' debiti nell' altro Stato anteriore, formato nel 1679 dal Reggente Diego Soria Marchese di Crispano, allora De-

legato, che non ci è pervenuto negli atti: ma basta a noi questa notizia sola pienamente autentica, per rilevare sempre più l'antichità de' debiti medesimi, in una quantità non molto diversa dalla presente; con tutto che in quel tempo non si era fatta nemmeno ancora la grande ampliazione del Porto, per cui fu impiegata dipoi, con tutte le legali solennità, una somma assai considerabile di denaro.

172. Torniamo a' Creditori. Presentarono essi, con quella prestezza, che potè loro riuscire di sparsamente raccogliarli, i richiesti documenti, e dal Reggente Guerrero Delegato furono rimessi all'esame dell'onoratissimo, e sommamente perito Razionale Bartolommeo Amoroso, che per gli meriti suoi divenne in appresso degno Presidente della Regia Camera. Si applicò tutto costui, con quella serietà, che si doveva, alla difficilissima impresa; e poichè conobbe, che la multiplice diramazione de' crediti dalle stesse origini ne rendeva sommamente intrigata la chiara intelligenza, con maturo discernimento, chiamò vicendevolmente in soccorso i documenti presentati da alcuni Creditori, per illustrare in certe parti i crediti degli altri; e tutti con sopraffina diligenza li riscontrò sul *Cambione*, per osservare, se il pubblico registro della Città corrispondesse co' documenti medesimi de' Creditori. Con questo metodo pervenne l'accorto Razionale alla particolar cognizione de' crediti, e per ciascuno di essi ne diede fuori una rispettiva Relazione; e tutte, qual prima, qual dopo, nel corto giro di due, o tre anni, vennero interamente terminate. In esse furono con ottimo ordine riferiti tutt' i documenti presentati; furono esaminate le più importanti circostanze dell'esistenza de' Regj assenti, e della riduzione delle annualità al 5 per 100; furono riconosciute le attuali appartenenze de' Creditori; e in fine di ciascuna furono in un distinto catalogo, con buon metodo, schierati tutt' i dubbj legali, che il diligente Razionale credè d'incontrare nella serie delle scritture. In somma furono tali queste Relazioni, che i valentissimi Difensori della Città, fra i quali vi era in quel tempo il celebre Avvocato Lorenzo Belmonte, nulla trovarono che opporvi: e con invidiabile prestezza (*rara temporum felicitate*) si pervenne dopo pochi giorni dalla data di ciascuna alla giuridica discussione della maggior parte di esse. Più di tutto fu ammirabile allora la profonda cognizione, che del dritto patrio veramente mostrò di avere il Reggente Guerrero, poichè secondo il vero spirito delle Leggi dettò le sue decretazioni su tutt' i dubbj del Razionale; e i crediti restarono legalmente acclarati, ed ammessi, e mantenuti i Creditori

tori nel legittimo possesso, in cui stavano per l'innanzi, di esigere le rispettive annualità, che loro appartenevano. Vennero in seguito spedite agli Amministratori della Città le debite Provvisioni, in cui, per gran ventura, furono per disteso inserite le Relazioni del Razionale, e le decretazioni del Reggente Delegato, cogli ordini di togliersi l'antecedente sospensione del pagamento, come fu eseguito: e cogli ordini ancora di formarsi un nuovo libro, per un più chiaro pubblico registro de' Creditori; poichè il *Cambione*, dopo il corso di tanti anni, e per le tante nuove memorie, che vi si erano dovute posteriormente inserire, era bastantemente divenuto intrigato e confuso: e perciò anch'esso da quel tempo in avanti cominciò da molti a chiamarsi il *LIBRO VECCHIO*.

173. Di questa così solenne particolar discussione de' crediti, per una infelicissima sciagura, altro non ne è fino a noi pervenuto, che quelle Provvisioni sole, dalla Città gelosamente custodite in potere de' suoi Cancellieri, giacchè gli atti originali, con i documenti da' Creditori presentati, in un corso non lungo di tempo, sono stati da man rapace traditorevolmente rapiti. Ma buon per noi, che quelle Provvisioni stesse, le cui copie legali si veggono oggi ne' nuovi atti de' presenti Creditori nell'attual Delegazione esibite, a motivo delle Relazioni appunto, e de' decreti, che vi furono interamente registrati, non lasciano luogo a dubitare de' documenti allora prodotti, e della somma diligenza, e savio rigore, con cui furono esaminati, e discussi. E se forse taluna volta da esse per avventura apparisse, di essersi in quel tempo nell'esame di qualche credito in alcuno equivoco incorso, ciò sicuramente nasce dalla mancanza degli atti originali, per cui non ci vien permesso di osservare interamente tutto quello, che uomini così autorevoli coll'usata loro serietà attentamente operarono. Nè qualche apparente equivoco, se pur taluno ve ne sia, in altro si direbbe di consistere, se non che nel sembrare di essersi a qualche credito in parte attribuita una falsa originaria dipendenza, in vece della vera, che essendo nelle folte tenebre delle varie antiche diramazioni involta, non si fosse giunto ad interamente discernerla, senza che questa però fosse meno vera, e tutto che allora sconosciuta, pure realmente esistente: onde non ne potè risultare alcun danno alla Città, e piuttosto potè risultarne danno a qualche Creditore, il quale dalla falsa dipendenza attribuita ad un altro, e che doveva esser vera per lui, ne veniva in vigor di quell'equivoco a restare egli scoperto. Ma ove si trattò allora di esaminare le primitive origini de' crediti, e le loro reali e indubitate esistenze, e l'utile, che

(CLVIII)

che aveva la Città dal denaro de' Creditori ritratto, non meno che la solennità de' Regj assenti, e la minorazione delle annualità al 5 per 100, relativamente a' Creditori originarj, ebbe gli occhi così acuti il diligentissimo Reggente Guerrero, che dopo di aver discussa la maggior parte di quelle Relazioni, e veduta l'incontaminata religione di coloro, che avevano que' debiti all' Università addossati, con penetrantissimo discernimento conobbe altresì il fondo delle altre poche Relazioni, che restavano, nè stimò necessario di più occuparsi per egualmente discuterle; e con altre Provvisioni ordinò anche per esse agli Amministratori la continuazione del pagamento. In tal maniera, mediante la somma penetrazione di un Ministro savio, diligente, e prudentissimo, si diedero bellamente la mano la general fermezza, e la particolar discussione de' crediti istrumentarj, e si pose fine nel 1706 a quel serio esame, che autenticò nella più solenne maniera la validità de' crediti stessi contro l'Università di Castellammare: e si sperò a tutta ragione, che i Creditori, godendo del sommo contento di avere col lor denaro prodotta l'opulenza, la dignità, e la grandezza della patria, dovessero perennemente esigere in pace quella ristrettissima annualità dalle Leggi tassata, senza più temere degli urti delle contrarie declamazioni. E quì fia il termine del nostro Esame generale.

ESAME PARTICOLARE

140. M. 31

L

g#

140

N

30



